

DOCUMENTO DI OFFERTA

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA

ai sensi degli articoli 102 e 106 comma 4 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

AVENTE PER OGGETTO AZIONI ORDINARIE DI

YOOX Net-A-Porter Group S.p.A.

OFFERENTE

RLG Italia Holding S.p.A

R I C H E M O N T

STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA

massimo n. 69.249.601 azioni ordinarie prive di valore nominale di YOOX Net-A-Porter Group S.p.A. oltre (i) a massimo n. 1.541.973 nuove azioni ordinarie di YOOX Net-A-Porter Group S.p.A. in caso di integrale esercizio di tutte le stock option a favore di manager e dipendenti di società del Gruppo YNAP (ii) massimo n. 2.045.598 nuove azioni ordinarie di YOOX Net-A-Porter Group S.p.A. in caso di integrale esercizio di tutte le stock option a favore di manager di società del Gruppo YNAP esercitabili a fronte del cambio di controllo di YOOX Net-A-Porter Group S.p.A., e quindi nel caso di riapertura dei termini per l'adesione ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, lettera (a), del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999

CORRISPETTIVO UNITARIO OFFERTO

Euro 38,00 per ogni azione ordinaria YOOX Net-A-Porter Group S.p.A.

PERIODO DI ADESIONE ALL'OFFERTA CONCORDATO CON BORSA ITALIANA S.P.A.

dalle ore 8:30 del giorno 19 marzo 2018 alle ore 17:30 del giorno 9 maggio 2018, estremi inclusi (salvo proroghe, in conformità alle disposizioni vigenti)

DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

18 maggio 2018, salvo proroghe

CONSULENTE FINANZIARIO DELL'OFFERENTE

Goldman Sachs International



INTERMEDIARIO INCARICATO DEL COORDINAMENTO DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI

Banca IMI S.p.A.



GLOBAL INFORMATION AGENT



Via Emilia 88, 00187 Roma



L'approvazione del documento di offerta, avvenuta con delibera n. 20335 del 14 marzo 2018, non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'adesione e sul merito dei dati e delle notizie contenute in tale documento.

Marzo 2018

INDICE

DEFINIZIONI.....	5
PREMESSA.....	10
AVVERTENZE	16
A.1 Condizioni di Efficacia dell’Offerta	16
A.2 Indebitamento finanziario dell’Offerente in relazione all’Offerta.....	17
A.3 Parti correlate di YNAP.....	19
A.4 Sintesi dei programmi futuri dell’Offerente	19
A.5 Autorizzazioni	20
A.6 Riapertura dei Termini.....	21
A.7 Dichiarazione dell’Offerente in merito all’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF e all’eventuale ripristino del flottante	21
A.8 Dichiarazione dell’Offerente in merito all’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF e all’esercizio del Diritto di Acquisto	22
A.9 Eventuale scarsità del flottante	24
A.10 Alternative per gli azionisti destinatari dell’Offerta.....	24
A.10.1 Scenari in caso di perfezionamento dell’Offerta.....	24
A.10.2 Scenario in caso di mancato perfezionamento dell’Offerta a causa del mancato avveramento anche di una sola delle Condizioni di Efficacia dell’Offerta senza rinuncia alle stesse da parte dell’Offerente	29
A.11 Disposizioni statutarie rilevanti ai fini dell’Offerta	29
A.12 Potenziali conflitti di interesse.....	30
A.13 Comunicato dell’Emittente.....	30
A.14 Accordi rilevanti	31
A.14.1 Patto parasociale tra YNAP, Richemont e Richemont UK	31
A.14.2 Accordo di Lock-up tra Richemont e Federico Marchetti – Impegno irrevocabile tra Richemont e Federico Marchetti.....	31
A.15 Incapacità di trattenere personale chiave di YNAP	32
A.16 Clausola di cambio di controllo.....	33
A.17 Conversione delle azioni di classe ‘B’.....	33
A.17.1 Conversione delle azioni di classe ‘B’ in azioni ordinarie in corso di Offerta...	33
A.17.2 Conversione delle azioni di classe ‘B’ in azioni ordinarie a seguito del completamento dell’Offerta	34
B. SOGGETTI PARTECIPANTI ALL’OPERAZIONE.....	37
B.1 L’Offerente.....	37
B.1.1 Denominazione sociale, forma giuridica, costituzione, durata e sede sociale ...	37

B.1.2	Oggetto sociale.....	37
B.1.3	Legislazione di riferimento e foro competente	38
B.1.4	Capitale sociale e principali azionisti.....	38
B.1.5	Organi sociali dell’Offerente e società di revisione	39
B.1.6	Descrizione del Gruppo Richemont	40
B.1.7	Attività del Gruppo Richemont	44
B.1.8	Situazione patrimoniale e conto economico	49
B.1.9	Andamento recente.....	63
B.2	L’Emittente	63
B.2.1	Denominazione, forma giuridica, sede sociale	64
B.2.2	Costituzione e durata.....	64
B.2.3	Legislazione di riferimento e foro competente	64
B.2.4	Capitale sociale	64
B.2.5	Principali azionisti.....	65
B.2.6	Consiglio di amministrazione	65
B.2.7	Collegio Sindacale	66
B.2.8	Attività dell’Emittente.....	66
B.2.9	Principali informazioni risultanti dalle relazioni finanziarie dell’Emittente.....	67
B.3	Intermediari	84
B.4	Global Information Agent.....	85
C.	CATEGORIE E QUANTITATIVI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL’OFFERTA	86
C.1	Categoria e quantità delle Azioni YNAP oggetto dell’Offerta	86
C.2	Strumenti finanziari convertibili.....	87
C.3	Comunicazioni o domande di autorizzazione.....	87
D.	STRUMENTI FINANZIARI DELL’EMITTENTE O AVENTI COME SOTTOSTANTE DETTI STRUMENTI POSSEDUTI DALL’OFFERENTE, ANCHE A MEZZO DI SOCIETÀ FIDUCIARIE O PER INTERPOSTA PERSONA	89
D.1	Numero e categorie di strumenti finanziari emessi dall’Emittente posseduti dall’Offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto	89
D.2	Contratti di riporto, prestito titoli, diritti di usufrutto o di pegno ovvero ulteriori contratti aventi come sottostante strumenti finanziari dell’Emittente	89
E.	CORRISPETTIVO UNITARIO PER GLI STRUMENTI FINANZIARI E SUA GIUSTIFICAZIONE	90
E.1	Indicazione del Corrispettivo e criteri seguiti per la sua determinazione.....	90
E.1.1	Medie ponderate dei prezzi ufficiali degli ultimi 12 mesi.....	91
E.1.2	Premi impliciti riconosciuti in precedenti offerte pubbliche di acquisto	91
E.1.3	Prezzi obiettivo.....	92

E.2	Controvalore complessivo dell'Offerta	93
E.3	Confronto del Corrispettivo con alcuni indicatori relativi all'Emittente.....	94
E.4	Media mensile aritmetica e ponderata delle quotazioni registrate dalle Azioni YNAP nei dodici mesi precedenti l'Offerta	95
E.5	Valori attribuiti alle Azioni YNAP in occasione di operazioni finanziarie effettuate nell'ultimo esercizio e nell'esercizio in corso	96
E.6	Valori ai quali sono state effettuate, negli ultimi dodici mesi, da parte dell'Offerente, operazioni di acquisto e di vendita sulle Azioni YNAP	96
F.	MODALITÀ E TERMINI DI ADESIONE ALL'OFFERTA, DATE E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E DI RESTITUZIONE DEI TITOLI OGGETTO DELL'OFFERTA	97
F.1	Modalità e termini stabiliti per l'adesione all'Offerta e per il deposito delle Azioni YNAP	97
F.1.1	Periodo di Adesione	97
F.1.2	Procedura di adesione e deposito delle Azioni YNAP	97
F.2	Subordinazione dell'efficacia dell'Offerta ex art. 40-bis, comma 3, lettere c) e d) del Regolamento Emittenti	99
F.3	Indicazione in ordine alla titolarità e all'esercizio dei diritti amministrativi e patrimoniali inerenti alle Azioni YNAP in pendenza dell'Offerta	99
F.4	Comunicazioni in merito all'andamento e ai risultati dell'Offerta.....	99
F.5	Mercati sui quali è promossa l'Offerta	101
F.6	Data di Pagamento del Corrispettivo.....	101
F.7	Modalità di pagamento del Corrispettivo	101
F.8	Legge regolatrice dei contratti stipulati tra l'Offerente e gli Aderenti nonché della giurisdizione competente	102
F.9	Modalità e termini di restituzione dei titoli oggetto di adesione nel caso di inefficacia dell'Offerta	102
F.10	Azionisti esteri	102
G.	MODALITÀ DI FINANZIAMENTO, GARANZIE DI ESATTO ADEMPIMENTO E PROGRAMMI FUTURI DELL'OFFERENTE	104
G.1	Modalità di finanziamento dell'Offerta e garanzie di esatto adempimento.....	104
G.2	Motivazioni dell'Offerta e programmi futuri elaborati dall'Offerente.....	108
G.2.1	Motivazioni dell'Offerta	108
G.2.2	Programmi futuri elaborati dall'Offerente	109
G.2.3	Investimenti e relative forme di finanziamento.....	109
G.2.4	Eventuali ristrutturazioni e/o riorganizzazioni.....	109
G.2.5	Modifiche previste alla composizione degli organi sociali	110
G.2.6	Modifiche allo statuto sociale.....	110
G.3	Volontà di non ricostituire il flottante e adempimenti ai sensi degli artt. 108 e 111 del TUF.....	110

G.4	Conversione delle azioni di classe 'B'.....	112
G.4.1	Conversione delle azioni di classe 'B' in azioni ordinarie in corso di Offerta...	112
G.4.2	Conversione delle azioni di classe 'B' in azioni ordinarie a seguito del completamento dell'Offerta	115
H.	EVENTUALI ACCORDI E OPERAZIONI TRA L'OFFERENTE, I SOGGETTI CHE AGISCONO DI CONCERTO CON ESSO E L'EMITTENTE, O GLI AZIONISTI RILEVANTI O I COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DEL MEDESIMO EMITTENTE.....	118
H.1	Accordi e operazioni finanziarie e/o commerciali che siano stati deliberati o eseguite nei dodici mesi precedenti la pubblicazione dell'Offerta, tra i suddetti soggetti, che possano avere o abbiano avuto significativi effetti sull'attività dell'Offerente e/o dell'Emittente	118
H.2	Accordi tra i suddetti soggetti concernenti l'esercizio del diritto di voto ovvero il trasferimento delle Azioni YNAP e/o di altri strumenti finanziari dell'Emittente	119
I.	COMPENSI AGLI INTERMEDIARI.....	121
L.	IPOTESI DI RIPARTO.....	122
M.	APPENDICI	123
M.1	Comunicazione dell'Emittente	123
M.2	Estratto ed informazioni essenziali dei patti parasociali	185
M.2.1	Patto Parasociale	185
M.2.2	Accordo di Lock-up	197
M.2.3	Impegno Irrevocabile	205
N.	DOCUMENTI MESSI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO, ANCHE MEDIANTE RIFERIMENTO, E LUOGHI NEI QUALI DETTI DOCUMENTI SONO DISPONIBILI PER LA CONSULTAZIONE	210
N.1	Documenti relativi all'Offerente.....	210
N.2	Documenti relativi all'Emittente	210
O.	DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ.....	211

DEFINIZIONI

Di seguito sono riportate, in ordine alfabetico, tutte le definizioni utilizzate nel presente Documento di Offerta.

Aderenti	I titolari delle Azioni YNAP legittimati ad aderire all'Offerta, che abbiano validamente portato le Azioni YNAP in adesione all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione (o nel corso dell'eventuale Riapertura dei Termini).
Azioni YNAP	Le azioni ordinarie di YNAP.
Borsa Italiana	Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari, n. 6.
Cash Confirmation	La garanzia del corretto adempimento degli obblighi di pagamento connessi all'Offerta prevista ai sensi e per gli effetti dell'art. 37-bis, comma 3, del Regolamento Emittenti.
Codice Civile	Il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, come successivamente modificato e integrato.
Compagnie Rupert	Compagnie Financière Rupert, <i>société en commandite par actions</i> di diritto svizzero, con sede legale in Bellevue, Ginevra, 2 chemin des Mastelletes, CP30 1293, iscritta presso il Registro delle Imprese di Ginevra, al n. CHE-101.498.608.
Comunicato sui Risultati dell'Offerta	Il comunicato che sarà diffuso, ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, a cura dell'Offerente entro il Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento del Corrispettivo.
Condizione Antitrust	La Condizione di Efficacia dell'Offerta descritta nel Paragrafo A.1, punto (i), Sezione Avvertenze, del Documento di Offerta.
Condizione Livello Minimo di Adesione	La Condizione di Efficacia dell'Offerta descritta nel Paragrafo A.1, lett. (ii), Sezione Avvertenze, del Documento di Offerta, ai sensi della quale l'Offerta diverrà efficace soltanto nel caso in cui le adesioni all'Offerta, sommando le Azioni YNAP apportate all'Offerta alle Azioni YNAP di titolarità dell'Offerente o delle Persone che Agiscono di Concerto, siano tali da consentire all'Offerente di raggiungere una percentuale del capitale sociale di YNAP superiore al 90% delle Azioni YNAP.
Condizione di Efficacia dell'Offerta	Ciascuna delle condizioni sospensive alle quali è subordinata l'efficacia dell'Offerta, come illustrato nel Paragrafo A.1, Sezione Avvertenze, del Documento di Offerta.
Condizione MAC	La Condizione di Efficacia dell'Offerta descritta nel Paragrafo A.1, lett. (iii), Sezione Avvertenze, del Documento di Offerta.
Consob	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, con sede in Roma, via G.B. Martini, n. 3.
Consulente Finanziario dell'Offerente	Goldman Sachs International.

Contratto di Finanziamento	Indica il contratto di finanziamento sottoscritto in data 22 gennaio 2018 tra Richemont, Goldman Sachs International (in qualità di <i>arranger</i> e <i>agent</i>) e Goldman Sachs International Bank (in qualità di <i>original lender</i> e banca emittente la Cash Confirmation).
Controvalore Complessivo	Il controvalore complessivo dell'Offerta, in caso di integrale adesione alla medesima, pari a Euro 2.690.079.812,00 (tale importo da intendersi comprensivo anche del controvalore delle Azioni YNAP emesse a servizio delle Stock Option, ove integralmente esercitate). Nel caso di Riapertura dei Termini, nonché nel caso di esecuzione dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF, dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF o di esercizio del Diritto di Acquisto, l'Offerente potrebbe dover acquistare un massimo di ulteriori n. 2.045.598 Azioni YNAP che YNAP potrebbe emettere nel caso di esercizio da parte dei relativi beneficiari delle Stock Option in caso di Cambio di Controllo, cosicché il controvalore massimo complessivo dell'Offerta aumenterebbe a Euro 2.767.812.536,00.
Conversione	La conversione di azioni di classe 'B' di YNAP di proprietà di Richemont UK effettuata in conformità a quanto previsto nell'articolo 5.5 dello statuto di YNAP.
Corrispettivo	Il corrispettivo unitario che dovrà essere pagato dall'Offerente pari a Euro 38,00 per ciascuna Azione YNAP portata in adesione all'Offerta.
Data del Documento di Offerta	La data di pubblicazione del Documento di Offerta.
Data di Annuncio	Il 22 gennaio 2018, data in cui l'Offerta è stata comunicata al pubblico mediante comunicato redatto ai sensi degli artt. 102, comma 1, del TUF e 37 del Regolamento Emittenti.
Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini	L'1 giugno 2018, corrispondente al quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura della Riapertura dei Termini, salvo proroga del Periodo di Adesione.
Data di Pagamento del Corrispettivo	La data in cui sarà effettuato il pagamento del Corrispettivo per ciascuna Azione YNAP portata in adesione all'Offerta e in cui avrà luogo il trasferimento delle Azioni YNAP a favore dell'Offerente e corrispondente al settimo Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, come indicato al Paragrafo F.6 del Documento di Offerta.
Delisting	La revoca dalla quotazione sul MTA delle Azioni YNAP.
Diritto di Acquisto	Il diritto di acquisto delle Azioni YNAP residue non apportate all'Offerta, ai sensi dell'art. 111 del TUF, come meglio descritto nel Paragrafo A.8, del Documento di Offerta.
Diritto di Recesso	Il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437- <i>quinquies</i> del Codice Civile
Documento di Offerta	Il presente documento di offerta, redatto ai sensi dell'art. 102, comma 3, del TUF e delle disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti.

Emittente o YNAP o la Società	YOOX Net-A-Porter Group S.p.A., con sede legale in Milano, via Morimondo n. 17, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita iva n. 02050461207, capitale sociale pari a Euro 1.348.491,98.
Fusione	La fusione per incorporazione di YNAP nell'Offerente.
Giorno di Borsa Aperta	Ciascun giorno di apertura dei mercati regolamentati italiani secondo il calendario di negoziazione stabilito annualmente da Borsa Italiana.
Global Information Agent Gruppo Richemont	Georgeson S.r.l., con sede legale in Roma, via Emilia n. 88. Il gruppo di società composto da Richemont e dalle società da questa direttamente o indirettamente controllate ai sensi delle disposizioni applicabili di legge, cui l'Offerente appartiene.
Gruppo YNAP	YNAP e le società controllate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e dell'art. 93 del TUF.
Intermediari Depositari	Tutti gli intermediari autorizzati (a titolo esemplificativo, banche, società di brokeraggio, altre società di investimento e agenti di cambio) presso i quali gli Aderenti potranno consegnare la Scheda di Adesione e depositare le Azioni YNAP per aderire all'Offerta.
Intermediari Incaricati	Gli intermediari finanziari incaricati di raccogliere le adesioni all'Offerta, tenere in deposito le Azioni YNAP apportate all'Offerta, verificare la regolarità e la conformità delle Schede di Adesione e delle Azioni YNAP rispetto a quanto previsto nel presente Documento di Offerta.
Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni	Banca IMI S.p.A., Largo Mattioli 3, Milano soggetto incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni all'Offerta.
MTA	Il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana.
Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF	L'obbligo dell'Offerente di acquistare da ciascun azionista che ne faccia richiesta le Azioni YNAP residue non apportate all'Offerta, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF, come meglio descritto nel Paragrafo A.8, Sezione Avvertenze, del Documento di Offerta.
Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF	L'obbligo dell'Offerente di acquistare da ciascun azionista che ne faccia richiesta le Azioni YNAP residue non apportate all'Offerta, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, come meglio descritto nel Paragrafo A.7, Sezione Avvertenze del Documento di Offerta.
Offerente o RLG Italia	RLG Italia Holding S.p.A., con sede legale in Milano, via Benigno Crespi 26, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita iva n. 10188040967.
Offerta	L'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria, promossa da RLG Italia ai sensi degli artt. 102 e 106 comma 4 del TUF sulle Azioni YNAP diverse da quelle di cui l'Offerente e le sue affiliate siano già titolari, oggetto del presente Documento di Offerta.
Periodo di Adesione	Il periodo di tempo in cui sarà possibile aderire all'Offerta, che avrà durata dalle ore 8:30 del giorno 19 marzo 2018 alle ore 17:30 del giorno 9 maggio 2018, estremi inclusi.

Persone che Agiscono di Concerto	Le persone che agiscono di concerto con l'Offerente in relazione all'Offerta ai sensi dell'art. 101-bis, comma 4-bis, del TUF, ossia Compagnie Rupert, Richemont, Richemont UK, Richemont Luxco e Richemont Italia.
Prestito Obbligazionario	Il prestito obbligazionario <i>senior</i> non garantito destinato a quotazione sulla borsa del Lussemburgo, non garantito, emesso ai sensi della <i>Regulation S</i> in base al <i>United States Securities Act</i> del 1933, come modificato e integrato, che disciplina la promozione di offerte e vendite al di fuori degli USA senza necessità di registrazione in base allo stesso <i>Securities Act</i> , denominato in Euro e che potrà esser suddiviso in più <i>tranche</i> con scadenza rispettivamente a 8 anni, 12 anni e 20 anni, che Richemont Luxco potrebbe emettere, subordinatamente alle condizioni di mercato, a seguito degli incontri con potenziali investitori in Europa effettuati a partire dal 9 marzo 2018.
Regolamento di Borsa	Il regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, deliberato dall'assemblea di Borsa Italiana e in vigore alla Data del Documento di Offerta.
Riapertura dei Termini	L'eventuale riapertura dei termini del Periodo di Adesione ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, lett. a) del Regolamento Emittenti, per 5 Giorni di Borsa Aperta a decorrere dal Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Pagamento e, pertanto, per le sedute del 21, 22, 23, 24 e 25 maggio 2018, salvo proroga.
Regolamento Emittenti	Il regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e in vigore alla Data del Documento di Offerta.
Richemont	Compagnie Financière Richemont S.A., <i>société anonyme</i> di diritto svizzero, con sede legale in 50, chemin de la Chênaie, 1293 Bellevue, Ginevra, iscritta presso il Registro delle Imprese di Ginevra al n. CH-170.3.013.862-4.
Richemont Italia	Richemont Italia Holding S.p.A., con sede legale in Milano, via Benigno Crespi 26, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita iva n. 08158020969.
Richemont Luxco	Richemont International Holding S.A., <i>société anonyme</i> di diritto lussemburghese, con sede legale in 35 boulevard Prince Henri, L-1724 Lussemburgo, iscritta presso il Registro delle Imprese del Lussemburgo al n. B59435.
Richemont UK	Richemont Holdings (UK) Limited, <i>private company limited by shares</i> di diritto inglese con sede legale in 15 Hill Street, Londra, W1J 5QT e numero di registrazione 02841548.
Scheda di Adesione	La scheda di adesione attraverso la quale gli Aderenti potranno conferire le Azioni YNAP all'Offerta.
Soglia Minima per la Rinuncia	La soglia di partecipazione nel capitale sociale ordinario di YNAP, pari al 50% dello stesso, che l'Offerente, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, dovrà avere superato al termine del Periodo di Adesione per poter rinunciare alla Condizione Livello Minimo di Adesione.

Stock Option

Le *stock option* a favore di manager e dipendenti di YNAP e di altre società del Gruppo YNAP a servizio delle quali YNAP potrà emettere un massimo di ulteriori n. 1.541.973 Azioni YNAP, esercitabili a partire dal mese di marzo 2018.

Stock Option in caso di Cambio di Controllo

Le *stock option* a favore di manager di YNAP, diverse e ulteriori rispetto alle Stock Option, a servizio delle quali YNAP potrà emettere un massimo di ulteriori n. 2.045.598 Azioni YNAP e che diventeranno esercitabili esclusivamente in caso di cambio di controllo di YNAP (e, pertanto per effetto del regolamento dell'Offerta al momento della Data di Pagamento del Corrispettivo). Ai fini della presente definizione "controllo" ha il significato allo stesso attribuito dall'art. 93 del TUF⁽¹⁾.

TUF

Il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato.

(1) Ai sensi dell'art. 93 del TUF, sono considerate imprese controllate, oltre a quelle indicate nell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, anche:

- a) le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
 - b) le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.
2. Ai fini di cui sopra si considerano anche i diritti spettanti a società controllate o esercitati per il tramite di fiduciari o di interposte persone; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi

PREMESSA

La presente Sezione fornisce una sintetica descrizione della struttura e dei presupposti giuridici dell'Offerta oggetto del Documento di Offerta.

Ai fini di una compiuta valutazione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, si raccomanda un'attenta lettura di tutto il Documento di Offerta e, in particolare, della successiva Sezione A – Avvertenze.

1. PRESUPPOSTI GIURIDICI E CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA

L'Offerta descritta nel presente Documento di Offerta è un'offerta pubblica volontaria sulla totalità delle Azioni YNAP di volta in volta emesse e in circolazione al momento dell'Offerta diverse da quelle di cui l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto siano titolari, come indicato al paragrafo 2.

Richemont UK, società indirettamente controllata da Compagnie Rupert, alla Data del Documento di Offerta, detiene:

- (i) n. 22.786.452 Azioni YNAP, corrispondenti al 24,76% del suo capitale sociale con diritto di voto; e
- (ii) n. 42.813.145 azioni di classe 'B' dell'Emittente, prive del diritto di voto.

In data 31 marzo 2015, l'Emittente, Richemont e Richemont UK hanno sottoscritto un patto parasociale (il "**Patto Parasociale**") a mente del quale, tra le altre cose, Richemont e Richemont UK avevano assunto un obbligo di *standstill* tale per cui né Richemont UK né le sue affiliate potevano acquistare ulteriori Azioni YNAP salvo in casi particolari. Per maggiori informazioni in merito al Patto Parasociale, si rinvia al Paragrafo H.2, Sezione H del presente Documento di Offerta.

In data 21 gennaio 2018 l'Emittente ha prestato il proprio consenso all'acquisto da parte dell'Offerente delle Azioni YNAP in relazione all'Offerta. Il consenso è stato formalizzato in un accordo modificativo scritto del Patto Parasociale.

Le parti del Patto Parasociale hanno altresì stabilito che lo stesso sarà risolto e cesserà di essere efficace alla data in cui l'Offerta diverrà incondizionata.

L'Offerta è stata annunciata al mercato tramite il comunicato diffuso ai sensi degli artt. 102 del TUF e 37 del Regolamento Emittenti in data 22 gennaio 2018 a seguito della determinazione assunta da Richemont di promuovere l'Offerta per il tramite dell'Offerente.

2. AZIONI OGGETTO DELL'OFFERTA

Successivamente alla diffusione del comunicato diffuso ai sensi degli artt. 102 del TUF e 37 del Regolamento Emittenti in data 22 gennaio 2018,

- (i) in data 9 febbraio 2018 l'Emittente ha emesso e assegnato n. 716.716 Azioni YNAP a seguito dell'esercizio di n. 13.783 Stock Option;
- (ii) in data 9 marzo 2018 l'Emittente ha emesso e assegnato n. 14.166 Azioni YNAP a seguito dell'esercizio di n. 14.166 Stock Option;

- (iii) in data 12 marzo 2018 l'Emittente ha emesso e assegnato n. 55.599 Azioni YNAP a seguito dell'esercizio di n. 55.599 Stock Option.

Poiché le Stock Option sono esercitabili a partire dal mese di marzo 2018, il numero delle Azioni YNAP che l'Emittente potrebbe emettere a fronte dell'esercizio delle Stock Option e, pertanto, il numero delle Azioni YNAP in circolazione potranno variare ulteriormente, successivamente al 12 marzo 2018, in misura corrispondente, fermo comunque il numero complessivo di Azioni YNAP oggetto dell'Offerta.

Per effetto di quanto sopra, l'Offerta, sulla base dei numeri di Azioni YNAP disponibili al 12 marzo 2018, avrà a oggetto:

- (i) n. 69.249.601 Azioni YNAP, corrispondenti a circa il 75,24% del capitale sociale ordinario dell'Emittente sottoscritto alla Data del Documento di Offerta, ossia la totalità delle Azioni YNAP emesse e sottoscritte alla medesima data, dedotte le complessive n. 22.786.452 Azioni YNAP (pari a circa il 24,76% del capitale sociale ordinario sottoscritto alla Data del Documento di Offerta) attualmente nella titolarità di Richemont UK, società che – come l'Offerente – è indirettamente controllata da Compagnie Rupert;
- (ii) ulteriori Azioni YNAP per un massimo di n. 1.541.973 che l'Emittente potrebbe emettere al servizio delle Stock Option. L'ammontare sopra indicato rappresenta il numero complessivo di Azioni YNAP che l'Emittente emetterebbe nel caso in cui tutte le Stock Option attualmente esercitabili o che potrebbero divenire esercitabili venissero effettivamente esercitate;
- (iii) in caso in cui al termine del Periodo di Adesione l'Offerente, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, venga a detenere Azioni YNAP che eccedano la Soglia Minima per la Rinuncia ma siano inferiori alla soglia per l'avveramento della Condizione Livello Minimo di Adesione e l'Offerente rinunci a tale condizione, per effetto del perfezionamento del trasferimento all'Offerente delle Azioni YNAP apportate all'Offerta si verificherà un cambio di controllo e si avrà luogo alla Riapertura dei Termini. Pertanto, nel corso della Riapertura dei Termini, l'Offerente potrebbe dovere acquistare ulteriori Azioni YNAP per un massimo di n. 2.045.598 Azioni YNAP che l'Emittente potrebbe emettere al servizio delle Stock Option in caso di Cambio di Controllo nel caso in cui tutte le Stock Option in caso di Cambio di Controllo venissero effettivamente esercitate.

tutte senza valore nominale.

Le Azioni YNAP comprendono n. 17.339 azioni proprie detenute dall'Emittente alla Data del Documento di Offerta, pari a circa lo 0,019% del capitale sociale ordinario dell'Emittente.

Il numero delle Azioni YNAP oggetto dell'Offerta potrebbe variare in diminuzione qualora, durante il Periodo di Adesione (o successivamente fino al termine dell'eventuale Riapertura dei Termini), l'Offerente acquistasse Azioni YNAP al di fuori dell'Offerta, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 41, comma 2, e 42, comma 2, del Regolamento Emittenti.

In aggiunta a quanto indicato nel punto (iii) che precede, l'Offerente potrebbe dover acquistare un massimo di ulteriori n. 2.045.598 Azioni YNAP che YNAP potrebbe emettere nel caso di esercizio da parte dei relativi beneficiari delle Stock Option in caso di Cambio di Controllo anche ove si desse corso all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF, all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF o al Diritto di Acquisto.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione C del Documento d'Offerta.

3. MOTIVAZIONI DELL'OFFERTA

L'Offerta è finalizzata a rafforzare la presenza del Gruppo Richemont nel canale di distribuzione dei prodotti del digitale. Richemont ritiene che YNAP, entrando a far parte del Gruppo Richemont, avrà a disposizione una rilevante opportunità per rafforzare ulteriormente la propria *leadership* nell'*e-commerce* del settore del lusso, con il supporto delle risorse e dell'impegno a lungo termine del Gruppo Richemont e grazie all'accesso alla sofisticata clientela di questo, diffusa a livello globale. YNAP potrà così espandere il proprio *business* nelle attuali e in nuove aree geografiche, aumentando la disponibilità e la varietà dei prodotti e continuando a sviluppare servizi e contenuti senza eguali per la propria esigente clientela. YNAP, quale società parte del Gruppo Richemont, continuerà comunque a essere gestita come un *business* distinto a fianco degli altri *business* del Gruppo Richemont. Richemont assicurerà che YNAP rimanga una piattaforma neutrale ed altamente attrattiva per i *brand* del lusso e intende mantenere la sede di YNAP in Italia.

L'Offerta è finalizzata al Delisting. Il Delisting potrà essere conseguito all'esito dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini), qualora le Azioni YNAP nella titolarità dell'Offerente e delle Persone che Agiscono di Concerto, comprensive delle Azioni YNAP oggetto dell'Offerta secondo quanto indicato nel paragrafo 2 che precede e apportate all'Offerta, giungano a superare il 90% del capitale sociale ordinario dell'Emittente (come meglio specificato al Paragrafo A.10.1, Sezione Avvertenze). Ai fini del raggiungimento della soglia sopra indicata, saranno computate, oltre che le Azioni YNAP portate in adesione all'Offerta e le Azioni YNAP già in possesso dell'Offerente e delle Persone che Agiscono di Concerto, anche (i) le Azioni YNAP acquistate dall'Offerente e/o dalle Persone che Agiscono di Concerto al di fuori dell'Offerta, nonché (ii) le Azioni YNAP eventualmente derivanti dalla Conversione.

Per ulteriori informazioni si rinvia alle Avvertenze A.10.1 e A.17 e alla Sezione G, Paragrafo G.4.1 del Documento d'Offerta.

Il Delisting potrà altresì essere raggiunto dopo il completamento dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini): (i) per effetto di eventuali acquisti di Azioni YNAP effettuati dall'Offerente e/o dalle Persone che Agiscono di Concerto e/o della conversione di azioni di classe 'B' di YNAP di proprietà di Richemont UK, a seguito di modifiche allo statuto di YNAP che consentano a Richemont UK di convertire liberamente tutte le azioni di classe 'B' di cui è proprietaria, qualora tali acquisti e/o la conversione determinino il superamento della soglia del 90% del capitale sociale ordinario dell'Emittente; o (ii) per effetto della Fusione.

Per ulteriori informazioni si rinvia alle Avvertenze A.10.1 e A.17 e alla Sezione G, Paragrafo G.4.2 del Documento d'Offerta.

Con riferimento all'intenzione dell'Offerente di acquistare l'intero capitale sociale ordinario dell'Emittente e di conseguire il Delisting, anziché limitarsi ad acquisire una partecipazione di controllo non totalitario sul capitale sociale dell'Emittente, si segnala che tale obiettivo è in linea con la strategia perseguita negli ultimi anni dal Gruppo Richemont nelle operazioni di acquisizione. Il controllo totalitario consente infatti a Richemont di perseguire più agilmente gli obiettivi di *business* di lungo periodo delle proprie controllate e del Gruppo Richemont, aumentando la flessibilità gestionale ed operativa e consentendo a Richemont di fornire un sostegno pieno alle proprie controllate e di condividere con le stesse informazioni senza le limitazioni imposte dalla presenza di soci di minoranza. Il controllo totalitario consente inoltre alle controllate di concentrarsi sulle proprie attività senza obblighi di comunicazione al pubblico e altri obblighi di legge derivanti dallo *status* di società quotata.

Il Gruppo Richemont intende continuare a supportare la crescita dell'Emittente e ritiene che gli obiettivi di *business* di lungo periodo potranno essere più agevolmente ed efficacemente perseguiti con una ristretta base azionaria dopo il Delisting, dal momento che quest'ultimo aumenterà la flessibilità gestionale ed operativa necessaria per raggiungere tali obiettivi.

La decisione di Richemont di promuovere l'Offerta al fine di ottenere il controllo totalitario sull'Emittente è coerente con una più profonda consapevolezza da parte del Gruppo Richemont dell'importanza crescente del canale digitale nella sua strategia di *business* per il futuro e con la decisione di rafforzare ulteriormente il proprio impegno in questo canale.

Tale decisione è inoltre coerente con l'andamento generale del settore del lusso, alla luce dell'importanza crescente del canale digitale nelle vendite, nella promozione e nella comunicazione per i clienti del lusso che richiedono sempre più un'offerta *omni-channel* a fianco di punti vendita fisici e in combinazione con gli stessi. Negli ultimi anni, le vendite attraverso il canale digitale hanno conseguito risultati sensibilmente migliori delle vendite al dettaglio attraverso punti vendita fisici e gli esperti si attendono che questa tendenza si accentui nel futuro. Il settore dell'*e-commerce* è stato inoltre recentemente caratterizzato da operazioni strategiche e straordinarie che stanno ulteriormente rimodellando il panorama competitivo.

Alla luce di tali tendenze, negli ultimi mesi, il Gruppo Richemont ha deciso di rafforzare le proprie competenze e la propria presenza nel digitale e, al fine di conseguire tale obiettivo, ha posto in essere una serie di iniziative tra cui l'inserimento di figure professionali qualificate sia negli organi di gestione sia tra il personale chiave del Gruppo Richemont. È in tale contesto che Richemont ha maturato la decisione di promuovere l'Offerta.

4. CORRISPETTIVO DELL'OFFERTA E CONTROVALORE COMPLESSIVO

Il Corrispettivo sarà pari a Euro 38,00 per ciascuna Azione YNAP. Il Corrispettivo sarà interamente pagato in denaro e si intende al netto di bolli, commissioni e spese, che restano a carico dell'Offerente. La tassazione sulle plusvalenze, ove dovuta, sarà a carico degli Aderenti.

Il Corrispettivo rappresenta un premio del 25,6% rispetto al prezzo di chiusura del giorno di mercato antecedente il giorno prima della Data di Annuncio e un premio del 27,0% rispetto al prezzo medio ponderato a 3 mesi, mentre i premi pagati in precedenti offerte pubbliche d'acquisto totalitarie hanno fatto rilevare un premio medio pari a 17,0% sul prezzo medio ponderato a 3 mesi.

Il Controvalore Complessivo, in caso di integrale adesione alla medesima è pari a Euro 2.690.079.812,00. Tale importo comprende anche il controvalore delle Azioni YNAP emesse a servizio delle Stock Option, ove integralmente esercitate.

Nel caso di Riapertura dei Termini o di esecuzione dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF, dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF o di esercizio del Diritto di Acquisto, l'Offerente potrebbe dover acquistare un massimo di ulteriori n. 2.045.598 Azioni YNAP che YNAP potrebbe emettere nel caso di esercizio da parte dei relativi beneficiari delle Stock Option in caso di Cambio di Controllo, cosicché il Controvalore Complessivo aumenterebbe a Euro 2.767.812.536,00.

5. TAVOLA SINOTTICA DEI PRINCIPALI EVENTI RELATIVI ALL'OFFERTA

Data	Avvenimento	modalità di comunicazione al mercato
22 gennaio 2018	Comunicazione da parte dell'Offerente della decisione di promuovere l'Offerta	Comunicato emesso dall'Offerente e pubblicato dall'Emittente ai sensi degli artt. 102, comma 1, del TUF e 37 del Regolamento Emittenti
12 febbraio 2018	Presentazione alla Consob del Documento di Offerta	Comunicato emesso dall'Offerente e pubblicato dall'Emittente ai sensi dell'art. 37-ter del Regolamento Emittenti
14 marzo 2018	Approvazione del Documento di Offerta da parte di Consob	Comunicato emesso dall'Offerente e pubblicato dall'Emittente ai sensi degli artt. 114 del TUF e 66 del Regolamento Emittenti e dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014
16 marzo 2018	Approvazione da parte del consiglio di amministrazione dell'Emittente del comunicato dell'Emittente ai sensi degli artt. 103, comma 3 del TUF e 39 del Regolamento Emittenti	Comunicato dell'Emittente ai sensi degli artt. 103 del TUF e 39 del Regolamento Emittenti
18 marzo 2018	Pubblicazione del Documento di Offerta	Comunicato emesso dall'Offerente e pubblicato dall'Emittente ai sensi degli artt. 36 e 38, comma 2, del Regolamento Emittenti
19 marzo 2018	Inizio del Periodo di Adesione	Non applicabile
Almeno cinque Giorni di Borsa Aperta prima della fine del Periodo di Adesione (ovverosia entro il 2 maggio 2018)	Eventuale comunicazione dell'Offerente circa la rinuncia della Condizione Livello Minimo di Adesione ai fini della non applicabilità dell'eventuale Riapertura dei Termini ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, lett. a), del Regolamento Emittenti	Comunicato emesso dall'Offerente e pubblicato dall'Emittente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 3, del Regolamento Emittenti
9 maggio 2018, salvo proroga	Termine del Periodo di Adesione	Non applicabile
Entro la sera dell'ultimo giorno del Periodo di Adesione (ovverosia entro il 9 maggio 2018) o comunque entro le ore 7:59 del Primo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo di Adesione (ovverosia entro il 10 maggio 2018, salvo proroga)	Comunicazione in merito (i) ai risultati provvisori dell'Offerta; (ii) all'avveramento o al mancato avveramento della Condizione Livello Minimo di Adesione e, in tale ultima ipotesi, all'eventuale decisione di rinunciare alla stessa; (iii) alle richieste di Conversione già effettuate da Richemont UK ; e (iv) all'eventuale sussistenza dei presupposti per la Riapertura dei Termini.	Comunicato emesso dall'Offerente e pubblicato dall'Emittente ai sensi degli artt. 114 del TUF e 66 del Regolamento Emittenti e dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014
Entro le ore 7:59 del primo Giorno di Borsa Aperta precedente la Data di Pagamento del Corrispettivo (ovverosia entro il 17 maggio 2018, salvo proroga)	Comunicazione in merito (i) ai risultati definitivi dell'Offerta; (ii) all'avveramento o al mancato avveramento della Condizione Antitrust, della Condizione MAC o all'eventuale decisione di rinunciare alle stesse o, a seconda del caso, a una di esse; (iii) alla conferma dell'avveramento o del mancato avveramento della Condizione Livello Minimo di Adesione e, in tale ultima ipotesi, dell'eventuale decisione di rinunciare alla stessa; (iv) alla conferma dell'eventuale sussistenza dei presupposti per la Riapertura dei Termini; e (v) all'eventuale sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF ovvero per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e per il Diritto di Acquisto, con indicazione delle modalità e dei termini con cui l'Offerente adempirà, a seconda dei casi, all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e/o all'esercizio del Diritto di Acquisto e della tempistica del Delisting ovvero le modalità di pubblicazione dell'ulteriore comunicato in cui saranno fornite tali indicazioni.	Comunicato emesso dall'Offerente e pubblicato dall'Emittente ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti

Data	Avvenimento	modalità di comunicazione al mercato
Entro il Primo Giorno di Borsa Aperta successivo al comunicato di cui al punto che precede ovvero da qualsiasi comunicato con cui si annuncia il mancato avveramento delle Condizioni di Efficacia dell'Offerta senza contestuale rinuncia	Restituzione della disponibilità delle Azioni YNAP portate in adesione all'Offerta nel caso in cui le Condizioni di Efficacia dell'Offerta non si siano avverate e non sia intervenuta rinuncia alle stesse da parte dell'Offerente	Comunicato emesso dall'Offerente e pubblicato dall'Emittente ai sensi degli artt. 114 del TUF e 66 del Regolamento Emittenti e dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014
Il settimo Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione (ovverosia il 18 maggio 2018, salvo proroga)	Pagamento del Corrispettivo agli Aderenti	Non applicabile
21 maggio 2018, salvo proroga	Inizio dell'eventuale Riapertura dei Termini	Non applicabile
25 maggio 2018, salvo proroga	Fine dell'eventuale Riapertura dei Termini	Non applicabile
Entro la sera dell'ultimo giorno del periodo di Riapertura dei Termini (ovverosia entro il 25 maggio 2018, salvo proroga) o comunque entro le ore 7:59 del primo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine della Riapertura dei Termini (ovverosia entro il 28 maggio 2018, salvo proroga)	Comunicazione in merito ai risultati provvisori dell'Offerta ad esito della eventuale Riapertura dei Termini	Comunicato emesso dall'Offerente e pubblicato dall'Emittente ai sensi degli artt. 114 del TUF e 66 del Regolamento Emittenti e dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014
Entro le ore 7:59 del Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini (ovverosia entro il 31 maggio 2018, salvo proroga)	Comunicazione in merito ai (i) risultati complessivi dell'Offerta ad esito della Riapertura dei Termini, (ii) all'eventuale sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF ovvero per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e per il Diritto di Acquisto, con indicazione delle modalità e dei termini con cui l'Offerente adempirà, a seconda dei casi, all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e/o all'esercizio del Diritto di Acquisto e della tempistica del Delisting ovvero le modalità di pubblicazione dell'ulteriore comunicato in cui saranno fornite tali indicazioni	Comunicato emesso dall'Offerente e pubblicato dall'Emittente ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti
Il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura della eventuale Riapertura dei Termini (ovverosia entro l'1 giugno 2018, salvo proroga)	Pagamento del Corrispettivo agli Aderenti durante l'eventuale Riapertura dei Termini	Non applicabile
A decorrere dall'avveramento dei presupposti di legge	In caso di raggiungimento o superamento della soglia compresa tra il 90% ed il 95% del capitale sociale ordinario dell'Emittente e, pertanto, di sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, pubblicazione di un comunicato contenente le informazioni necessarie per l'adempimento all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, nonché la relativa indicazione sulla tempistica del Delisting	Eventuale comunicato emesso dall'Offerente e pubblicato dall'Emittente ai sensi dell'art. 50-quinquies del Regolamento Emittenti

Nota: tutti i comunicati di cui alla precedente tabella, ove non diversamente specificato, si intendono diffusi con le modalità di cui all'art. 36, comma 3, del Regolamento Emittenti e in conformità all'art. 114 del TUF, ove applicabile; i comunicati e gli avvisi relativi all'Offerta saranno pubblicati senza indugio sul sito internet di Richemont (<https://www.richemont.com/investor-relations/yoox-net-a-porter-group-tender-offer.html>).

AVVERTENZE

A.1 CONDIZIONI DI EFFICACIA DELL'OFFERTA

L'Offerta è subordinata alle seguenti condizioni:

- (i) al rilascio, entro le ore 7:59 del Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento del Corrispettivo, dell'autorizzazione richiesta dalla normativa dell'Unione Europea in tema di controllo delle concentrazioni consistente nell'assunzione da parte della Commissione Europea di una decisione a norma degli articoli 6(1)(b) o 6(2) del Regolamento (CE) del Consiglio n. 139/2004 (il "**Regolamento sulle Concentrazioni**") (o nel fatto che una tale decisione debba essere considerata come adottata ai sensi dell'articolo 10(6) del Regolamento sulle Concentrazioni) che dichiari l'operazione compatibile con il mercato comune (la "**Condizione Antitrust**");
- (ii) alla circostanza che le Azioni YNAP portate in Offerta durante il Periodo di Adesione, sommate a (a) le Azioni YNAP già di titolarità dell'Offerente e delle Persone che Agiscono di Concerto, anche a seguito di eventuali acquisti effettuati al di fuori dell'Offerta ai sensi della normativa vigente entro il Periodo di Adesione, dell'eventuale Conversione, e (b) le Azioni YNAP ancora da attribuire a Richemont UK a fronte di richieste di Conversione presentate all'Emittente entro la data di comunicazione dei risultati provvisori dell'Offerta, eccedano il 90% delle Azioni YNAP emesse e in circolazione alla fine del Periodo di Adesione (pertanto, considerando anche le ulteriori Azioni YNAP che YNAP potrebbe emettere durante il Periodo di Adesione a seguito dell'esercizio delle Stock Option) ("**Condizione Livello Minimo di Adesione**"); e
- (iii) al mancato verificarsi, entro le ore 7:59 del Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento del Corrispettivo: (a) di eventi o situazioni straordinari comportanti gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato, nazionale o internazionale, che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull'Offerta o sulla situazione patrimoniale, economica o finanziaria di YNAP o delle società appartenenti al Gruppo YNAP (intese nel loro complesso) come rappresentate nella relazione trimestrale dell'Emittente al 30 settembre 2017; o (b) di eventi o situazioni riguardanti YNAP o il Gruppo YNAP non noti al mercato alla Data di Annuncio che comportino, o che potrebbero ragionevolmente comportare, mutamenti sostanzialmente pregiudizievoli sulla situazione patrimoniale, economica o finanziaria di YNAP o di società appartenenti al Gruppo YNAP (intese nel loro complesso) come rappresentate nella relazione trimestrale dell'Emittente al 30 settembre 2017 (la "**Condizione MAC**").

Con riferimento alla Condizione Livello Minimo di Adesione, l'Offerente e Richemont si riservano espressamente il diritto di Richemont UK, società indirettamente controllata da Compagnie Rupert e soggetta a comune controllo con l'Offerente, di convertire le proprie azioni di classe 'B' in Azioni YNAP in conformità con le attuali previsioni dell'articolo 5.5 dello statuto di YNAP. A seguito e in conseguenza della conclusione dell'Offerta, l'Offerente potrebbe inoltre promuovere la modifica dell'attuale statuto di YNAP al fine di consentire a Richemont UK di convertire liberamente tutte le proprie azioni di classe 'B' in Azioni YNAP. Per maggiori informazioni in merito alla conversione di azioni di classe 'B', si rinvia al Paragrafo A.10.1.d e al Paragrafo A.17 del presente Documento di Offerta.

L'Offerente si riserva espressamente il diritto di rinunciare, in tutto o in parte, a ciascuna delle Condizioni di Efficacia. Con particolare riferimento alla Condizione Livello Minimo di Adesione, tenuto conto degli obiettivi dell'Offerta e dei programmi futuri dell'Offerente in relazione a YNAP, nonché dell'attuale assetto azionario di YNAP, l'Offerente si riserva di rinunciare alla Condizione Livello Mi-

nimo di Adesione nel caso in cui vengano portate in adesione all'Offerta un numero di Azioni YNAP che, sommate a (i) le Azioni YNAP già di titolarità dell'Offerente e delle Persone che Agiscono di Concerto, anche a seguito di eventuali acquisti effettuati al di fuori dell'Offerta ai sensi della normativa vigente entro il Periodo di Adesione e dell'eventuale Conversione e (ii) le Azioni YNAP ancora da attribuire a Richemont UK a fronte di richieste di Conversione presentate all'Emittente entro la data di comunicazione dei risultati provvisori dell'Offerta, eccedano il 50% delle Azioni YNAP emesse e in circolazione alla fine del Periodo di Adesione (la "**Soglia Minima per la Rinuncia**"). La rinuncia alla Condizione Livello Minimo di Adesione da parte dell'Offerente avrà come effetto automatico la Riapertura dei Termini.

Con riferimento alla Condizione Antitrust, il rilascio della relativa autorizzazione costituisce una Condizione di Efficacia dell'Offerta e può essere rinunciata dall'Offerente a propria discrezione.

L'Offerente darà notizia dell'avveramento, o del mancato avveramento della Condizione Livello Minimo di Adesione ovvero dell'eventuale rinuncia alla stessa ove la medesima non si sia avverata (e in tal caso della Riapertura dei Termini), dandone comunicazione nel comunicato pubblicato dall'Offerente ai sensi dell'art. 114 del TUF e 66 del Regolamento Emittenti e dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 entro le ore 7:59 del primo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo di Adesione.

L'Offerente darà notizia dell'avveramento, del mancato avveramento e della rinuncia, secondo il caso, delle Condizioni di Efficacia dell'Offerta diverse dalla Condizione Livello Minimo di Adesione dandone comunicazione con le modalità di cui all'art. 36 del Regolamento Emittenti entro le ore 7:59 del Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento del Corrispettivo.

In caso di mancato avveramento di una o più delle Condizioni di Efficacia dell'Offerta e mancato esercizio da parte dell'Offerente della facoltà di rinunziarvi, e quindi di inefficacia dell'Offerta stessa, le Azioni YNAP portate in adesione all'Offerta saranno restituite nella disponibilità dei rispettivi titolari, senza addebito di oneri o spese a carico degli stessi, entro il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al primo comunicato con cui sarà dichiarata l'inefficacia dell'Offerta.

A.2 INDEBITAMENTO FINANZIARIO DELL'OFFERENTE IN RELAZIONE ALL'OFFERTA

Il 22 gennaio 2018, Richemont ha sottoscritto con Goldman Sachs International (in qualità di *arranger* e *agent*) e Goldman Sachs International Bank (in qualità di *original lender* e banca che emette la Cash Confirmation) il Contratto di Finanziamento al fine di assicurare la disponibilità delle risorse finanziarie a supporto dell'Offerta.

In conformità al Contratto di Finanziamento, l'*original lender* ha messo a disposizione di Richemont, in qualità di società che controlla il Gruppo Richemont, una linea di credito per cassa (il "**Finanziamento**") per un importo massimo pari ad Euro 3.000.000.000 al fine di: (a) finanziare o rifinanziare il corrispettivo da pagare per l'acquisto delle Azioni YNAP nel contesto dell'Offerta; (b) supportare l'emissione della (e i pagamenti che devono essere effettuati in relazione alla) Cash Confirmation da parte della stessa Goldman Sachs International Bank; (c) finanziare o rifinanziare ogni acquisto di Azioni YNAP sul mercato o da terzi (anche attraverso vendita in blocco), incluse, senza limitazioni, quelle risultanti dall'eventuale esercizio del Diritto di Recesso da parte dei soci di minoranza di YNAP; e (d) finanziare o rifinanziare oneri, costi e spese sostenuti da Richemont e dalle sue controllate in relazione

all'Offerta o di altri acquisti di Azioni YNAP ai sensi del paragrafo (c) che precede. Ai sensi del Contratto di Finanziamento, Goldman Sachs International Bank si è altresì impegnata a rilasciare la Cash Confirmation che, una volta emessa, rimarrà in ogni caso pienamente valida ed efficace indipendentemente dalle sorti e dall'effettivo utilizzo e conseguente erogazione del Finanziamento.

Il Finanziamento è disponibile per l'utilizzo fino al 22 novembre 2018, giorno in cui scadranno 10 mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento. Il Finanziamento deve essere interamente rimborsato entro la data corrispondente a sei mesi dalla data di primo utilizzo.

In linea con la prassi di mercato per operazioni assimilabili al Finanziamento, il Contratto di Finanziamento prevede specifici impegni informativi, dichiarazioni e garanzie e impegni generali da parte di Richemont. Il Contratto di Finanziamento non prevede alcun obbligo in capo all'Offerente di utilizzare i flussi di cassa derivanti dalla distribuzione di dividendi e/o riserve disponibili dell'Emittente per rimborsare o garantire il Finanziamento ai fini dell'adempimento delle obbligazioni di pagamento dell'Offerente in relazione all'Offerta.

Si segnalano inoltre, tra i principali termini e condizioni del Contratto di Finanziamento, i seguenti: (a) il margine sarà pari a 0,30% annuo, aumentato dello 0,15% ogni 3 mesi dopo la data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento; (b) gli interessi matureranno a un tasso pari alla somma tra: (i) il margine applicabile (come sopra indicato) e (ii) EURIBOR, fermo restando che ove il tasso EURIBOR risulti inferiore a zero, ai fini del calcolo dell'interesse sarà considerato comunque pari a zero. Il Contratto di Finanziamento non prevede alcun obbligo dell'Offerente o alcuna previsione relativa al rispetto di parametri finanziari (c.d. *financial covenants*).

I fondi del Gruppo Richemont necessari al pagamento del Corrispettivo, sia se derivanti dal Finanziamento sia se da altre fonti, saranno messi a disposizione dell'Offerente attraverso un'appropriata combinazione di finanziamenti infragruppo fruttiferi e apporti di capitale o comunque di patrimonio netto (coerentemente con la struttura societaria del Gruppo Richemont e delle relative società) nella proporzione che si ritiene possa essere indicativamente pari a 30% di debito e 70% di capitale o altra voce di patrimonio netto.

Il 6 marzo 2018, Richemont ha dato mandato a Goldman Sachs International in qualità di *bookrunner* di organizzare una serie di incontri con potenziali investitori in Europa a partire dal 9 marzo 2018. È possibile che, ad esito di tali incontri, subordinatamente alle condizioni di mercato, venga emesso un prestito obbligazionario *senior* destinato a quotazione sulla borsa del Lussemburgo, non garantito, emesso ai sensi della *Regulation S* in base al *United States Securities Act* del 1933, come modificato e integrato, che disciplina la promozione di offerte e vendite al di fuori degli USA senza necessità di registrazione in base allo stesso *Securities Act*, denominato in Euro e che potrà esser suddiviso in più *tranche* con scadenza rispettivamente a 8 anni, 12 anni e 20 anni (il "**Prestito Obbligazionario**"). Resta inteso che il Prestito Obbligazionario sarebbe emesso da Richemont Luxco e garantito da Richemont, beneficiando così del *rating* A+ (stabile) rilasciato da Standard & Poor's a Richemont.

Resta inteso che tale prestito obbligazionario sarebbe a condizioni di mercato in linea con quelle usualmente applicate a un emittente del *rating* di Richemont e che i proventi del Prestito Obbligazionario sarebbero utilizzati per scopi societari generali del Gruppo Richemont, che potrebbero comprendere il finanziamento, integrale o parziale, del Corrispettivo.

Laddove emesso, il Prestito Obbligazionario non conterrebbe alcun impegno od obbligo dell'Offerente in relazione all'Offerta e le modalità di trasferimento infragruppo delle risorse finanziarie in favore

dell'Offerente e i termini dei relativi finanziamenti infragruppo fruttiferi non sarebbero diversi da quelli che troverebbero applicazione nel caso in cui il Prestito Obbligazionario non venisse emesso.

Per ulteriori informazioni in relazione ai mezzi attraverso i quali l'Offerente intende finanziare il Controvalore Complessivo, ai termini principali del Contratto di Finanziamento, alla Cash Confirmation e al Prestito Obbligazionario si rinvia al Paragrafo G.1, Sezione G del Documento di Offerta.

A.3 PARTI CORRELATE DI YNAP

Si segnala che, ai sensi del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato, Richemont UK è parte correlata dell'Emittente, in quanto alla Data del Documento di Offerta detiene una quota superiore al 20% dei diritti di voto nell'assemblea di YNAP. Richemont UK è controllata direttamente da Richemont Luxco e indirettamente controllata da Compagnie Rupert.

L'Offerente è controllato, indirettamente per il tramite di Richemont Luxco, Richemont Italia e Richemont, da Compagnie Rupert. Pertanto Richemont UK (soggetta a comune controllo con l'Offerente), Richemont Italia (controllante diretta dell'Offerente), Richemont Luxco (controllante diretta di Richemont Italia), Richemont e Compagnie Rupert (soggetto controllante, in via diretta o indiretta – a seconda dei casi –, di tutte le società sopra indicate) sono parti correlate dell'Emittente.

Per maggiori informazioni si rinvia al Paragrafo B.1, Sezione B del Documento di Offerta.

A.4 SINTESI DEI PROGRAMMI FUTURI DELL'OFFERENTE

Richemont ritiene che, con il supporto delle risorse e dell'impegno a lungo termine del Gruppo Richemont e grazie all'accesso alla sofisticata clientela di questo, diffusa a livello mondiale, YNAP avrà a disposizione una rilevante opportunità per rafforzare ulteriormente la propria *leadership* nell'*e-commerce* del settore del lusso, espandendo il *business* nelle attuali e in nuove aree geografiche, aumentando la disponibilità e la varietà dei prodotti, e continuando a sviluppare servizi e contenuti esclusivi per la propria esigente clientela.

YNAP, anche dopo l'ingresso nel Gruppo Richemont, continuerà a essere gestita come un *business* distinto a fianco degli altri *business* del Gruppo Richemont. Richemont assicurerà che YNAP rimanga una piattaforma neutrale ed altamente attrattiva per i *brand* del lusso. Richemont intende mantenere la sede di YNAP in Italia.

L'Offerta è finalizzata al Delisting. Il Delisting potrà essere conseguito all'esito dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini), qualora le Azioni YNAP nella titolarità dell'Offerente e delle Persone che Agiscono di Concerto giungano a superare il 90% del capitale sociale ordinario dell'Emittente (come meglio specificato al Paragrafo A.10.1, Sezione Avvertenze). Ai fini del raggiungimento della soglia sopra indicata, saranno computate, oltre che le Azioni YNAP portate in adesione all'Offerta e le Azioni YNAP già in possesso dell'Offerente e delle Persone che Agiscono di Concerto, anche (i) le Azioni acquistate dall'Offerente e/o dalle Persone che Agiscono di Concerto al di fuori dell'Offerta, nonché (ii) le Azioni YNAP eventualmente derivanti dalla Conversione.

Il Delisting potrà altresì essere raggiunto dopo il completamento dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini): (i) per effetto di eventuali acquisti di Azioni YNAP effettuati dall'Offerente e/o dalle Persone che Agiscono di Concerto e/o della conversione di azioni di classe 'B' di YNAP di proprietà di Richemont UK, a seguito di modifiche allo statuto di YNAP che consentano a Richemont UK di convertire liberamente tutte le azioni di classe 'B' di cui è proprietaria, qualora tali acquisti e/o la conversione determinino il superamento della soglia del 90% del capitale sociale ordinario dell'E-mittente; o (ii) per effetto della Fusione .

Il Gruppo Richemont, di cui l'Offerente è membro, intende continuare a supportare la crescita dell'E-mittente e ritiene che gli obiettivi di *business* di lungo periodo potranno essere più agevolmente ed efficacemente perseguiti con una ristretta base azionaria dopo il Delisting, dal momento che quest'ultimo aumenterà la flessibilità gestionale ed operativa necessaria per raggiungere tali obiettivi.

A.5 AUTORIZZAZIONI

La promozione dell'Offerta non è soggetta all'ottenimento di alcuna autorizzazione.

Per completezza di informazione, si segnala che l'acquisizione da parte dell'Offerente delle Azioni YNAP oggetto dell'Offerta costituisce un'operazione di concentrazione ai sensi delle normative applicabili in materia di tutela della concorrenza e del mercato ed è pertanto soggetta al rilascio delle seguenti autorizzazioni:

- (i) l'assunzione da parte della Commissione Europea di una decisione a norma degli articoli 6 (1) (b) o 6 (2) del Regolamento sulle Concentrazioni (o il fatto che una tale decisione debba essere considerata come adottata ai sensi dell'articolo 10 (6) del Regolamento sulle Concentrazioni) che dichiari l'operazione compatibile con il mercato comune;
- (ii) il fatto che, in conformità a quanto previsto dall'*Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act* del 1976 degli Stati Uniti e i relativi regolamenti, tutte le richieste siano state presentate e tutti i periodi di attesa (incluse le relative proroghe) siano decorsi o cessati, a seconda dei casi, in relazione all'Offerta o a qualsiasi altra questione derivante dall'Offerta;
- (iii) l'autorizzazione o la presunta autorizzazione (per il decorso dei relativi tempi di attesa previsti) dell'operazione da parte della commissione giapponese per il libero commercio (*Japan Fair Trade Commission*) ai sensi della legge sul divieto di monopoli privati e la preservazione del libero mercato (*Act on Prohibition of Private Monopolisation and Maintenance of Fair Trade*); e
- (iv) l'autorizzazione all'operazione da parte del servizio federale anti-monopoli ai sensi della Legge Federale Russa n. 135-FZ del 26 luglio 2006 sulla tutela della concorrenza (e successive modifiche).

Alla Data del Documento di Offerta:

- l'autorizzazione dell'operazione da parte della commissione giapponese per il libero commercio (*Japan Fair Trade Commission*) ai sensi della legge sul divieto di monopoli privati e la preservazione del libero mercato (*Act on Prohibition of Private Monopolisation and Maintenance of Fair Trade*) è stata rilasciata in data 6 marzo 2018;
- in conformità a quanto previsto dall'*Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act* del 1976 degli Stati Uniti e i relativi regolamenti, tutte le richieste sono state presentate e tutti i periodi di attesa (incluse le relative proroghe) sono decorsi o cessati;

- l'autorizzazione all'operazione da parte del servizio federale anti-monopoli ai sensi della Legge Federale Russa n. 135-FZ del 26 luglio 2006 sulla tutela della concorrenza (e successive modifiche) è stata rilasciata in data 13 marzo 2018;
- si è proceduto al deposito formale della notifica nell'Unione Europa.

La concessione dell'autorizzazione nell'Unione Europa è una Condizione di Efficacia dell'Offerta, che potrà essere rinunciata dall'Offerente a propria discrezione (si veda il Paragrafo A.1, Sezione Avvertenze).

A.6 RIAPERTURA DEI TERMINI

L'Offerente si avvarrà in via volontaria della Riapertura dei Termini, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, lettera a), del Regolamento Emittenti. A norma dell'art. 40-bis, comma 3, lettera b) del Regolamento Emittenti, la Riapertura dei Termini non si applica qualora, al termine del Periodo di Adesione, l'Offerente venga a detenere una partecipazione pari a quella indicata all'art. 108, comma 2, del TUF e abbia dichiarato l'intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare un regolare andamento delle negoziazioni. Entro il Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Pagamento, il Periodo di Adesione dovrà essere riaperto per cinque Giorni di Borsa Aperta qualora l'Offerente abbia comunicato di rinunciare alla Condizione Livello Minimo di Adesione ovvero la stessa si sia verificata, salvo nel caso in cui ricorrano i presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF.

Anche in tal caso, l'Offerente riconoscerà a ciascun Aderente durante la Riapertura dei Termini il Corrispettivo (pari ad Euro 38,00) per ciascuna Azione YNAP portata in adesione all'Offerta, che sarà pagato il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura della Riapertura dei Termini e, quindi, l'1 giugno 2018, salvo proroga.

La Riapertura dei Termini non avrà luogo, ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 3, lettere a) e b), del Regolamento Emittenti, qualora l'Offerente:

- venga a detenere una partecipazione pari a quella indicata all'art. 108, comma 2, del TUF e si avveri di conseguenza la Condizione Livello Minimo di Adesione;
- almeno 5 Giorni di Borsa Aperta prima della fine del Periodo di Adesione, renda noto al mercato di rinunciare alla Condizione Livello Minimo di Adesione, mediante apposito comunicato da pubblicarsi ai sensi dell'art. 40-bis, comma 3, lett. a), del Regolamento Emittenti.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione G, Paragrafo G.1, del presente Documento di Offerta.

A.7 DICHIARAZIONE DELL'OFFERENTE IN MERITO ALL'ADEMPIMENTO DELL'OBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ART. 108, COMMA 2, DEL TUF E ALL'EVENTUALE RIPRISTINO DEL FLOTTANTE

Come anticipato in Premessa, l'Offerta è finalizzata all'acquisizione dell'intero capitale sociale ordinario dell'Emittente e al Delisting.

Conseguentemente, qualora l'Offerente, unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto, venga a detenere – per effetto delle adesioni all'Offerta (ivi incluso nel corso della Riapertura dei Termini), di eventuali acquisti effettuati al di fuori dell'Offerta medesima e dell'eventuale Conversione– una partecipazione complessiva superiore al 90%, ma inferiore al 95%, del capitale sociale ordinario dell'Emit-

tente, l'Offerente dichiara sin da ora, anche ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, la propria intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni YNAP sul MTA. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, l'Offerente acquisterà le restanti Azioni YNAP da ciascun azionista dell'Emittente che ne faccia richiesta, ad un corrispettivo, per ciascuna Azione YNAP, che sarà pari al Corrispettivo qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del TUF ovvero al corrispettivo determinato dalla Consob ai sensi degli artt. 108, comma 4, del TUF e 50 del Regolamento Emittenti. L'Offerente, in occasione della pubblicazione del Comunicato sui Risultati dell'Offerta di cui al Paragrafo F.4 (ovvero, se applicabile, del comunicato sui risultati definitivi dell'Offerta a seguito dell'eventuale Riapertura dei Termini), indicherà l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF. In tal caso, il suddetto comunicato conterrà indicazioni in merito: (i) al quantitativo delle Azioni YNAP residue (sia in termini di numero di Azioni YNAP sia in valore percentuale rapportato all'intero capitale sociale ordinario dell'Emittente); e (ii) alle modalità ed ai termini con cui l'Offerente adempirà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF nonché alle tempistica del Delisting, ovvero alle modalità con le quali tali informazioni potranno essere reperite.

Nel caso di esecuzione dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, l'Offerente potrebbe dover acquistare un massimo di ulteriori n. 2.045.598 Azioni YNAP che YNAP potrebbe emettere nel caso di esercizio da parte dei relativi beneficiari delle Stock Option in caso di Cambio di Controllo.

Ai sensi dell'art. 2.5.1, comma 6 del Regolamento di Borsa, a seguito del verificarsi dei presupposti dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, Borsa Italiana disporrà il Delisting a decorrere dal primo Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di pagamento del corrispettivo relativo alla procedura volta ad adempiere all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF (la "**Procedura di Sell-Out**"), fatto salvo quanto *infra* precisato e quanto previsto al successivo Paragrafo A.8.

Pertanto, a seguito dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, le Azioni YNAP saranno revocate dalla quotazione dal MTA e gli azionisti di YNAP che non abbiano aderito all'Offerta e che non abbiano richiesto all'Offerente di acquistare le loro Azioni YNAP in virtù dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF (fermo restando quanto previsto al successivo Paragrafo A.8), saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare il proprio investimento.

Si precisa che, ai fini del calcolo delle soglie previste dall'art. 108, comma 2, del TUF, le Azioni YNAP proprie detenute dall'Emittente saranno computate nella partecipazione dell'Offerente (numeratore) senza essere sottratte dal capitale sociale ordinario dell'Emittente (denominatore).

Per maggiori informazioni in merito si rinvia al Paragrafo G.3, Sezione G del presente Documento di Offerta.

A.8 DICHIARAZIONE DELL'OFFERENTE IN MERITO ALL'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ART. 108, COMMA 1, DEL TUF E ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACQUISTO

Qualora l'Offerente, unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto, venga a detenere – per effetto delle adesioni all'Offerta (ivi incluso nel corso della Riapertura dei Termini), di eventuali acquisti effettuati al di fuori dell'Offerta, ai sensi della normativa vigente, della Conversione e dell'adempimento

dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF – una partecipazione complessiva pari o superiore al 95% del capitale sociale ordinario dell'Emittente, troverà applicazione l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF.

Inoltre, l'Offerente dichiara sin d'ora la propria intenzione di avvalersi del Diritto di Acquisto di cui all'art. 111 del TUF sulle rimanenti Azioni YNAP in circolazione.

Pertanto l'Offerente, esercitando il Diritto di Acquisto, adempirà contestualmente all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF nei confronti degli azionisti che ne facciano richiesta. L'Offerente darà corso ad un'unica procedura (la “**Procedura Congiunta**”) al fine di adempiere all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF ed esercitare il Diritto di Acquisto. Il Diritto di Acquisto sarà esercitato non appena possibile dopo la conclusione dell'Offerta (ovvero dell'eventuale Riapertura dei Termini) o della procedura di adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF.

Il prezzo di acquisto per le rimanenti Azioni YNAP sarà determinato ai sensi dell'art. 108, commi 3 o 4, del TUF (a seconda dell'entità delle adesioni all'Offerta), in considerazione del richiamo a tale disposizione contenuto nell'art. 111 del TUF. In particolare sarà corrisposto un prezzo di acquisto per ciascuna Azione YNAP pari al Corrispettivo ai sensi dell'art. 108, comma 3, del TUF ovvero al corrispettivo determinato dalla Consob ai sensi degli artt. 108, comma 4, del TUF e 50 del Regolamento Emittenti.

L'Offerente renderà noto se si siano verificati o meno i presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e del Diritto di Acquisto nel Comunicato sui Risultati dell'Offerta (ovvero nel comunicato dei risultati della Riapertura dei Termini, ove applicabile) di cui al Paragrafo F.4 ovvero nel comunicato relativo ai risultati della procedura di adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF. In tale sede saranno altresì fornite indicazioni in merito: (i) al quantitativo delle Azioni residue (in termini sia di numero di Azioni YNAP sia di valore percentuale rapportato all'intero capitale sociale ordinario), e (ii) alle modalità e ai termini con cui l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto ed adempirà, nell'ambito della stessa procedura, all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF nonché alla tempistica del Delisting, ovvero alle modalità con le quali tali informazioni potranno essere reperite.

Nel caso di esecuzione dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF, e di esercizio del Diritto di Acquisto, l'Offerente potrebbe dover acquistare un massimo di ulteriori n. 2.045.598 Azioni YNAP che YNAP potrebbe emettere nel caso di esercizio da parte dei relativi beneficiari delle Stock Option in caso di Cambio di Controllo.

Si precisa che, anche ai fini del calcolo della soglia prevista dagli artt. 111 e 108, comma 1, del TUF, le Azioni YNAP proprie detenute dall'Emittente saranno computate nella partecipazione dell'Offerente (numeratore) senza essere sottratte dal capitale sociale ordinario dell'Emittente (denominatore).

Il trasferimento delle Azioni YNAP acquistate, in virtù delle previsioni di cui sopra, avrà efficacia dal momento della comunicazione all'Emittente dell'avvenuto deposito del corrispettivo per l'esercizio del Diritto di Acquisto presso una banca che verrà a tal fine incaricata. L'Emittente procederà alle conseguenti annotazioni sul libro soci. Ai sensi dell'art. 2949 Codice Civile, decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla data di deposito del corrispettivo per l'esercizio del Diritto di Acquisto, l'Offerente avrà il diritto di ottenere la restituzione delle somme depositate a titolo di corrispettivo per il Diritto di Acquisto e non rimosse dagli aventi diritto.

Ai sensi dell'art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, a seguito del verificarsi dei presupposti dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e del Diritto di Acquisto, Borsa Italiana disporrà la sospensione delle Azioni YNAP e/o il Delisting, tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

Per maggiori informazioni in merito si rinvia al Paragrafo G.3 del presente Documento di Offerta.

A.9 EVENTUALE SCARSITÀ DEL FLOTTANTE

Ad esito dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini), ove non ricorrano i presupposti per il Delisting, non è escluso che si verifichi una scarsità del flottante tale da non assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni YNAP, anche tenuto conto della permanenza nel capitale sociale ordinario dell'Emittente di azionisti con partecipazioni rilevanti ai sensi della normativa applicabile. In tal caso, Borsa Italiana potrebbe disporre la sospensione e/o il Delisting ai sensi dell'art. 2.5.1 del Regolamento di Borsa, salvo che l'Offerente non decida di ripristinare un flottante idoneo ad assicurare un regolare andamento delle contrattazioni.

A tal riguardo, si segnala che anche in presenza di scarsità di flottante, l'Offerente non intende porre in essere misure finalizzate a ripristinare le condizioni minime di flottante per un regolare andamento delle contrattazioni delle Azioni YNAP, non sussistendo al riguardo alcun obbligo in capo all'Offerente medesimo.

In caso di Delisting, si segnala che i titolari delle Azioni YNAP che non abbiano aderito all'Offerta saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguenti difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento.

A.10 ALTERNATIVE PER GLI AZIONISTI DESTINATARI DELL'OFFERTA

A fini di maggiore chiarezza, nella presente Avvertenza si illustrano i possibili scenari per gli attuali azionisti dell'Emittente relativamente all'ipotesi in cui l'Offerta:

- (i) si perfezioni, per effetto dell'avveramento delle Condizioni di Efficacia dell'Offerta o per effetto della rinuncia alle medesime da parte dell'Offerente, distinguendo il caso di adesione all'Offerta dal caso di mancata adesione alla stessa; ovvero
- (ii) non si perfezioni, per effetto del mancato avveramento delle Condizioni di Efficacia dell'Offerta senza che l'Offerente rinunci alle medesime.

A.10.1 Scenari in caso di perfezionamento dell'Offerta

A.10.1.a Scenario per gli azionisti dell'Emittente che hanno aderito all'Offerta

Le Azioni YNAP possono essere portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione e durante l'eventuale Riapertura dei Termini.

Nel caso di adesione all'Offerta e di avveramento di tutte le Condizioni di Efficacia dell'Offerta (o di rinuncia alle stesse da parte dell'Offerente), gli azionisti dell'Emittente riceveranno un corrispettivo

pari a Euro 38,00 per ogni Azione YNAP portata in adesione all'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini) ed acquistata dall'Offerente.

A.10.1.b Scenario per gli azionisti dell'Emittente che non hanno aderito all'Offerta

In caso di mancata adesione all'Offerta, per gli azionisti dell'Emittente si profileranno i seguenti scenari alternativi.

A. Raggiungimento di una partecipazione complessiva pari o superiore al 95% del capitale sociale ordinario dell'Emittente

Qualora l'Offerente, unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto, venga a detenere, per effetto delle adesioni all'Offerta, di eventuali acquisti effettuati al di fuori dell'Offerta medesima entro il Periodo di Adesione (ovvero durante la Riapertura dei Termini), dell'eventuale Conversione, una partecipazione complessiva pari o superiore al 95% del capitale sociale ordinario dell'Emittente:

- (i) l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto, adempiendo contestualmente all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF; e
- (ii) agli azionisti dell'Emittente sarà corrisposto un prezzo per ciascuna Azione YNAP, pari – a seconda dei casi – al Corrispettivo ai sensi dell'art. 108, comma 3, del TUF oppure al corrispettivo determinato dalla Consob ai sensi degli artt. 108, comma 4, del TUF e 50 del Regolamento Emittenti.

Ai sensi dell'art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, a seguito del verificarsi dei presupposti dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e del Diritto di Acquisto, Borsa Italiana disporrà la sospensione e/o il Delisting, tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

B. Raggiungimento di una partecipazione complessiva superiore al 90%, ma inferiore al 95%, del capitale sociale ordinario dell'Emittente

Qualora l'Offerente, unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto, venga a detenere, per effetto delle adesioni all'Offerta, di eventuali acquisti effettuati al di fuori dell'Offerta medesima e dell'eventuale Conversione fino alla data del Comunicato sui Risultati dell'Offerta, una partecipazione complessiva superiore al 90%, ma inferiore al 95%, del capitale sociale ordinario dell'Emittente:

- (i) si verificheranno i presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF; e
- (ii) gli azionisti dell'Emittente che non abbiano aderito all'Offerta avranno diritto di chiedere all'Offerente di acquistare le loro Azioni YNAP, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, ad un corrispettivo per ciascuna Azione YNAP che sarà pari – a seconda dei casi – al Corrispettivo ai sensi dell'art. 108, comma 3, del TUF ovvero al corrispettivo determinato dalla Consob ai sensi degli artt. 108, comma 4, del TUF e 50 del Regolamento Emittenti.

Ai sensi dell'art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, a seguito del verificarsi dei presupposti dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, Borsa Italiana disporrà il Delisting. Pertanto, a seguito dell'adempimento all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF,

le Azioni YNAP saranno revocate dalla quotazione sul MTA e gli azionisti di YNAP che non abbiano aderito all'Offerta e che non abbiano richiesto all'Offerente di acquistare le loro Azioni YNAP in dipendenza dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF (fermo restando quanto previsto al precedente punto A), saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare il proprio investimento.

C. Raggiungimento di una partecipazione complessiva uguale o inferiore al 90%, ma superiore al 50%

Qualora:

- (i) l'Offerente, unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto, venga a detenere, per effetto delle adesioni all'Offerta, di eventuali acquisti effettuati al di fuori dell'Offerta medesima, e dell'eventuale Conversione, una partecipazione complessiva pari o inferiore al 90% ma superiore alla Soglia Minima per la Rinuncia (tenendo conto, a tal fine, delle richieste di Conversione presentate prima dell'effettuazione del comunicato sui risultati provvisori dell'Offerta e a fronte delle quali, allo stesso momento, le relative Azioni YNAP non siano state ancora attribuite a Richemont UK); e
- (ii) l'Offerente rinunci alla Condizione Livello Minimo di Adesione,

conseguentemente, si darà luogo alla Riapertura dei Termini. Ad esito della Riapertura dei Termini:

- (i) qualora l'Offerente, unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto, venga a detenere, per effetto delle adesioni nel corso della Riapertura dei Termini e di eventuali acquisti effettuati al di fuori dell'Offerta medesima una partecipazione complessiva superiore al 90% del capitale sociale ordinario dell'Emittente, si verificherà quanto delineato nel paragrafo A.10.1.b (B) che precede;
- (ii) qualora l'Offerente, unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto, venga a detenere, per effetto delle adesioni all'Offerta e di eventuali acquisti effettuati al di fuori dell'Offerta medesima, durante la Riapertura dei Termini, una partecipazione complessiva pari o superiore al 95% del capitale sociale ordinario dell'Emittente, paragrafo si verificherà quanto delineato nel paragrafo A.10.1.b (A) che precede;
- (iii) qualora l'Offerente, unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto, venga a detenere, per effetto delle adesioni nel corso della Riapertura dei Termini e di eventuali acquisti effettuati al di fuori dell'Offerta una partecipazione complessiva inferiore al 90% del capitale sociale ordinario dell'Emittente, non si verificheranno i presupposti dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF e il conseguente Delisting. Pertanto gli azionisti dell'Emittente che non abbiano aderito all'Offerta resteranno titolari di Azioni YNAP dell'Emittente quotate sul MTA e l'Offerente acquisterà le Azioni YNAP portate in adesione all'Offerta, incrementando, così, la propria partecipazione nell'Emittente. L'Offerente si riserva comunque in tal caso la possibilità di dare corso alla Fusione secondo quanto previsto nel paragrafo A.10.1.c che segue.

A.10.1.c. Fusione

L'Offerente, a seconda dell'esito dell'Offerta, potrà decidere di:

- (i) conseguire il Delisting anche attraverso la Fusione nel caso in cui, al completamento dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini), non si siano realizzati i presupposti per l'Obbli-

- go di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF, l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF e il Diritto di Acquisto e pertanto l'Emittente restasse quotato; o
- (ii) procedere con la Fusione a fini di riorganizzazione (al fine cioè di perseguire più agevolmente ed efficacemente i propri obiettivi di *business*) anche nel caso in cui il Delisting fosse già stato conseguito.

Come indicato nel Paragrafo G.2.4, Sezione G, del Documento di Offerta, alla Data del Documento di Offerta, né l'Offerente né l'Emittente hanno adottato decisioni formali o assunto alcuna delibera o sviluppato alcun piano interno o analisi sulla Fusione o sulla sua esecuzione.

A. *Fusione in caso di mancato conseguimento del Delisting*

Nel caso in cui, al completamento dell'Offerta, l'Emittente restasse quotato, l'Offerente si riserva il diritto di procedere con la Fusione, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure di governo societario applicabili, al fine di conseguire il Delisting. Si segnala che, alla Data del Documento di Offerta, l'Offerente e l'Emittente non hanno assunto alcuna decisione formale né hanno adottato alcuna deliberazione né hanno sviluppato alcun piano interno o analisi in relazione alla Fusione o alle relativi modalità esecutive.

Nell'ipotesi in cui la Fusione fosse posta in essere in assenza del Delisting, gli azionisti dell'Emittente che non abbiano concorso all'approvazione della delibera di approvazione della Fusione spetterebbe il Diritto di Recesso, dal momento che riceverebbero, in concambio per le Azioni YNAP, azioni di una società non quotata (cioè la società incorporante nel contesto della Fusione). In tal caso, il valore di liquidazione delle Azioni YNAP per cui fosse esercitato il Diritto di Recesso verrà determinato ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 3, Codice Civile, cioè facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata ad esprimersi in merito alla Fusione (la "**Media Aritmetica**"). In considerazione di quanto precede, tanto più la Fusione sarà eseguita in prossimità del completamento dell'Offerta, quanto più la Media Aritmetica e di conseguenza il valore di liquidazione delle Azioni YNAP in caso di esercizio del Diritto di Recesso saranno influenzati dal Corrispettivo e dai suoi effetti sull'andamento del prezzo delle Azioni YNAP successivamente alla Data di Annuncio.

Per effetto di quanto sopra, gli azionisti di YNAP che decidessero di non esercitare il Diritto di Recesso diverrebbero titolari di azioni non quotate su alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento.

B. *Fusione a seguito del Delisting*

Nel caso in cui, successivamente al completamento dell'Offerta (e all'eventuale adempimento dell'Obbligo di Acquisto, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF), fosse conseguito il Delisting e, successivamente, fosse posta in essere la Fusione, gli azionisti di YNAP che rimanessero in YNAP e che non avessero concorso all'approvazione della delibera di approvazione della Fusione, non avrebbero il Diritto di Recesso (fermo restando il diritto di recesso nel caso in cui dovessero ricorrere di una o più delle circostanze previste dall'art. 2437 del Codice Civile).

C. Applicabilità dell'articolo 2501-bis del Codice Civile

La Fusione potrebbe determinare l'applicabilità dell'articolo 2501-bis del Codice Civile. A questo proposito, gli azionisti di YNAP che decidessero di non aderire all'Offerta, di non avvalersi dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF e di non esercitare il proprio Diritto di Recesso ad esito della Fusione, diverrebbero azionisti della società incorporante, la quale presenterebbe un livello di indebitamento superiore rispetto a quello dell'Emittente prima della Fusione. Infatti, l'indebitamento complessivo della società risultante dalla Fusione comprenderebbe tanto l'indebitamento preesistente in capo all'Emittente quanto l'indebitamento in capo all'Offerente in essere al momento della fusione.

In relazione a quest'ultimo, si prevede che – nell'ipotesi qui descritta – il debito esistente in capo all'Offerente sarebbe esclusivamente costituito da quello contratto a fini di far fronte all'obbligo di pagamento del Corrispettivo e all'ulteriore altro debito eventualmente contratto dall'Offerente per l'acquisto infragruppo delle Azioni YNAP di proprietà di Richemont UK, società indirettamente controllata da Compagnie Rupert e soggetta a comune controllo con l'Offerente (come di seguito descritto). Alla Data del Documento di Offerta, non si prevede che la società risultante dalla Fusione abbia indebitamento aggiuntivo ad esito della Fusione. Si segnala che, come menzionato nel Paragrafo G.1, Sezione G del Documento di Offerta, al fine di pagare il Corrispettivo dell'Offerta, i fondi del Gruppo Richemont, sia se derivanti dal Finanziamento sia se da altre fonti, saranno messi a disposizione dell'Offerente attraverso un'appropriata combinazione di finanziamenti infragruppo fruttiferi e apporti di capitale o comunque di patrimonio netto (coerentemente con la struttura societaria del Gruppo Richemont e delle relative società) nella proporzione che si ritiene possa essere indicativamente pari a 30% di debito e 70% di capitale o altra voce di patrimonio netto.

D. Flussi di cassa dell'Emittente e rimborso del finanziamento

Il Contratto di Finanziamento non prevede alcun obbligo dell'Offerente o alcuna previsione relativa al rispetto di parametri finanziari (c.d. *financial covenants*) che imponga di destinare i flussi di cassa derivanti dalle distribuzioni di dividendi e/o delle riserve disponibili dell'Emittente a rimborso o a garanzia del Finanziamento per l'adempimento degli obblighi di pagamento dell'Offerente relativi all'Offerta. Tuttavia, al fine di accelerare il rimborso del finanziamento, Richemont potrebbe determinare – tramite l'esercizio del proprio diritto di voto nell'ambito dell'assemblea degli azionisti dell'Emittente – l'adozione di deliberazioni volte a distribuire agli azionisti, a titolo di dividendi ordinari e/o straordinari, risorse disponibili dell'Emittente medesima, anche di ingente entità. Tale eventualità potrebbe produrre effetti negativi sulla capacità dell'Emittente di realizzare i propri piani di sviluppo e/o sui tempi di realizzazione di tali piani.

A.10.1.d. Conversione delle azioni di classe 'B'

Ferma restando la generale facoltà di Richemont UK di convertire le azioni di classe 'B' in Azioni YNAP in conformità all'art. 5.5 dello statuto dell'Emittente e/o alle condizioni descritte al paragrafo A.17, qualora, ad esito dell'Offerta, l'Offerente non abbia raggiunto una percentuale del capitale sociale di YNAP superiore al 90% delle Azioni YNAP (e non abbia dunque conseguito il Delisting), ma abbia rinunciato alla Condizione Livello Minimo di Adesione potrà decidere – sempre che ne ricorrano

le condizioni numeriche (come descritte nel Paragrafo A.17.2 del Documento di Offerta) – di realizzare i presupposti necessari a conseguire il Delisting anche attraverso:

- (i) la modifica dello statuto sociale di YNAP, eliminando le previsioni dell'articolo 5 dello statuto che limitano il diritto degli azionisti di classe 'B' di convertire le azioni di classe 'B' di loro proprietà in Azioni YNAP e permettendo così a Richemont UK di effettuare liberamente la conversione delle proprie azioni di classe 'B', e
- (ii) la conversione di tutte o parte delle azioni di classe 'B' di Richemont UK in Azioni YNAP.

In tal caso, al raggiungimento della soglia del 90% delle Azioni YNAP, sorgerebbe in capo all'Offerente l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, a seguito del quale si realizzerebbe il Delisting. In tale ipotesi, non ricorrerebbero, in capo ai soci terzi di YNAP, i presupposti per l'esercizio del Diritto di Recesso, cosicché gli stessi resterebbero titolari di azioni dell'Emittente non quotate.

Anche nel caso di Delisting a seguito della conversione delle azioni di classe 'B' di Richemont UK, l'Offerente si riserva la possibilità di procedere con la Fusione a fini riorganizzativi (cfr. precedente Paragrafo A.10.1.c, sub lettera B, Sezione Avvertenze del Documento di Offerta).

A.10.2 Scenario in caso di mancato perfezionamento dell'Offerta a causa del mancato avveramento anche di una sola delle Condizioni di Efficacia dell'Offerta senza rinuncia alle stesse da parte dell'Offerente

In caso di mancato avveramento di una o più delle Condizioni di Efficacia dell'Offerta e mancato esercizio da parte dell'Offerente della facoltà di rinunziarvi, con conseguente inefficacia dell'Offerta stessa, le Azioni YNAP portate in adesione all'Offerta saranno restituite nella disponibilità dei rispettivi titolari, entro il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al primo comunicato con cui sarà dichiarata l'inefficacia dell'Offerta, come specificato al successivo Paragrafo F.9 del Documento di Offerta.

Si segnala altresì che nel caso in cui, ad esito dell'Offerta, l'Offerente, unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto, venga a detenere una partecipazione nel capitale ordinario di YNAP inferiore o uguale al 50% del capitale ordinario di YNAP, l'Offerta sarà inderogabilmente inefficace e si verificherà lo scenario previsto dal presente Paragrafo A.10.2.

A.11 DISPOSIZIONI STATUTARIE RILEVANTI AI FINI DELL'OFFERTA

L'assemblea straordinaria di YNAP tenutasi in data 5 maggio 2011 ha deliberato di avvalersi della facoltà riconosciuta dall'art. 104, comma 1-ter, del TUF, introducendo nello statuto, nei commi 5 e 6 dell'art. 6, una espressa deroga alla *passivity rule*.

In particolare, l'art. 6 dello statuto prevede che: (i) in deroga alle disposizioni dell'art. 104, comma 1, del TUF, nel caso in cui i titoli di YNAP siano oggetto di un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio, non è necessaria l'autorizzazione dell'assemblea per il compimento di atti o operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta, durante il periodo intercorrente fra la comunicazione di cui all'art. 102, comma 1, del TUF e la chiusura o decadenza dell'offerta; e (ii) in deroga alle disposizioni dell'art. 104, comma 1-bis, del TUF, non è necessaria l'autorizzazione dell'assemblea neppure per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo intercorrente fra la comunicazione di cui all'art. 102, comma 1, del TUF e la chiusura o decadenza dell'offerta, che non sia

ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attività di YNAP e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.

A.12 POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE

Con riferimento ai rapporti intercorrenti tra i soggetti coinvolti nell'Offerta, si segnala quanto segue:

- Cédric Charles Marcel Bossert è, alla Data del Documento di Offerta, amministratore non esecutivo del consiglio di amministrazione dell'Emittente e ricopre altresì la carica di presidente del consiglio di amministrazione di Richemont Italia, oltre ad essere *group general counsel* di Richemont.
- Richard Philippe Lepeu è, alla Data del Documento di Offerta, amministratore non esecutivo del consiglio di amministrazione dell'Emittente ed è altresì membro del consiglio di amministrazione di alcune società del Gruppo Richemont.
- in data 9 marzo 2018, a norma dell'articolo 5 dello statuto sociale, l'Emittente ha messo a disposizione del pubblico la lista di candidati presentata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, in vista dell'assemblea dei soci per la nomina del Consiglio di Amministrazione prevista per il 20 aprile 2018. Tra i candidati presenti in tale lista sono compresi i suddetti signori Cédric Charles Marcel Bossert e Richard Philippe Lepeu, che alla Data del Documento di Offerta rivestono le cariche nel Gruppo Richemont sopra indicate.
- Banca IMI S.p.A., società controllata da Intesa Sanpaolo S.p.A., ricopre nell'ambito dell'Offerta il ruolo di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni. Inoltre, una o più società del gruppo facente capo a Intesa Sanpaolo S.p.A. hanno erogato finanziamenti all'Emittente e a società del Gruppo Richemont in Italia. Si segnala, inoltre, che una o più società del Gruppo Intesa Sanpaolo, nel normale esercizio delle proprie attività, hanno prestato, prestano o potrebbero prestare in futuro o in via continuativa servizi di *lending*, *advisory*, *investment banking* e di finanza aziendale a favore dell'Emittente, e/o di Richemont e delle parti direttamente o indirettamente coinvolte nell'Offerta (e/o nelle diverse fasi della negoziazione ed esecuzione della stessa) e/o dei rispettivi azionisti e/o delle rispettive partecipate e/o di altre società operanti nel medesimo settore di attività.
- Goldman Sachs International agisce quale Consulente Finanziario dell'Offerente.
- Goldman Sachs International Bank ha concesso il finanziamento nell'ammontare massimo di Euro 3.000.000.000 indicato al Paragrafo G.1, Sezione G e la Cash Confirmation.

A.13 COMUNICATO DELL'EMITTENTE

Il consiglio di amministrazione dell'Emittente ha rilasciato in data 16 marzo 2018 un comunicato contenente ogni dato utile per l'apprezzamento dell'Offerta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 103, comma 3, del TUF e 39 del Regolamento Emittenti. Tale comunicato è allegato al presente Documento di Offerta quale Appendice M.1.

I rappresentanti dei lavoratori dell'Emittente hanno diritto di rilasciare un parere indipendente, ai sensi dell'art. 103, comma 3-bis, del TUF.

A.14 ACCORDI RILEVANTI

A.14.1 Patto parasociale tra YNAP, Richemont e Richemont UK

In data 31 marzo 2015, YNAP, Richemont e Richemont UK (società indirettamente controllata da Compagnie Rupert) hanno sottoscritto un patto parasociale che disciplinava, tra le altre cose, alcuni aspetti della *corporate governance* di YNAP nonché le regole applicabili alle partecipazioni azionarie detenute da Richemont UK in YNAP e il relativo trasferimento.

Ai sensi dell'art. 5.1 del Patto Parasociale, Richemont e Richemont UK assumevano un obbligo di *standstill* tale per cui né Richemont UK né le sue affiliate potevano acquistare ulteriori Azioni YNAP sino al 5 ottobre 2018 salvo in casi particolari.

In data 21 gennaio 2018 YNAP ha prestato il proprio consenso all'acquisto da parte dell'Offerente delle Azioni YNAP, formalizzato in un accordo modificativo del Patto Parasociale, sottoscritto nella stessa data dalle parti del Patto Parasociale (l'“**Accordo Modificativo**”).

Ai sensi dell'Accordo Modificativo, il Patto Parasociale sarà risolto e cesserà di essere efficace alla data in cui l'Offerta diverrà incondizionata.

In data 26 gennaio 2018, ai sensi degli articoli 129 e 131 del Regolamento Emittenti, è stato pubblicato sul quotidiano “Il Sole24ore” l'avviso che YNAP, Richemont e Richemont UK hanno convenuto di modificare le previsioni relative alla durata del Patto Parasociale; in pari data, sul sito internet dell'Emittente sono state pubblicate le informazioni essenziali aggiornate inerenti tali pattuizioni ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti.

Per maggiori informazioni si rinvia al Paragrafo H.2, Sezione H del Documento di Offerta.

A.14.2 Accordo di Lock-up tra Richemont e Federico Marchetti – Impegno irrevocabile tra Richemont e Federico Marchetti

In data 31 marzo 2015 Richemont e Federico Marchetti, amministratore delegato di YNAP, hanno sottoscritto un accordo di *lock-up* (l'“**Accordo di Lock-up**”) contenente vincoli di *lock-up* a carico di Federico Marchetti che gli impedivano di vendere o altrimenti disporre, per un periodo di tre anni a decorrere dal 5 ottobre 2015, delle Azioni YNAP dallo stesso sottoscritte in esecuzione di qualsiasi nuovo piano di incentivazione o piano di *stock option* e di futuri aumenti di capitale dell'Emittente.

Richemont e Federico Marchetti hanno convenuto nell'Impegno Irrevocabile (come di seguito definito) di risolvere consensualmente l'Accordo di Lock-up – con conseguente cessazione di qualsivoglia validità ed effetto dello stesso – con effetto dalla, e condizionatamente alla, pubblicazione, e trasmissione a Consob, del comunicato redatto ai sensi degli artt. 102, comma 1, del TUF e 37 del Regolamento Emittenti. Pertanto, alla Data del Documento di Offerta, l'Accordo di *Lock-up* è a ogni effetto risolto.

Richemont e Federico Marchetti hanno tuttavia altresì convenuto nell'Impegno Irrevocabile (come di seguito definito) che l'Accordo di Lock-up tornerà a essere valido, efficace e vincolante tra le sue parti come se la sua risoluzione non fosse mai intervenuta nel caso in cui l'Impegno Irrevocabile cessi di essere efficace in conseguenza del ritiro dell'Offerta o della cessazione dell'Offerta ai termini della stessa.

In data 26 gennaio 2018, ai sensi degli articoli 129 e 131 del Regolamento Emittenti, è stato pubblicato sul quotidiano “Il Sole24ore” l’avviso che Richemont e Federico Marchetti hanno convenuto di modificare le previsioni relative alla durata dell’Accordo di Lock-up; in pari data, sul sito internet dell’Emittente sono state pubblicate le informazioni essenziali aggiornate inerenti tali pattuizioni ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti.

In data 21 gennaio 2018 Federico Marchetti e Richemont hanno sottoscritto un accordo ai sensi del quale Federico Marchetti ha assunto un impegno irrevocabile ad aderire all’Offerta, apportandovi tutte le Azioni YNAP di cui è attualmente titolare, a oggi rappresentative del 5,6% del capitale sociale ordinario di YNAP, e tutte le Azioni YNAP che acquisterà (incluse le Azioni YNAP rivenienti dall’esercizio delle Stock Option) prima della fine del Periodo di Adesione (l’**“Impegno Irrevocabile”**).

Nell’Impegno Irrevocabile, Federico Marchetti ha altresì riconosciuto all’Offerente un’opzione di acquisto (*call option*) avente ad oggetto tutte le Azioni YNAP acquisite da Federico Marchetti (ivi incluse le azioni di cui potrebbe diventare titolare a seguito dell’esercizio delle opzioni ai sensi dei piani di *stock option* adottati da YNAP) successivamente al completamento dell’Offerta a fronte del riconoscimento di un’opzione di vendita (*put option*) concessa dall’Offerente a Federico Marchetti avente ad oggetto le medesime azioni, in entrambi i casi al medesimo prezzo offerto agli azionisti nel contesto dell’Offerta.

Fermo restando quanto sopra, Richemont e Federico Marchetti hanno inoltre convenuto che l’Impegno Irrevocabile cesserà di avere effetto nel caso in cui una o più delle Condizioni di Efficacia dell’Offerta non si realizzino, senza che vi sia rinuncia delle stesse da parte dell’Offerente e, pertanto, l’Offerta non si perfezioni. In conseguenza della risoluzione dell’Impegno Irrevocabile per il mancato perfezionamento dell’Offerta, l’Accordo di Lock-up tornerà a essere valido, efficace e vincolante tra le sue parti come se la sua risoluzione non fosse mai intervenuta nel caso in cui l’Offerta sia ritirata o cessi ai termini della stessa.

In data 26 gennaio 2018 le pattuizioni dell’Impegno Irrevocabile aventi natura parasociale ai sensi dell’art. 122 del TUF sono state pubblicate per estratto sul quotidiano “Il Sole24ore” e depositate presso il Registro delle Imprese di Milano; in pari data, sul sito internet dell’Emittente sono state pubblicate le informazioni essenziali inerenti tali pattuizioni ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti

Per maggiori informazioni si rinvia al Paragrafo H.2, Sezione H del Documento di Offerta.

A.15 INCAPACITÀ DI TRATTENERE PERSONALE CHIAVE DI YNAP

L’andamento del Gruppo Richemont dipende in modo significativo dalle capacità e dall’impegno di alcune figure chiave del personale. L’incapacità di far fronte al rischio di perdere personale chiave di YNAP (anche alla luce della forte competizione esistente nei confronti di designers talentuosi e di leader aziendali in tutte le categorie di prodotto e in tutti i mercati nei quali il Gruppo Richemont si trova ad operare) potrebbe interferire negativamente con il funzionamento del business del Gruppo Richemont ed avere conseguenze negative sui risultati operativi del Gruppo Richemont.

A.16 CLAUSOLA DI CAMBIO DI CONTROLLO

L'Emittente è parte di accordi significativi che prevedono, in ipotesi di casi di cambiamento di controllo della società contraente, la facoltà della controparte di determinare la risoluzione del contratto tra questi. Si segnala l'accordo di *joint venture* stipulato tra l'Emittente e Kering SA (già PPR SA), che prevede, tra l'altro, la facoltà di Kering SA di recedere dal contratto in alcuni casi di cambio di controllo dell'Emittente.

Il completamento dell'Offerta integrerebbe un cambio di controllo dell'Emittente e Kering avrebbe pertanto la facoltà di recedere dal contratto.

A.17 CONVERSIONE DELLE AZIONI DI CLASSE 'B'**A.17.1 Conversione delle azioni di classe 'B' in azioni ordinarie in corso di Offerta**

Come indicato nell'Avvertenza A.1 del Documento di Offerta, Richemont UK, società indirettamente controllata da Compagnie Rupert, si riserva il diritto di convertire, in corso di Offerta, le proprie azioni di classe 'B' in Azioni YNAP in conformità con le attuali previsioni dell'articolo 5.5 dello statuto di YNAP. Tale norma attribuisce ai titolari di azioni di classe 'B' di YNAP, e quindi a Richemont UK, il diritto di convertire le azioni 'B' nel rapporto di 1 Azione YNAP per ogni azione di classe 'B' convertita (e quindi senza il pagamento di alcun corrispettivo) in qualsiasi momento a condizione che il numero complessivo delle Azioni YNAP possedute dopo la conversione da parte di Richemont UK (ivi incluse nel computo le Azioni YNAP possedute dal soggetto controllante, dalle società controllate e dalle società soggette a comune controllo sulla base della nozione di controllo prevista nei principi contabili internazionali IAS IFRS, di volta in volta vigenti, e quindi delle Persone che Agiscono di Concerto) non ecceda il 25% del capitale sociale rappresentato da Azioni YNAP. Per l'effetto, la Conversione non potrà essere effettuata dopo il regolamento dell'Offerta alla Data di Pagamento del Corrispettivo (e quindi non potrà essere effettuata durante l'eventuale Riapertura dei Termini).

Richemont UK potrà pertanto convertire le azioni di classe 'B' in Azioni YNAP soltanto nei limiti previsti dallo statuto di YNAP, ossia fino al raggiungimento di un numero complessivo di Azioni YNAP non superiore al 25% del capitale sociale ordinario dell'Emittente.

La Conversione potrà essere effettuata da Richemont UK al fine di permettere all'Offerente, unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto,

- (i) di superare la Soglia Minima per la Rinuncia e per l'avveramento della Condizione Minima di Adesione, tenendo conto a tal fine (a) delle Azioni YNAP rivenienti dalla Conversione attribuite a Richemont UK entro il momento del comunicato dei risultati provvisori dell'Offerta e (b) delle Azioni YNAP ancora da attribuire a Richemont UK al momento del comunicato dei risultati provvisori dell'Offerta a fronte di richieste di Conversione presentate all'Emittente prima di tale momento,
- (ii) di superare il 90% del capitale sociale ordinario dell'Emittente e realizzare i presupposti per il Delisting per effetto dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, tenendo conto a tal fine delle Azioni YNAP rivenienti dalla Conversione attribuite a Richemont UK entro il momento del Comunicato dei Risultati Definitivi o, ricorrendone i presupposti
- (iii) di raggiungere il 95% del capitale sociale ordinario dell'Emittente ai fini dell'applicazione dell'articolo 111 del TUF e, conseguentemente, dell'esercizio del Diritto di Acquisto.

Si segnala che Richemont UK attualmente detiene 22.786.452 Azioni YNAP, corrispondenti al 24,76% del capitale sociale ordinario di YNAP. Le Stock Option in circolazione che diventano esercitabili regolarmente a marzo 2018 e che quindi saranno esercitabili anche durante il Periodo di Adesione (e durante l'eventuale Riapertura dei Termini) sono 1.541.973

Ai fini di cui sopra, Richemont UK potrà chiedere l'assegnazione, a seguito della Conversione, di un numero massimo di Azioni YNAP pari a:

- (i) n. 296.748, assumendo che non venga esercitata alcuna Stock Option e, pertanto, potrà detenere un numero massimo complessivo di Azioni YNAP pari a 23.083.200⁽²⁾;
- (ii) n. 810.739, assumendo l'esercizio e la sottoscrizione di tutte le Stock Option, e, pertanto, in tal caso, potrà detenere un numero massimo complessivo di Azioni YNAP pari a 23.597.191⁽³⁾.

In entrambi i casi sub (i) e (ii), la partecipazione dell'Offerente, tenuto conto del capitale sociale ordinario di YNAP e delle Azioni YNAP detenute da Richemont UK, sarebbe pari a massimo 25% del capitale sociale ordinario di YNAP.

Sulla base di quanto sopra, la percentuale del capitale ordinario di YNAP che l'Offerente, congiuntamente con le Persone che Agiscono di Concerto, dovrebbe arrivare a detenere alla fine del Periodo di Adesione per poter superare la soglia del 90% delle Azioni YNAP per mezzo della Conversione è pari all'89,13%, assumendo l'integrale esercizio e sottoscrizione delle Stock Option, e pari all'89,70%, assumendo che nessuna delle Stock Option sia esercitata.

Come più sopra illustrato, per far sì che le Azioni YNAP rivenienti dalla Conversione possano essere computate ai fini del superamento o del raggiungimento delle predette soglie in vista del Delisting, la Conversione dovrà essere esercitata in conformità e nei termini previsti dall'articolo 5.7 dello statuto di YNAP a mezzo di richieste effettuate entro il comunicato dei risultati provvisori dell'Offerta e le Azioni YNAP rivenienti dalla Conversione dovranno essere emesse entro il momento dell'effettuazione del Comunicato dei Risultati Definitivi. L'articolo 5.7 dello statuto di YNAP prevede, tra l'altro, che, nel caso di Conversione, il consiglio di amministrazione è tenuto a porre in essere tutte le attività necessarie affinché le Azioni YNAP derivanti dalla stessa siano emesse entro il quinto Giorno di Borsa Aperta del mese solare successivo a quello in cui è stata presentata la relativa richiesta o comunque nel termine previsto dalla disciplina anche regolamentare pro tempore applicabile.

Per maggiori informazioni si rinvia al Paragrafo G.4, Sezione G del Documento di Offerta.

A.17.2 Conversione delle azioni di classe 'B' in azioni ordinarie a seguito del completamento dell'Offerta

Come indicato nel Paragrafo G.2.6, Sezione G, del Documento di Offerta, l'Offerente si riserva, successivamente al completamento dell'Offerta e quale conseguenza della stessa, il diritto di modificare lo statuto sociale di YNAP.

(2) Si noti che durante il Periodo di Adesione le Stock Option in caso di Cambio di Controllo non saranno esercitabili perché in quel momento non si sarà verificato il presupposto per il loro esercizio.

(3) Vedi nota precedente.

In particolare l'Offerente si riserva il diritto di modificare lo statuto sociale di YNAP eliminando le previsioni dell'articolo 5 dello statuto che limitano il diritto degli azionisti di categoria 'B' di convertire le azioni di classe 'B' di loro proprietà in Azioni YNAP. Tale modifica si renderebbe necessaria per permettere a Richemont UK di effettuare liberamente la conversione delle proprie azioni di classe 'B'.

Subordinatamente alla modifica di cui sopra, Richemont UK potrebbe chiedere senza alcuna limitazione statutaria la conversione di tutte o parte delle azioni di categoria 'B'. Si riportano di seguito i possibili scenari nei quali la conversione, a seguito del completamento dell'Offerta, avrebbe un impatto sulla partecipazione degli altri soci di YNAP:

- (i) l'Offerente (congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) raggiunge una partecipazione nel capitale sociale ordinario di YNAP superiore al 90%, ma inferiore al 95%. Borsa Italiana, a seguito dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF da parte dell'Offerente, dispone il Delisting. Richemont UK effettua la conversione al solo fine di incrementare la propria partecipazione nell'Emittente (anche in vista di una eventuale successiva Fusione a fini organizzativi), la partecipazione degli altri soci in YNAP viene diluita;
- (ii) l'Offerente (congiuntamente alle Persone che agiscono di Concerto) raggiunge una partecipazione pari o inferiore al 90% e rinuncia alla Condizione Livello Minimo di Adesione, con conseguente Riapertura dei Termini ed efficacia dell'Offerta. Ove a seguito della Riapertura dei Termini l'Offerente (congiuntamente alle Persone che agiscono di Concerto) raggiunga una partecipazione nel capitale sociale ordinario di YNAP:
 - a. superiore al 90%, ma inferiore al 95%, si applica quanto previsto nel precedente punto (i);
 - b. superiore all'87,39% del capitale sociale ordinario di YNAP, calcolata sul capitale ordinario di YNAP prima dell'esercizio e della sottoscrizione integrale delle Stock Option in caso di Cambio di Controllo, ovvero all'85,52% del capitale sociale ordinario di YNAP, calcolata sul capitale ordinario di YNAP dopo l'esercizio e la sottoscrizione integrale delle Stock Option in caso di Cambio di Controllo⁽⁴⁾, ma non superiore al 90%, Richemont UK converte le azioni di classe 'B', superando la soglia del 90% del capitale sociale ordinario di YNAP e diluendo gli altri azionisti di YNAP. Per effetto della conversione, (1) sorge in capo all'Offerente l'Obbligo di Acquisto di cui all'art. 108, comma 2, del TUF, e (ii) successivamente all'adempimento dello stesso, Borsa Italiana dispone il Delisting. In tale scenario gli altri soci di YNAP non avranno il Diritto di Recesso a seguito del Delisting;
 - c. pari o inferiore all'87,39% ovvero all'85,52% del capitale ordinario di YNAP calcolate come descritto al punto (b)⁽⁵⁾. Richemont UK converte le azioni di classe 'B' non superando però la soglia del 90% del capitale sociale ordinario di YNAP. Le Azioni YNAP rimangono quotate e l'unico effetto della conversione è la diluizione della partecipazione degli altri soci in YNAP.

A fini di maggior chiarezza, si precisa che la percentuale del capitale ordinario di YNAP che l'Offerente, congiuntamente con le Persone che Agiscono di Concerto, dovrebbe arrivare a detenere dopo il completamento dell'Offerta per poter raggiungere la soglia del 95% delle Azioni YNAP per mezzo della conversione di tutte azioni di classe 'B' di proprietà di Richemont UK effettuata a seguito della modifica nello statuto di YNAP dovrebbe essere pari a (i) il 94,79% del capitale sociale ordinario di YNAP, calcolata sul capitale ordinario di YNAP prima dell'esercizio e della sottoscrizione integrale delle Stock Option in caso di Cambio di Controllo, ovvero (ii) il 92,76% del capitale sociale ordinario di YNAP, calcolata sul capitale ordinario di YNAP dopo l'esercizio e la sottoscrizione integrale delle

(4) Assumendo l'esercizio e la sottoscrizione integrali delle Stock Option e che non siano convertite azioni di classe 'B' durante il Periodo di Adesione (ovvero nel corso dell'eventuale Riapertura dei Termini).

(5) Vedi nota 4.

Stock Option in caso di Cambio di Controllo⁽⁶⁾. Pertanto, in nessun caso la conversione di tutte le azioni di classe 'B' di YNAP da parte di Richemont UK consentirebbe all'Offerente di raggiungere, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, il 95% del capitale sociale ordinario di YNAP ove, ad esito dell'Offerta, avesse raggiunto una partecipazione non superiore al 90%.

In tutti i casi di conversione la partecipazione degli altri soci di YNAP sarebbe diluita da un minimo del 30,3% a un massimo del 30,9%, a seconda che, nel corso dell'Offerta, Richemont UK abbia o non abbia convertito il numero massimo di azioni di classe 'B' convertibili ai sensi dell'articolo 5.5 dello statuto di YNAP⁽⁷⁾.

La conversione sarebbe in ogni caso esercitata successivamente al completamento dell'Offerta in conformità all'articolo 5.7 dello statuto di YNAP.

Si precisa inoltre che:

- (i) in caso di superamento della soglia del 90% del capitale sociale ordinario di YNAP a seguito della conversione delle azioni di classe 'B' da parte di Richemont UK e conseguentemente del verificarsi del Delisting, l'Offerente si riserva comunque il diritto di procedere alla Fusione a fini riorganizzativi;
- (ii) in caso di mancato superamento della soglia del 90% del capitale sociale ordinario di YNAP a seguito della conversione delle azioni di classe 'B' da parte di Richemont UK e conseguentemente del mancato verificarsi del Delisting, Richemont si riserva comunque il diritto di procedere alla Fusione per conseguire il Delisting.

In relazione alla Fusione si veda l'Avvertenza A.10.1.c del presente Documento di Offerta.

Per maggiori informazioni sulla conversione delle azioni di classe 'B' si rinvia al Paragrafo G.4, Sezione G del Documento di Offerta.

(6) Assumendo l'esercizio e la sottoscrizione integrali delle Stock Option e che non siano convertite azioni di classe 'B' durante il Periodo di Adesione (ovvero nel corso dell'eventuale Riapertura dei Termini).

(7) Assumendo l'esercizio e la sottoscrizione integrali delle Stock Option e delle Stock Option in caso di Cambio di Controllo.

B. SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE

B.1 L'OFFERENTE

B.1.1 Denominazione sociale, forma giuridica, costituzione, durata e sede sociale

La denominazione sociale dell'Offerente è "RLG Italia Holding S.p.A.". L'Offerente è costituito in forma di società per azioni ed è iscritto al Registro delle Imprese di Milano con numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA 10188040967, e al Repertorio Economico Amministrativo con numero MI – 2512431.

L'Offerente è stato costituito in data 19 gennaio 2018. La sua durata è fissata sino al 31 marzo 2050.

L'Offerente ha la propria sede legale in Milano, via Benigno Crespi 26 (indirizzo di posta elettronica certificata: rlgitaliaholding@legalmail.it).

B.1.2 Oggetto sociale

L'oggetto sociale dell'Offerente è definito dallo statuto sociale, che dispone come segue:

“La società ha per oggetto l'assunzione di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi.

La società ha altresì per oggetto l'esercizio, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, e comunque riguardo alle sole società del gruppo di appartenenza, di una o più delle seguenti attività:

- concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;*
- intermediazione in cambi;*
- servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi, con conseguenti addebito ed accredito dei relativi oneri e interessi;*
- coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società del gruppo di appartenenza;*

Sono in ogni caso tassativamente escluse:

- l'attività di locazione finanziaria;*
- le attività professionali riservate;*
- la sollecitazione del pubblico risparmio, ai sensi delle vigenti norme;*
- l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1/9/1993 n. 385;*
- l'erogazione del credito al consumo, e ciò anche nell'ambito dei propri soci, secondo quanto disposto dal ministero del tesoro con decreto del 27 settembre 1991, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 227;*
- le attività di cui alla legge 2 gennaio 1991 n.1 e successive modifiche;*
- le attività di cui al d.l. 20 novembre 1990 n. 356;*
- l'attività di factoring di qualsiasi tipo, rientrante o meno nel disposto della legge 21 febbraio 1991 n. 52.*

La società potrà inoltre compiere tutte quelle altre operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed anche finanziarie (queste ultime, però, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico) che saranno ritenute necessarie unicamente al fine del conseguimento degli scopi sociali suindicati ivi compresa la prestazione di fidejussioni e garanzie, anche reali, a chiunque, per obbligazioni anche di terzi.”.

B.1.3 Legislazione di riferimento e foro competente

L’Offerente è una società di diritto italiano e opera in base alla legge italiana.

Il foro generale competente in caso di controversie è quello della sede legale dell’Offerente, situata in Milano.

B.1.4 Capitale sociale e principali azionisti

B.1.4.a. Capitale sociale

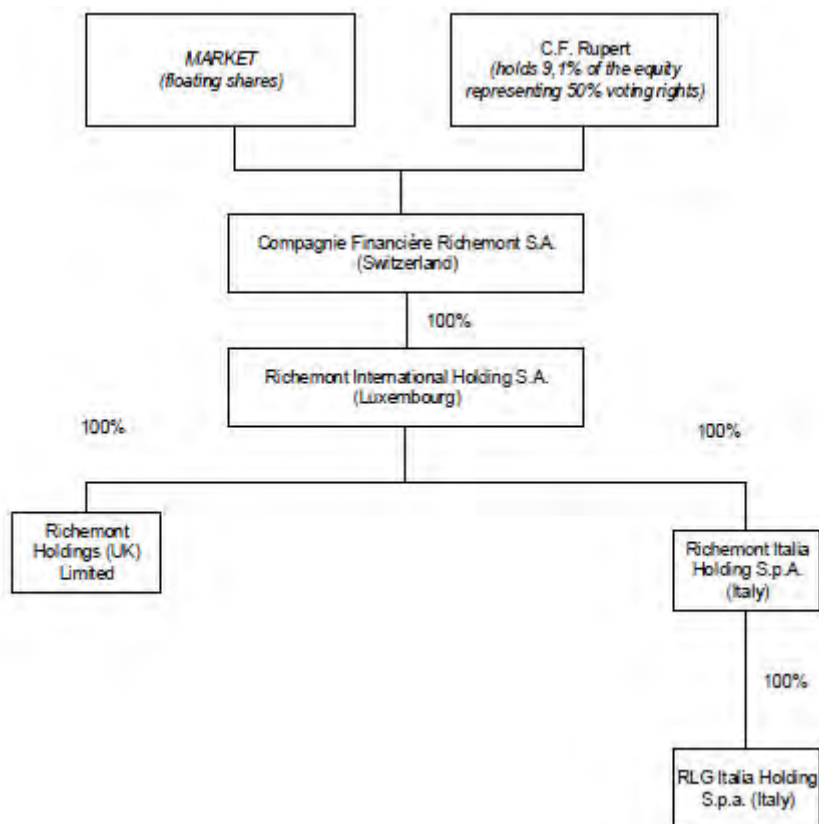
Alla Data del Documento di Offerta, il capitale sociale dell’Offerente, interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro 50.000,00, suddiviso in n. 50.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuno.

B.1.4.b. Principali azionisti

Alla Data del Documento di Offerta, il capitale sociale dell’Offerente è interamente detenuto da Richemont Italia, quale socio unico. Quest’ultima è direttamente controllata da Richemont Luxco, a sua volta direttamente controllata da Richemont. Richemont, in quanto società consolidante del Gruppo Richemont, è pertanto la capogruppo.

I consiglieri di Richemont qualificano Compagnie Rupert quale controllante di Richemont dal momento che tale società detiene il 50% dei diritti di voto di Richemont. Compagnie Rupert controlla pertanto indirettamente l’Offerente.

Di seguito è riportata una rappresentazione grafica dell'assetto di controllo dell'Offerente:



In virtù dei rapporti di controllo sopra descritti, si considerano Persone che Agiscono di Concerto con l'Offerente, ai sensi dell'art. 101-bis, commi 4 e 4-bis, del TUF, Compagnie Rupert e le società dalla medesima controllate Richemont, Richemont Italia, Richemont Luxco e Richemont UK.

B.1.4.c. Principali azionisti Patti parasociali

Alla Data del Documento di Offerta non vi sono patti parasociali in essere relativamente all'Offerente.

B.1.5 Organi sociali dell'Offerente e società di revisione

B.1.5.a. Principali azionisti Consiglio di amministrazione dell'Offerente

Ai sensi dello statuto sociale, l'Offerente è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da quattro membri. Gli amministratori sono nominati dall'assemblea degli azionisti e sono da questa rieleggibili e revocabili nei modi di legge.

Il consiglio di amministrazione dell'Offerente in carica alla Data del Documento di Offerta è stato nominato in sede di costituzione in data 19 gennaio 2018 e scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 marzo 2020.

La composizione del consiglio di amministrazione dell'Offerente è la seguente:

Nome e cognome	Carica	Luogo e data di nascita
Massimo Di Cesare	Presidente	Penne (PE) – 10 luglio 1969
Axel Denis Meyer	Amministratore	Ginevra – 1 agosto 1970
Stefano Corrado	Amministratore	Milano – 9 maggio 1966
Paolo Valente	Amministratore	Milano – 8 agosto 1963

I componenti del consiglio di amministrazione sono domiciliati per la carica presso la sede legale dell'Offerente in Milano, via Benigno Crespi 26.

B.1.5.b. Collegio sindacale dell'Offerente

In conformità a quanto previsto dallo statuto sociale, il collegio sindacale dell'Offerente è composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti.

I sindaci sono nominati dall'assemblea degli azionisti e restano in carica per tre esercizi.

Il collegio sindacale in carica alla Data del Documento di Offerta è stato nominato in sede di costituzione in data 19 gennaio 2018 e scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 marzo 2020.

Ai sensi dell'art. 28 dello statuto, il collegio sindacale esercita altresì la revisione legale dei conti della società.

La composizione del collegio sindacale dell'Offerente è la seguente:

Nome e cognome	Carica	Luogo e data di nascita
Andrea Cagnani	Presidente	Parma – 30 novembre 1959
Alberto Croce	Sindaco Effettivo	Milano – 21 marzo 1960
Andrea Bellu	Sindaco Effettivo	Alghero (SS) – 30 novembre 1976
Emanuela Rondelli	Sindaco Supplente	Bergamo – 14 settembre 1969
Marco Sebastiano Romeo	Sindaco Supplente	Milano – 29 novembre 1966

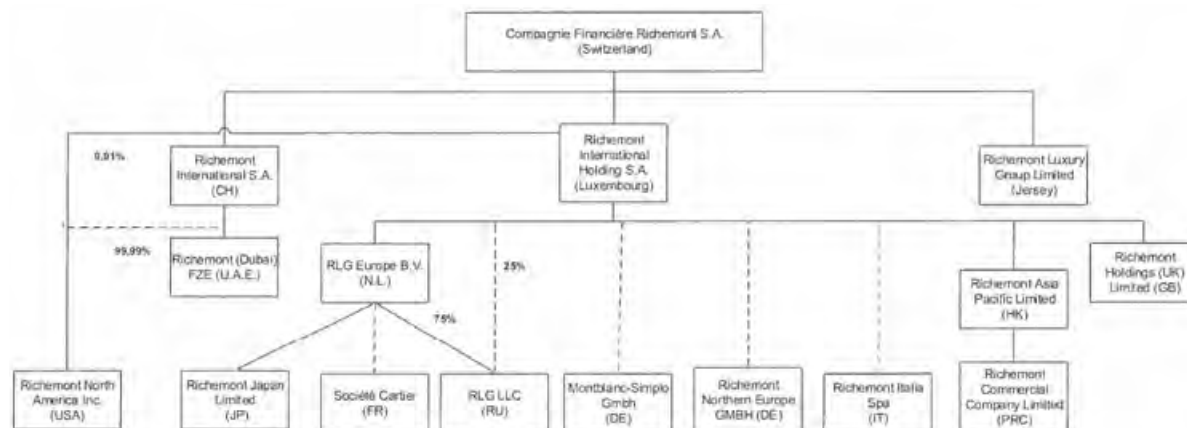
B.1.5.c. Cariche ricoperte e/o interessenze economiche

Per quanto a conoscenza dell'Offerente, nessuno dei membri del consiglio di amministrazione dell'Offerente ricopre cariche o è titolare di interessenze economiche nell'ambito dell'Emittente o di società del Gruppo YNAP.

B.1.6 Descrizione del Gruppo Richemont

Alla Data del Documento di Offerta, l'Offerente è indirettamente controllato da Compagnie Rupert per il tramite di Richemont, ossia la capogruppo del Gruppo Richemont, attraverso la catena di controllo descritta al Paragrafo B.1.4.b, della Sezione B del Documento di Offerta.

La seguente tabella illustra la struttura delle principali società che fanno parte del Gruppo Richemont alla Data del Documento di Offerta.



Controllata direttamente (partecipazione del 100% salvo diversa indicazione)

Controllata indirettamente (partecipazione del 100% salvo diversa indicazione)

B.1.6.a. Denominazione sociale, forma giuridica, costituzione, durata e sede sociale della capogruppo Richemont

La denominazione sociale di Richemont è “Compagnie Financière Richemont S.A.” ed è costituita secondo il diritto svizzero in forma di *société anonyme*. Richemont è iscritta al Registro delle Imprese di Ginevra al n. CH-170.3.013.862-4.

Richemont è stata costituita il 16 agosto 1988. La sua durata è a tempo indeterminato.

Richemont ha la propria sede legale a Bellevue, Ginevra, 50, chemin de la Chênaie, 1293.

B.1.6.b. Oggetto sociale della capogruppo Richemont

L’oggetto sociale di Richemont è definito dall’art. 3 dello statuto sociale, che dispone come segue:

“La società ha per oggetto l’assunzione e la detenzione, direttamente o indirettamente, di partecipazioni in altre società in Svizzera o all’estero, al fine di finanziare le proprie affiliate e di effettuare investimenti e collocamenti.

La società potrà compiere tutte quelle operazioni riferibili, direttamente o indirettamente, al proprio oggetto sociale”.

B.1.6.c. Legislazione di riferimento e foro competente della capogruppo Richemont

Richemont è una società di diritto svizzero e opera in base alla legge svizzera, in particolare al Codice Svizzero delle Obbligazioni (“*Code des obligations suisses*”).

La giurisdizione compete alle corti svizzere.

B.1.6.d. Capitale sociale e principali azionisti della capogruppo Richemont

Alla Data del Documento di Offerta, il capitale sociale di Richemont, interamente sottoscritto e versato, è pari a CHF 574.200.000,00, suddiviso in n. 522.000.000 azioni di classe A del valore nominale di CHF 1,00 ciascuna, ammesse alle negoziazioni sul SIX Swiss Exchange e incluse nell’elenco dei principali titoli del Swiss Market Index (SMI), e n. 522.000.000 azioni di classe B del valore nominale di CHF 0,10 ciascuna, non quotate.

I certificati di deposito sudafricano relativi alle azioni di classe A di Richemont sono quotati sulla borsa di Johannesburg, gestita da JSE Limited, il mercato di quotazione secondario di Richemont.

Come indicato al Paragrafo B.1.4.b, Richemont è controllata da Compagnie Rupert.

Compagnie Rupert risulta essere, alla data del 31 marzo 2017, l’unico azionista rilevante.

B.1.6.e. Patti parasociali relativi alla capogruppo Richemont

Alla Data del Documento di Offerta non vi sono patti parasociali in essere relativamente a Richemont.

B.1.6.f. Organi sociali e società di revisione della capogruppo Richemont**A. Consiglio di amministrazione della capogruppo Richemont**

Ai sensi dell’art. 22 dello statuto sociale, Richemont è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre amministratori. Gli amministratori sono eletti dall’assemblea generale.

Ai sensi dell’art. 23 dello statuto sociale, gli amministratori durano in carica sino alla successiva assemblea generale e sono rieleggibili.

Il consiglio di amministrazione di Richemont in carica alla Data del Documento di Offerta è composto dai seguenti diciannove membri, nominati nel corso dell'assemblea generale del 13 settembre 2017:

Nome e cognome	Carica	Nazionalità e anno di nascita
Johann Rupert	Presidente	Sudafricana, 1950
Josua Malherbe	Vice-Presidente e amministratore non esecutivo	Sudafricana, 1955
Nicolas Bos	Amministratore	Francese, 1971
Burkhard Grund	Amministratore	Tedesca/americana, 1965
Jérôme Lambert	Amministratore	Francese/svizzera, 1969
Cyrille Vigneron	Amministratore	Francese, 1961
Nikesh Arora	Amministratore non esecutivo	Indiana, 1968
Clay Brendish	Amministratore indipendente	Britannica, 1947
Jean-Blaise Eckert	Amministratore non esecutivo	Svizzera, 1963
Keyu Jin	Amministratore non esecutivo	Cinese, 1982
Ruggero Magnoni	Amministratore non esecutivo	Italiana, 1951
Jeffrey Adam Moss	Amministratore non esecutivo	Statunitense, 1970
Vesna Nevistic	Amministratore non esecutivo	Svizzera, 1965
Guillaume Pictet	Amministratore non esecutivo	Svizzera, 1950
Alan Quasha	Amministratore non esecutivo	Statunitense, 1949
Maria Ramos	Amministratore non esecutivo	Sudafricana, 1959
Anton Edward Rupert	Amministratore non esecutivo	Sudafricana, 1987
Jan Rupert	Amministratore non esecutivo	Sudafricana, 1955
Gary Saage	Amministratore non esecutivo	Statunitense, 1960

B. *Comitati interni della capogruppo Richemont*

Il consiglio di amministrazione ha istituito al suo interno quattro comitati con funzioni di supporto, ciascuno per l'ambito delegato, dell'attività di gestione aziendale e a completamento del sistema di *corporate governance* aziendale; ciascun comitato ha un proprio regolamento che ne disciplina obblighi e competenze ed un presidente eletto dal consiglio di amministrazione. Il presidente di ciascun comitato presenta al consiglio di amministrazione una relazione sintetica delle attività di ogni comitato. I comitati hanno facoltà di invitare alle proprie riunioni membri del *senior management* e specialisti esterni per discutere di questioni specifiche.

In aggiunta, vi è un *senior executive committee*, come stabilito dall'art. 34 dello statuto sociale.

C. *Cariche ricoperte e interessenze economiche*

Per quanto a conoscenza di Richemont, nessuno dei membri del consiglio di amministrazione di Richemont né dei direttori generali ricopre cariche o è titolare di interessenze economiche nell'ambito dell'Emittente o di società del Gruppo YNAP.

D. *Società di revisione della capogruppo Richemont*

Richemont ha riconfermato nel corso dell'assemblea generale del 13 settembre 2017, per il termine di un anno, l'incarico di revisione legale dei conti conferito a PricewaterhouseCoopers S.A., 50 avenue Giuseppe-Motta, 1202 Ginevra, Svizzera.

Il revisore esterno riferisce al consiglio di amministrazione per il tramite del comitato per il controllo interno, il quale supervisiona i rapporti tra il revisore ed il Gruppo Richemont.

B.1.7 Attività del Gruppo Richemont

B.1.7.a. Descrizione dell'attività del Gruppo Richemont

Il Gruppo Richemont è stato fondato nel 1988. Richemont è la capogruppo del Gruppo Richemont e possiede partecipazioni in molte delle società *leader* mondiali nel mercato del lusso, compresi numerosi *brand* prestigiosi che producono una gamma di prodotti tra cui gioielli, orologi, accessori di qualità e altri prodotti di lusso.

Il Gruppo Richemont opera in tre aree di business: (i) gioielleria; (ii) orologeria; e (iii) altri *business* (che includono strumenti di scrittura, pelletteria e accessori e altri prodotti di lusso), attraverso una varietà di *brand* differenti (ciascuno una “**Maison**”). Le Maison che operano nel business della gioielleria sono ricomprese nel segmento delle “Jewellery Maisons”, mentre le Maison che operano nel business dell’orologeria sono ricomprese nel segmento “Specialist Watchmakers”; le Maison che operano nelle altre aree di business sono ricomprese nel segmento “Other Businesses”.

Ciascuna delle Maison gode di un elevato grado di autonomia, con un proprio management team e sotto la direzione di un proprio responsabile di gestione. A complemento e coordinamento delle sopra menzionate aree di business, il Gruppo Richemont ha costituito delle funzioni centrali e strutture locali all'estero, al fine di fornire il supporto richiesto in termini di servizi di distribuzione, finanziari e di controllo, legali e amministrativi.

I prodotti di ciascuna Maison sono venduti attraverso: (i) una rete di boutique di proprietà del Gruppo Richemont; (ii) operatori in *franchising*; (iii) punti di vendita *multi-brand* di proprietà di soggetti terzi; e (iv) distribuzione *on-line*. Nell’informativa societaria i canali di distribuzione dei prodotti del Gruppo Richemont sono articolati in canale di vendita al dettaglio (ossia la vendita ai consumatori finali) e canale di vendita all’ingrosso (ossia la vendita a soggetti diversi dai consumatori finali).

Il Gruppo Richemont è stato pioniere nel prevedere la potenzialità dell’*e-commerce* quale canale di distribuzione innovativo che potesse creare un valore aggiunto per i suoi prodotti. Richemont ha sostenuto Net-A-Porter sin dalle fasi iniziali del suo sviluppo, diventandone prima investitore di minoranza, e successivamente azionista di controllo nel 2010. Sin dalla fusione di Net-A-Porter con Yoox S.p.A. nel 2015, Richemont ha continuato a sostenere il gruppo risultante da tale fusione quale suo principale azionista, convinto che l’*e-commerce* offrisse un’opportunità di mercato molto rilevante.

B.1.7.b. Aree di business

Jewellery Maisons

Il Gruppo Richemont opera nel mercato della gioielleria attraverso *brand* il cui patrimonio risiede nel design, nella manifattura e distribuzione di gioielli e prodotti connessi; tali *brand* comprendono le seguenti Maison:

- Cartier, fondata nel 1847, è uno dei nomi più affermati a livello mondiale sia nella gioielleria sia nell’orologeria ed è considerata *leader* e pioniera nel proprio settore;

- Van Cleef & Arpels, fondata nel 1906, è prevalentemente una Maison di alta gioielleria e distribuisce i propri prodotti globalmente attraverso una strategia di sola vendita al dettaglio;
- Giampiero Bodino, fondata nel 2013, è una Maison di alta gioielleria emergente, guidata dal fondatore da cui prende il nome.

Specialist Watchmakers

Il segmento “Specialist Watchmakers” comprende una ampia varietà di *brand*, da Maison che rappresentano il valore della tradizione, l’eccellenza nel design, l’innovazione e l’esperienza, a Maison più recenti che si posizionano nelle prime file dell’attuale scenario dell’orologeria e uniscono tecniche ingegneristiche innovative con l’artigianato tradizionale.

In particolare, Maison come Vacheron Constantin (fondata nel 1755), Jaeger-LeCoultre (fondata nel 1833), Piaget (fondata nel 1874), Baume & Mercier (fondata nel 1830) e IWC Schaffhausen (fondata nel 1868) danno testimonianza di una storia fatta di eccellenze, posizionandosi tra i migliori produttori di orologi e perpetuando una lunga tradizione di mastri artigiani.

Allo stesso tempo, A. Lange & Söhne (fondata nel 1845) e Roger Dubuis (fondata nel 1995) producono orologi meccanici unendo la creatività rispettivamente con la classicità e il design creativo; Officine Panerai (fondata nel 1860) continua la sua specializzazione negli orologi sportivi, unendo il design italiano, l’innovazione tecnologica e la tradizione marittima.

Other Businesses

Il segmento “Other Businesses” include i business del Gruppo Richemont relativi agli strumenti di scrittura, alla moda e agli accessori. Il filo conduttore di ciascuno degli “Other Businesses” è l’alta qualità dei prodotti e le capacità tecniche uniche dei mastri artigiani.

Montblanc (fondata nel 1906) è generalmente riconosciuta come il più esclusivo *brand* tra gli strumenti di scrittura di lusso, caratterizzato dalla qualità superiore della fattura artigiana e dalla creatività. Gli stessi tratti distintivi sono stati sviluppati nel tempo anche nei settori degli orologi, della pelletteria e degli accessori.

Questa area di business include anche Maison di lunga tradizione e giovani *brand* emergenti, tra cui in particolare Chloé (fondata nel 1952), Lancel (fondata nel 1876) e Alaïa (fondata nel 1983), tutti *brand* femminili parigini riconosciuti globalmente per il loro sofisticato design, nonché Alfred Dunhill (fondata nel 1893) e Peter Millar (fondata nel 2001) che sono incentrati sul lusso per uomo. Alfred Dunhill eccelle nella grande sartorialità e nella pelletteria su misura, mentre Peter Millar disegna vestiti sportivi classici di lusso che uniscono uno stile senza tempo con un tocco moderno.

B.1.7.c. Vendite per segmento

La tabella che segue riporta le vendite per segmento del Gruppo Richemont nei periodi di sei mesi chiusi al 30 settembre 2016 e al 30 settembre 2017.

Segmento (Millioni di Euro)	Vendite per i sei mesi chiusi al 30 settembre 2017	Vendite per i sei mesi chiusi al 30 settembre 2016
Jewellery Maisons	3.163	2.755
Specialist Watchmakers	1.527	1.445
Other Businesses	915	886
Totale	5.605	5.086

La tabella che segue riporta le vendite per segmento del Gruppo Richemont negli esercizi chiusi al 31 marzo 2016 e al 31 marzo 2017.

Segmento (Millioni di Euro)	Vendite per l'esercizio chiuso al 31 marzo 2017	Vendite per l'esercizio chiuso al 31 marzo 2016
Jewellery Maisons	5.927	6.048
Specialist Watchmakers	2.879	3.225
Other Businesses	1.841	1.803
Totale	10.647	11.076

B.1.7.d. Vendite per canale di distribuzione

Il Gruppo Richemont opera attraverso svariati canali distributivi, tra cui la vendita all'ingrosso, la vendita al dettaglio, il franchising e le vendite *online*, nel quadro di una strategia distributiva multicanale.

Il Gruppo Richemont ha all'incirca 1.815 punti vendita tra tutti i *brand*, dei quali 1.115 sono propri punti vendita al dettaglio e circa 700 sono franchising. Nel corso del semestre chiuso al 30 settembre 2017, circa il 59% delle vendite del Gruppo Richemont sono avvenute attraverso canali di vendita al dettaglio e il 41% attraverso canali di vendita all'ingrosso e franchising. Le vendite al dettaglio, come percentuale delle vendite complessive del Gruppo Richemont, sono aumentate in conseguenza della strategia del Gruppo Richemont di sviluppare il proprio *network* di vendite al dettaglio nel quadro della propria strategia distributiva multicanale.

Il Gruppo Richemont ha relazioni di lunga data in molti paesi con venditori al dettaglio multi-*brand* di orologi e gioielli. Il numero di tali rivenditori al dettaglio indipendenti sta diminuendo e l'importanza di venditori al dettaglio di dimensioni maggiori, spesso con più punti vendita, sta aumentando nel quadro del consolidamento del mercato di orologi e gioielli in molti mercati storicamente di grandi dimensioni.

Sebbene l'apporto delle vendite all'ingrosso del Gruppo Richemont si stia gradualmente riducendo, rimane importante per il Gruppo Richemont continuare a mantenere delle buone relazioni commerciali con questi *partner*.

Nel corso degli ultimi anni, il Gruppo Richemont ha dovuto affrontare un'inversione di tendenza dei clienti dal momento che gli stessi si attendono un maggior livello di interazione con le Maison del

Gruppo Richemont, non solo attraverso *boutique* fisiche, ma anche *online*. L'obiettivo del Gruppo Richemont è fornire un'esperienza senza soluzione di continuità a livello globale ai propri clienti (ivi inclusi servizi post-vendita), per quanto possibile, a prescindere dal fatto che acquistino *online*, al telefono o in *boutique* fisiche, e intende allocare risorse verso strategie di *marketing* digitale e piattaforme di vendita *online* (tra le altre cose) al fine di sviluppare e implementare questo approccio multicanale.

I *brand* del Gruppo Richemont sono distribuiti al dettaglio in tutto il mondo attraverso *boutique* interne ed esterne. Le *boutique* interne sono punti vendita gestiti direttamente dal Gruppo Richemont; le *boutique* esterne sono invece franchising di *boutique* mono-*brand* gestite da parti terze. La tabella che segue riporta il numero di *boutique* per *brand* al 30 settembre 2017.

Brand	Totale delle boutique	Boutique interne	Boutique esterne
Montblanc	581	273	308
Cartier	276	198	78
Chloé	185	109	76
Van Cleef & Arpels	127	86	41
Alfred Dunhill	93	87	6
Piaget	92	67	25
Jaeger-LeCoultre	87	54	33
IWC	86	51	35
Lancel	78	69	9
Officine Panerai	75	40	35
Vacheron Constantin	65	32	33
Altri	70	49	21
Totale	1.815	1.115	700

B.1.7.e. Vendite per aree geografiche

Nel corso del semestre chiuso al 30 settembre 2017, circa il 39% delle vendite del Gruppo Richemont sono state effettuate nella regione Asia-Pacifico, il 29% in Europa, il 16% nel continente americano, l'8% in Giappone e l'8% nella regione Medio Oriente-Africa.

La tabella che segue riporta le vendite per area geografica del Gruppo Richemont nei periodi di sei mesi chiusi al 30 settembre 2016 e al 30 settembre 2017.

Area geografica (Milioni di Euro)	Vendite per i sei mesi chiusi al 30 settembre 2017	Vendite per i sei mesi chiusi al 30 settembre 2016
Europa	1.623	1.587
Asia-Pacifico	2.175	1.769
Continente americano	890	821
Giappone	479	477
Medio Oriente-Africa	438	432
Totale	5.605	5.086

La tabella che segue riporta le vendite per area geografica del Gruppo Richemont negli esercizi chiusi al 31 marzo 2016 e al 31 marzo 2017.

Area geografica (Milioni di Euro)	Vendite per l'esercizio chiuso al 31 marzo 2017	Vendite per l'esercizio chiuso al 31 marzo 2016
Europa	3.068	3.388
Asia-Pacifico	3.903	3.937
Continente americano	1.781	1.745
Giappone	1.010	1.031
Medio Oriente-Africa	885	975
Totale	10.647	11.076

B.1.7.f. Storia del Gruppo Richemont

All'epoca della sua fondazione, avvenuta nel 1988, il Gruppo Richemont deteneva partecipazioni di minoranza in Cartier Monde SA e Rothmans International, che a sua volta deteneva delle partecipazioni in Cartier Monde SA, Alfred Dunhill e, attraverso Alfred Dunhill, Montblanc e Chlo  . Le case di orologeria Piaget e Baume & Mercier vennero acquistate nel 1988 da una controllata di Cartier Monde SA.

Nel 1996, il Gruppo Richemont acquist   la casa di orologeria Vacheron Constantin, e nel 1997 acquist   la casa di orologeria Officine Panerai e il *brand* di pelletteria Lancel.

Dal 1998, a seguito dell'acquisizione delle partecipazioni di minoranza dei soci del Gruppo Vend  me Luxury, il Gruppo Richemont viene a detenere il 100% delle sue partecipazioni.

Nel 1999, il Gruppo Richemont acquist   una partecipazione di controllo del 60% in Van Cleef & Arpels, una delle Maison di gioielleria pi   rinomate al mondo, e successivamente acquist   ulteriori partecipazioni, acquisendo il controllo totale di Van Cleef & Arpels nel 2003.

Nel 2000, il Gruppo Richemont acquist   Jaeger-LeCoultre, IWC Schaffhausen e A. Lange & S  hne. Nel 2007, acquist   una partecipazione in Azzedine Ala  ia, la casa di moda parigina, e nel 2008 una partecipazione di controllo del 60% in Manufacture Roger Dubuis SA; la restante partecipazione di minoranza in Roger Dubuis    stata acquistata dal Gruppo Richemont nel 2015.

Nel 2008, le aree di *business* del Gruppo Richemont relative a beni di lusso vennero separate dalle altre attivit   attraverso la costituzione di Reinet Investments S.C.A. come veicolo autonomo quotato nel quale sono confluite le aree di *business* non connesse a beni di lusso precedentemente detenute dal Gruppo Richemont.

Nel 2010, il Gruppo Richemont ha acquistato la maggioranza delle azioni di NET-A-PORTER.COM, il rivenditore *online* di punta di beni di moda di lusso, e nel 2015 il Gruppo Net-A-Porter si    fuso con YOOX S.p.A., dando vita a YNAP, di cui il Gruppo Richemont detiene il 50% del capitale sociale con diritti di voto limitati al 25%.

B.1.7.g. Dipendenti

Come pubblicato nel bilancio consolidato per l'esercizio al 31 marzo 2017 di Richemont, nel 2017, il Gruppo Richemont ha impiegato, direttamente, una media di 28.580 persone con funzioni produttive, di distribuzione, di vendita al dettaglio e amministrative. Due terzi dei dipendenti del Gruppo Richemont si trovano in Europa, principalmente in Svizzera (precisamente 8.270 dipendenti), Francia, Italia, Regno Unito e Germania, ove sono presenti i siti operativi delle Maison. Inoltre, circa 600 apprendisti e tirocinanti sono assunti con lo scopo di tramandare le capacità tecniche dei maestri artigiani di generazione in generazione.

B.1.8 Situazione patrimoniale e conto economico

Il Gruppo Richemont chiude il bilancio al 31 marzo di ogni anno. Il bilancio consolidato del Gruppo Richemont è redatto in conformità agli *International Financial Reporting Standards* e alle interpretazioni IFRIC (insieme, gli "IFRS").

In particolare, i bilanci consolidati per gli esercizi chiusi al 31 marzo 2016 e al 31 marzo 2017 sono stati redatti in conformità al criterio del costo storico, modificato dalla rivalutazione di attività e passività finanziarie (ivi inclusi strumenti derivati) al *fair value* rilevato a conto economico. Le modifiche agli *International Financial Reporting Standards* in vigore per l'esercizio chiuso al 31 marzo 2017 non hanno un impatto significativo sul Gruppo Richemont.

Il revisore legale dei conti del Gruppo Richemont (PricewaterhouseCoopers SA) in data 11 maggio 2017 ha espresso un parere senza riserve sul sopra menzionato bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 marzo 2017.

La relazione finanziaria semestrale consolidata abbreviata per il semestre chiuso al 30 settembre 2017 è stata redatta in conformità all'*International Accounting Standard* ('IAS') 34 (Bilanci Intermedi). La relazione finanziaria semestrale deve essere letta congiuntamente al bilancio consolidato per l'esercizio chiuso al 31 marzo 2017.

Per maggiori informazioni finanziarie sui sopra menzionati bilanci consolidati, si faccia riferimento ai bilanci consolidati per gli anni 2016 e 2017, disponibili sul sito www.richemont.com.

La situazione patrimoniale dell'Offerente al 28 febbraio 2018, è la seguente:

	28 febbraio 2018
STATO PATRIMONIALE ATTIVO	
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0
B) Immobilizzazioni	
I) Immobilizzazioni immateriali	3.785
II) Immobilizzazioni materiali	0
III) Immobilizzazioni finanziarie	0
Totale Immobilizzazioni (B)	3.785
C) Attivo circolante	
I) Rimanenze	0
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0
II) Crediti	
Crediti esigibili entro l'esercizio successivo	0
Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo	0
Imposte anticipate	0
Totale Crediti	0
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0
IV) Disponibilità liquide	50.000
Totale Attivo circolante (C)	50.000
D) Ratei e risconti attivi	0
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	53.785
STATO PATRIMONIALE PASSIVO	
A) Patrimonio netto	
I) Capitale	50.000
II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0
III) Riserve di rivalutazione	0
IV) Riserva legale	0
V) Riserve statutarie	0
VI) Altre riserve	0
VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0
IX) Utile (Perdita) dell'esercizio	-1.915
Perdita ripianata nell'esercizio	0
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0
Totale Patrimonio netto (A)	48.085
B) Fondi per rischi e oneri	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	0
D) Debiti	
Debiti esigibili entro l'esercizio successivo	5.700
Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo	0
Totale Debiti (D)	5.700
E) Ratei e risconti passivi	0
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO	53.785

L'attivo della Società è rappresentato da un valore di cassa di Euro 50.000, pari all'ammontare del capitale sociale iniziale, e da immobilizzazioni immateriali per Euro 3.785, consistenti in costi di costituzione capitalizzati.

Il passivo è rappresentato dal capitale sociale nell'ammontare sopra indicato, interamente sottoscritto e versato, e da un ammontare di debiti esigibili entro l'esercizio di Euro 5.700 per spese notarili e di costituzione.

B.1.8.a. Stato patrimoniale consolidato (31 marzo 2017)

Viene riportato di seguito lo stato patrimoniale consolidato del Gruppo Richemont relativo agli esercizi chiusi al 31 marzo 2016 e al 31 marzo 2017.

Stato patrimoniale consolidato per l'esercizio chiuso al 31 marzo <i>(Milioni di Euro)</i>	2017	2016
Attivo		
Attività non correnti		
Immobili, impianti e macchinari	2.558	2.476
Avviamento	298	291
Altre attività immateriali	391	421
Investimenti immobiliari	12	191
Partecipazioni	1.307	1.283
Attività per imposte anticipate	724	700
Attività finanziarie detenute al <i>fair value</i> rilevato a conto economico	7	7
Altre attività non correnti	430	398
	5.727	5.767
Attività correnti		
Rimanenze	5.302	5.345
Crediti commerciali e altri	996	1.021
Strumenti finanziari derivati	20	41
Anticipi a fornitori	163	135
Attività finanziarie detenute al <i>fair value</i> rilevato a conto economico	3.481	3.247
Depositi bancari	4.450	4.569
Attivo di gruppo in via di dismissione	21	–
	14.433	14.358
Totale attivo	20.160	20.125
Passività e patrimonio netto		
Patrimonio netto attribuibile ai soci della controllante		
Capitale sociale	334	334
Azioni proprie	(432)	(412)
Riserva per opzioni su azioni	327	289
Riserva da differenze di conversione	3.004	2.725
Riserva utili portati a nuovo	12.296	12.111
Totale patrimonio netto	15.529	15.047
Passività		
Passività non correnti		
Debiti bancari	402	379
Imposte differite	8	10
Debiti verso dipendenti	98	290
Passività costituite	91	79
Altre passività finanziarie di lungo periodo	132	124
	731	882

Stato patrimoniale consolidato per l'esercizio chiuso al 31 marzo (Milioni di Euro)	2017	2016
Passività correnti		
Debiti verso fornitori e altri	1.508	1.526
Debiti per imposte correnti	365	268
Debiti bancari	53	77
Strumenti finanziari derivati	67	93
Passività costituite	215	211
Scoperti bancari	1.685	2.021
Passività di gruppo in via di dismissione	7	–
	3.900	4.196
Totale passività	4.631	5.078
Totale patrimonio netto e passività	20.160	20.125

Le rimanenze alla fine dell'esercizio ammontavano a Euro 5.302 milioni (2016: Euro 5.345 milioni) e rappresentavano 22 mesi di costo del venduto, ampiamente in linea con l'anno precedente.

B.1.8.b. Conto economico complessivo consolidato (31 marzo 2017)

Viene riportato di seguito il conto economico complessivo consolidato del Gruppo Richemont relativo agli esercizi 2016 e 2017.

Conto economico complessivo consolidato per l'esercizio chiuso al 31 marzo (Milioni di Euro)	2017	2016
Ricavi	10.647	11.076
Costo del venduto	(3.848)	(3.958)
Utile lordo	6.799	7.118
Costi di vendita e distribuzione	(3.044)	(2.950)
Costi di comunicazione	(1.119)	(1.093)
Costi amministrativi	(1.015)	(992)
Altri utili operativi/(spese)	143	(22)
Risultato operativo	1.764	2.061
Oneri finanziari	(233)	(166)
Utili finanziari	73	168
Risultato dopo le tasse delle partecipazioni	(34)	(5)
Risultato ante imposte	1.570	2.058
Imposte	(360)	(370)
Risultato netto delle attività in continuità	1.210	1.688
Risultato netto delle attività cessate	–	539
Risultato dell'anno	1.210	2.227
Altre componenti di conto economico complessivo:		
Componenti non riclassificabili nell'utile o nella perdita		
Perdite attuariali dei piani a benefici definiti	(99)	(59)
Imposte sulle perdite attuariali dei piani a benefici definiti	(20)	11
Risultato di altre componenti di conto economico di partecipazioni	–	2
	(119)	(46)
Componenti riclassificati o riclassificabili nell'utile o nella perdita		
Differenze di conversione		
– movimenti nell'anno	279	(545)

Conto economico complessivo consolidato per l'esercizio chiuso al 31 marzo (Milioni di Euro)	2017	2016
– riclassificazione nell'utile o nella perdita	–	(36)
	279	(581)
Altre componenti di conto economico complessivo, al netto delle imposte	160	(627)
Totale risultato dell'esercizio	1.370	1.600
Totale risultato dell'esercizio attribuibile a:		
Soci della controllante	1.370	1.600
– attività in continuità	1.370	1.111
– attività cessate	–	489
	1.370	1.600
Risultato per azione A/10 azioni B attribuibile ai soci della controllante durante l'anno (espresso in Euro per azione)		
Da utile per azione		
Base	2,145	3,947
Diluito	2,141	3,935
Da attività in continuità		
Base	2,145	2,992
Diluito	2,141	2,983

A. Vendite

Le vendite per l'anno, a tassi di cambio sia effettivi che costanti, sono diminuite del 4%. Esclusi i riacquisti straordinari di rimanenze principalmente legati al riacquisto di orologi a lenta movimentazione da commercianti al dettaglio multi-marca *partner*, le vendite a tassi di cambio costanti sono diminuite del 2%. Le vendite di gioielli, articoli in cuoio e strumenti di scrittura sono cresciute, mentre le vendite di orologi sono diminuite, in parte a causa dal programma di riacquisto.

A tassi di cambio fissi le vendite sono cresciute del 2% nel continente americano, sono state costanti nella regione Asia-Pacifico e in diminuzione nelle altre regioni. Il canale di distribuzione al dettaglio è cresciuto continuando così ad avere prestazioni migliori del canale della grande distribuzione.

B. Utile lordo

L'utile lordo è diminuito del 4% a Euro 6.799 milioni in termini di valore. L'utile lordo per l'anno è stato influenzato dal programma di riacquisto delle rimanenze che ha ridotto le vendite di Euro 278 milioni. I complessivi effetti sull'utile lordo, sommati al programma di riacquisto e agli aggiustamenti di capacità, sono stati pari ad Euro 253 milioni. Neutralizzando questi due effetti, l'utile lordo risulterebbe pari al 64,6%. L'utile lordo ha beneficiato dell'andamento favorevole delle valute, che ha aggiunto 30 punti base rispetto all'anno precedente.

C. Utile operativo

L'utile operativo è diminuito del 14% con un margine operativo del 16,6%. Escludendo i costi netti straordinari di Euro 109 milioni per l'esercizio chiuso al 31 marzo 2017 e Euro 97 milioni per l'esercizio chiuso al 31 marzo 2016, l'utile operativo dell'esercizio chiuso al 31 marzo 2017 risulterebbe diminuito del 13%. I costi netti straordinari comprendono principalmente Euro 287 milioni di riacqui-

sti di rimanenze, ottimizzazione dei canali di distribuzione e misure di aggiustamento della capacità, che sono stati in parte compensati dagli Euro 178 milioni ottenuti dalla dismissione di investimenti immobiliari.

Tenendo conto dei sopra menzionati costi netti straordinari ed escludendo quanto ottenuto dalla dismissione degli investimenti immobiliari, la crescita delle spese operative complessive è stata limitata al 3%. Quote di ammortamento più alte e canoni di locazione variabili, insieme con la riapertura dei *flagship store* di Cartier a New York e Ginza, hanno condotto a una crescita del 3% dei costi di vendita e distribuzione. Questi oneri riflettono in parte anche la chiusura di 38 negozi interni nel corso dell'esercizio chiuso al 31 marzo 2017 e l'apertura di 22 durante l'anno precedente. Tanto i costi di comunicazione quanto quelli amministrativi sono cresciuti del 2%.

D. Utile dell'esercizio

Gli utili di esercizio, pari a Euro 1.210 milioni, sono diminuiti del 46%. Questa riduzione riflette l'apporto non ricorrente non monetario pari a Euro 639 milioni derivante dalla fusione di The NET-A-PORTER GROUP con YOOX S.p.A. nell'ottobre 2015, l'utile operativo più basso e un'inversione negli oneri finanziari netti. Gli oneri finanziari netti sono stati pari ad Euro 160 milioni a fronte di una gestione finanziaria netta di Euro 2 milioni nell'esercizio precedente, principalmente a causa degli effetti del programma di copertura di valuta del Gruppo Richemont.

L'utile diluito per azione, pari a Euro 2,141, è diminuito del 46%.

B.1.8.c. Prospetto delle variazioni di patrimonio netto (31 marzo 2017)

Viene riportato di seguito il prospetto delle variazioni di patrimonio netto relativo agli esercizi 2015, 2016 e 2017.

Prospetto consolidato delle variazioni di patrimonio netto per l'esercizio chiuso al 31 marzo

(Milioni di Euro)	Patrimonio netto attribuibile ai soci della controllante					Totale	Partecipazioni non di controllo	Patrimonio netto totale
	Capitale sociale	Azioni proprie	Riserva per opzioni su azioni	Riserva da differenze di conversione	Riserva utili portati a nuovo			
Saldo al 1 aprile 2015	334	(364)	291	3.306	10.854	14.421	(1)	14.420
Conto economico complessivo								
Utili per l'esercizio	–	–	–	–	2.227	2.227	–	2.227
Altre componenti di conto economico complessivo	–	–	–	(581)	(46)	(627)	–	(627)
	–	–	–	(581)	2.181	1.600	–	1.600
Operazioni con soci della controllante								
iscritte a patrimonio netto								
Variazioni nette in azioni proprie	–	(48)	–	–	(46)	(94)	–	(94)
Piani di opzioni su azioni per dipendenti	–	–	24	–	–	24	–	24
Imposte sui piani di opzioni su azioni	–	–	(26)	–	–	(26)	–	(26)
Acquisizione di partecipazioni non di controllo	–	–	–	–	(24)	(24)	1	(23)
Dividendi distribuiti	–	–	–	–	(854)	(854)	–	(854)
	–	(48)	(2)	–	(924)	(974)	1	(973)
Saldo al 31 marzo 2016	334	(412)	289	2.725	12.111	15.047	–	15.047
Conto economico complessivo								
Utili per l'esercizio	–	–	–	–	1.210	1.210	–	1.210
Altre componenti di conto economico complessivo	–	–	–	279	(119)	160	–	160
	–	–	–	279	1.091	1.370	–	1.370
Operazioni con soci della controllante								
iscritte a patrimonio netto								
Variazioni nette in azioni proprie	–	(20)	–	–	(28)	(48)	–	(48)
Piani di opzioni su azioni per dipendenti	–	–	30	–	–	30	–	30
Imposte sui piani di opzioni su azioni	–	–	8	–	–	8	–	8
Dividendi distribuiti	–	–	–	–	(878)	(878)	–	(878)
	–	(20)	38	–	(906)	(888)	–	(888)
Saldo al 31 marzo 2017	334	(432)	327	3.004	12.296	15.529	–	15.529

B.1.8.d. Rendiconto finanziario consolidato (31 marzo 2017)

Viene riportato di seguito il rendiconto finanziario consolidato del Gruppo Richemont relativo agli esercizi 2016 e 2017.

Rendiconto finanziario consolidato per l'esercizio chiuso al 31 marzo

<i>(Milioni di Euro)</i>	2017	2016
Flussi di cassa della gestione operativa		
Flussi di cassa generati dalla gestione operativa	1.896	2.419
Interessi ricevuti	78	58
Interessi pagati	(69)	(68)
Dividendi da partecipazioni	2	1
Imposte pagate	(288)	(446)
Flusso di cassa netto generato dalla gestione operativa	1.619	1.964
Flussi di cassa delle attività di investimento		
Acquisizione di controllate e altre attività, al netto della liquidità acquisita	(3)	(131)
Proventi da cessione di controllate, al netto della liquidità acquisita	370	(5)
Acquisizione di partecipazioni	(55)	(11)
Proventi da cessione di partecipazioni	–	–
Acquisizione di immobili, impianti e macchinari	(536)	(630)
Proventi da cessione di immobili, impianti e macchinari	15	17
Acquisizione di attività immateriali	(63)	(80)
Proventi da cessione di attività immateriali	14	1
Investimenti in fondi nel mercato monetario e gestiti esternamente	(4.183)	(6.428)
Proventi da cessione di fondi nel mercato monetario e gestiti esternamente	3.988	6.007
Acquisizione di altre attività non correnti	(36)	(58)
Proventi da cessione di altre attività non correnti	14	31
Flusso di cassa netto utilizzato nelle attività di investimento	(475)	(1.287)
Flussi di cassa delle attività di finanziamento		
Proventi da prestiti	101	105
Rimborso di prestiti	(131)	(205)
Dividendi pagati	(878)	(854)
Pagamenti per azioni proprie	(95)	(144)
Proventi da cessione di azioni proprie	47	50
Acquisizione di partecipazioni non di controllo in controllate	–	(152)
Quota capitale dei pagamenti di finanziamenti	(2)	(1)
Flusso di cassa netto utilizzato nelle attività di finanziamento	(958)	(1.201)
Flusso monetario netto del periodo	186	(524)
Disponibilità liquide all'inizio dell'anno	2.548	3.152
Utili o perdite in relazione ai flussi monetari	31	(80)
Disponibilità liquide alla fine dell'anno	2.765	2.548

I flussi di cassa generati dalla gestione operativa sono stati pari a Euro 1.896 milioni, in diminuzione rispetto agli Euro 2.419 milioni dell'anno precedente. La riduzione riflette un utile operativo più basso e una contribuzione *una tantum* di Euro 268 milioni a un piano pensionistico a benefici definiti per dipendenti localizzati nel Regno Unito al fine di stipulare un contratto che garantisce una rendita annua

con una impresa assicuratrice terza. L'assorbimento del capitale circolante, pari a Euro 29 milioni, è in miglioramento rispetto all'esercizio precedente (2016: Euro 171 milioni)

Gli investimenti netti in beni immobili sono stati pari a Euro 521 milioni. Questo costituisce principalmente un risultato di investimenti selettivi nel *network* delle *boutique* delle Maison, consistenti principalmente in ristrutturazioni di negozi esistenti e in investimenti nella logistica centrale e nelle infrastrutture informatiche del Gruppo Richemont.

Il dividendo pagato nel settembre 2016 è stato pari a franchi svizzeri 1,70 per azione ed è ammontato a franchi svizzeri 959 milioni o Euro 878 milioni (2015: Euro 854 milioni).

Durante l'esercizio chiuso al 31 marzo 2017, il Gruppo Richemont ha acquistato circa 1,8 milioni di azioni di classe 'A' a servizio dell'esercizio dei piani di *stock option* dei dirigenti. Il costo di questi acquisti è stato in parte compensato dai proventi derivanti dall'esercizio delle *stock option* da parte dei dirigenti e da altre attività connesse al programma di copertura, per un flusso netto di cassa in uscita pari a Euro 48 milioni.

B.1.8.e. Posizione finanziaria netta (31 marzo 2017)

Viene riportata di seguito la posizione finanziaria netta del Gruppo Richemont relativa agli esercizi 2016 e 2017.

Posizione finanziaria netta

<i>(Milioni di Euro)</i>	2017	2016
Attività finanziarie possedute al valore equo rilevato a conto economico	3.481	3.247
Depositi bancari	4.450	4.569
Indebitamento non corrente	(402)	(379)
Indebitamento corrente	(53)	(77)
Scoperti bancari	(1.685)	(2.021)
Posizione finanziaria netta	5.791	5.339

Al 31 marzo 2017, la posizione finanziaria netta del Gruppo Richemont era pari a Euro 5.791 milioni (2016: Euro 5.339 milioni) e include proventi pari a Euro 370 milioni derivanti dalla dismissione di investimenti immobiliari in Francia.

La posizione finanziaria netta del Gruppo Richemont comprende fondi del mercato monetario altamente liquidi e con elevato merito di credito, depositi bancari a breve termine e fondi obbligazionari di breve periodo, principalmente denominati in franchi svizzeri, Euro e dollari americani. I finanziamenti bancari per finanziare le entità operative locali sono denominati nella valuta locale.

B.1.8.f. Stato patrimoniale consolidato abbreviato (30 settembre 2017)

Viene riportato di seguito lo stato patrimoniale consolidato abbreviato per il semestre chiuso al 30 settembre 2017.

(Milioni di Euro)	30 settembre 2017	31 marzo 2017
Attivo		
Attività non correnti		
Immobili, impianti e macchinari	2.288	2.558
Avviamento	298	298
Altre attività immateriali	375	391
Investimenti immobiliari	42	12
Partecipazioni	1.338	1.307
Attività per imposte anticipate	637	724
Attività finanziarie detenute al <i>fair value</i> rilevato a conto economico	549	7
Altre attività non correnti	408	430
	5.935	5.727
Attività correnti		
Rimanenze	4.928	5.302
Crediti commerciali e altri	1.208	996
Strumenti finanziari derivati	25	20
Anticipi a fornitori	168	163
Attività finanziarie detenute al <i>fair value</i> rilevato a conto economico	3.358	3.481
Attività in via di dismissione	4	21
Depositi bancari	3.639	4.450
	13.330	14.433
Attività totali	19.265	20.160
Passività e patrimonio netto		
Patrimonio netto attribuibile ai soci della controllante		
Capitale sociale	334	334
Azioni proprie	(522)	(432)
Riserva per opzioni su azioni	340	327
Riserva da differenze di conversione	2.146	3.004
Riserva utili portati a nuovo	12.379	12.296
	14.677	15.529
Partecipazioni non di controllo	1	–
Totale patrimonio netto	14.678	15.529
Passività		
Passività non correnti		
Debiti bancari	381	402
Imposte differite	7	8
Debiti verso dipendenti	68	98
Passività costituite	67	91
Altre passività finanziarie di lungo periodo	126	132
	649	731
Passività correnti		
Debiti verso fornitori e altri	1.295	1.508
Debiti per imposte correnti	400	365
Debiti bancari	5	53
Strumenti finanziari derivati	59	67

<i>(Milioni di Euro)</i>	30 settembre 2017	31 marzo 2017
Passività costituite	178	215
Passività in via di dismissione	–	7
Scoperti bancari	2.001	1.685
	3.938	3.900
Passività totali	4.587	4.631
Totale patrimonio netto e passività	19.265	20.160

Al 30 settembre 2017 le rimanenze, pari a Euro 4.928 milioni, erano inferiori di Euro 374 milioni rispetto al 31 marzo 2017, pari a 20 mesi di costo del venduto.

B.1.8.g. Conto economico complessivo consolidato abbreviato (30 settembre 2017)

Viene riportato di seguito il conto economico complessivo consolidato abbreviato per il semestre chiuso al 30 settembre 2017.

<i>(Milioni di Euro)</i>	Sei mesi al 30 settembre 2017	Sei mesi al 30 settembre 2016
Ricavi	5.605	5.086
Costo del venduto	(1.940)	(1.856)
Utile lordo	3.665	3.230
Costi di vendita e distribuzione	(1.490)	(1.452)
Costi di comunicazione	(484)	(485)
Costi amministrativi	(502)	(476)
Altre spese operative	(23)	(19)
Risultato operativo	1.166	798
Oneri finanziari	(53)	(146)
Utili finanziari	125	37
Risultato dopo le tasse delle partecipazioni	(16)	(10)
Risultato ante imposte	1.222	679
Imposte	(248)	(139)
Risultato del periodo	974	540
Altre componenti di conto economico:		
Componenti non riclassificabili nell'utile o nella perdita		
Utili/(perdite) attuariali dei piani a benefici definiti	27	(29)
Imposte sugli utili/(perdite) attuariali dei piani a benefici definiti	(5)	5
	22	(24)
Componenti riclassificati o riclassificabili nell'utile o nella perdita		
Differenze di conversione		
– movimenti nel periodo	(858)	24
– riclassificazione nell'utile o nella perdita	–	–
Risultato di altre componenti di conto economico di partecipazioni	(5)	(3)
	(863)	21
Altre componenti di conto economico complessivo, al netto delle imposte	(841)	(3)
Totale del conto economico complessivo	133	537
Utili attribuibili a:		
Soci della controllante	974	540

<i>(Milioni di Euro)</i>	Sei mesi al 30 settembre 2017	Sei mesi al 30 settembre 2016
Partecipazioni non di controllo	–	–
	974	540
Totale risultato dell'esercizio attribuibile a:		
Soci della controllante	(841)	537
Partecipazioni non di controllo	–	–
	(841)	537
Risultato per azione A/10 azioni B attribuibile ai soci della controllante durante il periodo (espresso in Euro per azione)		
Base	1,727	0,958
Diluito	1,721	0,955

A. Vendite

Nel semestre, le vendite sono aumentate del 10% a tassi di cambio effettivi e del 12% a tassi di cambio costanti. Esclusi i riacquisti straordinari di rimanenze, le vendite sono aumentate dell'8% a tassi di cambio costanti. Questo risultato è il riflesso della crescita in tutte le principali categorie di prodotti, in particolare nella gioielleria. Tutte le regioni hanno registrato vendite in crescita, guidate dall'andamento particolarmente positivo della regione Asia-Pacifico, che ha beneficiato della progressione in doppia cifra nella Cina continentale e a Hong Kong, tra gli altri paesi. Tanto il canale di vendite al dettaglio quanto quello all'ingrosso hanno registrato vendite in crescita ed il secondo principalmente ha riflesso l'occasionalità dei sopra menzionati riacquisti.

B. Utile lordo

L'utile lordo è cresciuto del 13% e rappresenta il 65,4% delle vendite. L'aumento di 190 punti base rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente è ampiamente spiegato dall'occasionalità dei riacquisti di rimanenze e dalla migliorata capacità di assorbimento della produzione.

C. Utile operativo

L'utile operativo è aumentato del 46% a Euro 1.166 milioni nel semestre, principalmente in conseguenza dei miglioramenti nelle vendite e nell'utile lordo. L'utile operativo è salito al 21%.

La crescita del 3% delle spese operative totali deriva da una crescita del 3% dei costi di vendita e distribuzione, legata principalmente a canoni di locazione variabili più alti, in particolare nella Cina continentale. Le spese di comunicazione sono state ampiamente in linea con il corrispondente periodo dell'anno precedente, mentre i costi amministrativi sono cresciuti del 5% in conseguenza di investimenti nel sistema informativo ERP e nelle iniziative digitali.

Esclusi gli elementi non ricorrenti dell'anno precedente pari a Euro 249 milioni, l'utile operativo del semestre è aumentato dell'11%.

D. Utile del periodo

L'utile del periodo è aumentato dell'80% a Euro 974 milioni. La crescita riflette un utile operativo maggiore e un'inversione negli utili finanziari netti. Movimentazioni favorevoli nei tassi di cambio a fine periodo sulla posizione di cassa di mercato del Gruppo Richemont hanno portato a un utile di Euro 72 milioni a fronte di un costo netto di Euro 109 milioni nel corrispondente periodo dell'esercizio precedente.

L'utile diluito per azione (1 azione A/10 azioni B) è aumentato dell'80% a Euro 1.721.

B.1.8.h. Prospetto delle variazioni di patrimonio netto (30 settembre 2017)

Viene riportato di seguito il prospetto delle variazioni di patrimonio netto relativo al semestre chiuso al 30 settembre 2017.

(Milioni di Euro)	Patrimonio netto attribuibile ai soci della controllante					Totale	Partecipazioni non di controllo	Patrimonio netto totale
	Capitale sociale	Azioni proprie	Riserva per opzioni su azioni	Riserva da differenze di conversione	Riserva utili portati a nuovo			
Saldo al 1 aprile 2016	334	(412)	289	2.725	12.111	15.047	–	15.047
Conto economico complessivo								
Utili per l'esercizio	–	–	–	–	540	540	–	540
Altre componenti di conto economico complessivo	–	–	–	24	(27)	(3)	–	(3)
	–	–	–	24	513	537	–	537
Operazioni con soci della controllante iscritte a patrimonio netto								
Variazioni nette in azioni proprie	–	(46)	–	–	(21)	(67)	–	(67)
Piani di opzioni su azioni per dipendenti	–	–	10	–	–	10	–	10
Imposte sui piani di opzioni su azioni	–	–	(4)	–	–	(4)	–	(4)
Acquisizione di partecipazioni non di controllo	–	–	–	–	(878)	(878)	–	(878)
	–	(46)	6	–	(899)	(939)	–	(939)
Saldo al 30 settembre 2016	334	(458)	295	2.749	11.725	14.645	–	14.645
Saldo al 1 aprile 2017	334	(432)	327	3.004	12.296	15.529	–	15.529
Conto economico complessivo								
Utili per l'esercizio	–	–	–	–	974	974	–	974
Altre componenti di conto economico complessivo	–	–	–	(858)	17	(841)	–	(841)
	–	–	–	(858)	991	133	–	133
Operazioni con soci della controllante iscritte a patrimonio netto								
Variazioni nette in azioni proprie	–	(90)	–	–	10	(80)	–	(80)
Piani di opzioni su azioni per dipendenti	–	–	13	–	–	13	–	13
Imposte sui piani di opzioni su azioni	–	–	–	–	–	–	–	–
Acquisizione di partecipazioni non di controllo	–	–	–	–	–	–	1	1
Dividendi distribuiti	–	–	–	–	(918)	(918)	–	(918)
	–	(90)	13	–	(908)	(985)	1	(984)
Saldo al 30 settembre 2017	334	(522)	340	2.146	12.379	14.677	1	14.678

B.1.8.i. Rendiconto finanziario consolidato (30 settembre 2017)

Viene riportato di seguito il rendiconto finanziario consolidato del Gruppo Richemont relativo al semestre chiuso al 30 settembre 2017.

(Milioni di Euro)	Sei mesi al 30 settembre 2017	Sei mesi al 30 settembre 2016
Flussi di cassa della gestione operativa		
Flussi di cassa generati dalla gestione operativa	1.108	666
Interessi ricevuti	36	39
Interessi pagati	(27)	(36)
Dividendi da partecipazioni	2	1
Imposte pagate	(159)	(214)
Flusso di cassa netto generato dalla gestione operativa	960	456
Flussi di cassa delle attività di investimento		
Acquisizione di controllate e altre attività, al netto della liquidità acquisita	(45)	(2)
Proventi da cessione di controllate, al netto della liquidità acquisita	(14)	–
Acquisizione di partecipazioni	(63)	(24)
Proventi da cessione di partecipazioni	17	–
Acquisizione di immobili, impianti e macchinari	(139)	(220)
Proventi da cessione di immobili, impianti e macchinari	3	10
Acquisizione di attività immateriali	(22)	(31)
Proventi da cessione di attività immateriali	1	13
Esecuzione di investimenti immobiliari	(31)	–
Investimenti in attività finanziarie correnti detenuti al <i>fair value</i> rilevato a conto economico	(2.669)	(2.742)
Proventi da cessione di attività finanziarie correnti detenuti al <i>fair value</i> rilevato a conto economico	2.682	2.575
Acquisizione di altre attività non correnti	(601)	(18)
Proventi da cessione di altre attività non correnti	3	8
Flusso di cassa netto utilizzato nelle attività di investimento	(878)	(431)
Flussi di cassa delle attività di finanziamento		
Proventi da prestiti	51	89
Rimborso di prestiti	(79)	(83)
Dividendi pagati	(918)	(878)
Pagamenti per azioni proprie	(141)	(95)
Proventi da cessione di azioni proprie	69	28
Quota capitale dei pagamenti di finanziamenti	(1)	(1)
Flusso di cassa netto utilizzato nelle attività di finanziamento	(1.019)	(940)
Flusso monetario netto	(937)	(915)
Disponibilità liquide all'inizio dell'anno	2.765	2.548
Utili o perdite in relazione ai flussi monetari	(190)	(21)
Disponibilità liquide alla fine dell'anno	1.638	1.612

I flussi di cassa generati dalla gestione operativa sono stati pari a Euro 1.108 milioni, in crescita di Euro 442 milioni. La crescita rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente riflette il sopra menzionato aumento dell'utile operativo e un assorbimento minore dei flussi di cassa da parte del capitale circolante. Quest'ultimo, pari a Euro 360 milioni, è stato inferiore rispetto all'anno precedente (2016: Euro 417 milioni) in conseguenza della diminuzione delle rimanenze.

Gli investimenti netti in beni immobili sono stati pari a Euro 136 milioni. Questo riflette principalmente investimenti selettivi nel *network* delle *boutique* delle Maison e nel centro logistico del Gruppo Richemont a Villars-sur-Glâne in Svizzera

L'acquisto di altre attività non correnti si riferisce principalmente all'acquisizione di una partecipazione in Dufry, una società quotata sul *SIX Swiss Exchange*.

Il dividendo dell'esercizio chiuso al 31 marzo 2017, pari a franchi svizzeri 1,80 per azione (1 azione A/10 azioni B), è stato pagato a settembre ai soci e ai possessori di certificati di deposito sudafricano, al netto delle ritenute d'acconto. La ritenuta d'acconto del 35% su tutti i dividendi è stata versata all'autorità fiscale svizzera a settembre. L'esborso totale legato ai dividendi è stato pari a Euro 918 milioni.

Durante il semestre, il Gruppo Richemont ha acquistato circa 1,9 milioni di azioni di classe 'A' per coprire le stock option dei dirigenti. Il costo di questi acquisti veniva in parte compensato dai proventi derivanti dall'esercizio delle stock option da parte dei dirigenti e da altre attività connesse al programma di copertura, per un flusso netto di cassa in uscita pari a Euro 72 milioni.

B.1.8.1. Posizione finanziaria netta (31 marzo 2017)

Viene riportata di seguito la posizione finanziaria netta del Gruppo Richemont relativa al semestre chiuso al 30 settembre 2017.

<i>(Milioni di Euro)</i>	30 settembre 2017
Attività finanziarie possedute al valore equo rilevato a conto economico	3.358
Depositi bancari	3.639
Indebitamento non corrente	(381)
Indebitamento corrente	(5)
Scoperti bancari	(2.001)
Posizione finanziaria netta	4.610

Al 30 settembre 2017, la posizione finanziaria netta del Gruppo Richemont era pari a Euro 4.610 milioni. La posizione finanziaria netta è di Euro 1.818 milioni più bassa rispetto al 31 marzo 2017, ivi incluso un flusso netto di cassa in uscita relativo al pagamento dei dividendi annuali e all'investimento in Dufry. La posizione finanziaria netta del Gruppo Richemont comprende fondi del mercato monetario altamente liquidi e con elevato merito di credito, depositi bancari a breve termine e fondi obbligazionari di breve periodo, principalmente denominati in franchi svizzeri, euro e dollari americani. I finanziamenti bancari per finanziare le entità operative locali sono denominati nella valuta locale.

B.1.9 Andamento recente

Nel periodo compreso tra il 30 settembre 2017 ed la Data del Documento di Offerta, non si sono verificati fatti che possano incidere in misura rilevante sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Richemont.

B.2 L'EMITTENTE

Le informazioni contenute nel presente paragrafo sono tratte esclusivamente da dati resi pubblici dall'Emittente e da altre informazioni pubblicamente disponibili.

I documenti relativi all'Emittente sono pubblicati sul sito internet www.ynap.com e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it.

B.2.1 Denominazione, forma giuridica, sede sociale

La denominazione sociale dell'Emittente è "YOOX Net-A-Porter Group S.p.A." o, in forma abbreviata, "YNAP S.p.A.". L'Emittente è costituito in forma di società per azioni.

YNAP è quotata sulla borsa di Milano come YNAP; le azioni ordinarie dell'Emittente sono quotate sul MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana e sono emesse in regime di dematerializzazione.

L'Emittente è iscritto al Registro delle Imprese di Milano, numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA 02050461207, e al Repertorio Economico Amministrativo n. MI – 1656860.

L'Emittente ha la propria sede legale in Milano, via Morimondo 17 (indirizzo di posta elettronica certificata: ynap.corporate@legalmail.it).

B.2.2 Costituzione e durata

YNAP è stata costituita in data 4 febbraio 2000. La sua durata è fissata al 31 dicembre 2050, e può essere prorogata per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

B.2.3 Legislazione di riferimento e foro competente

L'Emittente è una società di diritto italiano e opera in base alla legge italiana.

Il foro generale competente in caso di controversie è quello della sede legale dell'Emittente, situata in Milano.

B.2.4 Capitale sociale

Alla Data del Documento di Offerta il capitale sociale dell'Emittente, interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro 1.348.491,88, suddiviso in n. 92.036.053 azioni ordinarie, ammesse alle negoziazioni sul MTA, e n. 42.813.145 azioni di classe B prive del diritto di voto, non quotate sul MTA, tutte senza indicazione del valore nominale.

Alla Data del Documento di Offerta, sulla base delle informazioni pubbliche a disposizione, l'Emittente risulta detenere in portafoglio n. 17.339 azioni proprie, pari allo 0,019% del capitale sociale ordinario.

Alla Data del Documento di Offerta nessun azionista esercita il controllo sull'Emittente ai sensi dell'art. 93 del TUF.

B.2.5 Principali azionisti

Sulla base delle comunicazioni diffuse ai sensi dell'art. 120, comma 2, del TUF e della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione I del Regolamento Emittenti e dei dati resi pubblici dall'Emittente alla Data del Documento di Offerta, i seguenti soggetti risultano detenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni superiori al 3% del capitale sociale ordinario dell'Emittente:

Dichiarante	Azioni ordinarie	% detenuta rispetto al capitale sociale ordinario	Azioni ordinarie + azioni b	% detenuta rispetto al capitale sociale totale
Federico Marchetti	5.164.667	5,6	5.164.667	3,8
Compagnie Rupert (tramite Richemont)	22.786.452	24,8	65.599.597	48,6
Renzo Rosso	5.186.321	5,6	5.186.321	3,8
Mohamed Ali Rashed Alabbar	3.571.428	3,9	3.571.428	2,6
Schroders Plc	3.508.554	3,8	3.508.554	2,6
T. Rowe Price Associates, Inc.	3.504.210	3,8	3.504.210	2,6
Capital Research and Management Company	2.810.960	3,1	2.810.960	2,1

B.2.6 Consiglio di amministrazione

Ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, l'Emittente è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di cinque a un massimo di quindici amministratori, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-ter, del TUF, quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il consiglio di amministrazione dell'Emittente in carica alla Data del Documento di Offerta è stato nominato in data 30 aprile 2015 e scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, e risulta composto da undici membri.

La composizione del consiglio di amministrazione dell'Emittente è la seguente:

Nome e cognome	Carica	Luogo e data di nascita
Federico Marchetti	Amministratore Delegato	Ravenna – 21 febbraio 1969
Raffaello Napoleone	Presidente indipendente	Roma – 30 ottobre 1954
Stefano Valerio	Vice-Presidente	Maglie – 29 marzo 1970
Catherine Gérardin-Vautrin	Amministratore indipendente non esecutivo	Versailles – 18 novembre 1959
Robert Kunze-Concewitz	Amministratore indipendente non esecutivo	Istanbul – 7 aprile 1967
Laura Zoni	Amministratore indipendente non esecutivo	Piacenza – 31 marzo 1965
Alessandro Robin Foti	Amministratore indipendente non esecutivo	Londra – 26 marzo 1963
Richard Philippe Lepeu	Amministratore non esecutivo	Parigi – 1 aprile 1952
Eva Chen	Amministratore indipendente non esecutivo	New Jersey – 24 settembre 1979
Vittorio Radice	Amministratore indipendente non esecutivo	Como – 2 aprile 1957
Cedric Charles Marcel Bossert	Amministratore non esecutivo	Losanna – 31 luglio 1959

Alla Data del Documento di Offerta non risulta costituito un comitato esecutivo.

B.2.7 Collegio Sindacale

In conformità a quanto previsto dall'art. 26 dello statuto sociale, il collegio sindacale dell'Emittente è composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'art. 148, comma 1-bis, del TUF, quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011.

Il collegio sindacale in carica alla Data del Documento di Offerta è stato nominato in data 30 aprile 2015 e scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017.

La composizione del collegio sindacale dell'Emittente è la seguente:

Nome e cognome	Carica	Luogo e data di nascita
Marco Fumagalli	Presidente	Bergamo – 22 settembre 1961
Patrizia Arienti	Sindaco Effettivo	Milano – 7 giugno 1960
Giovanni Naccarato	Sindaco Effettivo	Roma – 2 aprile 1972
Nicoletta Maria Colombo	Sindaco Supplente	Rho – 23 settembre 1964
Andrea Bonechi	Sindaco Supplente	Pistoia – 6 febbraio 1968

Soggetto incaricato della revisione legale dei conti

Ai sensi degli artt. 13 e 17 comma 1 del Decreto Legislativo n. 39/2010, l'assemblea degli azionisti dell'Emittente dell'8 settembre 2009 ha conferito a KPMG S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017.

B.2.8 Attività dell'Emittente

YNAP opera nel settore del *luxury fashion e-commerce*.

YNAP è il risultato della fusione, avvenuta nell'ottobre 2015, tra YOOX Group e The Net-A-Porter Group, che, sin dalla loro nascita nel 2000, sono stati pionieri nel trasformare il settore della moda e del lusso attraverso il canale digitale. Il Gruppo YNAP ha pertanto radici in Italia e Gran Bretagna ma opera a livello globale.

YNAP adotta un modello di business esclusivo, attraverso *online store* multimarca *in-season*, Net-A-Porter e Mr Porter, e gli *online store* multimarca *off-season*, YOOX e The Outnet, ma anche attraverso numerosi *online flagship stores* "Powered by YNAP". Dal 2012, YNAP è, inoltre, partner di Kering in una joint venture dedicata alla gestione degli *online flagship stores* di diversi marchi del lusso del gruppo francese.

Nel 2016, YNAP ha creato joint venture Symphony, un'entità controllata dalla famiglia di Mohamed Alabbar, operante nel *luxury e-commerce* in Medio Oriente.

YNAP ha un posizionamento unico nel settore ad alta crescita del lusso *online* e può contare su oltre 3 milioni di clienti attivi, più di 840 milioni di visite in tutto il mondo e ricavi netti consolidati pari a 2,1 miliardi di Euro nel 2017. Il Gruppo YNAP ha centri tecno-logistici e uffici negli Stati Uniti, in Europa, in Medio Oriente, in Giappone, in Cina e a Hong Kong e distribuisce in più di 180 Paesi nel mondo. YNAP è quotata alla Borsa di Milano come YNAP.

B.2.9 Principali informazioni risultanti dalle relazioni finanziarie dell’Emittente

Il consiglio di amministrazione dell’Emittente, in data 6 marzo 2018, ha approvato il progetto di bilancio d’esercizio e bilancio consolidato dell’emittente al 31 dicembre 2017. A tale proposito, l’Emittente ha diffuso un comunicato stampa, che si riporta qui di seguito integralmente, a eccezione delle parti che si ritengono non rilevanti ai fini del presente Documento di Offerta ed evidenziate con “[OMISSIS]”.

“YOOX NET-A-PORTER GROUP

Risultati 2017

FORTE AUMENTO DEI RICAVI TRAINA LA CRESCITA DELL’EBITDA NEL 2017

- **Ricavi netti nel 2017** pari a **2,1 miliardi** di Euro, con una **crescita organica⁽⁸⁾ del 16,9%** (+11,8% reported) rispetto a 1,9 miliardi di Euro del 2016
 - Crescita organica positiva di tutte e tre le linee di business: ricavi netti Multimarca In-Season in aumento del 18,3%; ricavi netti Multimarca Off-Season in crescita del 14,9%, Online Flagship Stores a valore retail (GMV⁽⁹⁾) in progresso del 20,8%
 - Crescita organica bilanciata in tutti i principali mercati di riferimento
- **EBITDA adjusted⁽¹⁰⁾ nel 2017** pari a **169,2 milioni di Euro**, rispetto a 155,7 milioni di Euro nel 2016. EBITDA a 156,5 milioni di Euro, rispetto a 143,4 milioni di Euro nel 2016
- **Risultato netto adjusted nel 2017⁽¹¹⁾** pari a **51,2 milioni** di Euro, rispetto a 69,3 milioni di Euro nel 2016. Dopo 24,5 milioni di Euro di ammortamenti figurativi relativi al processo di Purchase Price Allocation (“PPA”)⁽¹²⁾, e 9,9 milioni di Euro di costi figurativi relativi ai piani di incentivazione, entrambi al netto dei relativi effetti fiscali, il risultato netto è stato pari a 17,3 milioni nel 2017. Tale risultato si confronta con un risultato netto pari a 33,9 milioni di Euro nel 2016 ed è principalmente riconducibile ad un significativo aumento degli oneri finanziari netti dovuti a perdite da cambio realizzate e non realizzate

(8) La crescita organica dei ricavi netti è calcolata a tassi di cambio costanti e a perimetro costante includendo i ricavi netti di tutti gli online store attivi alla fine di ogni periodo che erano già attivi all’inizio del corrispondente periodo dell’anno precedente. La crescita reported è calcolata a tassi di cambio correnti e sulla base del perimetro effettivo.

(9) Ricavi a valore retail o “GMV” (Gross Merchandise Value) di tutti gli Online Flagship Stores, inclusi gli online store della Joint Venture con Kering e riconducibili al modello di partnership NEXT ERA, al netto dei resi e degli sconti concessi ai clienti. Tali ricavi escludono i corrispettivi da set-up, design e manutenzione degli Online Flagship Stores registrati all’interno dell’aggregato “Altri Paesi e Ricavi non legati ad area geografica”.

(10) Esclude gli oneri figurativi relativi ai Piani di Incentivazione in essere.

(11) Esclude gli oneri figurativi relativi ai Piani di Incentivazione in essere, e gli ammortamenti figurativi relativi al processo di Purchase Price Allocation derivante dalla fusione di YOOX GROUP e NET-A-PORTER GROUP, entrambi al netto dei relativi effetti fiscali.

(12) Il processo di Purchase Price Allocation si riferisce all’allocazione della parte identificabile dell’avviamento derivante dalla fusione di YOOX GROUP e NET-A-PORTER GROUP ad immobilizzazioni immateriali.

Nota: Per chiarezza informativa, si evidenzia che le percentuali di scostamento riportate nel presente Comunicato sono state calcolate sui valori puntuali. Si precisa altresì che le eventuali differenze rinvenibili in alcune tabelle sono dovute agli arrotondamenti dei valori espressi al milione di Euro.

- **Posizione finanziaria netta positiva** pari a **83,7 milioni** di Euro rispetto a 104,7 milioni di Euro al 31 dicembre 2016
- **Principali metriche di business:**
 - **842,2 milioni di visite**, rispetto a 715,5 milioni nel 2016
 - **9,5 milioni di ordini**, rispetto a 8,4 milioni nel 2016
 - **328 Euro l'AOV** (Average Order Value), rispetto a 334 Euro nel 2016, attribuibile ad un andamento sfavorevole dei tassi di cambio
 - **3,1 milioni di clienti attivi**, rispetto a 2,9 milioni nel 2016

[OMISSIS]

DATI FINANZIARI DI YOOX NET-A-PORTR GROUP PER L'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2017 E RELATIVI DATI COMPARATIVI

Ricavi Netti Consolidati

Nell'esercizio 2017, YOOX NET-A-PORTR GROUP ha registrato **ricavi netti consolidati**, al netto dei resi sulle vendite e degli sconti concessi ai clienti, pari a **2,1 miliardi** di Euro, con una **crescita organica** del **16,9%** (+11,8% reported) rispetto a ricavi netti pari a 1,9 miliardi nel 2016. Nel **quarto trimestre** del 2017, i **ricavi netti** sono stati pari a **575,1 milioni** di Euro, in **aumento** del **13,2%** su base **organica** (+6,9% reported), rispetto ai ricavi netti pari a 538,2 milioni di Euro nello stesso periodo dell'esercizio precedente.

Ricavi Netti Consolidati per Linea di Business

(Milioni di Euro)	2017	%	2016	%	VARIAZIONE % % %		
					REPORTED	COSTANTE	ORGANICA ¹
Multimarca In-Season	1.083,9	51,8%	968,6	51,8%	+11,9%	+15,8%	+18,3%
Multimarca Off-Season	789,6	37,8%	696,8	37,2%	+13,3%	+14,9%	+14,9%
Online Flagship Stores	217,5	10,4%	205,3	11,0%	+5,9%	+8,5%	+20,8% ^(*)
Totale YOOX NET-A-PORTR GROUP	2.091,0	100,0%	1.870,7	100,0%	+11,8%	+14,6%	+16,9%

* Relativa alla crescita dei ricavi a valore retail (GMV²) a tassi di cambio costanti e a perimetro costante

(Milioni di Euro)	4Q 2017	%	4Q 2016	%	VARIAZIONE %		
					REPORTED	COSTANTE	ORGANICA ¹
Multimarca In-Season	295,1	51,3%	263,4	48,9%	+12,0%	+16,8%	
Multimarca Off-Season	204,4	35,5%	200,6	37,3%	+1,9%	+6,6%	
Online Flagship Stores	75,7	13,2%	74,3	13,8%	+1,9%	+5,9%	+22,1% ^(*)
Totale YOOX NET-A-PORTR GROUP	575,1	100,0%	538,2	100,0%	+6,9%	+11,5%	+13,2%

(*) Relativa alla crescita dei ricavi a valore retail (GMV²) a tassi di cambio costanti e a perimetro costante

Multimarca In-Season

Nel **2017**, la linea di business **Multimarca In-Season**, che comprende le attività dei negozi online NET-A-PORTER e MR PORTER, ha registrato ricavi netti consolidati pari a **1,1 miliardi** di Euro, con una **crescita organica**⁽¹³⁾ del **18,3%**. Includendo la performance di THECORNER e SHOESCRIBE – chiusi il 31 agosto 2016 – la linea di business In-Season ha registrato una crescita del 15,8% a tassi di cambio costanti nel 2017 (+11,9% reported), rispetto a ricavi netti pari a 968,6 milioni di Euro nel 2016.

Nel **quarto trimestre** del 2017, la linea di business Multimarca In-Season ha registrato ricavi netti pari a 295,1 milioni di Euro, **in aumento del 16,8%** a tassi di cambio costanti (+12,0% reported) rispetto a ricavi netti pari a 263,4 milioni di Euro nello stesso periodo dell'anno precedente.

Nel 2017, NET-A-PORTER e MR PORTER hanno ulteriormente arricchito il proprio portafoglio unico di brand del lusso tra i più ambiti e prestigiosi al mondo con **nuovi importanti marchi di moda e dell'hard luxury e capsule collection esclusive**. Tra questi, Alaïa, che ha scelto NET-A-PORTER come il proprio retail partner online esclusivo per il ready-to-wear e le capsule collection esclusive MR PORTER X GUCCI, di Chloé e Stella McCartney. La categoria Alta Gioielleria e Orologeria ha visto il lancio di numerosi brand iconici, tra cui **Cartier, Boucheron, Buccellati, Chopard, Jaeger-LeCoultre, Officine Panerai e TAG Heuer**.

Nel quarto trimestre del 2017 **MR PORTER** ha inoltre lanciato il **proprio brand, Mr P.**, con riscontri molto positivi dei clienti e in termini di vendite. *Mr P.* è infatti uno dei brand di maggior successo tra quelli lanciati su MR PORTER fin dal suo esordio.

Nel quarto trimestre dell'anno, l'innovativo servizio di personal shopping “**You try, we wait**”, dedicato alla clientela alto spendente di NET-A-PORTER e MR PORTER è stato **lanciato a New York e a Hong Kong**, facendo leva sul successo riscosso con il precedente lancio a Londra.

Complessivamente, al 31 dicembre 2017, la linea di business Multimarca In-Season rappresentava il **51,8%** dei ricavi netti consolidati del Gruppo.

Multimarca Off-Season

Nel **2017**, la linea di business **Multimarca Off-Season**, che comprende le attività dei negozi online YOOX e THE OUTNET, ha conseguito ricavi netti pari a **789,6 milioni** di Euro, in **crescita del 14,9%** a tassi di cambio costanti (+13,3% reported), rispetto a ricavi netti pari a 696,8 milioni nel 2016. Nel **quarto trimestre**, i ricavi netti consolidati della linea di business Multimarca Off-Season sono stati pari a **204,4 milioni** di Euro, **in aumento del 6,6%** a tassi di cambio costanti (+1,9% reported) rispetto a ricavi netti pari a 200,6 milioni di Euro nello stesso periodo dell'anno precedente. Tale risultato è stato conseguito grazie ad una **solida performance di YOOX**, che è stata in parte **controbilanciata** dall'effetto non ricorrente riconducibile alla temporanea riduzione dell'assortimento di prodotto su **THE OUTNET** legato al processo di migrazione.

(13) La crescita organica dei ricavi netti della linea di business Multimarca In-Season è calcolata a tassi di cambio costanti ed escludendo THE CORNER e SHOESCRIBE (chiusi il 31 agosto 2016) dal 2016. La crescita reported è calcolata a tassi di cambio correnti e sulla base dell'attuale perimetro.

Nel corso dell'esercizio, YOOX e THE OUTNET hanno continuato, con notevoli progressi, ad arricchire il proprio portafoglio. **Versace** e **Sergio Rossi** hanno infatti debuttato su **YOOX**, mentre Altuzarra e Tabitha Simmons sono stati tra le più importanti novità su THE OUTNET. **Iris & Ink**, la private label di THE OUTNET, ha inoltre rafforzato il proprio assortimento con il lancio dell'**activewear** e del **beachwear**.

Nel 2017, YOOX ha lanciato **numerose campagne di marketing** con l'obiettivo di aumentare l'awareness e il livello di engagement dei clienti in mercati chiave come l'Italia, Hong Kong e il Giappone. Tali campagne sono state caratterizzate da un media mix omni-canale, dai tradizionali canali digital e social all'out-of-home advertising, radio, cinema e TV. Le iniziative hanno registrato un forte successo, contribuendo ad accrescere in modo significativo le visite su YOOX, che ha infatti visto una crescita del traffico superiore al resto del Gruppo.

La performance di YOOX ha inoltre beneficiato dell'ottimo inizio delle attività di vendita della joint venture del Gruppo con Alabbar nel Medio Oriente, la prima joint venture siglata con un partner locale nel settore del luxury e-commerce.

Dopo il lancio nel quarto trimestre, in anticipo rispetto al programma stabilito, YOOX oggi offre il customer care in arabo e un sistema di resi significativamente potenziato, primi passi della piena localizzazione della JV. La JV può contare oggi anche su un nuovo ufficio locale e un centro logistico a Dubai, collegato con la piattaforma tecno-logistica globale condivisa di YOOX NET-A-PORTER GROUP.

Complessivamente, al 31 dicembre 2017, la linea di business Multimarca Off-Season ha rappresentato il **37,8%** dei ricavi netti consolidati del Gruppo.

Online Flagship Stores

La linea di business Online Flagship Stores comprende le attività di design, progettazione, realizzazione e gestione degli Online Flagship Stores di alcuni dei principali brand della moda e del lusso a livello globale, da armani.com a chloe.com.

Nel **2017**, i ricavi netti a valore retail ("**GMV**"⁽¹⁴⁾) di questa linea di business sono **cresciuti del 20,8%** su base **organica**⁽¹⁵⁾. Considerato il perimetro netto negativo riconducibile alle chiusure, la linea di business Online Flagship Stores ha conseguito ricavi netti pari a **217,5 milioni** di Euro, in **aumento del 8,5%** a tassi di cambio costanti (+5,9% reported) rispetto a ricavi netti pari a 205,3 milioni di Euro nel 2016.

Nel **quarto trimestre** del 2017, questa linea di business ha registrato ricavi netti a valore retail ("**GMV**") in **crescita del 22,1%** su base **organica** e ricavi netti consolidati pari a **75,7 milioni**, in **aumento del 5,9%** a tassi di cambio costanti (+1,9% reported). Tale risultato è stato raggiunto nonostante il confronto fortemente sfidante (il GMV degli Online Flagship Stores era accelerato al 34,6%

(14) Ricavi a valore retail o "GMV" (Gross Merchandise Value) di tutti gli Online Flagship Stores, inclusi gli online store della Joint Venture con Kering e riconducibili al modello di partnership NEXT ERA, al netto dei resi e degli sconti concessi ai clienti. Tali ricavi escludono i corrispettivi da set-up, design e manutenzione degli Online Flagship Stores registrati all'interno dell'aggregato "Altri Paesi e Ricavi non legati ad area geografica".

(15) La crescita organica dei ricavi a valore retail o "GMV" (Gross Merchandise Value) è calcolata a tassi di cambio costanti e a perimetro costante, includendo i ricavi a valore retail di tutti gli Online Flagship Stores attivi alla fine di ogni periodo, che erano già attivi all'inizio del corrispondente periodo dell'anno precedente. La crescita reported è calcolata a tassi di cambio correnti e sulla base del perimetro effettivo.

nel quarto trimestre del 2016, rispetto a 25,7% nel terzo trimestre), grazie ad un'ottima performance della joint venture con Kering e del resto del portafoglio monomarca.

Durante l'anno YNAP e Valentino hanno avviato una partnership per lo sviluppo di un nuovo modello di business omni-channel: NEXT ERA.

NEXT ERA permetterà ai Brand di avere una “visione unica dell'inventario” e una “visione unica del cliente”. In particolare, i Brand potranno offrire nuove modalità di spedizione in tempi più rapidi e un assortimento online di prodotti senza precedenti, facendo leva sull'inventario dei Brand presente sia presso il network logistico globale di YNAP sia nelle loro boutique fisiche nonché nei loro centri logistici. NEXT ERA permetterà inoltre ai Brand di ottenere una profilazione più completa della propria base clienti, a prescindere che l'acquisto sia avvenuto online o in negozio, permettendo così ai Brand di sviluppare strategie di CRM integrate tra tutti i canali potendo così continuamente migliorare l'esperienza d'acquisto dei clienti.

A luglio 2017, YNAP **ha completato** – inizialmente negli Stati Uniti – **la prima delle fasi di sviluppo di NEXT ERA** che, successivamente, permetterà a Valentino di avere una **visione unica dell'inventario**.

Inoltre, a luglio, è stato siglato con Ferrari S.p.A. un **accordo globale pluriennale** per la progettazione e gestione del **nuovo Online Flagship Store di Ferrari**, che vanta già una base clienti consolidata e un business e-commerce avviato e di dimensioni significative. Il lancio è previsto nel corso del 2018.

A giugno è stato **lanciato** il nuovo Online Flagship Store di **Isabel Marant** in Europa, Stati Uniti e nell'area Asia-Pacifico, inclusa la Cina.

Le **partnership già esistenti** con **Armani e Chloé** sono state **estese** nel corso dell'anno: in particolare, il marchio A|X Armani Exchange, inizialmente attivo in Nord America, è stato esteso anche in Europa, mentre la linea See By Chloé è stata aggiunta su chloe.com.

Infine, il Gruppo ha rilasciato molte funzionalità omni-channel per numerosi brand partner.

Complessivamente, al 31 Dicembre 2017, la linea di business Online Flagship Stores rappresentava il **10,4%** dei ricavi netti consolidati del Gruppo.

Ricavi Netti Consolidati per Area Geografica

(Milioni di Euro)	2017	%	2016	%	VARIAZIONE %	
					REPORTED	COSTANTI
Italia	142,6	6,8%	124,8	6,7%	+14,2%	+14,3%
Regno Unito	286,8	13,7%	269,9	14,4%	+6,2%	+13,7%
Europa (esclusi Italia e Regno Unito)	548,6	26,2%	488,1	26,1%	+12,4%	+12,0%
Nord America	632,2	30,3%	573,9	30,7%	+10,2%	+12,8%
Asia Pacifico	355,8	17,0%	302,3	16,2%	+17,7%	+22,2%
Altri Paesi e Ricavi Non Legati ad Area Geografica	125,1	6,0%	111,7	6,0%	+12,0%	+18,2%
Totale YOOX NET-A-PORTER GROUP	2.091,0	100,0%	1.870,7	100,0%	+11,8%	+14,6%

(Milioni di Euro)	4Q 2017	%	4Q 2016	%	VARIAZIONE %	
					REPORTED	COSTANTI
Italia	44,0	7,7%	37,4	7,0%	+17,7%	+17,7%
Regno Unito	84,5	14,7%	78,2	14,5%	+8,0%	+10,3%
Europa (esclusi Italia e Regno Unito)	147,0	25,5%	134,4	25,0%	+9,4%	+11,2%
Nord America	171,1	29,8%	172,9	32,1%	-1,0%	+7,6%
Asia Pacifico	95,1	16,5%	88,1	16,4%	+8,0%	+14,2%
Altri Paesi e Ricavi Non Legati ad Area Geografica	33,3	5,8%	27,2	5,0%	+22,5%	+23,5%
Totale YOOX NET-A-PORTER GROUP	575,1	100,0%	538,2	100,0%	+6,9%	+11,5%

Nel 2017 YOOX NET-A-PORTER GROUP ha registrato crescite positive in tutti i principali mercati di riferimento. Tale risultato è stato conseguito nonostante l'effetto non ricorrente riconducibile alla temporanea riduzione dell'assortimento di prodotto su THE OUTNET legato al processo di migrazione, che ha penalizzato tutte le regioni, ed in particolare il Regno Unito e il Nord America.

Il **Regno Unito** ha chiuso il **2017** con ricavi netti pari a **286,8 milioni di Euro**, in aumento del **13,7%** a tassi di cambio costanti (+6,2% reported, impattati dalla svalutazione del tasso di cambio Euro / Sterlina) rispetto a 269,9 milioni di Euro nel 2016. Nel **quarto trimestre**, il Regno Unito ha conseguito ricavi netti pari a **84,5 milioni di Euro**, in aumento del **10,3%** a tassi di cambio costanti (+8,0% reported).

Il **Nord America**, primo mercato del Gruppo, ha registrato ricavi netti nell'anno pari a **632,2 milioni di Euro**, in crescita del **12,8%** a tassi di cambio costanti (+10,2% reported, riflettendo la svalutazione dell'Euro / Dollaro Statunitense). Nel **quarto trimestre**, i ricavi netti del Nord America sono stati pari a **171,1 milioni di Euro**, in aumento del **7,6%** a tassi di cambio costanti (-1,0% reported) rispetto a 172,9 milioni di Euro nello stesso periodo del 2016.

L'**Italia**, nell'esercizio **2017**, ha registrato ricavi netti pari a **142,6 milioni di Euro**, in aumento del **14,3%** a tassi di cambio costanti (+14,2% reported) rispetto a 124,8 milioni di Euro nel 2016. Nel **quarto trimestre**, i ricavi netti si sono attestati a **44,0 milioni di Euro** in aumento del **17,7%** a tassi di cambio costanti e correnti. Tale crescita è stata principalmente trainata da YOOX, che ha beneficiato delle campagne di branding e marketing lanciate in vista delle festività.

Nell'anno, i ricavi netti conseguiti in **Europa** (esclusi Italia e Regno Unito) sono stati pari a **548,6 milioni di Euro**, in aumento del **12,0%** a tassi di cambio costanti (+12,4% reported). Nel **quarto trimestre**, i ricavi netti sono stati pari a **147,0 milioni di Euro**, in crescita del **11,2%** a tassi di cambio costanti (+9,4% reported).

I ricavi netti **annuali** dell'area **Asia Pacifico** sono stati pari a **355,8 milioni di Euro**, in aumento del **22,2%** a tassi di cambio costanti (+17,7% reported). Nel **quarto trimestre**, i ricavi netti sono stati pari a **95,1 milioni di Euro**, in crescita del **14,2%** a tassi di cambio costanti (+8,0% reported): questo risultato è stato trainato dalla forte performance di YOOX a Hong Kong, che ha beneficiato della campagna di branding lanciata con successo, ad ottobre 2017, con un conseguente aumento significativo dell'engagement e del tasso di acquisizione dei clienti.

Infine, nel 2017 l'aggregato **Altri Paesi e Ricavi non legati ad area geografica** ha registrato ricavi netti pari a **125,1 milioni di Euro**, in crescita del **18,2%** a tassi di cambio costanti (+12,0% reported). Questo risultato ha beneficiato di una crescita dei ricavi netti del **23,5%** nel **quarto trimestre** (+22,5%

reported), trainata dagli eccellenti risultati conseguiti da YOOX a seguito dell'avvio delle attività di vendita della JV con Alabbar.

Redditività per Linea di Business

(Milioni di Euro)	MULTIMARCA IN-SEASON		MULTIMARCA OFF-SEASON		ONLINE FLAGSHIP STORES	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Gross profit ⁽¹⁶⁾	449,7	401,3	285,7	262,4	70,6	68,7
% ricavi netti del settore	41,5%	41,4%	36,2%	37,7%	32,4%	33,5%
Variazione %	12,1%		8,9%		2,7%	

Il **gross profit della linea di business Multimarca In-Season** si è attestato a **449,7 milioni di Euro** nel 2017, in **crescita del 12,1%** rispetto ai 401,3 milioni di Euro dell'anno precedente, con un margine del 41,5% rispetto al 41,4% nel 2016.

Il **gross profit della linea di business Multimarca Off-Season** si è attestato a **285,7 milioni di Euro** nel 2017, in **aumento del 8,9%** rispetto ai 262,4 milioni di Euro dell'anno precedente, con un margine del 36,2% rispetto al 37,7% nel 2016. Tale risultato riflette principalmente l'andamento sfavorevole dei tassi di cambio, derivante in gran parte dalla svalutazione del dollaro americano e della sterlina inglese, ed una più alta incidenza dei costi di spedizione netti.

Il **gross profit della linea di business Online Flagship Stores** si è attestato a **70,6 milioni di Euro** nel 2017, in **progresso del 2,7%** rispetto ai 68,7 milioni dell'anno precedente, con un margine del 32,4% rispetto al 33,5% nel 2016. Tale performance è principalmente attribuibile a differenti revenue share legate al raggiungimento di livelli di volumi predefiniti come previsto da alcuni dei contratti in essere, nonché ad un minor contributo dai ricavi Non Legati ad Area Geografica.

EBITDA

Nel 2017 l'**EBITDA adjusted** è stato pari a **169,2 milioni di Euro**, in **crescita del 8,7%** rispetto a 155,7 milioni di Euro nel 2016, con un margine EBITDA adjusted del **8,1%** rispetto a 8,3% nel 2016. Tale risultato è attribuibile ad un minor gross margin, solo in parte compensato dalla leva operativa sulle spese generali. In particolare, la performance del gross margin è attribuibile principalmente all'andamento sfavorevole dei tassi di cambio rispetto all'Euro, unito ad una più alta incidenza dei costi di spedizione netti e ad un minor contributo dai ricavi Non Legati ad Area Geografica.

Dopo 12,8 milioni di Euro di oneri figurativi relativi ai piani di incentivazione, l'EBITDA si è attestato a 156,5 milioni di Euro rispetto a 143,4 milioni di Euro nel 2016, con un margine del 7,5%.

(16) Gross profit è definito come la differenza tra i ricavi netti e il costo del venduto (COGS), che include anche i costi di spedizione.

Risultato netto

Nel 2017 il **risultato netto adjusted** si è attestato a **51,2 milioni di Euro**, rispetto a 69,3 milioni di Euro dell'anno precedente, con un margine del **2,4%**. Tale performance è principalmente attribuibile ad un aumento significativo degli oneri finanziari netti, dovuti prevalentemente a perdite da cambio realizzate e non realizzate, oltre che ad una maggiore incidenza degli ammortamenti ordinari attribuibili a maggiori investimenti in conto capitale.

Dopo 24,5 milioni di Euro di ammortamenti figurativi relativi al processo di Purchase Price Allocation ("PPA")⁽¹⁷⁾ derivante dalla fusione, e dopo 9,9 milioni di Euro di costi figurativi relativi ai piani di incentivazione, entrambi al netto dei relativi effetti fiscali, il risultato netto si è attestato a 17,3 milioni di Euro nel 2017, rispetto a 33,9 milioni di Euro del 2016.

Capitale circolante netto

Nel 2017 il **capitale circolante netto** è stato pari a **66,2 milioni di Euro**, in miglioramento rispetto a 119,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2016, grazie ad una gestione efficiente dei debiti commerciali.

Investimenti

Nel 2017, il Gruppo ha continuato a rafforzare le proprie competenze in ambito tecnologico e logistico, investendo altresì nella convergenza ad un'unica piattaforma tecno-logistica globale: gli **investimenti in conto capitale** si sono attestati a **169,3 milioni di Euro**, rispetto a 136,9 milioni di Euro dell'anno precedente, principalmente dedicati alla tecnologia.

Nello specifico, nel 2017 YOOX NET-A-PORTER GROUP ha raggiunto **tre importanti traguardi nel processo di integrazione**: la convergenza a un software Enterprise Resource Planning ("ERP") comune, il lancio del primo Online Flagship Store sulla nuova piattaforma front-end, e la migrazione di THE OUTNET a una piattaforma omni-stock condivisa per la linea di business Off-Season.

Il Gruppo ha continuato a **potenziare la sua offerta mobile** in linea con la propria strategia incentrata sul canale mobile, con un forte focus sulle app native viste come lo strumento migliore per aumentare la conversione, il *customer engagement* e la *retention*. Tra gli sviluppi più significativi per le app native di NET-A-PORTER e MR PORTER, la possibilità per i propri clienti di condividere i loro prodotti preferiti con amici e personal shopper attraverso iMessage e le notifiche push con immagini e video. YOOX ha lanciato una nuova versione della propria app nativa e ha introdotto l'opzione di ricevere notifiche su WhatsApp sullo stato dell'ordine in alcuni mercati europei.

A testimonianza degli investimenti del Gruppo nel canale, nel 2017, **per il primo anno**, le vendite da **mobile hanno superato il 50% delle vendite del Gruppo**⁽¹⁸⁾.

(17) Il processo di Purchase Price Allocation si riferisce all'allocazione della parte identificabile dell'avviamento derivante dalla fusione di YOOX GROUP e NET-A-PORTER GROUP ad immobilizzazioni immateriali.

(18) Fonte: vendite nette 2017

YOOX NET-A-PORTER GROUP ha inoltre conseguito un **importante traguardo** nello sviluppo della propria **offerta omni-channel** per i brand partner del lusso, con l'avvio della prima fase di sviluppo di NEXT ERA che consentirà di implementare una “visione unica dell’inventario”. Ha inoltre proseguito il rilascio di funzionalità omni-channel esistenti per un numero crescente di partner Online Flagship Stores del Gruppo.

Infine, durante l'anno, il Gruppo ha anche fatto progressi significativi nello sviluppo delle proprie **operations**, con l'apertura del nuovo ufficio e del centro logistico a Dubai, dei nuovi studi fotografici e centri logistici presso il polo logistico Interporto di Bologna e con la costruzione del nuovo hub logistico In-Season a Milano.

Posizione finanziaria netta

Al 31 dicembre 2017, la **posizione finanziaria netta** del Gruppo era **positiva** e pari a **83,7 milioni di Euro**, rispetto a 104,7 milioni al 31 dicembre 2016. Tale andamento riflette i maggiori investimenti in conto capitale per lo sviluppo della piattaforma tecno-logistica globale condivisa, che hanno più che compensato il flusso di cassa generato dalle attività operative ed è stato solo parzialmente controbilanciato da 29,4 milioni di Euro riconducibili ai due conferimenti di capitale da parte di Symphony, società controllata dalla famiglia di Mohamed Alabbar, per la joint venture in Medio Oriente.

Principali metriche di business⁽¹⁹⁾

Milioni di Euro	2017	2016	4Q 2017	4Q 2016
Numero di visite ⁽²⁰⁾ (milioni)	842,2	715,5	255,7	205,4
Numero di ordini (milioni)	9,5	8,4	2,7	2,4
AOV ⁽²¹⁾ (Euro)	328	334	322	339
Numero di clienti attivi ⁽²²⁾ (milioni)	3,1	2,9		

Nel 2017, gli store online di YOOX NET-A-PORTER GROUP hanno attirato **842,2 milioni di visite** rispetto ai 715,5 milioni del 2016. La performance del **quarto trimestre** è stata particolarmente **significativa**, registrando un **numero di visite in crescita del 24,5%**, con una performance eccezionale delle visite di YOOX grazie alla sua nuova campagna di marketing.

(19) Le metriche di business si riferiscono agli online store multimarca proprietari – NET-A-PORTER, MR PORTER, YOOX, THE OUTNET nonché THECORNER e SHOESCRIBE (chiusi il 31 agosto 2016) – e agli Online Flagship Store “Powered by YOOX NET-A-PORTER GROUP”. Le metriche di business relative alla joint venture con Kering e all’online store monomarca jimmychoo.com sono escluse.

(20) Fonte: Adobe Analytics per NET-A-PORTER, MR PORTER e THE OUTNET; Google Analytics Premium per YOOX, THECORNER, SHOESCRIBE e l’Online Flagship Stores “Powered by YOOX NET-A-PORTER GROUP”.

(21) Average Order Value o AOV indica il valore medio di ciascun ordine di acquisto, IVA esclusa.

(22) Clienti attivi: sono definiti come i clienti che hanno effettuato almeno 1 ordine nel corso dei 12 mesi precedenti. Il dato esposto è calcolato come somma dei clienti attivi di ogni online store nel periodo di riferimento.

Anche gli **ordini sono aumentati**, per un totale di **9,5 milioni nell'anno** e di 2,7 milioni nell'ultimo trimestre del 2017.

In **aumento** anche gli **ordini**, pari a **9,5 milioni nell'anno** e a 2,7 milioni nell'ultimo trimestre del 2017.

L'**Average Order Value (AOV)**, IVA esclusa, si è attestato a **328 Euro** nel 2017. Tale risultato è riconducibile all'andamento sfavorevole dei tassi di cambio, registrato specialmente nell'ultimo trimestre dell'anno, con un conseguente AOV del quarto trimestre pari a 322 Euro.

Infine, il numero dei **clienti attivi** è pari a **3,1 milioni** al 31 Dicembre 2017, in **crescita** rispetto a 2,9 milioni al 31 Dicembre 2016.

Dipendenti

Il numero di dipendenti di YOOX NET-A-PORTR GROUP al 31 Dicembre 2017 era pari a 4.703 dipendenti.

EVENTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO IL 31 DICEMBRE 2017

Aggiornamenti sull'integrazione

Alla luce della recente migrazione di THE OUTNET e dell'impegno del Gruppo a ridurre ulteriormente il profilo di rischio della migrazione dell'In-Season verso il modello omni-stock, YNAP ha deciso di separare la migrazione di **NET-A-PORTR** da quella di **MR PORTER**. Il rationale sottostante è quello di ridurre le complessità dell'intero processo convogliando tutte le risorse disponibili nella migrazione di uno store alla volta. Il potenziale effetto sulle vendite sarà anche minimizzato, programmando il completamento della prima transizione prima delle festività natalizie e l'avvio della seconda dopo il picco di stagione.

Di conseguenza, la migrazione di MR PORTER è pianificata nel 2018, in linea con il programma, mentre la convergenza di NET-A-PORTR sarà posticipata di alcuni mesi al 2019.

Multimarca In-Season

L'inizio del 2018 ha già visto importanti sviluppi nell'offerta *content to commerce* dell'In-Season. Nello specifico, in risposta diretta alla crescente domanda da parte dei consumatori di un maggior numero di contenuti editoriali, **NET-A-PORTR ha lanciato PORTER Digital**: contenuti originali di PORTER, disponibili **ogni giorno** e **integrati** nell'**app nativa**, offrendo ai clienti la possibilità di passare direttamente dall'ispirazione all'acquisto. **PORTER** è quindi diventata **l'unica voce editoriale di NET-A-PORTR**, offrendo contenuti quotidiani, settimanali e bimestrali su scala globale e su tutte le piattaforme.

PORTER Digital sin dal debutto ha ottenuto un notevole interesse da parte dei clienti: nelle prime tre settimane dal lancio sono raddoppiati i visitatori unici della sezione editoriale di NET-A-PORTR e i ricavi generati direttamente dai contenuti acquistabili.

Inoltre, a gennaio, **Balenciaga** ha realizzato **due capsule collection esclusive per NET-A-PORTER e MR PORTER**, che hanno rappresentato la prima collaborazione sviluppata sotto la direzione creativa di Demna Gvasalia da quando è entrato nel brand del Gruppo Kering. La capsule esclusiva ha registrato **un riscontro molto positivo da parte dei clienti**, con **livelli record** di vendita da pre-ordine rispetto alle precedenti capsule.

Da Gennaio è stato creato **un nuovo team di Personal Shopping** con sede a **Dubai**, per aumentare l'*engagement* con la clientela alto spendente locale prima della localizzazione dell'In-Season.

Online Flagship Stores

Nell'ambito di NEXT ERA, la linea di business Online Flagship Stores **ha esteso all'Europa la possibilità di fatturazione diretta**, che consentirà a Valentino di attivare una "visione unica dell'inventario".

YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A. e Balmain Paris hanno **siglato una partnership globale** della durata di **5 anni** per la progettazione e la gestione del **nuovo Online Flagship Store di Balmain**, il cui lancio è previsto nel corso del 2018.

Inoltre, la partnership globale per la gestione dell'Online Flagship Store **stoneisland.com** "Powered by YOOX NET-A-PORTER GROUP" è stata **rinnovata** per **ulteriori 5 anni** fino al 2023, a seguito di un accordo siglato tra SPORTSWEAR COMPANY S.p.A. e YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A..

[OMISSIS]

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2018

Sulla base della posizione di leadership del Gruppo nel luxury e-commerce e delle buone prospettive del mercato retail online, YOOX NET-A-PORTER GROUP prevede di conseguire una crescita organica dei ricavi netti in linea con il proprio Piano Strategico. È verosimile attendersi che tutte le linee di business del Gruppo e i principali mercati geografici contribuiscano positivamente a tale crescita. Il Gruppo si attende altresì di ottenere un miglioramento del margine a livello di EBITDA adjusted a tassi di cambio costanti.

Il Gruppo prevede di investire tra 170 e 180 milioni di Euro circa e di migliorare l'assorbimento di cassa rispetto al 2017. Gli investimenti saranno dedicati principalmente all'implementazione del nuovo modello omni-stock e al proseguimento dello sviluppo della nuova piattaforma tecnologica comune a tutte le linee di business del Gruppo. In particolare il Gruppo investirà nel migliorare ulteriormente l'esperienza di acquisto per i propri clienti tramite il rilascio di nuove applicazioni native per il canale mobile, nuove lingue e sistemi di pagamento in linea con il piano di localizzazione, nonché nuove funzionalità omni-channel. Nel corso dell'anno sono altresì previsti l'apertura del nuovo centro di distribuzione dedicato alla divisione In-Season nei pressi di Milano e l'ampliamento del polo logistico di Interporto (Bologna).

[OMISSIS]

RISULTATI DELLA CAPOGRUPPO YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A.

La capogruppo YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A. ha chiuso il 2017 con ricavi netti, al netto di resi e sconti, pari a 639,5 milioni di Euro, in crescita del 10,5% a tassi di cambio reported rispetto a 578,9 milioni di euro dell'anno precedente. Questi ricavi includono importi relativi alla fornitura di prodotti da parte della capogruppo alle società controllate.

Nel 2017 il risultato netto della capogruppo è stato pari a -69,7 milioni di Euro, rispetto a -43,9 milioni di Euro dell'esercizio precedente. Questo risultato riflette un minore gross margin dell'Off-Season e degli Online Flagship Stores, principalmente riconducibile all'andamento sfavorevole dei tassi di cambio, un aumento dei costi di fulfillment e di tecnologia attribuibile all'implementazione del nuovo modello omni-stock e allo sviluppo della nuova piattaforma tecnologica comune a tutte le linee di business del Gruppo – che ha solo recentemente iniziato a generare i relativi ricavi.

Il Progetto di Bilancio per l'esercizio 2017 di YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea che sarà convocata per il giorno 20 aprile 2018.

[OMISSIS]

ALLEGATO 1 – SCHEMA RICLASSIFICATO DI CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ADJUSTED DI YOOX NET-A-PORTER GROUP

(Milioni di Euro)	2017	2016	VARIAZ.%	2H 2017	2H 2016	VARIAZ.%
Ricavi netti consolidati di vendita	2.091,0	1.870,7	11,8%	1.056,9	973,6	8,6%
Costo del venduto	(1.285,0)	(1.138,2)	12,9%	(665,4)	(596,1)	11,6%
Gross Profit⁽²³⁾	806,0	732,4	10,0%	391,5	377,5	3,7%
% dei ricavi netti consolidati di vendita	38,5%	39,2%		37,0%	38,8%	
Costo preparazione merci Escl. IPC	(204,7)	(181,4)	12,9%	(104,8)	(92,9)	12,9%
Spese commerciali Escl. IPC	(256,0)	(229,3)	11,6%	(131,6)	(123,3)	6,7%
Spese generali Escl. IPC	(172,5)	(159,9)	7,9%	(84,9)	(78,9)	7,7%
Altri proventi e altri oneri	(3,6)	(6,1)	(41,7)%	1,1	(3,3)	>100%
EBITDA Adjusted⁽²⁴⁾	169,2	155,7	8,7%	71,3	79,2	(10,0)%
% dei ricavi netti consolidati di vendita	8,1%	8,3%		6,7%	8,1%	
Ammortamenti ordinari	(79,9)	(58,4)	36,9%	(43,4)	(34,0)	27,6%
Oneri non ricorrenti	-	-	-	-	-	-
Risultato operativo adjusted⁽²⁵⁾	89,4	97,4	(8,2)%	27,9	45,2	(38,3)%
% dei ricavi netti consolidati di vendita	4,3%	5,2%		2,6%	4,6%	
Risultato da Partecipazioni	0,3	0,4	(29,4)%	0,2	0,1	69,2%
Proventi Finanziari	14,9	12,5	19,3%	6,9	(0,4)	>100%
Oneri Finanziari	(36,4)	(16,5)	>100%	(18,5)	(2,6)	>100%
Risultato prima delle imposte adjusted⁽²⁶⁾	68,1	93,7	(27,3)%	16,5	42,3	(60,9)%
% dei ricavi netti consolidati di vendita	3,3%	5,0%		1,6%	4,3%	
Imposte	(16,9)	(24,4)	(30,8)%	(3,4)	(10,0)	(66,6)%
Risultato netto adjusted⁽²⁷⁾	51,2	69,3	(26,1)%	13,2	32,2	(59,1)%
% dei ricavi netti consolidati di vendita	2,4%	3,7%		1,2%	3,3%	

- (23) Il gross profit è definito come risultato netto al lordo del costo preparazione merci escluso gli oneri figurativi relativi ai Piani di Incentivazione in essere ("IPC"), delle spese commerciali escluso IPC, delle spese generali escluso IPC, gli oneri figurativi relativi ai Piani di Incentivazione in essere (IPC), degli altri proventi e altri oneri, degli ammortamenti ordinari delle attività immateriali e materiali, degli oneri non ricorrenti, del risultato da partecipazioni, degli oneri e proventi finanziari e delle imposte sul reddito. Poiché il Gross Profit non è identificato come misura contabile nell'ambito degli IFRS adottati dall'Unione Europea, la determinazione quantitativa dello stesso potrebbe non essere univoca. Il criterio di determinazione applicato dal Gruppo per il calcolo del gross profit potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi. Pertanto, il suo valore potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi.
- (24) L'EBITDA adjusted è definito come risultato netto al lordo degli ammortamenti ordinari delle attività immateriali e materiali, degli oneri non ricorrenti, del risultato da partecipazioni, degli oneri e proventi finanziari e delle imposte sul reddito ed esclude gli oneri figurativi relativi ai Piani di Incentivazione in essere (IPC). Poiché l'EBITDA adjusted non è identificato come misura contabile nell'ambito degli IFRS adottati dall'Unione Europea, la determinazione quantitativa dello stesso potrebbe non essere univoca. L'EBITDA adjusted è una misura utilizzata dal management del Gruppo per monitorare e valutare l'andamento operativo dello stesso. Il management ritiene che l'EBITDA sia un importante parametro per la misurazione della performance operativa del Gruppo in quanto non è influenzato dagli effetti dei diversi criteri di determinazione degli imponderabili fiscali, dall'ammontare e caratteristiche del capitale impiegato nonché delle relative politiche di ammortamento. Il criterio di determinazione applicato dal Gruppo per il calcolo dell'EBITDA adjusted potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi. Pertanto, il suo valore potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi.
- (25) Il risultato operativo adjusted è definito come risultato netto al lordo del risultato da partecipazioni, degli oneri e proventi finanziari e delle imposte sul reddito ed esclude gli oneri figurativi relativi ai Piani di Incentivazione in essere (IPC) e gli ammortamenti figurativi relativi al processo di Purchase Price Allocation derivante dalla fusione ("PPA"). Poiché il risultato operativo adjusted non è identificato come misura contabile nell'ambito degli IFRS adottati dall'Unione Europea, la determinazione quantitativa dello stesso potrebbe non essere univoca. Il criterio di determinazione applicato dal Gruppo per il calcolo del risultato operativo adjusted potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi. Pertanto, il suo valore potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi.
- (26) Il risultato prima delle imposte adjusted è definito come risultato netto al lordo delle imposte sul reddito ed esclude gli oneri figurativi relativi ai Piani di Incentivazione in essere (IPC) e gli ammortamenti figurativi relativi al processo di Purchase Price Allocation derivante dalla fusione ("PPA"). Poiché il risultato prima delle imposte adjusted non è identificato come misura contabile nell'ambito degli IFRS adottati dall'Unione Europea, la determinazione quantitativa dello stesso potrebbe non essere univoca. Il criterio di determinazione applicato dal Gruppo per il calcolo del risultato prima delle imposte adjusted potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi. Pertanto, il suo valore potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi.
- (27) Il risultato netto adjusted è definito come risultato netto del periodo al lordo degli oneri figurativi relativi ai Piani di Incentivazione in essere (IPC), al netto dei relativi effetti fiscali, e degli ammortamenti figurativi relativi al processo di Purchase Price Allocation derivante dalla fusione ("PPA") al netto del relativo effetto fiscale.

ALLEGATO 2 – SCHEMA RICLASSIFICATO DI CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO REPORTED DI YOOX NET-A-PORTER GROUP

(Milioni di Euro)	2017	2016	VARIAZ.%	2H 2017	2H 2016	VARIAZ.%
Ricavi netti consolidati di vendita	2.091,0	1.870,7	11,8%	1.056,9	973,6	8,6%
Costo del venduto	(1.285,0)	(1.138,2)	12,9%	(665,4)	(596,1)	11,6%
Gross Profit⁽²⁸⁾	806,0	732,4	10,0%	391,5	377,5	3,7%
% dei ricavi netti consolidati di vendita	38,5%	39,2%		37,0%	38,8%	
Costo preparazione merci Escl. IPC	(204,7)	(181,4)	12,9%	(104,8)	(92,9)	12,9%
Spese commerciali Escl. IPC	(256,0)	(229,3)	11,6%	(131,6)	(123,3)	6,7%
Spese generali Escl. IPC	(172,5)	(159,9)	7,9%	(84,9)	(78,9)	7,7%
Oneri relativi ai Piani di Incentivazione ("IPC") ⁽²⁹⁾	(12,8)	(12,4)	3,3%	(6,2)	(6,4)	(3,6)%
Altri proventi e altri oneri	(3,6)	(6,1)	(41,7)%	1,1	(3,3)	>100%
EBITDA Reported⁽³⁰⁾	156,5	143,4	9,2%	65,0	72,7	(10,6)%
% dei ricavi netti consolidati di vendita	7,5%	7,7%		6,2%	7,5%	
Ammortamenti ordinari	(79,9)	(58,4)	36,9%	(43,4)	(34,0)	27,6%
Ammortamento relativo alla PPA ⁽³¹⁾	(30,6)	(32,8)	(6,8)%	(15,0)	(15,6)	(3,9)%
Oneri non ricorrenti	-	-	-	-	-	-
Risultato operativo reported	46,0	52,2	(11,8)%	6,7	23,2	(71,1)%
% dei ricavi netti consolidati di vendita	2,2%	2,8%		0,6%	2,4%	
Risultato da Partecipazioni	0,3	0,4	(29,4)%	0,2	0,1	69,2%
Proventi Finanziari	14,9	12,5	19,3%	6,9	(0,4)	>100%
Oneri Finanziari	(36,4)	(16,5)	>100%	(18,5)	(2,6)	>100%
Risultato prima delle imposte reported	24,8	48,5	(48,9)%	(4,6)	20,3	>100%
% dei ricavi netti consolidati di vendita	1,2%	2,6%		(0,4)%	2,1%	
Imposte	(7,5)	(14,6)	(48,5)%	1,3	(5,2)	>100%
Risultato netto reported	17,3	33,9	(49,1)%	(3,3)	15,1	>100%
% dei ricavi netti consolidati di vendita	0,8%	1,8%		(0,3)%	1,6%	

(28) Far riferimento alla nota 23.

(29) Si riferiscono agli oneri figurativi relativi ai Piani di Incentivazione in essere (IPC).

(30) L'EBITDA reported è definito come risultato netto al lordo degli ammortamenti ordinari delle attività immateriali e materiali, degli oneri non ricorrenti, del risultato da partecipazioni, degli oneri e proventi finanziari e delle imposte sul reddito. Poiché l'EBITDA reported non è identificato come misura contabile nell'ambito degli IFRS adottati dall'Unione Europea, la determinazione quantitativa dello stesso potrebbe non essere univoca. L'EBITDA reported è una misura utilizzata dal management del Gruppo per monitorare e valutare l'andamento operativo dello stesso. Il management ritiene che l'EBITDA reported sia un importante parametro per la misurazione della performance operativa del Gruppo in quanto non è influenzato dagli effetti dei diversi criteri di determinazione degli imponibili fiscali, dall'ammontare e caratteristiche del capitale impiegato nonché delle relative politiche di ammortamento. Il criterio di determinazione applicato dal Gruppo per il calcolo dell'EBITDA reported potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi. Pertanto, il suo valore potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi.

(31) Il processo di Purchase Price Allocation si riferisce all'allocazione della parte identificabile dell'avviamento derivante dalla fusione di YOOX GROUP e NET-A-PORTER GROUP a immobilizzazioni immateriali.

ALLEGATO 3 – SCHEMA RICLASSIFICATO DI STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO DI YOOX NET-A-PORTER GROUP

(Milioni di Euro)	31 DIC 2017	31 DIC 2016	VARIAZ. %
Capitale circolante netto ⁽³²⁾	20,9	36,6	(42,7)%
Attività non correnti	1.891,9	1.880,4	0,6%
Passività non correnti (escluso passività finanziarie)	(74,0)	(85,7)	(13,6)%
%Capitale investito netto⁽³³⁾	1.838,8	1.831,3	0,4%
Patrimonio netto	1.922,5	1.936,0	(0,7)%
Indebitamento / (posizione finanziaria netta) ⁽³⁴⁾	(83,7)	(104,7)	(20,1)%
Totale fonti di finanziamento	1.838,8	1.831,3	0,4%

ALLEGATO 4 – SCHEMA RICLASSIFICATO DI RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO DI YOOX NET-A-PORTER GROUP

(Milioni di Euro)	2017	2016
EBITDA adjusted	169,2	155,7
Proventi / (Oneri) Finanziari Netti & Risultato da Partecipazioni	(13,2)	(8,8)
Taxes Pagate	(29,7)	(24,9)
Variazione del Capitale Circolante Ordinario	53,3	(23,4)
Esborsi per Investimenti in Conto Capitale	(169,3)	(136,9)
Altro ⁽³⁵⁾	(60,8)	(19,2)
Free Cash Flow	(50,4)	(57,6)
Differenze di Cambio da Conversione ⁽³⁶⁾	5,5	-
Free Cash Flow (a tassi costanti)	(44,9)	(57,6)
Variazione relativa all'Operazione di Fusione	-	-
Proventi dall'Esercizio di Piani di Incentivazione e conferimenti di capitale ⁽³⁷⁾	29,4	100,2
Differenze di Cambio da Conversione ²⁹	(5,5)	-
Variazione della Posizione Finanziaria Netta a tassi correnti	(21,0)	42,6

- (32) Il capitale circolante netto è definito come attività correnti al netto delle passività correnti ad esclusione delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, banche passive ed altri debiti finanziari scadenti entro un anno e delle attività e passività finanziarie comprese nelle altre attività e passività correnti. Il capitale circolante netto non è identificato come misura contabile né nell'ambito dei Principi Contabili Italiani né in quello degli IFRS adottati dall'Unione Europea. Il criterio di determinazione applicato dalla Società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto dalla Società potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi.
- (33) Il capitale investito netto è definito come la somma del capitale circolante netto, delle attività non correnti, delle passività non correnti al netto dei debiti finanziari. Il capitale investito netto non è identificato come misura contabile né nell'ambito dei Principi Contabili Italiani né in quello degli IFRS adottati dall'Unione Europea. Il criterio di determinazione applicato dalla Società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto dalla Società potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi.
- (34) L'indebitamento finanziario netto (o posizione finanziaria netta) è definito come somma delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, delle altre attività finanziarie correnti, al netto delle banche passive ed altri debiti finanziari scadenti entro un anno, delle altre passività finanziarie correnti e dei debiti finanziari. L'indebitamento finanziario netto (o posizione finanziaria netta) non è identificato come misura contabile né nell'ambito dei Principi Contabili Italiani né in quello degli IFRS adottati dall'Unione Europea. Il criterio di determinazione applicato dalla Società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto dalla Società potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi. Le altre attività finanziarie correnti non sono nel dettaglio disciplinate nella definizione di indebitamento finanziario netto (o posizione finanziaria netta) del CESR: il Gruppo ritiene pertanto di integrare tale definizione includendo nelle "altre attività finanziarie correnti" i crediti detenuti verso acquirer ed operatori logistici ai quali è demandato l'incasso per i pagamenti alla consegna.
- (35) Altro si riferisce principalmente all'effetto cambio derivante dal consolidamento delle società controllate estere e da profitti e perdite non realizzate.
- (36) Le differenze di cambio da conversione si riferiscono al delta derivante dalla conversione in Euro del capitale circolante ordinario, degli investimenti e della voce 'Altro' ai tassi di cambio al 31 Dicembre 2017 e a quelli al 31 Dicembre 2016.
- (37) Il valore del 2017 si riferisce al conferimento di capitale da parte di Symphony, società controllata dalla famiglia di Mohamed Alabbar, nella Joint Venture in Medio Oriente. Il valore del 2016 si riferisce all'aumento di capitale interamente sottoscritto da Alabbar Enterprises nel mese di aprile 2016.

ALLEGATO 5 – SCHEMA RICLASSIFICATO DI CONTO ECONOMICO REPORTED DI YOOX NET-A-PORTER GROUP S.P.A.

(Milioni di Euro)	2017	2016	VARIAZ. %
Ricavi netti di vendita	639,5	578,9	10,5%
Costo del venduto	(503,1)	(445,2)	13,0%
Gross profit⁽³⁸⁾	136,4	133,7	2,0%
% dei ricavi netti di vendita	21,3%	23,1%	
Costo preparazione merci	(60,8)	(48,1)	26,5%
Spese commerciali	(41,6)	(40,9)	1,6%
Spese generali	(65,2)	(54,8)	18,9%
Altri proventi e altri oneri	0,2	(6,0)	>100%
EBITDA Reported⁽³⁹⁾	(31,0)	(16,1)	92,1%
% dei ricavi netti di vendita	(4,8)%	(2,8)%	
Ammortamenti	(47,7)	(35,7)	33,9%
Oneri non ricorrenti	-	-	-
Risultato operativo	(78,8)	(51,8)	52,0%
% dei ricavi netti di vendita	(12,3)%	(8,9)%	
Risultato da Partecipazioni	0,3	0,4	(29,4)%
Proventi Finanziari	6,5	9,2	(28,8)%
Oneri Finanziari	(14,4)	(12,7)	13,3%
Risultato prima delle imposte	(86,3)	(54,9)	57,2%
% dei ricavi netti di vendita	(13,5)%	(9,5)%	
Imposte	16,6	11,0	51,0%
Risultato netto dell'esercizio	(69,7)	(43,9)	58,7%
% dei ricavi netti di vendita	(10,9)%	(7,6)%	

ALLEGATO 6 – SCHEMA RICLASSIFICATO DI STATO PATRIMONIALE REPORTED DI YOOX NET-A-PORTER GROUP S.P.A.

(Milioni di Euro)	31 DIC 2017	31 DIC 2016	VARIAZ. %
Capitale circolante netto ⁽⁴⁰⁾	11,9	65,2	(81,7)%
Attività non correnti	2.151,0	2.033,4	5,8%
Passività non correnti (escluso passività finanziarie)	(0,5)	(0,3)	41,2%
Capitale investito netto⁽⁴¹⁾	2.162,4	2.098,3	3,1%
Patrimonio netto	2.000,9	2.056,8	(2,7)%
Indebitamento / (Posizione finanziaria) netta ⁽⁴²⁾	161,5	41,5	>100%%
Totale fonti di finanziamento	2.161,4	2.098,3	3,1%

(38) Fare riferimento alla nota 26.

(39) Fare riferimento alla nota 33.

(40) Fare riferimento alla nota 32.

(41) Fare riferimento alla nota 33.

(42) Fare riferimento alla nota 34.

ALLEGATO 7 – SCHEMA RICLASSIFICATO DI RENDICONTO FINANZIARIO REPORTED DI YOOX NET-A-PORTER GROUP S.P.A.

<i>(Milioni di Euro)</i>	2017	2016	VARIAZ. %
Flusso di cassa generato (assorbito) dall'attività operativa	21,3	(14,3)	>100%
Flusso di cassa generato (assorbito) da attività di investimento	(146,4)	(92,0)	59,2%
Sub-Totale	(125,1)	(106,2)	17,7%
Flusso di cassa generato (assorbito) da attività finanziaria	103,8	80,0	29,7%
Totale flusso di cassa generato (assorbito) nell'esercizio	(21,2)	(26,2)	(18,9)%

ALLEGATO 8 – TASSI DI CAMBIO

	MEDIA DEL PERIODO					
	2017	2016	2H 2017	2H 2016	4Q 2017	4Q 2016
EUR USD	1,130	1,107	1,176	1,098	1,177	1,078
<i>Apprez. / (Deprez.) vs, EUR</i>	<i>(2,0)%</i>		<i>(6,6)%</i>		<i>(8,4)%</i>	
EUR GBP	0,877	0,819	0,893	0,859	0,887	0,869
<i>Apprez. / (Deprez.) vs, EUR</i>	<i>(6,5)%</i>		<i>(3,7)%</i>		<i>(2,1)%</i>	
EUR JPY	126,711	120,197	131,603	116,077	132,898	117,918
<i>Apprez. / (Deprez.) vs, EUR</i>	<i>(5,1)%</i>		<i>(11,8)%</i>		<i>(11,3)%</i>	
EUR CNY	7,629	7,352	7,812	7,407	7,789	7,369
<i>Apprez. / (Deprez.) vs, EUR</i>	<i>(3,6)%</i>		<i>(5,2)%</i>		<i>(5,4)%</i>	
EUR RUB	65,938	74,145	69,046	70,088	68,800	67,997
<i>Apprez. / (Deprez.) vs, EUR</i>	<i>12,4%</i>		<i>1,5%</i>		<i>(1,2)%</i>	
EUR HKD	8,805	8,592	9,186	8,518	9,193	8,370
<i>Apprez. / (Deprez.) vs, EUR</i>	<i>(2,4)%</i>		<i>(7,3)%</i>		<i>(9,0)%</i>	
EUR KRW	1.276,740	1.284,181	1.316,830	1.250,248	1.303,040	1.249,517
<i>Apprez. / (Deprez.) vs, EUR</i>	<i>0,6%</i>		<i>(5,1)%</i>		<i>(4,1)%</i>	
EUR AUD	1,473	1,488	1,510	1,455	1,532	1,438
<i>Apprez. / (Deprez.) vs, EUR</i>	<i>1,0%</i>		<i>(3,6)%</i>		<i>(6,1)%</i>	
EUR CAD	1,465	1,466	1,484	1,448	1,496	1,440
<i>Apprez. / (Deprez.) vs, EUR</i>	<i>0,1%</i>		<i>(2,4)%</i>		<i>(3,7)%</i>	

	FINE DEL PERIODO				
	31/12/2017	30/09/2017	30/06/2017	31/03/2017	31/12/2016
EUR USD	1,199	1,181	1,141	1,069	1,054
<i>Apprez. / (Deprez.) vs. EUR</i>	<i>(12,1%)</i>	<i>(5,5%)</i>	<i>(2,7%)</i>	<i>6,5%</i>	<i>3,3%</i>
EUR GBP	0,887	0,882	0,879	0,856	0,856
<i>Apprez. / (Deprez.) vs. EUR</i>	<i>(3,5%)</i>	<i>(2,4%)</i>	<i>(6,0%)</i>	<i>(7,5%)</i>	<i>(14,3%)</i>
EUR JPY	135,010	132,820	127,750	119,550	123,400
<i>Apprez. / (Deprez.) vs. EUR</i>	<i>(8,6%)</i>	<i>(14,9%)</i>	<i>(10,7%)</i>	<i>7,0%</i>	<i>6,2%</i>
EUR CNY	7,804	7,853	7,739	7,364	7,320
<i>Apprez. / (Deprez.) vs. EUR</i>	<i>(6,2%)</i>	<i>(5,2%)</i>	<i>(4,7%)</i>	<i>(0,2%)</i>	<i>(3,5%)</i>
EUR RUB	69,392	68,252	67,545	60,313	64,300
<i>Apprez. / (Deprez.) vs. EUR</i>	<i>(7,3%)</i>	<i>3,3%</i>	<i>5,9%</i>	<i>26,5%</i>	<i>25,5%</i>
EUR HKD	9,372	9,221	8,907	8,307	8,175
<i>Apprez. / (Deprez.) vs. EUR</i>	<i>(12,8%)</i>	<i>(6,1%)</i>	<i>(3,3%)</i>	<i>6,3%</i>	<i>3,2%</i>
EUR KRW	1.279,610	1.351,830	1.304,560	1.194,540	1.269,360
<i>Apprez. / (Deprez.) vs. EUR</i>	<i>(0,8%)</i>	<i>(9,0%)</i>	<i>(2,0%)</i>	<i>8,4%</i>	<i>0,9%</i>
EUR AUD	1,535	1,508	1,485	1,398	1,460
<i>Apprez. / (Deprez.) vs. EUR</i>	<i>(4,9%)</i>	<i>(2,8%)</i>	<i>0,5%</i>	<i>5,9%</i>	<i>2,1%</i>
EUR CAD	1,504	1,469	1,479	1,427	1,419
<i>Apprez. / (Deprez.) vs. EUR</i>	<i>(5,7%)</i>	<i>0,0%</i>	<i>(2,7%)</i>	<i>3,3%</i>	<i>6,5%</i>

B.3 INTERMEDIARI

L'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, tramite sottoscrizione e consegna della apposita Scheda di Adesione, è Banca IMI S.p.A., società appartenente al gruppo bancario che fa capo a Intesa Sanpaolo S.p.A.

Gli Intermediari Incaricati, autorizzati a svolgere la loro attività in Italia, tramite sottoscrizione e consegna della Scheda di Adesione, sono i seguenti:

- Banca IMI S.p.A. – Gruppo Intesa Sanpaolo;
- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
- BNP Paribas Securities Services – Succursale di Milano;
- Citibank N.A. – Succursale di Milano;
- EQUITA S.I.M. S.p.A.; e
- NEXI S.p.A.

Presso la sede legale dell'Offerente e dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni sono disponibili il Documento di Offerta, nonché, per la consultazione, i documenti indicati nella Sezione N, del Documento di Offerta. Il Documento di Offerta è, altresì, messo a disposizione degli interessati presso gli Intermediari Incaricati, nonché con le ulteriori modalità indicate alla Sezione N del Documento di Offerta.

Le Schede di Adesione potranno pervenire agli Intermediari Incaricati anche per il tramite degli Intermediari Depositari, come descritto nel Paragrafo F.1.2, Sezione F del Documento di Offerta. Gli Intermediari Incaricati raccoglieranno le Schede di Adesione, terranno in deposito le Azioni YNAP portate in adesione all'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini) e provvederanno al pagamento del Corrispettivo dovuto agli Aderenti (secondo le modalità e i tempi indicati nella Sezione F del Documento di Offerta).

Alla Data di Pagamento del Corrispettivo (ovvero all'eventuale Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini), gli Intermediari Incaricati trasferiranno le Azioni YNAP portate in adesione all'Offerta (ovvero nel corso dell'eventuale Riapertura dei Termini) – per il tramite dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni – su di un deposito titoli intestato all'Offerente.

B.4 GLOBAL INFORMATION AGENT

Georgeson S.r.l., con sede legale in Roma, Via Emilia n. 88, è stata nominata *global information agent* al fine di fornire informazioni relative all'Offerta a tutti gli azionisti di YNAP.

Si segnala altresì che, per le informazioni relative all'Offerta, è stato predisposto dal Global Information Agent il **Numero Verde 800.123.792**, che sarà attivo nei giorni feriali, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, per l'intera durata dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini) medesima.

C. CATEGORIE E QUANTITATIVI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA

C.1 CATEGORIA E QUANTITÀ DELLE AZIONI YNAP OGGETTO DELL'OFFERTA

Successivamente alla diffusione del comunicato diffuso ai sensi degli artt. 102 del TUF e 37 del Regolamento Emittenti in data 22 gennaio 2018,

- (i) in data 9 febbraio 2018 l'Emittente ha emesso e assegnato n. 716.716 Azioni YNAP a seguito dell'esercizio di n. 13.783 Stock Option;
- (ii) in data 9 marzo 2018 l'Emittente ha emesso e assegnato n. 14.166 Azioni YNAP a seguito dell'esercizio di n. 14.166 Stock Option;
- (iii) in data 12 marzo 2018 l'Emittente ha emesso e assegnato n. 55.599 Azioni YNAP a seguito dell'esercizio di n. 55.599 Stock Option.

Poiché le Stock Option sono esercitabili a partire dal mese di marzo 2018, il numero delle Azioni YNAP che l'Emittente potrebbe emettere a fronte dell'esercizio delle Stock Option e, pertanto, il numero delle Azioni YNAP in circolazione potranno variare ulteriormente, successivamente al 12 marzo 2018, in misura corrispondente, fermo comunque il numero complessivo di Azioni YNAP oggetto dell'Offerta.

Per effetto di quanto sopra, l'Offerta, sulla base dei numeri di Azioni YNAP disponibili al 12 marzo 2018, avrà a oggetto:

- (i) n. 69.249.601 Azioni YNAP, corrispondenti a circa il 75,24% del capitale sociale ordinario dell'Emittente sottoscritto alla Data del Documento di Offerta, ossia la totalità delle Azioni YNAP emesse e sottoscritte alla medesima data, dedotte le complessive n. 22.786.452 Azioni YNAP (pari a circa il 24,76% del capitale sociale ordinario sottoscritto alla Data del Documento di Offerta) attualmente nella titolarità di Richemont UK, società che – come l'Offerente – è indirettamente controllata da Compagnie Rupert;
- (ii) ulteriori Azioni YNAP per un massimo di n. 1.541.973 che l'Emittente potrebbe emettere al servizio delle Stock Option. L'ammontare sopra indicato rappresenta il numero complessivo di Azioni YNAP che l'Emittente emetterebbe nel caso in cui tutte le Stock Option attualmente esercitabili o che potrebbero divenire esercitabili venissero effettivamente esercitate;
- (i) in caso in cui al termine del Periodo di Adesione l'Offerente, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, venga a detenere Azioni YNAP che eccedano la Soglia Minima per la Rinuncia ma siano inferiori alla soglia per l'avveramento della Condizione Livello Minimo di Adesione e l'Offerente rinunci a tale condizione, per effetto del perfezionamento del trasferimento all'Offerente delle Azioni YNAP apportate all'Offerta si verificherà un cambio di controllo e si avrà luogo alla Riapertura dei Termini. Pertanto, nel corso della Riapertura dei Termini, l'Offerente potrebbe dovere acquistare ulteriori Azioni YNAP per un massimo di n. 2.045.598 Azioni YNAP che l'Emittente potrebbe emettere al servizio delle Stock Option in caso di Cambio di Controllo nel caso in cui tutte le Stock Option in caso di Cambio di Controllo venissero effettivamente esercitate.

tutte senza valore nominale.

Le Azioni YNAP comprendono n. 17.339 azioni proprie detenute dall'Emittente alla Data del Documento di Offerta, pari a circa lo 0,019% del capitale sociale ordinario dell'Emittente.

Il numero delle Azioni YNAP oggetto dell'Offerta potrebbe variare in diminuzione qualora, durante il Periodo di Adesione (o successivamente fino al termine dell'eventuale Riapertura dei Termini), l'Offerente acquistasse Azioni YNAP al di fuori dell'Offerta, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 41, comma 2, e 42, comma 2, del Regolamento Emittenti. Si precisa che le Azioni YNAP così acquistate saranno computate ai fini (i) dell'avveramento della Condizione Livello Minimo di Adesione e del superamento della Soglia Minima per la Rinuncia, ove acquistate nel corso del Periodo di Adesione; e (ii) del calcolo delle soglie previste dagli artt. 111 e 108 del TUF, ove acquistate nel corso del Periodo di Adesione e dell'eventuale Riapertura dei Termini.

In aggiunta a quanto indicato nel punto (iii) che precede, l'Offerente potrebbe dover acquistare un massimo di ulteriori n. 2.045.598 Azioni YNAP che YNAP potrebbe emettere nel caso di esercizio da parte dei relativi beneficiari delle Stock Option in caso di Cambio di Controllo anche ove si desse corso all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF, all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF o al Diritto di Acquisto.

Le Azioni YNAP portate in adesione all'Offerta dovranno essere liberamente trasferibili all'Offerente e libere da vincoli di ogni genere e natura – reali, obbligatori o personali.

L'Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari delle Azioni YNAP.

C.2 STRUMENTI FINANZIARI CONVERTIBILI

L'Offerta non ha a oggetto strumenti finanziari convertibili in Azioni YNAP o che attribuiscono il diritto a sottoscrivere Azioni YNAP.

C.3 COMUNICAZIONI O DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE

La promozione dell'Offerta non è soggetta all'ottenimento di alcuna autorizzazione.

Per completezza di informazione, si segnala che l'acquisizione da parte dell'Offerente delle Azioni YNAP oggetto dell'Offerta costituisce un'operazione di concentrazione ai sensi delle normative applicabili in materia di tutela della concorrenza e del mercato ed è pertanto soggetta al rilascio delle seguenti autorizzazioni:

- (i) l'assunzione da parte della Commissione Europea di una decisione a norma degli articoli 6 (1) (b) o 6 (2) del Regolamento sulle Concentrazioni (o il fatto che una tale decisione debba essere considerata come adottata ai sensi dell'articolo 10 (6) del Regolamento sulle Concentrazioni) che dichiari l'operazione compatibile con il mercato comune;
- (ii) il fatto che, in conformità a quanto previsto dall'*Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act* del 1976 degli Stati Uniti e i relativi regolamenti, tutte le richieste siano state presentate e tutti i periodi di attesa (incluse le relative proroghe) siano decorsi o cessati, a seconda dei casi, in relazione all'Offerta o a qualsiasi altra questione derivante dall'Offerta;
- (iii) l'autorizzazione o la presunta autorizzazione (per il decorso dei relativi tempi di attesa previsti) dell'operazione da parte della commissione giapponese per il libero commercio (*Japan Fair Tra-*

- de Commission*) ai sensi della legge sul divieto di monopoli privati e la preservazione del libero mercato (*Act on Prohibition of Private Monopolisation and Maintenance of Fair Trade*); e
- (iv) l'autorizzazione all'operazione da parte del servizio federale anti-monopoli ai sensi della Legge Federale Russa n. 135-FZ del 26 luglio 2006 sulla tutela della concorrenza (e successive modifiche).

La concessione di ciascuna delle sopra menzionate autorizzazioni è una Condizione di Efficacia dell'Offerta, ciascuna delle quali potrà essere rinunciata dall'Offerente a propria discrezione (si veda il Paragrafo A.1, Sezione Avvertenze).

Alla Data del Documento di Offerta:

- l'autorizzazione dell'operazione da parte della commissione giapponese per il libero commercio (*Japan Fair Trade Commission*) ai sensi della legge sul divieto di monopoli privati e la preservazione del libero mercato (*Act on Prohibition of Private Monopolisation and Maintenance of Fair Trade*) è stata rilasciata in data 6 marzo 2018;
- in conformità a quanto previsto dall'*Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act* del 1976 degli Stati Uniti e i relativi regolamenti, tutte le richieste sono state presentate e tutti i periodi di attesa (incluse le relative proroghe) sono decorsi o cessati;
- l'autorizzazione all'operazione da parte del servizio federale anti-monopoli ai sensi della Legge Federale Russa n. 135-FZ del 26 luglio 2006 sulla tutela della concorrenza (e successive modifiche) è stata rilasciata in data 13 marzo 2018;
- si è proceduto al deposito formale della notifica nell'Unione Europea.

D. STRUMENTI FINANZIARI DELL'EMITTENTE O AVENTI COME SOTTOSTANTE DETTI STRUMENTI POSSEDUTI DALL'OFFERENTE, ANCHE A MEZZO DI SOCIETÀ FIDUCIARIE O PER INTERPOSTA PERSONA

D.1 NUMERO E CATEGORIE DI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALL'EMITTENTE POSSEDUTI DALL'OFFERENTE E DALLE PERSONE CHE AGISCONO DI CONCERTO

Alla Data del Documento di Offerta, l'Offerente non detiene, direttamente o a mezzo di società fiduciarie o per interposta persona, Azioni YNAP o altri strumenti finanziari emessi dall'Emittente.

Alla Data del Documento di Offerta, Richemont UK, che è soggetta al comune controllo di Compagnie Rupert con l'Offerente⁽⁴³⁾ e agisce di concerto con l'Offerente ai sensi dell'art. 101-bis, comma 4-bis, lett. c) del TUF, detiene n. 22.786.452 Azioni YNAP, pari a circa 24,76% del capitale sociale ordinario dell'Emittente, insieme con n. 42.813.145 azioni di classe 'B' prive del diritto di voto dell'Emittente (che rappresentano tutte le azioni di classe 'B' dell'Emittente emesse e in circolazione).

D.2 CONTRATTI DI RIPORTO, PRESTITO TITOLI, DIRITTI DI USUFRUTTO O DI PEGNO OVVERO ULTERIORI CONTRATTI AVENTI COME SOTTOSTANTE STRUMENTI FINANZIARI DELL'EMITTENTE

Alla Data del Documento di Offerta, né l'Offerente né le Persone che Agiscono di Concerto hanno stipulato contratti di riporto o prestito titoli o costituito diritti di usufrutto o di pegno aventi a oggetto strumenti finanziari di YNAP, né hanno contratto ulteriori impegni di altra natura aventi come sottostante strumenti finanziari di YNAP (quali, a titolo meramente esemplificativo, contratti di opzione, *future*, *swap*, contratti a termine su detti strumenti finanziari), neppure a mezzo di società fiduciarie o per interposta persona.

(43) Tale espressione indica che sia l'Offerente che Richemont sono soggette al controllo di Compagnie Rupert.

E. CORRISPETTIVO UNITARIO PER GLI STRUMENTI FINANZIARI E SUA GIUSTIFICAZIONE

E.1 INDICAZIONE DEL CORRISPETTIVO E CRITERI SEGUITI PER LA SUA DETERMINAZIONE

Il Corrispettivo offerto dall'Offerente per ciascuna Azione YNAP è pari ad Euro 38,00 (trentotto/00) e sarà pagato in denaro e versato integralmente alla Data di Pagamento del Corrispettivo (ovvero all'eventuale Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini).

In data 20 gennaio 2018, il consiglio di amministrazione dell'Emittente ha comunicato l'approvazione dei risultati economico finanziari preliminari di esercizio di YNAP e consolidati del Gruppo YNAP relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e non sono state ipotizzate distribuzioni di dividendi.

Si segnala che il Corrispettivo si intende al netto di bolli, spese, compensi, provvigioni e ulteriori oneri fiscali che rimarranno a carico dell'Offerente, mentre la tassazione sulle plusvalenze, ove dovuta, resterà a carico degli Aderenti.

Si segnala che il Corrispettivo è stato determinato a seguito di autonome valutazioni dell'Offerente della situazione economica e patrimoniale dell'Emittente, così come risultante dai bilanci, nonché delle aspettative di potenziale crescita nel medio-lungo periodo del Gruppo YNAP, così come comunicate dall'Emittente e risultanti dalle recenti ricerche pubblicate dagli analisti finanziari. Si precisa che, nella determinazione del Corrispettivo, l'Offerente non si è avvalso di perizie elaborate da soggetti indipendenti finalizzate alla valutazione della congruità dello stesso.

In particolare, il Corrispettivo è stato determinato dall'Offerente sulla base di autonome valutazioni tenendo in considerazione gli elementi di seguito indicati:

- il prezzo di chiusura dell'ultimo giorno intero di negoziazione precedente la Data di Annuncio (19 gennaio 2018);
- la media ponderata dei volumi giornalieri dei prezzi ufficiali delle Azioni YNAP in diversi intervalli temporali – mensile, trimestrale, semestrale ed annuale – nei 12 mesi antecedenti l'ultimo giorno intero di negoziazione precedente la Data di Annuncio (19 gennaio 2018) (cfr. il successivo Paragrafo E.1.1 della presente Sezione E del Documento di Offerta);
- i premi impliciti riconosciuti in precedenti offerte pubbliche di acquisto totalitarie su quote di maggioranza, secondo quanto meglio precisato di seguito (cfr. il successivo Paragrafo E.1.2 della presente Sezione E del Documento di Offerta);
- i prezzi obiettivo (*target prices*) per l'Emittente espressi dagli analisti finanziari nel periodo compreso tra la diffusione dei risultati dell'Emittente relativi al terzo trimestre 2017 (8 novembre 2017) ed il 19 gennaio 2018, secondo quanto meglio precisato di seguito (cfr. il successivo Paragrafo E.1.3 della presente Sezione E del Documento di Offerta).

I prezzi di chiusura minimi e massimi registrati per le Azioni YNAP nei dodici mesi precedenti al 19 gennaio 2018 sono rispettivamente di Euro 21,50 (15 marzo 2017) ed Euro 33,63 (12 ottobre 2017).

Il Corrispettivo rappresenta un premio del 25,6% rispetto al prezzo di chiusura del giorno di mercato antecedente il giorno prima della Data di Annuncio e un premio del 27,0% rispetto al prezzo medio

ponderato a 3 mesi, mentre i premi pagati in precedenti offerte pubbliche d'acquisto totalitarie hanno fatto rilevare un premio medio del 17,0% sul prezzo medio ponderato a 3 mesi.

Relativamente ai prezzi obiettivo per l'Emittente espressi dagli analisti finanziari nel periodo compreso tra il 8 novembre 2017 e il 19 gennaio 2018, il Corrispettivo rappresenta un prezzo superiore alla media di tali prezzi obiettivo.

Il prezzo di chiusura delle Azioni YNAP rilevato l'ultimo Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data del Documento di Offerta, ovvero il 16 marzo 2018, è pari a Euro 37,75.

E.1.1 Medie ponderate dei prezzi ufficiali degli ultimi 12 mesi

Il Corrispettivo incorpora un premio del 25,6% rispetto al prezzo di chiusura delle Azioni YNAP registrato in data 19 gennaio 2018, pari a Euro 30,26 (Fonte: Bloomberg).

Di seguito sono riepilogati in forma tabellare anche i premi rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali dei periodi di riferimento sotto considerati:

Periodi temporali antecedenti alla data di annuncio	Media ponderata dei prezzi ufficiali (Euro)	Premio implicito nel corrispettivo
1 mese	29,74	27,8%
3 mesi	29,93	27,0%
6 mesi	29,82	27,5%
12 mesi	26,54	43,2%

E.1.2 Premi impliciti riconosciuti in precedenti offerte pubbliche di acquisto

La tabella seguente riporta: (i) il premio implicito pagato in precedenti offerte pubbliche di acquisto totalitarie⁽⁴⁴⁾ sulle medie ponderate dei prezzi delle società oggetto di offerta con riferimento ai periodi – rispettivamente – mensile, trimestrale, semestrale e annuale che precedono la data di annuncio; (ii) le relative medie; e (iii) il premio implicito pagato dall'Offerente nell'ambito della presente Offerta sulle medie ponderate dei prezzi dell'Emittente con riferimento al periodo – rispettivamente – mensile, trimestrale, semestrale e annuale.

(44) Fonte: documenti di offerta relativi ad offerte pubbliche di acquisto totalitarie promosse nel periodo 2007 – 2017 maggiori di 100 milioni di EUR e con una partecipazione dell'Offerente pre offerta tra il 25% e 67%.

Acquirente	Target	Anno	Premia			
			1 mese	3 mesi	6 mesi	12 mesi
Agora	Save	2017	4%	6%	10%	19%
D'Ieteren	Moleskine	2016	13%	12%	15%	29%
NB Renaissance and Apax	Engineering	2016	13%	12%	16%	18%
Heidelberg Cement	Italcementi	2016	72%	71%	61%	80%
Hitachi	Ansaldo STS	2015	19%	23%	22%	33%
Dufry	World Duty Free	2015	(6)%	7%	22%	20%
Whirlpool	Indesit Company	2014	2%	4%	4%	17%
Haworth Italy Holding	Poltrona Frau	2014	25%	22%	32%	57%
Lauro Sessantuno	CamFin	2013	(6)%	(3)%	6%	37%
Salini	Impregilo	2013	5%	13%	20%	29%
Sofil	Parmalat	2011	12%	10%	15%	21%
LVMH	Bulgari	2011	60%	57%	66%	82%
Veneto Banca	Banca Intermobiliare	2010	2%	8%	13%	23%
Banco Popolare	Banca Italease	2009	12%	(20)%	(48)%	(67)%
Banca Popolare di Milano	Anima	2008	20%	17%	(6)%	(29)%
Finamar Italia	Navigazione Montanari	2008	21%	19%	22%	12%
BPER	Meliorbanca	2008	11%	17%	11%	(6)%
Fintiles	Marazzi	2008	30%	30%	19%	(8)%
Performance Motorcycles	Ducati	2008	35%	29%	8%	7%
Polimeri Speciali	Polynt	2007	27%	23%	19%	30%
Red & Black Lux1	VFG	2007	1%	1%	3%	9%
Media			17,7%	17,0%	15,7%	19,6%
Premio Implicito nel Corrispettivo			27,8%	27,0%	27,5%	43,2%

Il Corrispettivo incorpora un premio superiore alla media dei premi impliciti pagati nelle offerte pubbliche d'acquisto totalitarie riportate nella precedente tabella.

E.1.3 Prezzi obiettivo

In aggiunta a quanto precede, il Corrispettivo è stato determinato dall'Offerente anche tenendo conto dei prezzi obiettivo (*target prices*) espressi dagli analisti finanziari nel periodo compreso tra la diffusione dei risultati dell'Emittente relativi al terzo trimestre 2017 (8 novembre 2017) ed il 19 gennaio 2018, i quali riflettono le attese del mercato in merito alle prospettive future e alla valutazione intrinseca dell'Emittente.

La tabella seguente riporta il dettaglio dei prezzi obiettivo e la media degli stessi (Fonte: Bloomberg):

Analista finanziario	Data di Riferimento	Prezzo Obiettivo (Euro)
Morgan Stanley	15 gennaio 2018	40,00
Mediobanca	16 gennaio 2018	39,00
Jefferies	16 gennaio 2018	38,00
Goldman Sachs	15 gennaio 2018	38,00
Berenberg	15 gennaio 2018	36,00
HSBC	08 gennaio 2018	35,50
Royal Bank of Canada	18 gennaio 2018	35,00
Banca Akros (ESN)	16 gennaio 2018	34,00
Banca IMI	16 gennaio 2018	32,30
Kepler	16 gennaio 2018	31,00
Bryan Garnier	16 gennaio 2018	29,00
Equita	16 gennaio 2018	28,60
Credit Suisse	16 gennaio 2018	27,50
Barclays	16 gennaio 2018	27,30
Exane BNP Paribas	15 gennaio 2018	27,00
JPM	16 gennaio 2018	27,00
KeyBanc	16 gennaio 2018	37,00
Hammer	16 gennaio 2018	28,90
Mediana		33,15

E.2 CONTROVALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA

Il Controvalore Complessivo, in caso di integrale adesione alla medesima è pari a Euro 2.690.079.812,00. Tale importo comprende anche il controvalore delle Azioni YNAP emesse a servizio delle Stock Option, ove integralmente esercitate.

Nel caso di Riapertura dei Termini o di esecuzione dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF, dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF o di esercizio del Diritto di Acquisto, l'Offerente potrebbe dover acquistare un massimo di ulteriori n. 2.045.598 Azioni YNAP che YNAP potrebbe emettere nel caso di esercizio da parte dei relativi beneficiari delle Stock Option in caso di Cambio di Controllo, cosicché il Controvalore Complessivo aumenterebbe a Euro 2.767.812.536,00.

E.3 CONFRONTO DEL CORRISPETTIVO CON ALCUNI INDICATORI RELATIVI ALL'EMITTENTE

In riferimento al Corrispettivo, la tabella che segue riporta i principali indicatori per azioni YNAP¹ relativi all'Emittente per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016.

(Milioni di Euro) ⁽⁵⁾	Proforma 2015	2016
Ricavi	1.665	1.871
Adjusted EBITDA ⁽²⁾	133	156
Utile netto consolidato adjusted ⁽³⁾	60	69
Patrimonio netto consolidato	2.036	1.936
Dividendi distribuiti nel corso dell'esercizio	–	–
Cash Flow ⁽⁴⁾	117	128

Euro per azione	Proforma 2015	2016
Ricavi per azione	12,03	13,51
Adjusted EBITDA ⁽²⁾ per azione	0,96	1,12
Utile netto consolidato adjusted ⁽³⁾ per azione	0,43	0,50
Patrimonio netto consolidato per azione	14,71	13,98
Dividendi distribuiti nel corso dell'esercizio per azione	–	–
Cash Flow ⁽⁴⁾ per azione	0,84	0,92

- 1 N. 138,4 milioni di azioni YNAP calcolato come somma del totale delle Azioni YNAP in circolazione e delle azioni YNAP di classe 'B' più il totale delle Azioni YNAP che YNAP potrebbe emettere in conseguenza dell'esercizio di tutte le Stock Option e delle Stock Option in caso di Cambio di Controllo.
- 2 Con l'esclusione degli oneri figurativi relativi ai piani di incentivazione, come riportato nel bilancio annuale consolidato di YNAP al 31 dicembre 2016.
- 3 Con l'esclusione degli oneri figurativi relativi ai piani di incentivazione e degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali iscritte a seguito del processo di purchase price allocation, al netto dei relativi effetti fiscali, come riportato nel bilancio annuale consolidato di YNAP al 31 dicembre 2016.
- 4 Definito come utile netto consolidato rettificato annuale più ammortamenti e svalutazioni.
- 5 In base ai principi contabili internazionali e all'interpretazione IFRIC.

Il Corrispettivo è stato inoltre confrontato con i multipli di mercato di società quotate operanti nello stesso settore dell'Emittente e ritenute con questo potenzialmente comparabili o parzialmente comparabili.

Considerata la natura dell'attività svolta dall'Emittente e i multipli di mercato generalmente utilizzati dagli analisti finanziari, sono stati considerati i seguenti moltiplicatori al 19 gennaio 2018 (ultimo giorno intero di negoziazione precedente la Data di Annuncio):

- EV/Ricavi, che rappresenta il rapporto tra l'*enterprise value* – calcolato come la somma algebrica tra la capitalizzazione di mercato, la posizione finanziaria netta, al netto degli investimenti in società collegate e le partecipazioni di minoranza – e i ricavi;
- EV/EBITDA, che rappresenta il rapporto tra l'*enterprise value* e l'EBITDA ovvero il reddito operativo lordo;
- P/E, che rappresenta il rapporto tra la capitalizzazione di borsa e l'utile netto attribuibile agli azionisti dell'Emittente;
- P/CF, che rappresenta il rapporto tra la capitalizzazione di borsa e il flusso di cassa;
- P/BV, che rappresenta il rapporto tra la capitalizzazione di borsa di mercato e il valore di libro del capitale attribuibile agli azionisti dell'Emittente.

La seguente tabella riporta i multipli relativi a EV/Ricavi, EV/EBITDA, P/E, P/CF e P/BV relativi all'Emittente per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016.

	Paese	Capitalizzazione di Mercato	EV/Sales		EV/EBITDA		P/E		P/CF		P/BV	
			2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Asos	Regno Unito	7,004	4,8 x	3,7 x	72,0 x	57,9 x	165,6 x	115,4 x	89,5 x	69,6 x	26,0 x	30,8 x
Zalando	Germania	11,760	3,6 x	2,9 x	85,5 x	41,5 x	96,8 x	97,6 x	75,5 x	69,7 x	5,5 x	5,0 x
Mean			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Median			4,2 x	3,3 x	78,8 x	49,7 x	131,2 x	106,5 x	82,5 x	69,6 x	15,7 x	17,9 x
YNAP⁽¹⁾	Italia	5,261	3,1 x	2,7 x	38,2 x	32,6 x	88,1 x	75,9 x	45,1 x	32,8 x	2,6 x	2,7 x

Fonte: Bloomberg. Documenti societari

Note: dati finanziari calendarizzati al 31 dicembre per ogni anno fiscale di riferimento.

(¹) La capitalizzazione di mercato è calcolata considerando N. 138,4 milioni di azioni YNAP al valore dell'Offerta, calcolate sulla base del totale delle Azioni YNAP in circolazione e delle azioni YNAP di classe 'B' più il totale delle Azioni YNAP che YNAP potrebbe emettere in conseguenza dell'esercizio di tutte le Stock Option e delle Stock Option in caso di Cambio di Controllo. Per il calcolo dell'enterprise value, la posizione finanziaria netta è stata rettificata (i) per l'effetto di cassa risultante dall'esercizio di tutte le Stock Option e delle Stock Option in caso di Cambio di Controllo; e (ii) per l'esborso netto relativo alle rimanenti stock option.

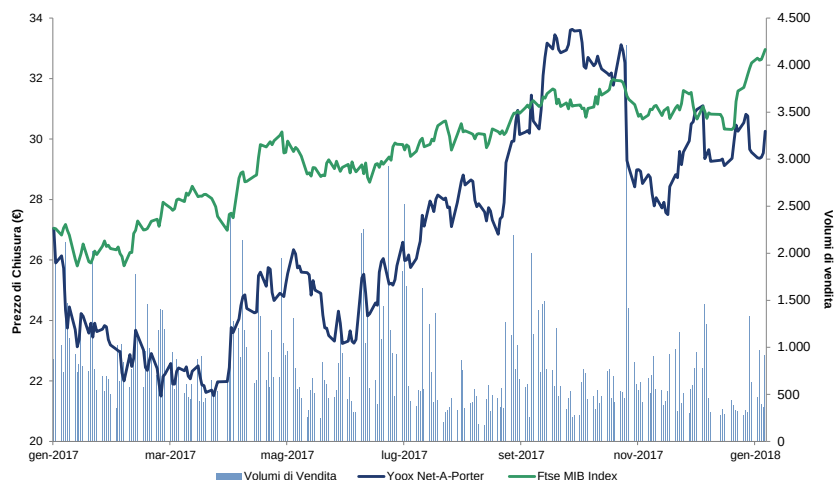
E.4 MEDIA MENSILE ARITMETICA E PONDERATA DELLE QUOTAZIONI REGISTRATE DALLE AZIONI YNAP NEI DODICI MESI PRECEDENTI L'OFFERTA

La seguente tabella mostra: (i) la media aritmetica e (ii) la media ponderata dei prezzi ufficiali per i volumi giornalieri delle Azioni YNAP registrate in ciascuno dei 12 mesi precedenti il 19 gennaio 2018 (incluso ultimo giorno intero di negoziazione precedente la Data di Annuncio), così come il premio implicito del Corrispettivo su questi prezzi:

Anno	Mese	Prezzi medi ponderati ufficiali (Euro)	Premio Corrispettivo vs. prezzo medio ponderato ufficiale
2017	20 gennaio – 31 gennaio	24,70	53,9%
	febbraio	23,35	62,7%
	marzo	22,44	69,4%
	aprile	23,80	59,7%
	maggio	25,28	50,3%
	giugno	24,35	56,1%
	luglio	26,06	45,8%
	agosto	28,00	35,7%
	settembre	30,46	24,7%
	ottobre	32,92	15,4%
	novembre	29,42	29,2%
	dicembre	29,71	27,9%
2018	1 gennaio – 19 gennaio	29,82	27,4%

Fonte: Bloomberg.

Il prezzo di chiusura delle Azioni YNAP il giorno antecedente la Data di Annuncio, ovvero il 19 gennaio 2018, risulta essere pari ad Euro 30,26. Viene, altresì, di seguito riportata la rappresentazione grafica dell'andamento dei prezzi di chiusura delle Azioni YNAP e dell'indice FTSE MIB, rilevato nel periodo compreso tra il 19 gennaio 2018 (ultimo giorno intero di negoziazione precedente la Data di Annuncio) ed i 12 mesi precedenti a tale data.



Fonte: Bloomberg.

E.5 VALORI ATTRIBUITI ALLE AZIONI YNAP IN OCCASIONE DI OPERAZIONI FINANZIARIE EFFETTUATE NELL'ULTIMO ESERCIZIO E NELL'ESERCIZIO IN CORSO

Per quanto a conoscenza dell'Offerente e di Richemont, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e nell'esercizio in corso, YNAP non ha effettuato operazioni finanziarie che abbiano comportato una valutazione degli strumenti finanziari di YNAP.

E.6 VALORI AI QUALI SONO STATE EFFETTUATE, NEGLI ULTIMI DODICI MESI, DA PARTE DELL'OFFERENTE, OPERAZIONI DI ACQUISTO E DI VENDITA SULLE AZIONI YNAP

Nell'ultimo esercizio e nell'esercizio in corso non sono state effettuate operazioni finanziarie relative agli strumenti finanziari dell'Emittente oggetto dell'Offerta.

F. MODALITÀ E TERMINI DI ADESIONE ALL'OFFERTA, DATE E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E DI RESTITUZIONE DEI TITOLI OGGETTO DELL'OFFERTA

F.1 MODALITÀ E TERMINI STABILITI PER L'ADESIONE ALL'OFFERTA E PER IL DEPOSITO DELLE AZIONI YNAP

F.1.1 Periodo di Adesione

Il Periodo di Adesione, concordato con Borsa Italiana ai sensi dell'art. 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, avrà inizio alle ore 8:30 del 19 marzo 2018 e terminerà alle ore 17:30 del 9 maggio 2018 (estremi inclusi). Il 9 maggio 2018 rappresenta, pertanto, la data di chiusura del Periodo di Adesione, salvo proroghe che dovessero intervenire in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari.

Ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, lett. a) del Regolamento Emittenti, la Riapertura dei Termini troverà applicazione qualora l'Offerente, entro le ore 7:59 del primo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo di Adesione, comunichi il mancato avveramento della Condizione Livello Minimo di Adesione (e, quindi, il mancato raggiungimento di una partecipazione complessiva superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente) e la rinuncia alla stessa. In tale ipotesi, i termini per aderire all'Offerta saranno riaperti, per un ulteriore periodo di 5 Giorni di Borsa Aperta a decorrere dal giorno successivo alla Data di Pagamento del Corrispettivo (per i giorni 21, 22, 23, 24 e 25 maggio 2018) e quindi il 25 maggio 2017 rappresenterà la data di chiusura dell'Offerta.

Si segnala che la Riapertura dei Termini non si verificherà:

- qualora l'Offerente venga a detenere una partecipazione pari a quella indicata all'art. 108, comma 2, del TUF e si avveri di conseguenza la Condizione Livello Minimo di Adesione;
- qualora, almeno 5 Giorni di Borsa Aperta prima della fine del Periodo di Adesione, l'Offerente renda noto al mercato di rinunciare alla Condizione Livello Minimo di Adesione, mediante apposito comunicato da pubblicarsi ai sensi dell'art. 40-bis, comma 3, lett. a), del Regolamento Emittenti.

L'Offerente comunicherà eventuali modifiche all'Offerta, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

L'adesione all'Offerta potrà avvenire in ciascun Giorno di Borsa Aperta compreso nel Periodo di Adesione (o nell'eventuale Riapertura dei Termini).

Per un esame degli effetti che le procedure per l'adempimento dell'eventuale Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF e/o per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF determinerebbero sulla determinazione del Corrispettivo, si rinvia ai Paragrafi A.7 e A.8, Sezione Avvertenze, del Documento di Offerta.

F.1.2 Procedura di adesione e deposito delle Azioni YNAP

Le adesioni all'Offerta da parte dei titolari delle Azioni YNAP (o dei relativi rappresentanti che ne abbiano i poteri) sono irrevocabili, salvo quanto previsto dall'art. 44, comma 7, del Regolamento

Emittenti, che prevede espressamente la revocabilità delle adesioni dopo la pubblicazione di un'offerta concorrente o di un rilancio.

L'adesione all'Offerta dovrà avvenire tramite la sottoscrizione delle apposite Schede di Adesione debitamente compilate, con contestuale deposito delle Azioni YNAP presso gli Intermediari Incaricati di cui al Paragrafo B.3, Sezione B, del Documento di Offerta.

Gli azionisti dell'Emittente che intendano aderire all'Offerta potranno anche consegnare la Scheda di Adesione e depositare le Azioni YNAP ivi indicate presso gli Intermediari Depositari, a condizione che la consegna e il deposito siano effettuati in tempo utile per consentire agli Intermediari Depositari di provvedere al deposito delle Azioni YNAP presso gli Intermediari Incaricati entro e non oltre l'ultimo giorno del Periodo di Adesione (o dell'eventuale Riapertura dei Termini).

Le Azioni YNAP sono assoggettate al regime di dematerializzazione dei titoli previsto dagli artt. 83-bis e seguenti del TUF, nonché dal Regolamento adottato con delibera Consob e Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 e successive modifiche.

Potranno essere portate in adesione all'Offerta solo Azioni YNAP che risultino, al momento dell'adesione, regolarmente iscritte e disponibili su un conto titoli dell'Aderente acceso presso un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.

In particolare, le Azioni YNAP rivenienti da operazioni di acquisto effettuate sul mercato potranno essere portate in adesione all'Offerta solo a seguito dell'intervenuto regolamento delle operazioni medesime nell'ambito del sistema di liquidazione.

Coloro che intendono portare le proprie Azioni YNAP in adesione all'Offerta devono essere titolari di Azioni YNAP dematerializzate, regolarmente iscritte in un conto titoli presso uno degli Intermediari Depositari e devono rivolgersi ai rispettivi intermediari per il conferimento di adeguate istruzioni al fine di aderire all'Offerta.

La sottoscrizione della Scheda di Adesione, pertanto, in considerazione del predetto regime di dematerializzazione dei titoli, varrà anche quale istruzione irrevocabile conferita dal singolo titolare di Azioni YNAP all'Intermediario Incaricato o al relativo Intermediario Depositario, presso il quale siano depositate le Azioni YNAP in conto titoli, a trasferire le predette Azioni YNAP in depositi vincolati presso tale Intermediario Incaricato o Intermediario Depositario, a favore dell'Offerente.

Gli Intermediari Depositari, in qualità di mandatari, dovranno controfirmare le Schede di Adesione. Resta a esclusivo carico degli azionisti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino le Schede di Adesione e, se del caso, non depositino le Azioni YNAP presso un Intermediario Incaricato entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione (o dell'eventuale Riapertura dei Termini).

All'atto dell'adesione all'Offerta e del deposito delle Azioni YNAP mediante la sottoscrizione della Scheda di Adesione, sarà conferito mandato all'Intermediario Incaricato e all'eventuale Intermediario Depositario per eseguire tutte le formalità necessarie e propedeutiche al trasferimento delle Azioni YNAP all'Offerente, a carico del quale sarà il relativo costo.

Le Azioni YNAP conferite dovranno essere libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, siano essi reali, obbligatori o personali, dovranno essere liberamente trasferibili all'Offerente e dovranno avere godimento regolare.

Le adesioni all'Offerta da parte di soggetti minori o di persone affidate a tutori o curatori, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, sottoscritte da chi esercita la potestà, la tutela o la curatela, se non corredate dall'autorizzazione del giudice tutelare, saranno accolte con riserva e non conteggiate ai fini della determinazione della percentuale di adesione all'Offerta e il loro pagamento avverrà in ogni caso solo ad autorizzazione ottenuta.

L'efficacia dell'Offerta è soggetta alle Condizioni di Efficacia dell'Offerta indicate nel Paragrafo A.1, Sezione Avvertenze del presente Documento di Offerta.

F.2 SUBORDINAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'OFFERTA EX ART. 40-BIS, COMMA 3, LETTERE C) E D) DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

Non applicabile.

F.3 INDICAZIONE IN ORDINE ALLA TITOLARITÀ E ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI AMMINISTRATIVI E PATRIMONIALI INERENTI ALLE AZIONI YNAP IN PENDENZA DELL'OFFERTA

Le Azioni YNAP portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione (ovvero nel corso dell'eventuale Riapertura dei Termini) saranno trasferite all'Offerente alla Data di Pagamento del Corrispettivo (ovvero alla Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini, ove applicabile).

Per tutto il periodo in cui le Azioni YNAP risulteranno vincolate all'Offerta e, quindi, sino alla Data di Pagamento del Corrispettivo (ovvero sino alla Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini, ove applicabile), gli Aderenti conserveranno e potranno esercitare i diritti patrimoniali e amministrativi derivanti dalla proprietà delle Azioni YNAP; tuttavia, gli Aderenti non potranno trasferire le loro Azioni YNAP oggetto di adesione, all'infuori dell'adesione a eventuali offerte concorrenti o rilanci ai sensi dell'art. 44 del Regolamento Emittenti.

Alla Data di Pagamento del Corrispettivo (ovvero alla Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini, ove applicabile), le Azioni YNAP complessivamente apportate all'Offerta saranno trasferite sul conto deposito titoli dell'Offerente.

Pertanto, a partire dalla Data di Pagamento del Corrispettivo (ovvero a partire dalla Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini, ove applicabile), gli Aderenti non potranno più esercitare i diritti patrimoniali e amministrativi relativi alle Azioni YNAP portate in adesione all'Offerta.

F.4 COMUNICAZIONI IN MERITO ALL'ANDAMENTO E AI RISULTATI DELL'OFFERTA

Per l'intera durata dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini), Banca IMI S.p.A. comunicherà giornalmente a Borsa Italiana – ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. d), del Regolamento Emittenti – i dati relativi alle adesioni pervenute in ciascuna giornata e i dati relativi alle Azioni YNAP complessivamente depositate, nonché la percentuale che tali quantitativi rappresentano rispetto alle Azioni YNAP oggetto dell'Offerta.

Borsa Italiana provvederà, entro il giorno successivo a tale comunicazione, alla pubblicazione dei dati stessi mediante apposito avviso.

Inoltre, qualora entro la Data di Pagamento del Corrispettivo (ovvero entro la Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini, ove applicabile) l'Offerente o le Persone che Agiscono di Concerto acquistino, direttamente o indirettamente, Azioni YNAP al di fuori dell'Offerta nel rispetto di quanto disposto dall'art. 41, comma 2, e dall'art. 42, comma 2, del Regolamento Emittenti, l'Offerente ne darà comunicazione entro la giornata a Consob ed al mercato ai sensi dell'art. 41 comma 2, lettera c) del Regolamento Emittenti, indicando i corrispettivi pattuiti.

L'Offerente darà notizia dell'avveramento, o del mancato avveramento della Condizione Livello Minimo di Adesione ovvero dell'eventuale rinuncia alla stessa ove la medesima non si sia avverata, dando comunicazione nel comunicato pubblicato dall'Offerente ai sensi dell'art. 114 del TUF e dell'art. 66 del Regolamento Emittenti e dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 entro le ore 7:59 del primo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo di Adesione.

L'Offerente darà notizia dell'avveramento, del mancato avveramento e della rinuncia, secondo il caso, delle Condizioni di Efficacia dell'Offerta diverse dalla Condizione Livello Minimo di Adesione dando comunicazione con le modalità di cui all'art. 36 del Regolamento Emittenti entro le ore 7:59 del Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento del Corrispettivo.

Non appena disponibili, l'Offerente diffonderà un comunicato sui risultati provvisori dell'Offerta, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Emittenti.

Entro la sera dell'ultimo giorno del periodo di Riapertura dei Termini o comunque entro le ore 7:59 del primo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine della Riapertura dei Termini, l'Offerente diffonderà inoltre un comunicato sui risultati provvisori dell'Offerta ad esito dell'eventuale Riapertura dei Termini.

I risultati definitivi dell'Offerta saranno pubblicati a cura dell'Offerente entro le ore 7:59 del Giorno di Borsa Aperta precedente la Data di Pagamento del Corrispettivo, mediante comunicato effettuato ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti.

In caso di Riapertura dei Termini, i risultati definitivi saranno altresì pubblicati a cura dell'Offerente, entro le ore 7:59 del Giorno di Borsa Aperta precedente la Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini (salvo proroghe), mediante comunicato ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti.

Nei predetti comunicati l'Offerente renderà noto se si sono verificati i presupposti per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF ovvero dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF ovvero per il Diritto di Acquisto, con indicazione delle modalità e dei termini con cui l'Offerente adempirà, a seconda dei casi, all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF o all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF o eserciterà il Diritto di Acquisto, e della tempistica del Delisting ovvero delle modalità di pubblicazione dell'ulteriore comunicato in cui saranno fornite tali indicazioni.

Qualora, infine, l'Offerente decida di esercitare la facoltà di modificare i termini dell'Offerta ai sensi dell'art. 43, comma 1, del Regolamento Emittenti, ne darà comunicazione nelle forme previste dall'art. 36 del Regolamento Emittenti.

F.5 MERCATI SUI QUALI È PROMOSSA L'OFFERTA

L'Offerta è promossa in Italia, in quanto le Azioni YNAP sono quotate sul MTA, e sono rivolte, a parità di condizioni, a tutti gli azionisti titolari di Azioni YNAP.

L'Offerta è promossa negli Stati Uniti d'America ai sensi della *Section 14(e)* dello *U.S. Securities Exchange Act* e della *Regulation 14E* adottata ai sensi dello *U.S. Securities Exchange Act*, e comunque sempre in conformità al diritto italiano. Per informazioni dirette ai detentori delle Azioni YNAP residenti negli Stati Uniti d'America nonché, più in generali, agli azionisti non residenti in Italia, si veda il Paragrafo F.10, Sezione F del Documento di Offerta.

F.6 DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Subordinatamente al verificarsi delle Condizioni di Efficacia dell'Offerta (ovvero alla rinuncia alle stesse da parte dell'Offerente), il pagamento del Corrispettivo ai titolari delle Azioni YNAP che saranno portate in adesione all'Offerta interverrà il giorno 18 maggio 2018 (ossia il settimo Giorno di Borsa Aperta successivo all'ultimo giorno del Periodo di Adesione), a fronte del contestuale trasferimento della proprietà delle Azioni YNAP.

In caso di proroga del Periodo di Adesione, il pagamento del Corrispettivo avverrà il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione, come prorogato. La nuova data di pagamento così determinata sarà resa nota dall'Offerente tramite un comunicato pubblicato ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Emittenti.

In caso di Riapertura dei Termini, la Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini avverrà il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura della Riapertura dei Termini e, quindi, l'1 giugno 2018, fatte salve l'eventuale intervenuta proroga del Periodo di Adesione.

Alla Data di Pagamento ed eventualmente alla Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini, l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni trasferirà le Azioni YNAP complessivamente apportate all'Offerta (anche nel corso dell'eventuale Riapertura dei Termini) su di un conto deposito titoli intestato all'Offerente.

Non è previsto il pagamento di interessi sul Corrispettivo.

F.7 MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento del Corrispettivo sarà effettuato dall'Offerente in denaro, tramite l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, agli Intermediari Incaricati, che trasferiranno i fondi agli Intermediari Depositari per l'accredito sui conti dei rispettivi clienti, in conformità alle istruzioni fornite dagli Aderenti nella Scheda di Adesione.

L'obbligazione dell'Offerente di corrispondere il Corrispettivo ai sensi dell'Offerta si intenderà adempiuta nel momento in cui le relative somme siano state trasferite agli Intermediari Incaricati. Resta ad esclusivo carico degli Aderenti il rischio che gli Intermediari Incaricati o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto ovvero ne ritardino il trasferimento.

F.8 LEGGE REGOLATRICE DEI CONTRATTI STIPULATI TRA L'OFFERENTE E GLI ADERENTI NONCHÉ DELLA GIURISDIZIONE COMPETENTE

In relazione all'adesione alla presente Offerta, la legge regolatrice è la legge italiana e la giurisdizione competente è quella italiana.

F.9 MODALITÀ E TERMINI DI RESTITUZIONE DEI TITOLI OGGETTO DI ADESIONE NEL CASO DI INEFFICACIA DELL'OFFERTA

In caso di mancato avveramento di una o più delle Condizioni di Efficacia dell'Offerta e mancato esercizio da parte dell'Offerente della facoltà di rinunziarvi, e quindi di inefficacia dell'Offerta stessa, le Azioni YNAP portate in adesione all'Offerta saranno restituite nella disponibilità dei rispettivi titolari, senza addebito di oneri o spese a carico degli stessi, entro il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al primo comunicato con cui sarà dichiarata l'inefficacia dell'Offerta.

F.10 AZIONISTI ESTERI**A. Generale**

L'Offerta è promossa in Italia, dal momento che le azioni sono quotate sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A e, fatto salvo il paragrafo B di cui sotto, è soggetta agli obblighi di comunicazione e agli adempimenti procedurali previsti dal diritto italiano.

Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo B di cui sotto, l'Offerta non è promossa in nessun paese in cui non sia consentita ai sensi della normativa applicabile. L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in alcuni paesi potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti.

La diffusione, pubblicazione o distribuzione del Documento di Offerta in paesi diversi dall'Italia e, nel rispetto dei termini stabiliti dal paragrafo B di cui sotto, negli Stati Uniti, potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e pertanto qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Ogni mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa sui titoli applicabile del relativo paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, l'Offerente e tutte persone giuridiche e fisiche coinvolte nell'Offerta declinano qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte di chiunque. Il presente Documento di Offerta è stato predisposto al fine di conformarsi con la normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove il Documento di Offerta fosse stato predisposto in conformità alla normativa di paesi diversi dall'Italia.

Nessuna copia del presente Documento di Offerta, suoi allegati o altri documenti relativi al Documento di Offerta, sarà, né potrà essere, inviata per posta o altrimenti trasmessa o distribuita in qualsiasi o da qualsiasi paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile,

penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta sono trasmesse o rese disponibili ad azionisti di YNAP in tale paese o in altri paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi custodi, fiduciari o *trustee*) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da nessun tale paese.

B. Informazioni aggiuntive per gli investitori statunitensi

L'Offerta qui descritta è promossa in relazione alle Azioni YNAP ed è soggetta alla normativa italiana. È importante che gli azionisti statunitensi comprendano che l'Offerta e ogni documento relativo alla stessa (incluso il presente Documento di Offerta) sono soggetti a obblighi di comunicazione e alla disciplina delle offerte pubbliche di acquisto dettati dalla normativa italiana, che possono differire da quelli statunitensi. Nei limiti applicabili, l'Offerta è promossa in conformità con le norme statunitensi sulle offerte pubbliche d'acquisto, inclusa la *Regulation 14E* dell'*U.S. Securities Exchange Act* del 1934, come successivamente modificato (the "**Exchange Act**"), e l'esenzione "Tier II" in relazione agli strumenti finanziari di emittenti privati stranieri prevista dalla *Rule 14d-1(d)* dell'*Exchange Act*.

L'Offerente e le relative Affiliate (incluso Richemont) possono, di volta in volta, acquistare o concordare di acquistare Azioni YNAP al di fuori dell'Offerta a partire dal momento in cui l'Offerta è stata pubblicamente resa nota per la prima volta fino al termine del Periodo di Adesione (ovvero sino al termine della Riapertura dei Termini, ove applicabile), inclusi acquisti sul mercato ai prezzi prevalenti o in trattative private a prezzi concordati, in ciascun caso al di fuori degli Stati Uniti d'America e nei limiti in cui consentito dalla normativa italiana. Nessun acquisto sarà effettuato a prezzi superiori al Corrispettivo o in termini più favorevoli rispetto a quelli offerti ai sensi dell'Offerta a meno che il Corrispettivo non sia aumentato corrispondentemente.

Dalla data del presente Documento di Offerta fino alla data di Pagamento del Corrispettivo (ovvero sino alla Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini, ove applicabile), l'Offerente, i soggetti ad esso legati da rapporti di controllo, le società sottoposte a comune controllo, le società collegate, i componenti dei relativi organi di amministrazione e controllo e direttori generali e le Persone che Agiscono di Concerto con l'Offerente sono tenuti a comunicare ogni operazione di acquisto di Azioni YNAP da essi compiute, anche indirettamente o per interposta persona, entro la giornata in cui gli acquisti sono effettuati, a Consob, Borsa Italiana e al mercato e a pubblicare la comunicazione sul sito indicato dall'Offerente nel presente Documento di Offerta ai fini della pubblicazione dei comunicati, degli avvisi e dei documenti relativi all'Offerta. Tali informazioni relative ad acquisti di azioni al di fuori dell'Offerta saranno altresì comunicate al pubblico negli Stati Uniti.

Né la *Securities and Exchange Commission* né altra autorità di borsa di qualunque stato degli Stati Uniti ha: (i) approvato o disapprovato l'Offerta; (ii) deciso nel merito la congruità dell'Offerta, ovvero (iii) deciso l'adeguatezza o l'accuratezza delle informazioni rese note nel presente documento. Qualsiasi dichiarazione attestante il contrario costituisce un illecito penale negli Stati Uniti.

G. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO, GARANZIE DI ESATTO ADEMPIMENTO E PROGRAMMI FUTURI DELL'OFFERENTE

G.1 MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELL'OFFERTA E GARANZIE DI ESATTO ADEMPIMENTO

L'Offerente prevede un Controvalore Complessivo pari a Euro 2.690.079.812,00. Nel caso di Riapertura dei Termini o di esecuzione dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF, dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF o di esercizio del Diritto di Acquisto, l'Offerente potrebbe dover acquistare un massimo di ulteriori n. 2.045.598 Azioni YNAP che YNAP potrebbe emettere nel caso di esercizio da parte dei relativi beneficiari delle Stock Option in caso di Cambio di Controllo, cosicché il controvalore massimo complessivo dell'Offerta aumenterebbe a Euro 2.767.812.536,00. Per ulteriori dettagli si rinvia al Paragrafo E.2, Sezione E del Documento di Offerta.

Richemont intende finanziare il pagamento del Corrispettivo attraverso risorse finanziarie in essere ovvero attraverso il ricorso all'assunzione di finanziamenti di terzi ovvero attraverso una combinazione delle due. A tal fine, Richemont ha sottoscritto il Contratto di Finanziamento con Goldman Sachs International (in qualità di *arranger* e *agent*) e Goldman Sachs International Bank (in qualità di *original lender* e banca che emette la Cash Confirmation) per la concessione del Finanziamento a supporto dell'Offerta e dell'emissione della Cash Confirmation.

In conformità al Contratto di Finanziamento, l'*original lender* ha messo a disposizione di Richemont, in qualità di società che controlla il Gruppo Richemont, il Finanziamento nell'ammontare massimo di Euro 3.000.000.000 al fine di: (a) finanziare o rifinanziare il corrispettivo da pagare per l'acquisto delle Azioni YNAP nel contesto dell'Offerta; (b) supportare l'emissione della Cash Confirmation da parte della stessa Goldman Sachs International Bank e l'effettuazione dei pagamenti dovuti in relazione alla medesima; (c) finanziare o rifinanziare ogni acquisto di Azioni YNAP sul mercato o da terzi (anche attraverso acquisti in blocco) incluse, senza limitazioni, quelle risultanti dall'esercizio del Diritto di Recesso da parte dei soci di minoranza di YNAP a seguito dell'eventuale Fusione; e (d) finanziare o rifinanziare oneri, costi e spese sostenuti da Richemont e dalle sue controllate in relazione all'Offerta o di altri acquisti di Azioni YNAP ai sensi del paragrafo (c) che precede.

A norma di quanto previsto nel Contratto di Finanziamento, un ammontare pari all'importo di volta in volta necessario per il pagamento del Corrispettivo delle Azioni YNAP e relativi costi e spese e quindi in ogni caso sufficiente a coprire il Controvalore Massimo (fino all'ammontare massimo del Finanziamento pari a Euro 3.000.000.000), sarà depositato, entro il terzo Giorno di Borsa Aperta prima della Data di Pagamento del Corrispettivo, su un conto corrente vincolato aperto in nome dell'Offerente presso una banca terza (l'**"Escrow Account"**). Gli importi di volta in volta versati sull'*Escrow Account* sono soggetti a vincolo di destinazione a servizio del pagamento del Corrispettivo e potranno essere utilizzati solo per effettuare il trasferimento in favore dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (ovvero, nel caso di esercizio del Diritto di Acquisto, a favore della diversa banca presso cui sarà aperto il relativo conto corrente) degli importi necessari ai fini del pagamento del Corrispettivo per l'acquisto delle Azioni YNAP, oltre relativi costi e spese.

Nel caso in cui l'Offerente decida di fare ricorso ad altre fonti di finanziamento del Corrispettivo (tra i quali, a titolo esemplificativo, i proventi del Prestito Obbligazionario), i relativi fondi, laddove pervengano prima dell'erogazione del Finanziamento, dovranno essere depositati sull'*Escrow Account*

(riducendo così l'ammontare del Finanziamento disponibile) ovvero, laddove pervengano successivamente all'erogazione del Finanziamento, verranno utilizzati per rimborsare alla Banca Finanziatrice il Finanziamento precedentemente erogato, fermo e impregiudicato il saldo dell'*Escrow Account* nel frattempo costituito utilizzando i proventi del Finanziamento già erogato e il relativo vincolo di destinazione sopra descritto.

In nessun caso il meccanismo di cui sopra avrà impatti sugli obblighi assunti da Goldman Sachs International Bank ai sensi della Cash Confirmation e quest'ultima, una volta emessa, rimarrà in ogni caso pienamente valida ed efficace indipendentemente dalle sorti e dall'effettivo utilizzo e conseguente erogazione del Finanziamento.

Il Contratto di Finanziamento non prevede alcun obbligo in capo all'Offerente di utilizzare i flussi di cassa derivanti dalla distribuzione di dividendi e/o riserve disponibili dell'Emittente per rimborsare o garantire il finanziamento ottenuto in base al Contratto di Finanziamento ai fini dell'adempimento delle obbligazioni di pagamento dell'Offerente in relazione all'Offerta.

I fondi del Gruppo Richemont necessari al pagamento del Corrispettivo, sia se derivanti dal Finanziamento sia se da altre fonti, saranno messi a disposizione dell'Offerente attraverso un'appropriata combinazione di finanziamenti infragruppo fruttiferi e apporti di capitale o comunque di patrimonio netto (coerentemente con la struttura societaria del Gruppo Richemont e delle relative società) nella proporzione che si ritiene possa essere indicativamente pari a 30% di debito e 70% di capitale o altra voce di patrimonio netto.

I principali termini e condizioni del Contratto di Finanziamento sono riportati di seguito.

Finanziamento	Finanziamento ponte di Euro 3.000.000.000 messo a disposizione in forza di un contratto di finanziamento sottoscritto il 22 gennaio 2018 da Richemont (in qualità di prestatore), Goldman Sachs International (in qualità di <i>arranger</i> e <i>agent</i>) e Goldman Sachs International Bank (in qualità di <i>original lender</i> e banca che emette la Cash Confirmation).
Importo	Euro 3.000.000.000
Prestatore	Richemont
Mandated Lead Arranger	Goldman Sachs International
Finanziatori	Goldman Sachs International Bank
Agent	Goldman Sachs International
Banca che emette la Cash Confirmation	Goldman Sachs International Bank
Grado	Il Finanziamento sarà un finanziamento <i>senior</i> , non garantito e trattato <i>pari passu</i> rispetto all'ulteriore indebitamento <i>senior</i> di Richemont.
Data di Rimborso	Sei mesi dalla data di primo utilizzo.
Periodo di Disponibilità	10 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento.

Utilizzo	La richiesta di utilizzo dovrà esser inviata almeno due giorni lavorativi prima della data prevista di utilizzo.
Rimborso	Il Finanziamento deve essere interamente rimborsato entro la data corrispondente a sei mesi dalla data di primo utilizzo.
Rimborsi Anticipati Obbligatori	In linea con la prassi di mercato per operazioni simili, in casi di, <i>inter alia</i> : (i) cambio di controllo in Richemont; (ii) sopravvenuta illiceità dell'operazione per i Finanziatori; e (iii) incasso degli importi derivanti dall'emissione di azioni ordinarie di Richemont (o altra società del Gruppo Richemont) o di qualsiasi indebitamento finanziario assunto sui mercati di capitali o qualsiasi finanziamento bancario assunto da Richemont o da altra società del Gruppo Richemont (fatte salve certe eccezioni).
Rimborso Anticipato Volontario	Il pagamento anticipato volontario è ammesso con un preavviso di tre giorni lavorativi.
Margine	Il margine sarà pari a 0,30% annuo, aumentato dello 0,15% ogni 3 mesi dopo la data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento.
Interessi	La somma di: (i) margine applicabile e (ii) EURIBOR, fermo restando che ove il tasso EURIBOR risulti inferiore a zero, ai fini del calcolo dell'interesse sarà considerato comunque pari a zero.
Pagamento degli Interessi e Periodo di Interessi	Gli interessi devono essere pagati l'ultimo giorno di ogni periodo di interessi (e, in caso di periodi di interesse di durata superiore ai sei mesi, nei giorni che cadono a intervalli semestrali dal primo giorno del periodo di interessi). Ciascun periodo di interessi sarà di uno, tre o sei mesi o diverso periodo concordato tra Richemont e i Finanziatori.
Dichiarazioni e garanzie	Le dichiarazioni e garanzie sono in linea con la prassi di mercato per operazioni simili e comprendono, <i>inter alia</i> , quelle relative alla valida costituzione di Richemont, ai poteri e autorizzazioni per la sottoscrizione del Contratto di Finanziamento (e della documentazione finanziaria connessa), alla validità e alla natura vincolante delle obbligazioni derivanti dal Contratto di Finanziamento (e dalla documentazione finanziaria connessa), all'assenza di conflitti con altre obbligazioni di Richemont, alla solvibilità di Richemont, all'accuratezza delle informazioni fornite, alla scelta delle legge applicabile al Finanziamento, all'assenza di contenziosi rilevanti e all'osservanza delle disposizioni in materia di anti-corruzione e dei programmi sanzionatori e di embargo delle autorità governative e internazionali.
Impegni generali	Gli impegni sono in linea con la prassi di mercato per operazioni simili e comprendono, <i>inter alia</i> , impegni informativi, di osservanza delle leggi e restrizioni per Richemont in relazione a cambiamenti del <i>business</i> , fusioni, distribuzioni di dividendi ai soci di Richemont e atti dispositivi di beni e attività (in ciascun caso, fatte salve le consuete eccezioni).
Financial covenants	Il Contratto di Finanziamento non contiene previsioni relative al rispetto di parametri finanziari.

Eventi di default

Gli eventi di *default* sono in linea con la prassi di mercato per operazioni simili e comprendono, *inter alia*, il mancato pagamento di importi dovuti, la mancata esecuzione di altre obbligazioni, false dichiarazioni, cd. *cross-default*, liquidazione, pignoramenti o sequestri, insolvenza, cessazione dell'attività, illiceità o illegittimità delle previsioni del Contratto di Finanziamento (e dalla documentazione finanziaria connessa), il fatto che l'Offerente cessi di essere una controllata al 100% di Richemont.

Legge applicabile

Legge inglese

Foro competente

Giurisdizione inglese

Al fine di garantire l'esecuzione puntuale e corretta delle obbligazioni di pagamento dell'Offerente in relazione all'Offerta ai sensi e per gli effetti dell'art. 37-bis, comma 3, del Regolamento Emittenti, Goldman Sachs International Bank ha rilasciato una lettera (la "**Cash Confirmation**") per mezzo della quale si è impegnata irrevocabilmente e incondizionatamente a mettere a disposizione dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni ovvero, nel caso di esercizio del Diritto di Acquisto, sul conto che sarà a tal fine aperto presso una diversa banca, a semplice richiesta dello stesso, o, in caso di esercizio del Diritto di Acquisto, dell'Offerente, la somma dovuta dall'Offerente come corrispettivo per le Azioni YNAP portate in adesione all'Offerta e per le Azioni YNAP acquistate in esecuzione dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF, dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF o del Diritto di Acquisto, fino a un importo massimo complessivo pari al Controvalore Complessivo, in modo da consentire, secondo il caso, all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni di effettuare i pagamenti dovuti alle relative date di pagamento per conto dell'Offerente e, in relazione al Diritto di Acquisto, a effettuare il deposito del prezzo di acquisto delle relative Azioni YNAP a norma dell'art. 111, terzo comma, del TUF.

Il 6 marzo 2018, Richemont ha dato mandato a Goldman Sachs International in qualità di *bookrunner* di organizzare una serie di incontri con potenziali investitori in Europa a partire dal 9 marzo 2018. È possibile che, ad esito di tali incontri, subordinatamente alle condizioni di mercato, venga emesso un prestito obbligazionario *senior* destinato a quotazione sulla borsa del Lussemburgo, non garantito, emesso ai sensi della *Regulation S* in base al *United States Securities Act* del 1933, come modificato e integrato, che disciplina la promozione di offerte e vendite al di fuori degli USA senza necessità di registrazione in base allo stesso *Securities Act*, denominato in Euro e che potrà esser suddiviso in più *tranche* con scadenza rispettivamente a 8 anni, 12 anni e 20 anni (il "**Prestito Obbligazionario**"). Resta inteso che il Prestito Obbligazionario sarebbe emesso da Richemont Luxco e garantito da Richemont, beneficiando così del *rating* A+ (stabile) rilasciato da Standard & Poor's a Richemont.

Resta inteso che tale prestito obbligazionario sarebbe a condizioni di mercato in linea con quelle usualmente applicate a un emittente del *rating* di Richemont e che i proventi del Prestito Obbligazionario sarebbero utilizzati per scopi societari generali del Gruppo Richemont, che potrebbero comprendere il finanziamento, integrale o parziale, del Corrispettivo.

Laddove emesso, il Prestito Obbligazionario non conterrebbe alcun impegno od obbligo dell'Offerente in relazione all'Offerta e le modalità di trasferimento infragruppo delle risorse finanziarie in favore dell'Offerente e i termini dei relativi finanziamenti infragruppo fruttiferi non sarebbero diversi da quelli che troverebbero applicazione nel caso in cui il Prestito Obbligazionario non venisse emesso.

G.2 MOTIVAZIONI DELL'OFFERTA E PROGRAMMI FUTURI ELABORATI DALL'OFFERENTE

G.2.1 Motivazioni dell'Offerta

Richemont ha sostenuto Net-A-Porter sin dalle fasi iniziali del suo sviluppo, diventandone prima investitore di minoranza, e successivamente azionista di controllo nel 2010. Dalla fusione tra Net-A-Porter e Yoox nel 2015, Richemont ha continuato a sostenere il gruppo risultante da tale fusione quale suo principale azionista, convinto che l'*e-commerce* offrisse un'opportunità di mercato molto rilevante e rimanendo positivamente colpito dalla qualità del *management* di YNAP guidato da Federico Marchetti, amministratore delegato di YNAP.

In una fase in cui il canale digitale sta diventando via via più significativo per raggiungere i clienti del settore del lusso, il Gruppo Richemont ha intenzione di rafforzare ulteriormente il proprio impegno in tale canale.

Pertanto, l'Offerta costituisce uno strumento di attuazione del programma dell'Offerente volto ad acquistare l'intero capitale sociale ordinario dell'Emittente e a conseguire il Delisting. Il Delisting potrà essere conseguito attraverso: (i) l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF o dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF o l'esercizio del Diritto di Acquisto; o (ii) la Fusione dopo il completamento dell'Offerta.

Con riferimento all'intenzione dell'Offerente di acquistare l'intero capitale sociale ordinario dell'Emittente e di conseguire il Delisting, anziché limitarsi ad acquisire una partecipazione di controllo non totalitario sul capitale sociale dell'Emittente, si segnala che tale obiettivo è in linea con la strategia perseguita negli ultimi anni dal Gruppo Richemont nelle operazioni di acquisizione. Il controllo totalitario consente infatti a Richemont di perseguire più agilmente gli obiettivi di *business* di lungo periodo delle proprie controllate e del Gruppo Richemont, aumentando la flessibilità gestionale ed operativa e consentendo a Richemont di fornire un sostegno pieno alle proprie controllate e di condividere con le stesse informazioni senza le limitazioni imposte dalla presenza di soci di minoranza. Il controllo totalitario consente inoltre alle controllate di concentrarsi sulle proprie attività senza obblighi di comunicazione al pubblico e altri obblighi di legge derivanti dallo *status* di società quotata.

Il Gruppo Richemont intende continuare a supportare la crescita dell'Emittente e ritiene che gli obiettivi di *business* di lungo periodo potranno essere più agevolmente ed efficacemente perseguiti con una ristretta base azionaria dopo il Delisting, dal momento che quest'ultimo aumenterà la flessibilità gestionale ed operativa necessaria per raggiungere tali obiettivi.

La decisione di Richemont di promuovere l'Offerta al fine di ottenere il controllo totalitario sull'Emittente è coerente con una più profonda consapevolezza da parte del Gruppo Richemont dell'importanza crescente del canale digitale nella sua strategia di *business* per il futuro e con la decisione di rafforzare ulteriormente il proprio impegno in questo canale.

Tale decisione è inoltre coerente con l'andamento generale del settore del lusso, alla luce dell'importanza crescente del canale digitale nelle vendite, nella promozione e nella comunicazione per i clienti del lusso che richiedono sempre più un'offerta *omni-channel* a fianco di e in combinazione con punti vendita fisici. Negli ultimi anni, le vendite attraverso il canale digitale hanno conseguito risultati sensibilmente migliori delle vendite al dettaglio attraverso punti vendita fisici e gli esperti si attendono che questa tendenza si accentui nel futuro. Il settore dell'*e-commerce* è stato inoltre recentemente carat-

terizzato da operazioni strategiche e straordinarie che stanno ulteriormente rimodellando il panorama competitivo.

Alla luce di tali tendenze, negli ultimi mesi, il Gruppo Richemont ha deciso di rafforzare le proprie competenze e la propria presenza nel digitale e, al fine di conseguire tale obiettivo, ha posto in essere una serie di iniziative tra cui l'inserimento di figure professionali qualificate sia negli organi di gestione sia tra il personale chiave del Gruppo Richemont. È in tale contesto Richemont ha maturato la decisione di promuovere l'Offerta.

G.2.2 Programmi futuri elaborati dall'Offerente

Richemont ritiene che, con il supporto delle risorse e dell'impegno a lungo termine del Gruppo Richemont e grazie all'accesso alla sofisticata clientela di questo, diffusa a livello globale, YNAP avrà a disposizione una rilevante opportunità per rafforzare ulteriormente la propria *leadership* nell'*e-commerce* del settore del lusso, espandendo il *business* nelle attuali e in nuove aree geografiche, aumentando la disponibilità e la varietà dei prodotti, e continuando a sviluppare servizi e contenuti senza eguali per la propria esigente clientela.

YNAP, quale società parte del Gruppo Richemont, continuerà a essere gestita come un *business* distinto a fianco degli altri *business* del Gruppo Richemont. Richemont assicurerà che YNAP rimanga una piattaforma neutrale ed altamente attrattiva per i *brand* del lusso.

Richemont ha riconosciuto il ruolo centrale dell'attuale *top management* di YNAP quale elemento chiave del suo successo, della sua crescita e delle sue attività. Pertanto, Richemont intende mantenere la sede di YNAP in Italia e garantire la continuità del *business* di YNAP e la sua cultura imprenditoriale.

G.2.3 Investimenti e relative forme di finanziamento

Alla Data del Documento di Offerta, l'Offerente e Richemont non hanno programmato investimenti di particolare importanza e/o ulteriori rispetto a quelli generalmente richiesti per la gestione operativa delle attività nel settore industriale in cui YNAP opera.

G.2.4 Eventuali ristrutturazioni e/o riorganizzazioni

Alla Data del Documento di Offerta, l'Offerente non ha assunto alcuna decisione con riferimento a riorganizzazioni riguardanti YNAP e il Gruppo YNAP (es. scissioni o operazioni straordinarie di dismissione di *asset*), da effettuarsi nei 12 (dodici) mesi successivi alla Data di Pagamento.

Richemont tiene in grande considerazione le capacità e l'esperienza tecnica dell'attuale *management* e dei dipendenti di YNAP.

Il Gruppo Richemont intende porre in essere piani di incentivazione con le persone chiave del *management* di YNAP non appena possibile dopo il completamento dell'Offerta, con l'obiettivo di continuare a valorizzare e trattenere tali persone chiave.

I diritti degli attuali dipendenti di YNAP saranno integralmente preservati dopo la chiusura dell'Offerta, secondo le norme di legge e contrattuali.

G.2.5 Modifiche previste alla composizione degli organi sociali

Il consiglio di amministrazione di YNAP scade con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017. Il nuovo consiglio di amministrazione di YNAP sarà nominato dall'assemblea di YNAP convocata per il 20 aprile 2018 (cioè prima del completamento dell'Offerta). L'Offerente intende, dopo il completamento dell'Offerta, riorganizzare la composizione del consiglio di amministrazione in modo da riflettere il fatto che l'Offerente sarà diventato l'azionista di controllo di YNAP e, se del caso, il fatto che YNAP non sarà più quotata sul MTA.

G.2.6 Modifiche allo statuto sociale

A seguito del perfezionamento dell'Offerta e per effetto di esso, potrebbero prefigurarsi i seguenti scenari:

- (i) in caso di mancato avveramento delle condizioni per il Delisting, l'Offerente potrebbe proporre di apportare le modifiche statutarie necessarie a (i) permettere a Richemont UK, società indirettamente controllata da Compagnie Rupert, di convertire liberamente le azioni di classe 'B' di sua proprietà in Azioni YNAP; (ii) rimuovere tutte le limitazioni al diritto dei titolari di azioni di classe 'B' di indicare i membri del consiglio di amministrazione e di votare nelle relative delibere. Quest'ultima modifica permetterebbe all'Offerente di nominare più di due membri del consiglio di amministrazione dell'Emittente, coerentemente con la partecipazione di controllo che sarà allora detenuta dall'Offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto;
- (ii) se, al ricorrere dei relativi presupposti, il Delisting fosse disposto da Borsa Italiana, l'Offerente potrebbe promuovere le modifiche all'attuale statuto di YNAP al fine di adattare lo statuto di YNAP a quelli di una società non quotata. In questo caso verrebbero rimosse tutte le limitazioni al diritto di convertire le azioni di classe 'B' in Azioni YNAP e al diritto dell'Offerente di indicare i membri del consiglio di amministrazione e di votare nelle relative delibere. In conseguenza di quest'ultima modifica, Richemont UK avrebbe il diritto di convertire la totalità delle azioni di classe 'B' di sua proprietà in Azioni YNAP.

Si segnala che la modifica relativa alla rimozione di ogni limitazione al diritto dei titolari di azioni di classe 'B' di indicare i membri del consiglio di amministrazione e di votare nelle relative delibere potrebbe avere un impatto sugli altri soci di YNAP nel solo caso in cui Richemont UK decidesse, subordinatamente alla rimozione di ogni limitazione al diritto di convertire le azioni di classe 'B' in Azioni YNAP, di non convertire tutte le azioni di classe 'B'. Richemont UK è infatti attualmente l'unico titolare di azioni di classe 'B' e qualora, subordinatamente alla rimozione del limite alla conversione di cui all'articolo 5.5 dello statuto di YNAP, Richemont UK convertisse tutte le azioni di classe 'B' in suo possesso, le disposizioni dello statuto di YNAP relative alle azioni di classe 'B' non troverebbero più concreta applicazione.

G.3 VOLONTÀ DI NON RICOSTITUIRE IL FLOTTANTE E ADEMPIMENTI AI SENSI DEGLI ARTT. 108 E 111 DEL TUF

L'Offerta è finalizzata all'acquisizione dell'intero capitale sociale ordinario dell'Emittente e al Delisting.

Conseguentemente, qualora l'Offerente, unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto, venga a detenere – per effetto delle adesioni all'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini), di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima entro il Periodo di Adesione (ovvero entro il termine dell'eventuale Riapertura dei Termini) e dell'eventuale Conversione fino alla data del Comunicato sui Risultati dell'Offerta (ovvero del comunicato dei risultati della Riapertura dei Termini, ove applicabile) – una partecipazione complessiva superiore al 90% del capitale sociale ordinario dell'Emittente, l'Offerente dichiara sin da ora che non intende ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni dell'Emittente sul MTA. Pertanto, l'Offerente adempirà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF nei confronti di qualunque azionista dell'Emittente che ne faccia richiesta.

L'Offerente comunicherà l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, nel Comunicato sui Risultati dell'Offerta (ovvero nel comunicato dei risultati della Riapertura dei Termini, ove applicabile), che sarà pubblicato ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, nel quale verranno altresì fornite indicazioni in merito: (i) al quantitativo delle Azioni YNAP residue (sia in termini di numero di Azioni YNAP sia in valore percentuale rapportato all'intero capitale sociale ordinario dell'Emittente); (ii) alle modalità ed ai termini con cui l'Offerente adempirà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF nonché alla tempistica del Delisting, ovvero alle modalità con le quali tali informazioni potranno essere reperite.

A norma dell'art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, laddove si realizzino le condizioni di cui all'art. 108, comma 2, del TUF, salvo quanto di seguito indicato in relazione alla Procedura Congiunta, le Azioni saranno revocate dalla quotazione sul MTA a decorrere dal Giorno di Borsa Aperta successivo all'ultimo giorno di pagamento del corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF.

Inoltre, nel caso in cui ad esito dell'Offerta per effetto delle adesioni all'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini), di acquisti eventualmente effettuati dall'Offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto al di fuori della medesima ai sensi della normativa applicabile entro il termine del Periodo di Adesione (ovvero entro il termine dell'eventuale Riapertura dei Termini), dell'eventuale Conversione fino alla data del Comunicato sui Risultati dell'Offerta (ovvero del comunicato dei risultati della Riapertura dei Termini, ove applicabile) e dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, l'Offerente, unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto, venga a detenere una partecipazione complessiva pari o superiore al 95% del capitale sociale ordinario dell'Emittente, l'Offerente dichiara sin d'ora che adempirà all'obbligo di acquistare le rimanenti Azioni YNAP in circolazione da ciascun azionista dell'Emittente che ne faccia richiesta, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF.

Inoltre, l'Offerente dichiara sin d'ora la propria volontà di avvalersi del Diritto di Acquisto ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 del TUF sulle rimanenti Azioni YNAP in circolazione.

L'Offerente, esercitando il Diritto di Acquisto di cui all'art. 111 del TUF, adempirà all'Obbligo di Acquisto di cui all'art. 108, comma 1, del TUF, nei confronti degli azionisti dell'Emittente che ne facciano richiesta, dando pertanto corso alla Procedura Congiunta. Il Diritto di Acquisto sarà esercitato non appena possibile dopo la conclusione dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini) o della procedura di adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF.

L'Offerente renderà noto se si siano verificati o meno i presupposti di legge per l'esercizio del Diritto di Acquisto nel Comunicato sui Risultati dell'Offerta (ovvero nel comunicato dei risultati della Ri-

apertura dei Termini, ove applicabile) ovvero nel comunicato relativo ai risultati della procedura di adempimento dell'Obbligo di Acquisto, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF.

Ai sensi dell'art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, a seguito del verificarsi dei presupposti dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e del Diritto di Acquisto, Borsa Italiana disporrà la sospensione e/o il Delisting, tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

Si precisa che, ai fini del calcolo delle soglie previste dagli artt. 108, comma 1, e 111 del TUF, le Azioni YNAP proprie detenute dall'Emittente saranno computate nella partecipazione dell'Offerente (numeratore) senza essere sottratte dal capitale sociale dell'Emittente (denominatore).

In ogni ipotesi di Delisting, i titolari di Azioni YNAP che non abbiano aderito all'Offerta saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare il proprio investimento.

Al completamento dell'Offerta, l'Offerente si riserva di procedere, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure di governo societario applicabili, con la Fusione.

In tal caso, agli azionisti ordinari dell'Emittente che non abbiano aderito all'Offerta e non abbiano concorso alla deliberazione di approvazione della Fusione spetterà il Diritto di Recesso.

A questo proposito si precisa che il valore di liquidazione delle Azioni YNAP per le quali sia stato esercitato il Diritto di Recesso sarà determinato ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 3, Codice Civile, cioè facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata ad esprimersi in merito alla Fusione.

G.4 CONVERSIONE DELLE AZIONI DI CLASSE 'B'

G.4.1 Conversione delle azioni di classe 'B' in azioni ordinarie in corso di Offerta

Come indicato nell'Avvertenza A.1 del Documento di Offerta, Richemont UK, società indirettamente controllata da Compagnie Rupert, si riserva il diritto di convertire, in corso di Offerta, le proprie azioni di classe 'B' in Azioni YNAP in conformità con alle attuali previsioni dell'articolo 5.5 dello statuto di YNAP. Tale norma attribuisce ai titolari di azioni di classe 'B' di YNAP, e quindi a Richemont UK, il diritto di convertire le azioni 'B' nel rapporto di 1 Azione YNAP per ogni azione di classe 'B' convertita (e quindi senza il pagamento di alcun corrispettivo) in qualsiasi momento a condizione che il numero complessivo delle Azioni YNAP possedute dopo la conversione da parte di Richemont UK (ivi incluse nel computo le Azioni YNAP possedute dal soggetto controllante, dalle società controllate e dalle società soggette a comune controllo sulla base della nozione di controllo prevista nei principi contabili internazionali IAS IFRS, di volta in volta vigenti, e quindi dalle Persone che Agiscono di Concerto) non ecceda il 25% del capitale sociale rappresentato da Azioni YNAP. Per l'effetto, la Conversione non potrà essere effettuata dopo il regolamento dell'Offerta alla Data di Pagamento del Corrispettivo (e quindi non potrà essere effettuata durante l'eventuale Riapertura dei Termini).

Richemont UK potrà pertanto convertire le azioni di classe 'B' in Azioni YNAP soltanto nei limiti previsti dallo statuto di YNAP, ossia fino al raggiungimento di un numero complessivo di Azioni YNAP non superiore al 25% del capitale sociale ordinario dell'Emittente.

La Conversione potrà essere effettuata da Richemont UK al fine di permettere all'Offerente, unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto,

- (i) di superare la Soglia Minima per la Rinuncia e per l'avveramento della Condizione Livello Minimo di Adesione, tenendo conto a tal fine (a) delle Azioni YNAP rivenienti dalla Conversione attribuite a Richemont UK entro il momento del comunicato dei risultati provvisori dell'Offerta e (b) delle Azioni YNAP ancora da attribuire a Richemont UK al momento del comunicato dei risultati provvisori dell'Offerta a fronte di richieste di Conversione presentate all'Emittente prima di tale momento,
- (ii) di superare il 90% del capitale sociale ordinario dell'Emittente e realizzare i presupposti per il Delisting per effetto dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, tenendo conto a tal fine delle Azioni YNAP rivenienti dalla Conversione attribuite a Richemont UK entro il momento del Comunicato dei Risultati Definitivi o, ricorrendone i presupposti
- (iii) di raggiungere il 95% del capitale sociale ordinario dell'Emittente ai fini dell'applicazione dell'articolo 111 del TUF e, conseguentemente, dell'esercizio del Diritto di Acquisto.

Si segnala che Richemont UK attualmente detiene 22.786.452 Azioni YNAP, corrispondenti al 24,76% del capitale sociale ordinario di YNAP. Le Stock Option in circolazione che diventano esercitabili regolarmente a marzo 2018 e che quindi saranno esercitabili durante il Periodo di Adesione (e durante l'eventuale Riapertura dei Termini) sono 1.541.973.

Ai fini di cui sopra, Richemont UK potrà chiedere l'assegnazione, a seguito della Conversione, di un numero massimo di Azioni YNAP pari a:

- (i) n. 296.748, assumendo che non venga esercitata alcuna Stock Option e, pertanto, potrà detenere un numero massimo complessivo di Azioni YNAP pari a 23.083.200⁽⁴⁵⁾;
- (ii) n. 810.739, assumendo l'esercizio e la sottoscrizione di tutte le Stock Option, e, pertanto, in tal caso, potrà detenere un numero massimo complessivo di Azioni YNAP pari a 23.597.191⁽⁴⁶⁾.

In entrambi i casi sub (i) e (ii), la partecipazione dell'Offerente, tenuto conto del capitale sociale ordinario di YNAP e delle Azioni YNAP detenute da Richemont UK, sarebbe pari a massimo 25% del capitale sociale ordinario di YNAP.

Sulla base di quanto sopra, la percentuale del capitale ordinario di YNAP che l'Offerente, congiuntamente con le Persone che Agiscono di Concerto, dovrebbe arrivare a detenere alla fine del Periodo di Adesione per poter superare la soglia del 90% delle Azioni YNAP per mezzo della Conversione è pari all'89,13%, assumendo l'integrale esercizio e sottoscrizione delle Stock Option, e pari all'89,70%, assumendo che nessuna delle Stock Option sia esercitata.

(45) Si noti che durante il Periodo di Adesione le Stock Option in caso di Cambio di Controllo non saranno esercitabili perché in quel momento non si sarà verificato il presupposto per il loro esercizio.

(46) Vedi nota precedente.

Le suddette percentuali sono state calcolate come illustrato nella tabella che segue:

A – calcolo della percentuale assumendo l’integrale esercizio e sottoscrizione delle Stock Option

A	N. Azioni YNAP in circolazione alla data del Documento d’Offerta	92.036.053
B	N. Azioni YNAP di Richemont UK alla data del Documento d’Offerta	22.786.452
C	N. massimo Azioni YNAP che l’Emittente emetterebbe al servizio delle Stock Option	1.541.973
D = (A + C)	N. Azioni YNAP in circolazione al termine del Periodo di Adesione	93.578.026
E	N. azioni di classe ‘B’ di YNAP convertibili da parte di Richemont UK per arrivare, congiuntamente all’Offerente, al 25%	810.739
F = D*90%	Soglia del 90% del capitale sociale di YNAP al termine del Periodo di Adesione	84.220.224
G = F – E	N. Azioni YNAP che l’Offerente dovrà detenere al termine del Periodo di Adesione (insieme a Richemont UK) per arrivare alla soglia del 90% del capitale sociale di YNAP dopo la Conversione	83.409.485
H = G-B	N. Azioni YNAP che l’Offerente dovrà acquistare nel corso del Periodo di Adesione per arrivare (insieme a Richemont UK) alla soglia del 90% del capitale sociale di YNAP dopo la Conversione	60.623.033
I = G/D (in percentuale)	Percentuale che il n. di Azioni YNAP che l’Offerente dovrà detenere al termine del Periodo di Adesione (insieme a Richemont UK) per arrivare alla soglia del 90% del capitale sociale di YNAP dopo la Conversione rappresenta rispetto al n. di Azioni YNAP in circolazione al termine del Periodo di Adesione	89,13%

B – calcolo della percentuale assumendo il mancato esercizio delle Stock Option

A	N. Azioni YNAP in circolazione alla data del Documento d’Offerta e al termine del Periodo di Adesione	92.036.053
B	N. Azioni YNAP di Richemont UK alla data del Documento d’Offerta	22.786.452
C	N. azioni di classe ‘B’ di YNAP convertibili da parte di Richemont UK per arrivare, congiuntamente all’Offerente, al 25% (2)	296.748
D = A*90%	Soglia del 90% del capitale sociale di YNAP al termine del Periodo di Adesione	82.832.448
E = D – C	N. Azioni YNAP che l’Offerente dovrà detenere al termine del Periodo di Adesione (insieme a Richemont UK) per arrivare alla soglia del 90% del capitale sociale di YNAP dopo la Conversione	82.558.955
F = D-B	N. Azioni YNAP che l’Offerente dovrà acquistare nel corso del Periodo di Adesione per arrivare (insieme a Richemont UK) alla soglia del 90% del capitale sociale di YNAP dopo la Conversione	59.772.503
G = E/A (in percentuale)	Percentuale che il n. di Azioni YNAP che l’Offerente dovrà detenere al termine del Periodo di Adesione (insieme a Richemont UK) per arrivare alla soglia del 90% del capitale sociale di YNAP dopo la Conversione rappresenta rispetto al n. di Azioni YNAP in circolazione al termine del Periodo di Adesione	89,70%

Come più sopra illustrato, per far sì che le Azioni YNAP rivenienti dalla Conversione possano essere computate ai fini del superamento o del raggiungimento delle predette soglie in vista del Delisting, la Conversione dovrà essere esercitata in conformità e nei termini previsti dall’articolo 5.7 dello statuto di YNAP a mezzo di richieste effettuate entro il comunicato dei risultati provvisori dell’Offerta e le Azioni YNAP rivenienti dalla Conversione dovranno essere emesse entro il momento dell’effettuazione del Comunicato dei Risultati Definitivi. L’articolo 5.7 dello statuto di YNAP prevede, tra l’altro, che, nel caso di Conversione, il consiglio di amministrazione è tenuto a porre in essere tutte le attività necessarie affinché le Azioni YNAP derivanti dalla stessa siano emesse entro il quinto Giorno di Borsa Aperta del mese solare successivo a quello in cui è stata presentata la relativa richiesta o comunque nel termine previsto dalla disciplina anche regolamentare pro tempore applicabile. Per maggiori informazioni si rinvia al Paragrafo G.4, Sezione G del Documento di Offerta.

G.4.2 Conversione delle azioni di classe ‘B’ in azioni ordinarie a seguito del completamento dell’Offerta

Come indicato nel Paragrafo G.2.6, Sezione G, del Documento di Offerta, l’Offerente si riserva, successivamente al completamento dell’Offerta e quale conseguenza della stessa, il diritto di modificare lo statuto sociale di YNAP.

In particolare l’Offerente si riserva il diritto di modificare lo statuto sociale di YNAP eliminando le previsioni dell’articolo 5 dello statuto che limitano il diritto degli azionisti di categoria ‘B’ di convertire le azioni di classe ‘B’ di loro proprietà in Azioni YNAP. Tale modifica si renderebbe necessaria per permettere a Richemont UK di effettuare liberamente la conversione delle proprie azioni di classe ‘B’.

Subordinatamente alla modifica di cui sopra, Richemont UK potrebbe chiedere senza alcuna limitazione statutaria la conversione di tutte o parte delle azioni di categoria ‘B’. Si riportano di seguito i possibili scenari nei quali la conversione, a seguito del completamento dell’Offerta, avrebbe un impatto sulla partecipazione degli altri soci di YNAP:

- (i) l’Offerente (congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) raggiunge una partecipazione nel capitale sociale ordinario di YNAP superiore al 90%, ma inferiore al 95%. Borsa Italiana, a seguito dell’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF da parte dell’Offerente, dispone il Delisting. Richemont UK effettua la conversione al solo fine di incrementare la propria partecipazione nell’Emittente (anche in vista di una eventuale successiva Fusione a fini organizzativi), la partecipazione degli altri soci in YNAP viene diluita;
- (ii) l’Offerente (congiuntamente alle Persone che agiscono di Concerto) raggiunge una partecipazione pari o inferiore al 90% e rinuncia alla Condizione Livello Minimo di Adesione, con conseguente Riapertura dei Termini ed efficacia dell’Offerta. Ove a seguito della Riapertura dei Termini l’Offerente (congiuntamente alle Persone che agiscono di Concerto) raggiunga una partecipazione nel capitale sociale ordinario di YNAP:
 - a. superiore al 90%, ma inferiore al 95%, si applica quanto previsto nel precedente punto (i);
 - b. superiore all’87,39% del capitale sociale ordinario di YNAP, calcolata sul capitale ordinario di YNAP prima dell’esercizio e della sottoscrizione integrale delle Stock Option in caso di Cambio di Controllo, ovvero all’85,52% del capitale sociale ordinario di YNAP, calcolata sul capitale ordinario di YNAP dopo l’esercizio e la sottoscrizione integrale delle Stock Option in caso di Cambio di Controllo ⁽⁴⁷⁾, ma non superiore al 90%, Richemont UK converte le azioni di classe ‘B’, superando la soglia del 90% del capitale sociale ordinario di YNAP e diluendo gli altri azionisti di YNAP. Per effetto della conversione, (1) sorge in capo all’Offerente l’Obbligo di Acquisto di cui all’art. 108, comma 2, del TUF, e (ii) successivamente all’adempimento dello stesso, Borsa Italiana dispone il Delisting. In tale scenario gli altri soci di YNAP non avranno il Diritto di Recesso a seguito del Delisting;
 - c. pari o inferiore all’87,39% ovvero all’85,52% del capitale ordinario di YNAP calcolate come descritto al punto (b) ⁽⁴⁸⁾. Richemont UK converte le azioni di classe ‘B’ non superando però la soglia del 90% del capitale sociale ordinario di YNAP. Le Azioni YNAP rimangono quotate e l’unico effetto della conversione è la diluizione della partecipazione degli altri soci in YNAP.

(47) Assumendo l’esercizio e la sottoscrizione integrali delle Stock Option e che non siano convertite azioni di classe ‘B’ durante il Periodo di Adesione (ovvero nel corso dell’eventuale Riapertura dei Termini).

(48) Vedi nota precedente.

In tutti i casi l'Offerente si riserva comunque di dare corso alla Fusione, su cui si veda l'Avvertenza A.10.1.c del presente Documento di Offerta.

Le soglie dell'85,52% e dell'87,39% sopra descritte sono state calcolate come illustrato nella tabella che segue:

A	N. Azioni YNAP in circolazione alla data del Documento d'Offerta	92.036.053
B	N. Azioni YNAP di Richemont UK alla data del Documento d'Offerta	22.786.452
C	N. massimo Azioni YNAP che l'Emittente emetterebbe al servizio delle Stock Option	1.541.973
D	N. massimo Azioni YNAP che l'Emittente emetterebbe al servizio delle Stock Option in caso di Cambio di Controllo	2.045.598
E = (A + C + D)	N. Azioni YNAP in circolazione successivamente al completamento dell'Offerta ^{(1) (2)}	95.623.624
F	N. azioni di classe 'B' di YNAP alla data del Documento d'Offerta e successivamente al completamento dell'Offerta ⁽²⁾	42.813.145
G = (E + F)	N. complessivo di azioni di YNAP successivamente al completamento dell'Offerta ⁽¹⁾	138.436.769
H = G*90%	Soglia del 90% del capitale sociale di YNAP dopo la conversione ⁽¹⁾	124.593.093
I = H - F	N. Azioni YNAP che l'Offerente dovrà detenere al completamento dell'Offerta (insieme a Richemont UK) per arrivare alla soglia del 90% del capitale sociale di YNAP dopo la conversione ^{(1) (2)}	81.779.948
L = I - B	N. Azioni YNAP che l'Offerente dovrà acquistare nel corso dell'Offerta per arrivare (insieme a Richemont UK) alla soglia del 90% del capitale sociale di YNAP dopo la conversione ⁽¹⁾	58.993.496
M = I/E (in percentuale)	Percentuale che il n. di Azioni YNAP che l'Offerente dovrà detenere dopo il completamento dell'Offerta (insieme a Richemont UK) per arrivare alla soglia del 90% del capitale sociale di YNAP dopo la conversione ^{(1) (2)} rappresenta rispetto al n. di Azioni YNAP in circolazione successivamente al completamento dell'Offerta ^{(1) (2)}	85,52%
N = I/(A+C) (in percentuale)	Percentuale che il n. Azioni YNAP che l'Offerente dovrà detenere (insieme a Richemont UK) immediatamente dopo la Data di Pagamento del Corrispettivo a Esito della Riapertura dei Termini ⁽³⁾ (2) per arrivare alla soglia del 90% del capitale sociale di YNAP dopo la conversione rappresenta rispetto al n. di Azioni YNAP in circolazione successivamente al completamento dell'Offerta ^{(1) (2)}	87,39%

(1) assumendo l'esercizio e la sottoscrizione integrali delle Stock Option e delle Stock Option Cambio di Controllo.

(2) assumendo non ci sia conversione di azioni di classe 'B' in corso di Offerta.

(3) calcolata sulle sole Azioni YNAP oggetto d'Offerta (e quindi escludendo le azioni rivenienti dall'esercizio e sottoscrizione delle Stock Option Cambio di Controllo) assumendo l'esercizio e la sottoscrizione integrali delle Stock Option.

A fini di maggior chiarezza, si illustra nella tabella che segue come la percentuale del capitale ordinario di YNAP che l'Offerente, congiuntamente con le Persone che Agiscono di Concerto, dovrebbe arrivare a detenere dopo il completamento dell'Offerta per poter raggiungere la soglia del 95% delle Azioni YNAP per mezzo della conversione di tutte azioni di classe 'B' di proprietà di Richemont UK effettuata a seguito della modifica nello statuto di YNAP dovrebbe essere pari a (i) il 94,79% del capitale sociale ordinario di YNAP, calcolata sul capitale ordinario di YNAP prima dell'esercizio e della sottoscrizione integrale delle Stock Option in caso di Cambio di Controllo, ovvero (ii) il 92,76% del capitale sociale ordinario di YNAP, calcolata sul capitale ordinario di YNAP dopo l'esercizio e la sottoscrizione integrale delle Stock Option in caso di Cambio di Controllo⁽⁴⁹⁾. Pertanto, in nessun caso la conversione di tutte le azioni di classe 'B' di YNAP da parte di Richemont UK consentirebbe all'Offerente di raggiungere, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, il 95% del capitale sociale ordinario di YNAP ove, ad esito dell'Offerta, avesse raggiunto una partecipazione non superiore al 90%.

(49) Assumendo l'esercizio e la sottoscrizione integrali delle Stock Option e che non siano convertite azioni di classe 'B' durante il Periodo di Adesione (ovvero nel corso dell'eventuale Riapertura dei Termini).

A	N. Azioni YNAP in circolazione alla data del Documento d'Offerta	92.036.053
B	N. Azioni YNAP di Richemont UK alla data del Documento d'Offerta	22.786.452
C	N. massimo Azioni YNAP che l'Emittente emetterebbe al servizio delle Stock Option	1.541.973
D	N. massimo Azioni YNAP che l'Emittente emetterebbe al servizio delle Stock Option in caso di Cambio di Controllo	2.045.598
E = (A + C + D)	N. Azioni YNAP in circolazione successivamente al completamento dell'Offerta ^{(1) (2)}	95.623.624
F	N. azioni di classe 'B' di YNAP alla data del Documento d'Offerta e successivamente al completamento dell'Offerta ⁽²⁾	42.813.145
G = (E + F)	N. complessivo di azioni di YNAP successivamente al completamento dell'Offerta ⁽¹⁾	138.436.769
H = G*95%	Soglia del 95% del capitale sociale di YNAP dopo la conversione ⁽¹⁾	131.514.931
I = H - F	N. Azioni YNAP che l'Offerente dovrebbe detenere al completamento dell'Offerta per arrivare (insieme a Richemont UK) alla soglia del 95% del capitale sociale di YNAP dopo la conversione ^{(1) (2)}	88.701.786
L = I - B	N. Azioni YNAP che l'Offerente dovrebbe acquistare nel corso dell'Offerta per arrivare (insieme a Richemont UK) alla soglia del 95% del capitale sociale di YNAP dopo la conversione ⁽¹⁾	65.915.334
M = I/E (in percentuale)	Percentuale che il n. Azioni YNAP che l'Offerente dovrebbe detenere dopo il completamento dell'Offerta per arrivare (insieme a Richemont UK) alla soglia del 95% del capitale sociale di YNAP dopo la conversione ^{(1) (2)} rappresenta rispetto al n. Azioni YNAP in circolazione successivamente al completamento dell'Offerta ^{(1) (2)}	92,76%
N = I/(A+C) (in percentuale)	Percentuale che il n. Azioni YNAP che l'Offerente dovrebbe detenere immediatamente dopo la Data di Pagamento del Corrispettivo o dopo la Data di Pagamento del Corrispettivo ad Esito della Riapertura dei Termini ^{(3) (2)} per arrivare (insieme a Richemont UK) alla soglia del 95% del capitale sociale di YNAP dopo la conversione rappresenta rispetto al n. Azioni YNAP in circolazione successivamente al completamento dell'Offerta ^{(1) (2)}	94,79%

(1) assumendo l'esercizio e la sottoscrizione integrali delle Stock Option e delle Stock Option Cambio di Controllo.

(2) assumendo non ci sia conversione di azioni di classe 'B' in corso di Offerta.

(3) calcolata sulle sole Azioni YNAP oggetto d'Offerta (e quindi escludendo le azioni rivenienti dall'esercizio e sottoscrizione delle Stock Option Cambio di Controllo) assumendo l'esercizio e la sottoscrizione integrali delle Stock Option.

In tutti i casi di conversione la partecipazione degli altri soci di YNAP sarebbe diluita da un minimo del 30,3% a un massimo del 30,9%, a seconda che, nel corso dell'Offerta, Richemont UK abbia o non abbia convertito il numero massimo di azioni di classe 'B' convertibili ai sensi dell'articolo 5.5 dello statuto di YNAP⁽⁵⁰⁾.

La conversione sarebbe in ogni caso esercitata successivamente al completamento dell'Offerta in conformità all'articolo 5.7 dello statuto di YNAP.

Si precisa infine che:

- (i) in caso di superamento della soglia del 90% del capitale sociale ordinario di YNAP a seguito della conversione delle azioni di classe 'B' da parte di Richemont UK e conseguentemente del verificarsi del Delisting, l'Offerente si riserva comunque il diritto di procedere alla Fusione a fini riorganizzativi;
- (ii) in caso di mancato superamento della soglia del 90% del capitale sociale ordinario di YNAP a seguito della conversione delle azioni di classe 'B' da parte di Richemont UK e conseguentemente del mancato verificarsi del Delisting, Richemont si riserva comunque il diritto di procedere alla Fusione per conseguire il Delisting.

(50) Assumendo l'esercizio e la sottoscrizione integrali delle Stock Option e delle Stock Option in caso di Cambio di Controllo.

H. EVENTUALI ACCORDI E OPERAZIONI TRA L'OFFERENTE, I SOGGETTI CHE AGISCONO DI CONCERTO CON ESSO E L'EMITTENTE, O GLI AZIONISTI RILEVANTI O I COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DEL MEDESIMO EMITTENTE

H.1 ACCORDI E OPERAZIONI FINANZIARIE E/O COMMERCIALI CHE SIANO STATI DELIBERATI O ESEGUITE NEI DODICI MESI PRECEDENTI LA PUBBLICAZIONE DELL'OFFERTA, TRA I SUDETTI SOGGETTI, CHE POSSANO AVERE O ABBIANO AVUTO SIGNIFICATIVI EFFETTI SULL'ATTIVITÀ DELL'OFFERENTE E/O DELL'EMITTENTE

A partire dal primo gennaio 2017, da un lato Richemont (o società ad essa riconducibili) e dall'altro YNAP (o società ad essa riconducibili), nell'esercizio della propria attività ordinaria, hanno sottoscritto una serie di contratti sotto forma di contratti di *e-commerce* riconducibili ad una delle seguenti categorie:

- (i) contratti di distribuzione per gli Stati Uniti, l'Asia e l'Europa, in riferimento alla vendita *online* di prodotti Richemont sulle piattaforme *online* di YNAP;
- (ii) contratti di fornitura di servizi per la realizzazione, o per l'estensione della relativa durata, di siti internet "*shop-in-shop*"⁽⁵¹⁾ per i prodotti Richemont sul sito internet www.yoox.com; e
- (iii) contratto per la vendita di alcuni prodotti Richemont, per un periodo di tempo limitato, sul sito internet www.net-a-porter.com.

In particolare, per quanto riguarda il punto (i) di cui sopra, si rappresenta quanto segue: i firmatari riconducibili a Richemont sono Piaget (attraverso società ad essa riconducibili), IWC (attraverso società ad essa riconducibili), Baume & Mercier (attraverso società ad essa riconducibili), Jaeger-LeCoultre (attraverso società ad essa riconducibili) e Panerai (attraverso società ad essa riconducibili); i firmatari riconducibili a YNAP sono The Net-A-Porter Group Ltd., YNAP Corp. e The Net-A-Porter Group Asia Pacific Ltd. Tali contratti sono stati sottoscritti tra l'aprile 2017 e l'ottobre 2017.

Per quanto riguarda il punto (ii) di cui sopra, si rappresenta quanto segue: i firmatari riconducibili a Richemont sono Lancel Sogedi S.A., Chloé (attraverso RLG Europe B.V., Amsterdam (NL), Swiss Branch) e Montblanc Italia S.r.l.; il firmatario riconducibile a YNAP è Yoox Net-A-Porter Group S.p.A. Il contratto riferito a Montblanc è stato sottoscritto in data 24 ottobre 2017; il contratto riferito a Lancel è stato sottoscritto in data 31 gennaio 2018, mentre il contratto riferito a Chloé è in corso di stipula, nonostante sia stato già definito.

Infine, per quanto riguarda il punto (iii) di cui sopra, si rappresenta quanto segue: il firmatario riconducibile a Richemont è Cartier (attraverso Richemont International S.A.), e il firmatario riconducibile a YNAP è The Net-A-Porter Group Ltd. Tale contratto è stato sottoscritto in data 28 aprile 2017.

(51) L'espressione indica un accordo per mezzo del quale un rivenditore online mette a disposizione nel proprio sito internet uno spazio per la vendita di prodotti differenti da quelli venduti nel sito internet stesso.

H.2 ACCORDI TRA I SUDDETTI SOGGETTI CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO OVVERO IL TRASFERIMENTO DELLE AZIONI YNAP E/O DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DELL'EMITTENTE

Alla Data del Documento di Offerta, gli unici accordi tra le parti in riferimento all'esercizio del diritto di voto ovvero al trasferimento di Azioni YNAP sono:

- il Patto Parasociale, sottoscritto in data 31 marzo 2015 da YNAP, Richemont e Richemont UK (società indirettamente controllata da Compagnie Rupert) che disciplina, tra le altre cose, alcuni aspetti della *corporate governance* di YNAP nonché le regole applicabili alle partecipazioni azionarie in YNAP e il relativo trasferimento.

Ai sensi dell'art. 5.1 del Patto Parasociale, Richemont e Richemont UK hanno assunto un obbligo di *standstill* tale per cui né Richemont UK né le sue affiliate potevano acquistare ulteriori Azioni YNAP sino al 5 ottobre 2018 salvo in casi particolari.

Ai sensi dell'Accordo Modificativo, YNAP ha prestato il proprio consenso all'acquisto da parte dell'Offerente delle Azioni YNAP e le Parti hanno altresì stabilito che il Patto Parasociale sarà risolto e cesserà di essere efficace alla data in cui l'Offerta diverrà incondizionata.

In data 26 gennaio 2018, ai sensi degli artt. 129 e 131 del Regolamento Emittenti, è stato pubblicato sul quotidiano "Il Sole24ore" l'avviso che YNAP, Richemont e Richemont UK hanno convenuto di modificare le previsioni relative alla durata del Patto Parasociale; in pari data, sul sito internet dell'Emittente sono state pubblicate le informazioni essenziali aggiornate inerenti tali pattuizioni ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti;

- l'Accordo di Lock-up, sottoscritto in data 31 marzo 2015 da Richemont e Federico Marchetti, amministratore delegato di YNAP, contenente vincoli di *lock-up* a carico di Federico Marchetti. In particolare, per un periodo di tre anni a decorrere dal 5 ottobre 2015, con riferimento a ciascuna azione di nuova emissione di YNAP sottoscritta da Federico Marchetti a valere su qualsiasi futuro aumento di capitale dell'Emittente e in esecuzione di qualsiasi nuovo piano di incentivazione o di *stock option*, comunque definito (le "**Azioni Oggetto di Lock-up**"), Federico Marchetti non potrà fare, direttamente o indirettamente, nulla di quanto segue senza il preventivo consenso scritto di Richemont: (i) offrire, vendere, impegnarsi a vendere o altrimenti disporre di, o concludere qualsiasi altro negozio il cui scopo o effetto sia il trasferimento di, qualsiasi Azione Oggetto di *Lock-up* o di qualsiasi diritto sulle stesse, in qualsiasi forma, incluso qualsiasi strumento finanziario che attribuisce il diritto di comprare o sottoscrivere Azioni Oggetto di *Lock-up* o comunque convertibili o scambiabili in Azioni Oggetto di *Lock-up*; ovvero (ii) stipulare qualsiasi contratto derivato relativo ad Azioni Oggetto di *Lock-up* o porre in essere qualsiasi operazione su derivati che abbia una delle conseguenze sopra descritte (anche se limitatamente a conseguenze di natura economica).

Richemont e Federico Marchetti hanno convenuto nell'Impegno Irrevocabile (su cui *infra*) di risolvere consensualmente l'Accordo di Lock-up – con conseguente cessazione di qualsivoglia validità ed effetto dello stesso – con effetto dalla, e condizionatamente alla, pubblicazione, e trasmissione a Consob, del comunicato redatto ai sensi degli artt. 102, comma 1, del TUF e 37 del Regolamento Emittenti. Pertanto, alla Data del Documento di Offerta, l'Accordo di *Lock-up* è a ogni effetto risolto.

Richemont e Federico Marchetti hanno tuttavia altresì convenuto nell'Impegno Irrevocabile che l'Accordo di Lock-up tornerà a essere valido, efficace e vincolante tra le sue parti come se la sua risoluzione non fosse mai intervenuta nel caso in cui l'Impegno Irrevocabile cessi di essere efficace in conseguenza del ritiro dell'Offerta o della cessazione dell'Offerta ai termini della stessa.

- In data 26 gennaio 2018, ai sensi degli artt. 129 e 131 del Regolamento Emittenti, è stato pubblicato sul quotidiano "Il Sole24ore" l'avviso che Richemont e Federico Marchetti hanno convenuto

to di modificare le previsioni relative alla durata dell'Accordo di Lock-up; in pari data, sul sito internet dell'Emittente sono state pubblicate le informazioni essenziali aggiornate inerenti tali pattuizioni ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti.

- l'Impegno Irrevocabile, sottoscritto in data 21 gennaio 2018 da Federico Marchetti, amministratore delegato di YNAP, e accettato da Richemont, ai sensi del quale Federico Marchetti ha assunto un impegno irrevocabile ad aderire all'Offerta apportandovi tutte le Azioni YNAP di cui è attualmente titolare, a oggi rappresentative del 5,6% del capitale sociale ordinario di YNAP, e tutte le Azioni YNAP che acquisterà (incluse le azioni rivenienti dall'esercizio di Stock Option) prima della fine del Periodo d'Adesione.

Nell'Impegno Irrevocabile, Federico Marchetti ha altresì riconosciuto all'Offerente un'opzione di acquisto (*call option*) avente ad oggetto tutte le Azioni YNAP acquisite da Federico Marchetti (ivi incluse le azioni di cui potrebbe diventare titolare a seguito dell'esercizio delle opzioni ai sensi dei piani di *stock option* adottati da YNAP) successivamente al completamento dell'Offerta a fronte del riconoscimento di un'opzione di vendita (*put option*) concessa dall'Offerente a Federico Marchetti avente ad oggetto le medesime azioni, in entrambi i casi al medesimo prezzo offerto agli azionisti nel contesto dell'Offerta.

Fermo restando quanto sopra, Richemont e Federico Marchetti hanno inoltre convenuto che l'Impegno Irrevocabile cesserà di avere effetto nel caso in cui una o più delle Condizioni di Efficacia dell'Offerta non si realizzino, senza che vi sia rinuncia delle stesse da parte dell'Offerente e, pertanto, l'Offerta non si perfezioni.

Come sopra anticipato, in conseguenza della risoluzione dell'Impegno Irrevocabile per il mancato perfezionamento dell'Offerta, l'Accordo di Lock-up tornerà a essere valido, efficace e vincolante tra le sue parti come se la sua risoluzione non fosse mai intervenuta.

In data 26 gennaio 2018 le pattuizioni dell'Impegno Irrevocabile aventi natura parasociale ai sensi dell'art. 122 del TUF sono state pubblicate per estratto sul quotidiano "Il Sole24ore" e depositate presso il Registro delle Imprese di Milano; in pari data, sul sito internet dell'Emittente sono state pubblicate le informazioni essenziali inerenti tali pattuizioni ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti

Per ulteriori informazioni, si rinvia alla Sezione M del Documento di Offerta ove vengono riprodotti i documenti contenenti le più recenti informazioni essenziali, aggiornati al 26 gennaio 2018 e pubblicati sul sito web dell'Emittente ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti.

I. COMPENSI AGLI INTERMEDIARI

A titolo di corrispettivo per le funzioni svolte nell'ambito dell'Offerta, l'Offerente corrisponderà all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta della Adesioni a titolo di commissione inclusiva di ogni e qualsiasi compenso per l'attività di intermediazione:

- (i) una commissione fissa pari a Euro 250.000, per il coordinamento e la raccolta delle adesioni all'Offerta;
- (ii) un commissione incentivante pari a:
 - (a) Euro 50.000 pagabile al raggiungimento del 90% del capitale sociale ordinario di YNAP in conseguenza dell'Offerta; o
 - (b) Euro 100.000 pagabile al raggiungimento del 95% del capitale sociale ordinario di YNAP in conseguenza dell'Offerta;
- (iii) una commissione pari allo 0,05% del corrispettivo delle Azioni YNAP portate in adesione all'Offerta e acquistate dall'Offerente direttamente tramite gli Intermediari Incaricati o indirettamente tramite gli Intermediari Depositari con un massimo di Euro 5.000 per Scheda di Adesione; e
- (iv) una commissione fissa pari a Euro 5,00 per ciascuna Scheda di Adesione raccolta direttamente tramite gli Intermediari Incaricati o indirettamente tramite gli Intermediari Depositari.

Le commissioni indicate nei punti (iii) e (iv) sono comprensivi delle commissioni che saranno retrocesse agli Intermediari Incaricati e agli Intermediari Depositari.

L. IPOTESI DI RIPARTO

Trattandosi di un'offerta sulla totalità delle Azioni YNAP non possedute dall'Offerente o dalle sue affiliate, non è prevista alcuna forma di riparto.

M. APPENDICI

M.1 COMUNICAZIONE DELL'EMITTENTE

YOOX
NET-A-PORTER
GROUP

Comunicato ai sensi dell'art. 103, commi 3 e 3-*bis*, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'art. 39 del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 1999, come successivamente modificati e integrati

COMUNICATO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI YOOX NET-A-PORTER GROUP S.P.A. RESO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 103, COMMI 3 E 3-BIS, DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO, E DELL'ART. 39 DEL REGOLAMENTO APPROVATO DALLA CONSOB CON DELIBERA DEL 14 MAGGIO 1999 N. 11971, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO, IN RELAZIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA RLG ITALIA S.P.A. AI SENSI DEGLI ARTT. 102 E 106, COMMA 4, DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO

YOOX NET-A-PORTER GROUP

Indice

PREMESSA.....	9
1. DESCRIZIONE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI YNAP.....	18
1.1 Partecipanti alla riunione e specificazione degli interessi rilevanti ai sensi degli artt. 2391 del codice civile e 39, comma 1, lett. b), del Regolamento Emittenti.....	18
1.2 Indicazioni in merito alla partecipazione dei membri dell'organo di amministrazione alle trattative per la definizione dell'Offerta.....	19
1.3 Documentazione esaminata.....	19
1.4 Esito della riunione del Consiglio di Amministrazione.....	20
2. DATI ED ELEMENTI UTILI PER L'APPREZZAMENTO DELL'OFFERTA.....	20
3. AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO E COMUNICAZIONE DEI FATTI DI RILIEVO AI SENSI DELL'ART. 39, COMMA 1, LETTERE E) ED F), DEL REGOLAMENTO EMITTENTI ..	21
3.1 Informazioni sui fatti di rilievo successivi all'approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017.....	21
3.2 Informazioni sull'andamento recente e sulle prospettive dell'Emittente, ove non riportate nel Documento di Offerta	22
4. VALUTAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI YNAP SULL'OFFERTA E SULLA CONGRUITÀ DEL CORRISPETTIVO	22
4.1 Elementi considerati dal Consiglio di Amministrazione nella propria valutazione	22
4.2 Valutazione in merito alle motivazioni dell'Offerta e ai programmi futuri dell'Offerente	22
4.2.1 Motivazioni dell'Offerta	22
4.2.2 Programmi futuri dell'Offerente	24
4.2.3 Modifiche previste alla composizione degli organi sociali e allo Statuto di YNAP	25
4.3 Valutazione sulla congruità del Corrispettivo	28
4.3.1 Principali informazioni sul Corrispettivo contenute nel Documento di Offerta.....	28
4.3.2 Metodologie sintesi dei risultati degli Consulenti Finanziari dell'Emittente nominati dal Consiglio di Amministrazione	30
4.3.3 Valutazioni del Consiglio di Amministrazione sulla congruità del Corrispettivo.....	32
5. EFFETTI DELL'EVENTUALE SUCCESSO DELL'OFFERTA SUI LIVELLI OCCUPAZIONALI DI YNAP E SULLA LOCALIZZAZIONE DEI SITI PRODUTTIVI.....	32
6. INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 39, COMMA 1, LETT. H), DEL REGOLAMENTO EMITTENTI	33
7. VALUTAZIONI CONCLUSIVE.....	35

YOOX NET-A-PORTER GROUP

DEFINIZIONI

Si riporta qui di seguito un elenco delle principali definizioni utilizzate nel presente Comunicato dell'Emittente. Ove il contesto lo richieda, i termini definiti al singolare mantengono il medesimo significato anche al plurale e viceversa.

Azioni YNAP	Le azioni ordinarie YNAP, prive di indicazione del valore nominale.
Bank of America Merrill Lynch	Bank of America Merrill Lynch International Limited, Milan Branch, con sede in Milano, Via Alessandro Manzoni, 5, nominata dal Consiglio di Amministrazione di YNAP quale <i>advisor</i> finanziario dell'Emittente.
Borsa Italiana	Borsa Italiana S.p.A. con sede legale in Milano, piazza degli Affari n. 6.
Cash Confirmation	La garanzia del corretto adempimento degli obblighi di pagamento connessi all'Offerta prevista ai sensi e per gli effetti dell'art. 37-bis, comma 3, del Regolamento Emittenti.
Compagnie Rupert	Compagnie Financière Rupert, <i>société en commandite par actions</i> di diritto svizzero, con sede legale in Bellevue, Ginevra, 2 chemin des Mastellettes, CP30 1293, iscritta presso il Registro delle Imprese di Ginevra, al n. CHE-101.498.608.
Comunicato 102	Il comunicato pubblicato in data 22 gennaio 2018 ai sensi dell'art. 102, comma 1, del TUF e dell'art. 37 del Regolamento Emittenti, con cui Richemont ha reso noto di aver assunto la decisione di promuovere l'Offerta per il tramite di RLG Italia.
Comunicato dell'Emittente o Comunicato 103	Il presente comunicato del Consiglio di Amministrazione di YNAP, ai sensi dell'art. 103, commi 3 e 3-bis, del TUF e dell'art. 39 del Regolamento Emittenti.
Condizione Antitrust	La Condizione di Efficacia dell'Offerta descritta nel Paragrafo A.1, punto (i), Sezione Avvertenze, del Documento di Offerta.
Condizione di Efficacia dell'Offerta	Ciascuna delle condizioni sospensive alle quali è subordinata l'efficacia dell'Offerta, come illustrato nel Paragrafo A.1, Sezione Avvertenze, del Documento di Offerta.
Condizione Livello Minimo di Adesione	La Condizione di Efficacia dell'Offerta descritta nel Paragrafo A.1, lett. (ii), Sezione Avvertenze, del Documento di Offerta, ai sensi della quale l'Offerta diverrà efficace soltanto nel caso in cui le adesioni all'Offerta, sommando le Azioni YNAP apportate

YOOX NET-A-PORTER GROUP

	all'Offerta alle Azioni YNAP di titolarità dell'Offerente o delle Persone che Agiscono di Concerto, siano tali da consentire all'Offerente di raggiungere una percentuale del capitale sociale ordinario di YNAP superiore al 90% delle Azioni YNAP.
Condizione MAC	La Condizione di Efficacia dell'Offerta descritta nel Paragrafo A.1, lett. (iii), Sezione Avvertenze, del Documento di Offerta.
Consiglio di Amministrazione o Consiglio Consob	Il Consiglio di Amministrazione di YNAP. Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, con sede in Roma, via G.B. Martini n. 3.
Consulenti Finanziari dell'Emittente	Bank of America Merrill Lynch e Mediobanca.
Contratto di Finanziamento	Il contratto di finanziamento sottoscritto in data 22 gennaio 2018 tra Richemont, Goldman Sachs International (in qualità di <i>arranger</i> e <i>agent</i>) e Goldman Sachs International Bank (in qualità di <i>original lender</i> e banca emittente la Cash Confirmation).
Controvalore Complessivo	Il controvalore complessivo dell'Offerta, in caso di integrale adesione alla medesima, pari a Euro 2.690.079.812,00 (tale importo da intendersi comprensivo anche del controvalore delle Azioni YNAP emesse a servizio delle Stock Option, ove integralmente esercitate). Nel caso di Riapertura dei Termini, nonché nel caso di esecuzione dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF, dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF o di esercizio del Diritto di Acquisto, l'Offerente potrebbe dover acquistare un massimo di ulteriori n. 2.045.598 Azioni YNAP che l'Emittente potrebbe emettere nel caso di esercizio, da parte dei relativi beneficiari, delle Stock Option in caso di Cambio di Controllo, cosicché il controvalore massimo complessivo dell'Offerta aumenterebbe a Euro 2.767.812.536,00.
Corrispettivo	L'importo di Euro 38,00 che sarà pagato in denaro dall'Offerente a coloro che avranno aderito all'Offerta per ciascuna Azione YNAP portata in adesione e acquistata dall'Offerente.
Conversione	La conversione di azioni di classe 'B' di YNAP di proprietà di Richemont UK effettuata in conformità a quanto previsto nell'art. 5.5 dello statuto di YNAP.
Data del Documento di Offerta	La data di pubblicazione del Documento di Offerta ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Regolamento Emittenti, ossia il 18 marzo 2018.

YOOX NET-A-PORTER GROUP

Data di Annuncio	Il 22 gennaio 2018, data in cui l'Offerta è stata comunicata al pubblico e alla Consob mediante pubblicazione del Comunicato 102.
Data di Pagamento del Corrispettivo	La data in cui sarà effettuato il pagamento del Corrispettivo per ciascuna Azione YNAP portata in adesione all'Offerta e in cui avrà luogo il trasferimento delle Azioni YNAP a favore dell'Offerente e corrispondente al settimo Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, come indicato al Paragrafo F.6 del Documento di Offerta, ossia il 18 maggio 2018, salvo proroga.
Delisting	La revoca dalla quotazione sul MTA delle Azioni YNAP.
Diritto di Acquisto	Il diritto di acquisto delle Azioni YNAP residue non apportate all'Offerta, ai sensi dell'art. 111 del TUF, come meglio descritto nella Sezione Avvertenza, Paragrafo A.8, del Documento di Offerta.
Diritto di Recesso	Il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437-quinquies del codice civile.
Documento di Offerta	Il documento di offerta relativo all'Offerta, redatto dall'Offerente ai sensi degli artt. 102 e seguenti del TUF e delle applicabili disposizioni del Regolamento Emittenti, approvato dalla Consob con delibera n. 20335 del 14 marzo 2018.
Emittente o Società o YNAP	YOOX Net-A-Porter Group S.p.A. con sede legale in Milano, via Morimondo n. 17, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA n. 02050461207 con capitale sociale pari, alla data del Comunicato 103, a Euro 1.347.794,33, diviso in n. 91.966.288 azioni ordinarie, ed in n. 42.813.145 3 azioni prive del diritto di voto denominate azioni "B", tutte senza indicazione del valore nominale (secondo le risultanze dal Registro delle Imprese).
Fusione	La fusione per incorporazione di YNAP nell'Offerente.
Giorno di Borsa Aperta	Ciascun giorno di apertura dei mercati regolamentati italiani secondo il calendario di negoziazione stabilito annualmente da Borsa Italiana.
Gruppo YNAP	L'Emittente e le società da questa direttamente e/o indirettamente controllate.
Gruppo Richemont	Il gruppo di società, composto da Richemont e dalle società da questa direttamente o indirettamente controllate ai sensi delle disposizioni

YOOX NET-A-PORTER GROUP

Mediobanca

applicabili di legge, cui l'Offerente appartiene.

Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., con sede in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia n. 1, nominata dal Consiglio di Amministrazione di YNAP quale advisor finanziario dell'Emittente.

MTA

Il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF

L'obbligo dell'Offerente di acquistare da ciascun azionista che ne faccia richiesta le Azioni YNAP residue non apportate all'Offerta, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF, come meglio descritto nei Paragrafi A.8, Sezione Avvertenze, e G.3 del Documento di Offerta.

Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF

L'obbligo dell'Offerente di acquistare da ciascun azionista che ne faccia richiesta le Azioni YNAP residue non apportate all'Offerta, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, come meglio descritto nei Paragrafi A.7, Sezione Avvertenze, e G.3 del Documento di Offerta.

Offerente o RLG Italia

RLG Italia Holding S.p.A., società indirettamente controllata da Compagnie Rupert, con sede legale in Milano, Via Benigno Crespi 26, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA n. 10188040967, con capitale sociale pari a Euro 50.000,00 interamente sottoscritto e versato ed interamente detenuto da Richemont Italia.

Offerta

L'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria, promossa da RLG Italia ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del TUF sulle Azioni YNAP diverse da quello di cui l'Offerente e le sue affiliate siano già titolari, oggetto del Documento di Offerta.

Periodo di Adesione

Il periodo di tempo in cui sarà possibile aderire all'Offerta, che avrà durata dalle ore 8:30 del giorno 19 marzo 2018 alle ore 17:30 del giorno 9 maggio 2018, estremi inclusi, salvo proroghe.

Persone che Agiscono di Concerto

Le persone che agiscono di concerto con l'Offerente in relazione all'Offerta ai sensi dell'art. 101-bis, comma 4-bis, del TUF, ossia Compagnie Rupert, Richemont, Richemont UK, Richemont Luxco e Richemont Italia.

Regolamento Emittenti o RE

Il regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.

Riapertura dei Termini

L'eventuale riapertura dei termini del Periodo di Adesione ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, lett. a)

YOOX NET-A-PORTER GROUP

	del Regolamento Emittenti, per 5 Giorni di Borsa Aperta a decorrere dal Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Pagamento del Corrispettivo e, pertanto, per le sedute del 21, 22, 23, 24 e 25 maggio 2018, salvo proroga.
Richemont o CFR	Compagnie Financière Richemont S.A., <i>société anonyme</i> di diritto svizzero, con sede legale in 50, chemin de la Chênaie, 1293 Bellevue, Ginevra, iscritta presso il Registro delle Imprese di Ginevra al n. CH-170.3.013.862-4.
Richemont Italia	Richemont Italia Holding S.p.A., con sede legale in Milano, Via Benigno Crespi 26, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA n. 08158020969.
Richemont Luxco	Richemont International Holding S.A., <i>société anonyme</i> di diritto lussemburghese, con sede legale in 35 boulevard Prince Henri, L-1724 Lussemburgo, iscritta presso il Registro delle Imprese del Lussemburgo al n. B59435.
Richemont UK	Richemont Holdings (UK) Limited, <i>private company limited by shares</i> di diritto inglese con sede legale in 15 Hill Street, Londra, W1J 5QT e numero di registrazione 02841548.
Soglia Minima per la Rinuncia	La soglia di partecipazione nel capitale sociale ordinario di YNAP, pari al 50% dello stesso, che l'Offerente, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, dovrà avere superato al termine del Periodo di Adesione per poter rinunciare alla Condizione Livello Minimo di Adesione.
Stock Option	Le <i>stock option</i> a favore di <i>manager</i> e dipendenti di YNAP e di altre società del Gruppo YNAP a servizio delle quali YNAP potrà emettere un massimo di ulteriori n. 1.541.973 Azioni YNAP, esercitabili a partire dal mese di marzo 2018.
Stock Option in caso di Cambio di Controllo	Le <i>stock option</i> a favore di <i>manager</i> di YNAP, diverse e ulteriori rispetto alle <i>Stock Option</i> , a servizio delle quali YNAP potrà emettere un massimo di ulteriori n. 2.045.598 Azioni YNAP e che diventeranno esercitabili in caso di cambio di controllo di YNAP (e, pertanto, per effetto del regolamento dell'Offerta al momento della Data di Pagamento del Corrispettivo). Ai fini della presente definizione "controllo" ha il significato allo stesso attribuito

YOOX NET-A-PORTER GROUP

TUF o Testo Unico

dall'art. 93 del TUF¹.

Il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

¹ Ai sensi dell'art. 93 del TUF, sono considerate imprese controllate, oltre a quelle indicate nell'art. 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, anche:
a) le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
b) le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.
2. Ai fini di cui sopra si considerano anche i diritti spettanti a società controllate o esercitati per il tramite di fiduciari o di interposte persone; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.

YOOX NET-A-PORTER GROUP

PREMESSA

L'Offerta è un'offerta pubblica di acquisto volontaria promossa da RLG Italia, in qualità di Offerente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 102 e 106, comma 4, del TUF, nonché delle applicabili disposizioni di attuazione del Regolamento Emittenti, sulla totalità delle Azioni YNAP di volta in volta emesse e in circolazione al momento dell'Offerta diverse da quelle di cui l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto siano titolari.

L'Offerente è una società per azioni di diritto italiano, indirettamente controllata da Compagnie Rupert.

In data 20 gennaio 2018 YNAP – previo svolgimento da parte di CFR e dei suoi consulenti di una limitata attività di *due diligence* su determinate informazioni a seguito della sottoscrizione di un apposito accordo di riservatezza – ha ricevuto da Richemont un'offerta contenente l'impegno irrevocabile di Richemont (**"Impegno Irrevocabile CFR"**) a comunicare – entro le ore 09.00 del giorno 22 gennaio 2018 – la propria intenzione di promuovere l'Offerta mediante pubblicazione (e trasmissione alla Consob) del Comunicato 102, subordinatamente, tra l'altro: (i) alla concessione da parte di YNAP della deroga allo *standstill* assunto da CFR (e dalle sue affiliate) ai sensi dell'art. 5.1 del patto parasociale (il **"Patto Parasociale"**) sottoscritto in data 31 marzo 2015 tra YNAP, Richemont e Richemont UK (società indirettamente controllata da Compagnie Rupert), nonché alla risoluzione del Patto Parasociale medesimo; e (ii) all'assunzione da parte di Federico Marchetti (**"FM"**) di un impegno irrevocabile ad aderire all'Offerta (**"Impegno di Adesione"**) (cfr. Paragrafo A.14 del Documento di Offerta).

In tale contesto l'Emittente ha conferito incarico a Bank of America Merrill Lynch e a Mediobanca quali advisor finanziari di YNAP, indipendenti rispetto all'Offerente e al gruppo cui il medesimo appartiene.

In funzione dell'Impegno Irrevocabile CFR – e subordinatamente alla pubblicazione (e trasmissione alla Consob) del Comunicato 102 entro le ore 09.00 del giorno 22 gennaio 2018 – in data 21 gennaio 2018:

- A. il Consiglio di Amministrazione di YNAP, nell'interesse di tutti gli azionisti della Società, ha deliberato la deroga allo *standstill* di cui al Patto Parasociale, fornendo pertanto il consenso della Società all'acquisto, da parte di Richemont (e delle sue affiliate) di azioni o altri strumenti finanziari di YNAP nell'ambito dell'Offerta, fermo restando che ogni valutazione del Consiglio di Amministrazione di YNAP in merito all'Offerta sarebbe stata contenuta nel presente Comunicato 103;
- B. YNAP, CFR e Richemont UK hanno sottoscritto un accordo modificativo del Patto Parasociale (**"Accordo Modificativo"**) ai sensi del quale:
 - (i) YNAP ha prestato il proprio consenso ai sensi e per gli effetti dell'art. 5.1 (*standstill*) del Patto Parasociale all'annuncio e alla proposizione dell'Offerta, nonché all'acquisizione delle azioni di YNAP nell'ambito della medesima, ai termini e alle condizioni previsti nella stessa, e al compimento di ogni azione connessa; e
 - (ii) YNAP, CFR e Richemont UK hanno convenuto di risolvere consensualmente il Patto Parasociale, con conseguente cessazione di qualsivoglia validità ed effetto dello stesso, con efficacia dalla, e condizionatamente alla, dichiarazione di avveramento di, o di rinuncia a, tutte le condizioni dell'Offerta in conformità ai termini della medesima;
- C. FM ha assunto l'Impegno di Adesione, nel contesto del quale Richemont e FM hanno convenuto di risolvere consensualmente l'accordo di *lock-up* sottoscritto tra le predette parti in data 31 marzo 2015 (**"Accordo di Lock-up"**) – con conseguente cessazione di qualsivoglia validità ed effetto dello stesso – con effetto dalla, e condizionatamente alla, pubblicazione, e trasmissione a Consob, del Comunicato 102. Richemont e FM hanno tuttavia convenuto che l'Accordo di Lock-up continuerà a essere valido, efficace e vincolante tra le sue parti come se la sua risoluzione non fosse mai intervenuta nel caso in cui l'Offerta sia ritirata o cessi ai termini della stessa.

YOOX NET-A-PORTER GROUP

- D. FM ha assunto nei confronti di Richemont l'Impegno di Adesione. In particolare, FM si è impegnato irrevocabilmente a portare in adesione (e a procurare l'adesione) all'Offerta – entro il quinto giorno lavorativo dall'inizio del periodo di adesione all'Offerta – tutte le n. 5.164.667 azioni ordinarie di YNAP detenute, direttamente e indirettamente, da FM (pari al 5,6% del capitale ordinario della Società alla data del presente Comunicato 103). Costituiscono altresì oggetto dell'Impegno di Adesione le azioni ordinarie di YNAP acquisite da FM – ivi incluse le azioni di cui potrebbe diventare titolare FM a seguito dell'esercizio delle opzioni ai sensi dei piani di *stock option* adottati da YNAP – prima del regolamento, ovvero prima della revoca o cessazione, dell'Offerta.

Nell'Impegno di Adesione FM ha altresì riconosciuto all'Offerente un'opzione di acquisto (*call option*) avente ad oggetto ogni azione acquisita da FM (ivi incluse le azioni di cui potrebbe diventare titolare a seguito dell'esercizio delle opzioni ai sensi dei piani di *stock option* adottati da YNAP) successivamente al regolamento dell'Offerta a fronte del riconoscimento di un'opzione di vendita (*put option*) concessa dall'Offerente a FM avente ad oggetto le medesime azioni, in entrambi i casi al medesimo prezzo offerto agli azionisti nel contesto dell'Offerta.

Le obbligazioni assunte con l'Impegno di Adesione non pregiudicano il diritto di FM di (a) revocare l'adesione delle suddette azioni ai sensi dell'art. 44, comma 7, RE e (b) recedere dall'obbligo di portare in adesione le predette azioni ai sensi dell'art. 123, comma 3, del TUF. In ciascuno di tali casi, tutte e ciascuna delle obbligazioni assunte ai sensi dell'Impegno di Adesione si intenderanno cessate e prive di qualsiasi validità ed effetto e FM non sarà più soggetto alle obbligazioni assunte con il predetto impegno.

Fermo restando quanto sopra, Richemont e FM hanno inoltre convenuto che l'Impegno di Adesione cesserà di avere qualsiasi effetto nel caso in cui l'Offerta sia ritirata o cessi ai termini della stessa.

Per maggiori informazioni in merito al Patto Parasociale e all'Accordo Modificativo, nonché all'Accordo di Lock-up e all'Impegno di Adesione si rinvia alle informazioni essenziali redatte e pubblicate ai sensi dell'art.122 del TUF e dell'art. 130 del Regolamento Emittenti, disponibili sul sito *internet* dell'Emittente www.ynap.com (Sezione Governance) e altresì riportate nella Sezione M del Documento di Offerta.

L'Offerta è stata quindi annunciata a Consob e al mercato attraverso la pubblicazione del Comunicato 102 in data 22 gennaio 2018 (entro le ore 09.00); per l'effetto: (i) l'Accordo Modificativo e l'Impegno di Adesione sono divenuti efficaci; e (ii) l'Accordo di Lock-Up è stato risolto ai termini sopra indicati.

Il Comunicato 102 è stato inviato ai lavoratori di YNAP ai sensi dell'art. 102, comma 2, del TUF.

In data 12 febbraio 2018, l'Offerente ha presentato alla Consob il Documento di Offerta ai sensi degli artt. 102, comma 3, del TUF e 37-ter RE.

In data 20 febbraio 2018, Consob ha comunicato all'Offerente la sospensione dei termini dell'istruttoria ai sensi dell'art. 102, comma 4, del TUF, per un periodo non superiore a 15 giorni a far data dal 21 febbraio 2018 (e quindi fino al 7 marzo 2018 incluso). Tale sospensione è stata disposta da Consob a fronte della richiesta di integrare il Documento di Offerta con le principali informazioni risultanti dal progetto di bilancio d'esercizio e bilancio consolidato di YNAP al 31 dicembre 2017, approvati nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 6 marzo 2018.

In data 8 marzo 2018, l'Offerente ha comunicato il riavvio dei termini istruttori, ai sensi dell'art. 38, comma 1, RE, e in data 14 marzo 2018 Consob ha approvato il Documento di Offerta ai sensi dell'art. 102, comma 4, del TUF.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei principali termini e condizioni dell'Offerta. Per una descrizione dei presupposti giuridici dell'Offerta e della complessiva operazione si rinvia al Documento

YOOX NET-A-PORTER GROUP

di Offerta.

LE AZIONI OGGETTO DELL'OFFERTA

Successivamente alla diffusione in data 22 gennaio 2018 del Comunicato 102, YNAP ha emesso e assegnato: (i) n. 716.716 Azioni YNAP a seguito dell'esercizio di n. 13.783 Stock Option, in data 9 febbraio 2018; (ii) n. 14.166 Azioni YNAP a seguito dell'esercizio di n. 14.166 Stock Option, in data 9 marzo 2018; e (iii) n. 55.599 Azioni YNAP a seguito dell'esercizio di n. 55.599 Stock Option, in data 12 marzo 2018.

Secondo quanto indicato nel Documento di Offerta (cfr. Premessa e Paragrafo C.1), poiché le Stock Option sono esercitabili a partire dal mese di marzo 2018, il numero delle Azioni YNAP che l'Emittente potrebbe emettere a fronte dell'esercizio delle Stock Option e, pertanto, il numero delle Azioni YNAP in circolazione potranno variare ulteriormente, successivamente al 12 marzo 2018, in misura corrispondente, fermo comunque il numero complessivo di Azioni YNAP oggetto dell'Offerta.

Si segnala che: (a) i dati numerici relativi alle Azioni YNAP oggetto dell'Offerta; e (b) le relative percentuali sul capitale sociale dell'Emittente riportati nel presente Comunicato 103, sono tratti dal Documento di Offerta. Al riguardo si precisa che tali dati numerici e le relative percentuali sono aggiornati alla data del 12 marzo 2018 e quindi calcolati sul capitale sociale ordinario emesso a tale data, pari a Euro 1.348.491,98, suddiviso in complessive n. 134.849.198 azioni senza valore nominale, di cui n. 92.036.053 Azioni YNAP e n. 42.813.145 azioni di classe "B" prive del diritto di voto.

Secondo quanto indicato nel Documento di Offerta, Richemont UK, società indirettamente controllata da Compagnie Rupert, alla Data del Documento di Offerta detiene:

- (i) n. 22.786.452 Azioni YNAP, corrispondenti al 24,76% del suo capitale sociale con diritto di voto; e
- (ii) n. 42.813.145 azioni di classe 'B' dell'Emittente, prive del diritto di voto.

Per informazioni in merito alle caratteristiche delle azioni di classe 'B' dell'Emittente si rinvia agli artt. 5 e 14 dello Statuto sociale di YNAP, disponibile all'indirizzo www.ynap.com, Sezione Governance.

Per effetto di quanto sopra e sulla base del numero di Azioni YNAP emesse alla data del 12 marzo 2018, secondo quanto indicato nel Documento di Offerta, l'Offerta – promossa esclusivamente in Italia e negli Stati Uniti d'America e rivolta indistintamente e a parità di condizioni a tutti gli azionisti titolari di Azioni YNAP – avrà ad oggetto:

- (i) n. 69.249.601 Azioni YNAP, corrispondenti a circa il 75,24% del capitale sociale ordinario dell'Emittente sottoscritto alla Data del Documento di Offerta, ossia la totalità delle Azioni YNAP emesse e sottoscritte alla medesima data, dedotte le complessive n. 22.786.452 Azioni YNAP (pari a circa il 24,76% del capitale sociale ordinario sottoscritto alla Data del Documento di Offerta) attualmente nella titolarità di Richemont UK, società che – come l'Offerente – è indirettamente controllata da Compagnie Rupert;
- (ii) ulteriori Azioni YNAP per un massimo di n. 1.541.973 che l'Emittente potrebbe emettere al servizio delle Stock Option. L'ammontare sopra indicato rappresenta il numero complessivo di Azioni YNAP che l'Emittente emetterebbe nel caso in cui tutte le Stock Option attualmente esercitabili, o che potrebbero divenire esercitabili durante il Periodo di Adesione, venissero effettivamente esercitate;
- (iii) qualora al termine del Periodo di Adesione l'Offerente, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, venga a detenere Azioni YNAP che eccedano la Soglia Minima per la Rinuncia, ma siano inferiori alla soglia per l'avveramento della Condizione Livello Minimo di Adesione, e l'Offerente rinunci a tale condizione, per effetto del perfezionamento del trasferimento all'Offerente delle Azioni YNAP apportate all'Offerta si verificherà un cambio di

YOOX NET-A-PORTER GROUP

controllo e si avrà luogo alla Riapertura dei Termini. Pertanto, nel corso della Riapertura dei Termini, l'Offerente potrebbe dovere acquistare le ulteriori Azioni YNAP, per un massimo di n. 2.045.598 Azioni YNAP, che l'Emittente potrebbe emettere al servizio delle Stock Option in caso di Cambio di Controllo nel caso in cui tutte le Stock Option in caso di Cambio di Controllo venissero effettivamente esercitate.

Le Azioni YNAP oggetto dell'Offerta comprendono le n. 17.339 azioni proprie detenute dall'Emittente alla Data del Documento di Offerta, pari a circa lo 0,019% del capitale sociale ordinario dell'Emittente.

Come indicato nel Documento di Offerta, il numero delle Azioni YNAP oggetto dell'Offerta potrebbe variare in diminuzione qualora, durante il Periodo di Adesione (o successivamente fino al termine dell'eventuale Riapertura dei Termini), l'Offerente acquistasse Azioni YNAP al di fuori dell'Offerta, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 41, comma 2, e 42, comma 2, del Regolamento Emittenti.

Come precisato nel Documento di Offerta, le Azioni YNAP così acquistate saranno computate ai fini (i) dell'avveramento della Condizione Livello Minimo di Adesione e del superamento della Soglia Minima per la Rinuncia, ove acquistate nel corso del Periodo di Adesione; e (ii) del calcolo delle soglie previste dagli artt. 111 e 108 del TUF, ove acquistate nel corso del Periodo di Adesione e dell'eventuale Riapertura dei Termini.

In aggiunta a quanto indicato nel punto (iii) che precede, l'Offerente potrebbe dover acquistare un massimo di ulteriori n. 2.045.598 Azioni YNAP che YNAP potrebbe emettere nel caso di esercizio da parte dei relativi beneficiari delle Stock Option in caso di Cambio di Controllo anche ove si desse corso all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF, all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF o al Diritto di Acquisto.

L'Offerta è finalizzata ad acquisire l'intero capitale sociale ordinario dell'Emittente non ancora detenuto dall'Offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto alla Data del Documento di Offerta. Conseguentemente, qualora l'Offerente, unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto, venga a detenere – per effetto delle adesioni all'Offerta (ivi incluse le adesioni nel corso della Riapertura dei Termini), di eventuali acquisti effettuati al di fuori dell'Offerta medesima e dell'eventuale Conversione – una partecipazione complessiva superiore al 90%, ma inferiore al 95%, del capitale sociale ordinario dell'Emittente, l'Offerente ha dichiarato la propria intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni YNAP sul MTA (cfr. Avvertenza A.7 del Documento di Offerta).

Come rappresentato nel Documento di Offerta, l'Offerente si avvarrà in via volontaria della Riapertura dei Termini, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, lettera a), del Regolamento Emittenti. A norma dell'art. 40-bis, comma 3, lettera b) del Regolamento Emittenti, la Riapertura dei Termini non si applica qualora, al termine del Periodo di Adesione, l'Offerente venga a detenere una partecipazione pari a quella indicata all'art. 108, comma 2, del TUF e abbia dichiarato l'intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare un regolare andamento delle negoziazioni. Entro il Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Pagamento, il Periodo di Adesione dovrà essere riaperto per cinque Giorni di Borsa Aperta qualora l'Offerente abbia comunicato di rinunciare alla Condizione Livello Minimo di Adesione² ovvero la stessa si sia verificata, salvo nel caso in cui ricorrano i presupposti per Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF. Per maggiori informazioni in merito alla Riapertura dei Termini si rinvia all'Avvertenza A.6 e al Paragrafo F.1.1 del Documento di Offerta.

² Si precisa che, secondo quanto rappresentato dall'Offerente nel Documento di Offerta, per poter rinunciare alla Condizione Livello Minimo, l'Offerente, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, dovrà avere superato, al termine del Periodo di Adesione, la Soglia Minima per la Rinuncia (ossia, la soglia di partecipazione nel capitale sociale ordinario di YNAP, pari al 50% dello stesso).

YOOX NET-A-PORTER GROUP

CONTROVALORE COMPLESSIVO E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

L'Offerta è promossa a un corrispettivo pari ad Euro 38,00 per ogni Azione YNAP portata in adesione all'Offerta (cfr. Paragrafo E.1 del Documento di Offerta).

Secondo quanto indicato nel Documento di Offerta (cfr. Paragrafo E.2) il Controvalore Complessivo, in caso di integrale adesione alla medesima, è pari a Euro 2.690.079.812,00. Tale importo comprende anche il controvalore delle Azioni YNAP emesse a servizio delle Stock Option, ove integralmente esercitate. Nel caso di Riapertura dei Termini, nonché nel caso di esecuzione dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF, dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF o di esercizio del Diritto di Acquisto, l'Offerente potrebbe dover acquistare un massimo di ulteriori n. 2.045.598 Azioni YNAP che l'Emittente potrebbe emettere nel caso di esercizio, da parte dei relativi beneficiari, delle Stock Option in caso di Cambio di Controllo, cosicché il Controvalore Complessivo aumenterebbe a Euro 2.767.812.536,00. Per maggiori informazioni in merito alla Riapertura dei Termini, all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF, all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF e al Diritto di Acquisto si rinvia ai Paragrafi A.6, A.7, A.8 e G.3 del Documento di Offerta.

Come indicato nel Documento di Offerta (cfr. Paragrafi A.2 e G.1), Richemont intende finanziare il pagamento del Corrispettivo attraverso risorse finanziarie in essere ovvero attraverso il ricorso all'assunzione di finanziamenti di terzi ovvero attraverso una combinazione delle due modalità. A tal fine, Richemont ha sottoscritto il Contratto di Finanziamento con Goldman Sachs International (in qualità di *arranger* e *agent*) e Goldman Sachs International Bank (in qualità di *original lender* e banca che emette la Cash Confirmation) per la concessione del Finanziamento (come *infra* definito) a supporto dell'Offerta e dell'emissione della Cash Confirmation.

In conformità al Contratto di Finanziamento, l'*original lender* ha messo a disposizione di Richemont, in qualità di società che controlla il Gruppo Richemont, una linea di credito per cassa (il "**Finanziamento**") per un importo massimo pari ad Euro 3.000.000.000 al fine di: (a) finanziare o rifinanziare il Corrispettivo da pagare per l'acquisto delle Azioni YNAP nel contesto dell'Offerta; (b) supportare l'emissione della (e i pagamenti che devono essere effettuati in relazione alla) Cash Confirmation da parte della stessa Goldman Sachs International Bank; (c) finanziare o rifinanziare ogni acquisto di Azioni YNAP sul mercato o da terzi (anche attraverso vendita in blocco), incluse, senza limitazioni, quelli risultanti dall'eventuale esercizio del Diritto di Recesso da parte dei soci di minoranza di YNAP; e (d) finanziare o rifinanziare oneri, costi e spese sostenuti da Richemont e dalle sue controllate in relazione all'Offerta o per altri acquisti di Azioni YNAP ai sensi del paragrafo (c) che precede. Ai sensi del Contratto di Finanziamento, Goldman Sachs International Bank si è altresì impegnata a rilasciare la Cash Confirmation che, una volta emessa, rimarrà in ogni caso pienamente valida ed efficace indipendentemente dalle sorti e dall'effettivo utilizzo e conseguente erogazione del Finanziamento. Il Finanziamento è disponibile per l'utilizzo fino al 22 novembre 2018, giorno in cui scadranno 10 mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento. Il Finanziamento deve essere interamente rimborsato entro la data corrispondente a sei mesi dalla data di primo utilizzo.

Come indicato nel Documento di Offerta (cfr. Paragrafi A.2 e G.1):

- in linea con la prassi di mercato per operazioni assimilabili al Finanziamento, il Contratto di Finanziamento prevede specifici impegni informativi, dichiarazioni e garanzie e impegni generali da parte di Richemont. Il Contratto di Finanziamento non prevede alcun obbligo in capo all'Offerente di utilizzare i flussi di cassa derivanti dalla distribuzione di dividendi e/o riserve disponibili dell'Emittente per rimborsare o garantire il finanziamento ottenuto in base al Contratto di Finanziamento ai fini dell'adempimento delle obbligazioni di pagamento dell'Offerente in relazione all'Offerta;
- tra i principali termini e condizioni del Contratto di Finanziamento, si segnalano i seguenti: (a) il

YOOX NET-A-PORTER GROUP

marginale sarà pari a 0,30% annuo, aumentato dello 0,15% ogni 3 mesi dopo la data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento; (b) gli interessi matureranno a un tasso pari alla somma tra: (i) il margine applicabile (come sopra indicato) e (ii) EURIBOR, fermo restando che ove il tasso EURIBOR risulti inferiore a zero, ai fini del calcolo dell'interesse sarà considerato comunque pari a zero;

- il Contratto di Finanziamento non prevede alcun obbligo dell'Offerente o alcuna previsione relativa al rispetto di parametri finanziari (c.d. *financial covenants*) che imponga di destinare i flussi di cassa derivanti dalle distribuzioni di dividendi e/o delle riserve disponibili dell'Emittente a rimborso o a garanzia del finanziamento ottenuto ai sensi del Contratto di Finanziamento per l'adempimento degli obblighi di pagamento dell'Offerente relativi all'Offerta. Tuttavia, al fine di accelerare il rimborso del finanziamento, Richemont potrebbe determinare – tramite l'esercizio del proprio diritto di voto nell'ambito dell'assemblea degli azionisti dell'Emittente – l'adozione di deliberazioni volte a distribuire agli azionisti, a titolo di dividendi ordinari e/o straordinari, risorse disponibili dell'Emittente medesima, anche di ingente entità. Tale eventualità potrebbe produrre effetti negativi sulla capacità dell'Emittente di realizzare i propri piani di sviluppo e/o sui tempi di realizzazione di tali piani;
- i fondi del Gruppo Richemont necessari al pagamento del Corrispettivo, sia se derivanti dal Finanziamento sia se da altre fonti, saranno messi a disposizione dell'Offerente attraverso un'appropriata combinazione di finanziamenti infragruppo fruttiferi e apporti di capitale o comunque di patrimonio netto (coerentemente con la struttura societaria del Gruppo Richemont e delle relative società) nella proporzione che l'Offerente indicativamente ritiene possa essere pari a 30% di debito e 70% di capitale o altra voce di patrimonio netto.

Inoltre, come rappresentato nel Documento di Offerta, il 6 marzo 2018 Richemont ha dato mandato a Goldman Sachs International in qualità di *bookrunner* di organizzare una serie di incontri con potenziali investitori in Europa a partire dal 9 marzo 2018. È possibile che, ad esito di tali incontri, subordinatamente alle condizioni di mercato, venga emesso un prestito obbligazionario *senior* destinato a quotazione sulla borsa del Lussemburgo, non garantito, emesso ai sensi della *Regulation S* in base al *United States Securities Act* del 1933, come modificato e integrato, che disciplina la promozione di offerte e vendite al di fuori degli USA senza necessità di registrazione in base allo stesso *Securities Act*, denominato in Euro e che potrà esser suddiviso in più *tranche* con scadenza rispettivamente a 8 anni, 12 anni e 20 anni (il "**Prestito Obbligazionario**"). Il Prestito Obbligazionario sarebbe emesso da Richemont Luxco e garantito da Richemont, beneficiando così del *rating* A+ (stabile) rilasciato da Standard & Poor's a Richemont.

Secondo quanto rappresentato dall'Offerente, tale prestito obbligazionario sarebbe a condizioni di mercato in linea con quelle usualmente applicate a un emittente del *rating* di Richemont e i proventi del Prestito Obbligazionario sarebbero utilizzati per scopi societari generali del Gruppo Richemont, che potrebbero comprendere il finanziamento, integrale o parziale, del Corrispettivo.

Come rappresentato nel Documento di Offerta, laddove emesso, il Prestito Obbligazionario non conterrebbe alcun impegno od obbligo dell'Offerente in relazione all'Offerta e le modalità di trasferimento infragruppo delle risorse finanziarie in favore dell'Offerente e i termini dei relativi finanziamenti infragruppo fruttiferi non sarebbero diversi da quelli che troverebbero applicazione nel caso in cui il Prestito Obbligazionario non venisse emesso.

Per maggiori informazioni in merito al Finanziamento, ai principali termini e condizioni del Contratto di Finanziamento, alla Cash Confirmation e al Prestito Obbligazionario, si rinvia al Paragrafo G.1 del Documento di Offerta.

YOOX NET-A-PORTER GROUP

LE CONDIZIONE DI EFFICACIA DELL'OFFERTA

L'efficacia dell'Offerta è soggetta alle condizioni sospensive illustrate nel Paragrafo A.1, Sezione Avvertenze, del Documento di Offerta. In particolare, l'Offerta è subordinata alle seguenti condizioni:

- (i) al rilascio, entro le ore 7:59 del Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento del Corrispettivo, dell'autorizzazione richiesta dalla normativa dell'Unione Europea in tema di controllo delle concentrazioni consistente nell'assunzione da parte della Commissione Europea di una decisione a norma degli articoli 6(1)(b) o 6(2) del Regolamento (CE) del Consiglio n. 139/2004 (il "**Regolamento sulle Concentrazioni**") (o nel fatto che una tale decisione debba essere considerata come adottata ai sensi dell'articolo 10(6) del Regolamento sulle Concentrazioni) che dichiari l'operazione compatibile con il mercato comune (la "**Condizione Antitrust**") (per maggiori informazioni in merito, cfr. Paragrafo C.3 del Documento di Offerta);
- (ii) alla circostanza che le Azioni YNAP portate in Offerta durante il Periodo di Adesione, sommate a (a) le Azioni YNAP già di titolarità dell'Offerente e delle Persone che Agiscono di Concerto, anche a seguito di eventuali acquisti effettuati al di fuori dell'Offerta ai sensi della normativa vigente entro il Periodo di Adesione, nonché dell'eventuale Conversione, e (b) le Azioni YNAP ancora da attribuire a Richemont UK a fronte di richieste di Conversione presentate all'Emittente entro la data di comunicazione dei risultati provvisori dell'Offerta, eccedano il 90% delle Azioni YNAP emesse e in circolazione al termine del Periodo di Adesione (pertanto, considerando anche le ulteriori Azioni YNAP che YNAP potrebbe emettere durante il Periodo di Adesione a seguito dell'esercizio delle Stock Option) ("**Condizione Livello Minimo di Adesione**"); e
- (iii) al mancato verificarsi, entro le ore 7:59 del Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento del Corrispettivo: (a) di eventi o situazioni straordinari comportanti gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato, nazionale o internazionale, che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull'Offerta o sulla situazione patrimoniale, economica o finanziaria di YNAP o delle società appartenenti al Gruppo YNAP (intese nel loro complesso) come rappresentate nella relazione trimestrale dell'Emittente al 30 settembre 2017³; o (b) di eventi o situazioni riguardanti YNAP o il Gruppo YNAP non noti al mercato alla Data di Annuncio che comportino, o che potrebbero ragionevolmente comportare, mutamenti sostanzialmente pregiudizievoli sulla situazione patrimoniale, economica o finanziaria di YNAP o di società appartenenti al Gruppo YNAP (intese nel loro complesso) come rappresentate nella relazione trimestrale dell'Emittente al 30 settembre 2017⁴ (la "**Condizione MAC**").

Come indicato nel Documento di Offerta:

- con riferimento alla Condizione Livello Minimo di Adesione, l'Offerente e Richemont si riservano espressamente il diritto di Richemont UK, società indirettamente controllata da Compagnie Rupert e soggetta a comune controllo con l'Offerente, di convertire le proprie azioni di classe 'B' in Azioni YNAP in conformità con le attuali previsioni dell'art. 5.5 dello statuto di YNAP. A seguito e in conseguenza della conclusione dell'Offerta, l'Offerente potrebbe inoltre promuovere la modifica dell'attuale statuto di YNAP al fine di consentire a Richemont UK di convertire liberamente tutte le proprie azioni di classe 'B' in Azioni YNAP. Per maggiori informazioni in merito alla conversione di azioni di classe 'B', si rinvia al Paragrafo A.10.1.d e al Paragrafo A.17 del Documento di Offerta;
- l'Offerente si riserva espressamente il diritto di rinunciare, in tutto o in parte, a ciascuna delle Condizioni di Efficacia. Con particolare riferimento alla Condizione Livello Minimo di Adesione,

³ Al riguardo si precisa che, come comunicato al mercato, l'Emittente pubblica su base volontaria informazioni finanziarie periodiche aggiuntive e, precisamente, *interim trading statement* sui ricavi netti al 31 marzo e al 30 settembre di ciascun esercizio, mediante pubblicazione di un comunicato stampa sul sito *internet* della Società.

⁴ Si veda precedente nota.

YOOX NET-A-PORTER GROUP

tenuto conto degli obiettivi dell'Offerta e dei programmi futuri dell'Offerente in relazione a YNAP, nonché dell'attuale assetto azionario di YNAP, l'Offerente si riserva di rinunciare alla Condizione Livello Minimo di Adesione nel caso in cui vengano portate in adesione all'Offerta un numero di Azioni YNAP che, sommate a (i) le Azioni YNAP già di titolarità dell'Offerente e delle Persone che Agiscono di Concerto, anche a seguito di eventuali acquisti effettuati al di fuori dell'Offerta ai sensi della normativa vigente entro il Periodo di Adesione e dell'eventuale Conversione, e (b) le Azioni YNAP ancora da attribuire a Richemont UK a fronte di richieste di Conversione presentate all'Emittente entro la data di comunicazione dei risultati provvisori dell'Offerta, eccedano il 50% delle Azioni YNAP emesse e in circolazione al termine del Periodo di Adesione (la "**Soglia Minima per la Rinuncia**"). La rinuncia alla Condizione Livello Minimo di Adesione da parte dell'Offerente avrà come effetto automatico la Riapertura dei Termini;

- con riferimento alla Condizione Antitrust, il rilascio della relativa autorizzazione costituisce una Condizione di Efficacia dell'Offerta e può essere rinunciata dall'Offerente a propria discrezione;
- l'Offerente darà notizia dell'avveramento, o del mancato avveramento della Condizione Livello Minimo di Adesione ovvero dell'eventuale rinuncia alla stessa ove la medesima non si sia avverata (e in tal caso della Riapertura dei Termini), dandone comunicazione nel comunicato emesso dall'Offerente e pubblicato dall'Emittente ai sensi degli artt. 114 del TUF e 66 del Regolamento Emittenti e dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, entro le ore 7:59 del primo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo di Adesione;
- l'Offerente darà notizia dell'avveramento, del mancato avveramento e della rinuncia, secondo il caso, delle Condizioni di Efficacia dell'Offerta diverse dalla Condizione Livello Minimo di Adesione dandone comunicazione con le modalità di cui all'art. 36 del Regolamento Emittenti entro le ore 7:59 del Giorno di Borsa Aperta precedente la Data di Pagamento del Corrispettivo;
- in caso di mancato avveramento di una o più delle Condizioni di Efficacia dell'Offerta e mancato esercizio da parte dell'Offerente della facoltà di rinunziarvi, e quindi di inefficacia dell'Offerta stessa, le Azioni YNAP portate in adesione all'Offerta saranno restituite nella disponibilità dei rispettivi titolari, senza addebito di oneri o spese a carico degli stessi, entro il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al primo comunicato con cui sarà dichiarata l'inefficacia dell'Offerta.

Per maggiori informazioni in merito alle Condizioni di Efficacia dell'Offerta si rinvia alla Sezione A, Paragrafo A.1, del Documento di Offerta.

In data 16 marzo 2018 il Consiglio di Amministrazione di YNAP si è riunito al fine di esaminare l'Offerta e deliberare in merito all'approvazione del Comunicato dell'Emittente.

All'esito delle proprie verifiche, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il presente Comunicato 103 contenente, tra l'altro, la valutazione motivata del Consiglio medesimo sull'Offerta e sulla congruità del Corrispettivo, secondo quanto previsto dagli artt. 103, commi 3 e 3-bis, del TUF e 39 del Regolamento Emittenti. Le informazioni riportate nel presente Comunicato 103 sono tratte dai documenti presi in esame dal Consiglio di Amministrazioni come descritto al successivo Capitolo 1, Paragrafo 1.3.

Resta, peraltro, inteso che per una compiuta e integrale conoscenza di tutti i presupposti, termini e condizioni dell'Offerta, occorre fare riferimento esclusivo al Documento di Offerta, pubblicato dall'Offerente secondo le norme di legge e di regolamento applicabili. Il presente Comunicato 103

YOOX NET-A-PORTER GROUP

non intende, pertanto, sostituire in alcun modo il Documento di Offerta o qualunque altro documento relativo all'Offerta di competenza e responsabilità dell'Offerente e diffuso dal medesimo, e non costituisce in alcun modo, né può essere inteso come, una raccomandazione ad aderire o a non aderire all'Offerta e non sostituisce il giudizio di ciascun azionista in relazione all'Offerta.

YOOX NET-A-PORTER GROUP

1. DESCRIZIONE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI YNAP

1.1 Partecipanti alla riunione e specificazione degli interessi rilevanti ai sensi degli artt. 2391 del codice civile e 39, comma 1, lett. b), del Regolamento Emittenti

Alla riunione del Consiglio di Amministrazione di YNAP del 16 marzo 2018, nella quale è stata esaminata l'Offerta e approvato il Comunicato 103, hanno partecipato, presenti di persona o in audio conferenza:

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Raffaello Napoleone;
- gli amministratori, Federico Marchetti e Stefano Valerio;
- gli amministratori indipendenti, Eva Chen, Alessandro Foti, Catherine Gérardin-Vautrin, Vittorio Radice e Laura Zoni.

Hanno giustificato la propria assenza i consiglieri Cedric Bossert, Richard Lepeu e, Robert Kunze-Concewitz.

Erano inoltre presenti, di persona o in audio conferenza, il Presidente del Collegio Sindacale, Marco Fumagalli e i Sindaci Effettivi, Patrizia Arienti e Giovanni Naccarato.

Nel contesto della predetta riunione, i componenti del Consiglio di Amministrazione di seguito indicati hanno dato notizia di essere portatori di un interesse proprio o di terzi relativo all'Offerta, anche ai sensi degli artt. 2391 del codice civile e 39, comma 1, lett. b), del Regolamento Emittenti.

I consiglieri Raffaello Napoleone, Federico Marchetti, Stefano Valerio e Vittorio Radice hanno dichiarato di detenere, alla data di approvazione del Comunicato 103: (i) il dott. Napoleone, n. 14.555 Azioni YNAP; (ii) il dott. Marchetti, direttamente e indirettamente, n. 5.164.667 Azioni YNAP e n. 2.417.147 Stock Option in caso di Cambio di Controllo; (iii) l'avv. Valerio, n. 114.200 Azioni YNAP e n. 90.000 Stock Option in caso di Cambio di Controllo; e (iv) il dott. Radice, n. 10.000 Azioni YNAP.

L'Amministratore Delegato ha altresì dichiarato di aver sottoscritto l'Impegno di Adesione.

Per completezza si segnala che l'amministratore dott. Kunze-Concewitz detiene n. 7.000 Azioni YNAP e che il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, Stefano Valerio, è socio di Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato, che presta consulenza legale a YNAP anche nel contesto dell'Offerta.

Inoltre, si segnala che i consiglieri Richard Lepeu e Cedric Bossert sono stati nominati membri del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente su indicazione di Richemont e che alla data del Comunicato 103, come indicato nel Documento di Offerta (cfr. Sezione A, Paragrafo A.12), ricoprono incarichi in società del Gruppo Richemont. In particolare, come indicato nel Documento di Offerta:

- il consigliere Cedric Bossert, alla Data del Documento di Offerta, ricopre la carica di presidente del consiglio di amministrazione di Richemont Italia, oltre ad essere *group general counsel* di Richemont; e
- il consigliere Richard Lepeu, alla Data del Documento di Offerta, è membro del consiglio di amministrazione di alcune società del Gruppo Richemont.

Per completezza si segnala che in data 9 marzo 2018, ai sensi dell'art. 14, comma 2, dello Statuto di YNAP, il Consiglio di Amministrazione uscente di YNAP, con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria della Società convocata per il giorno 20 aprile 2018, in unica convocazione, ha presentato una propria lista per la nomina dell'organo amministrativo di YNAP da sottoporre all'Assemblea composta da n. 9 candidati, tra i quali i signori Richard Lepeu e Cedric Bossert (cfr. altresì Avvertenza A.12 del Documento di Offerta). Per maggiori informazioni in merito alla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente di YNAP si rinvia alla documentazione pubblicata

YOOX NET-A-PORTER GROUP

ai sensi di legge e regolamento e disponibile sul sito internet dell'Emittente (www.ynap.com, Sezione Governance).

Ai fini di completezza si segnala inoltre che – ai sensi del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato, nonché dell'art. 2.1, punto 8), della procedura denominata "*Disciplina delle operazioni con parti correlate*" adottata da YNAP – Richemont UK è parte correlata dell'Emittente, in quanto alla Data del Documento di Offerta detiene una quota superiore al 20% dei diritti di voto nell'Assemblea di YNAP. Come indicato nel Documento di Offerta (Paragrafo A.3, Avvertenze), Richemont UK è controllata direttamente da Richemont Luxco e indirettamente controllata da Compagnie Rupert. L'Offerente è controllato, indirettamente, per il tramite di Richemont Luxco, Richemont Italia e Richemont, da Compagnie Rupert. Pertanto, Richemont UK (soggetta a comune controllo con l'Offerente), Richemont Italia (controllante diretta dell'Offerente), Richemont Luxco (controllante diretta di Richemont Italia), Richemont e Compagnie Rupert (soggetto controllante, in via diretta o indiretta – a seconda dei casi – , di tutte le società sopra indicate) sono parti correlate dell'Emittente. I rapporti con parti correlate sono descritti nei documenti contabili di YNAP secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

Infine si segnala che Compagnie Rupert, Richemont, Richemont UK, Richemont Luxco e Richemont Italia sono inoltre persone che agiscono di concerto con l'Offerente in relazione all'Offerta ai sensi dell'art. 101-bis, comma 4-bis, del TUF (cfr. Paragrafo B.1.4.b del Documento di Offerta).

1.2 Indicazioni in merito alla partecipazione dei membri dell'organo di amministrazione alle trattative per la definizione dell'Offerta

Si segnala che, durante il periodo nel quale CFR ha svolto attività di *due diligence* sull'Emittente, l'Amministratore Delegato, dott. Federico Marchetti, ha partecipato attivamente alle trattative con CFR per la negoziazione del Corrispettivo dell'Offerta, nonché per la definizione dell'Impegno Irrevocabile CFR, dell'Accordo Modificativo del Patto Parasociale e dell'Impegno di Adesione.

Fatto salvo quanto sopra riportato, nessun altro componente del Consiglio di Amministrazione di YNAP ha partecipato alle trattative per la definizione del Corrispettivo dell'Offerta.

Per completezza si segnala che: **(i)** in data 21 gennaio 2018, in funzione e a seguito della ricezione dell'Impegno Irrevocabile CFR, il Consiglio di Amministrazione di YNAP, nell'interesse di tutti gli azionisti della Società, ha deliberato – subordinatamente alla pubblicazione (e trasmissione alla Consob) del Comunicato 102 nei termini indicati in Premessa – la deroga allo *standstill* di cui al Patto Parasociale; e **(ii)** in pari data, l'Amministratore Delegato di YNAP, dott. Federico Marchetti, ha assunto l'Impegno di Adesione.

1.3 Documentazione esaminata

Il Consiglio di Amministrazione di YNAP, nella sua valutazione dell'Offerta e del relativo Corrispettivo, nonché per l'approvazione del presente Comunicato 103, ha esaminato e valutato:

- il Comunicato 102 pubblicato dall'Offerente in data 22 gennaio 2018;
- il Documento di Offerta, come presentato dall'Offerente alla Consob in data 12 febbraio 2018, trasmesso all'Emittente nelle versioni di volta in volta modificate nel corso dell'istruttoria Consob e in data 15 marzo 2018 nella versione che ha ricevuto l'approvazione del medesimo da parte di Consob con delibera n. 20335 del 14 marzo 2018;
- la *fairness opinion* resa dall'*advisor* finanziario del Consiglio di Amministrazione, Bank of America Merrill Lynch, in data 16 marzo 2018, come meglio illustrato al successivo Capitolo 4, Paragrafo

YOOX NET-A-PORTER GROUP

4.3.3, del presente Comunicato 103;

- la *fairness opinion* resa dall'*advisor* finanziario del Consiglio di Amministrazione, Mediobanca, in data 16 marzo 2018, come meglio illustrato al successivo Capitolo 4, Paragrafo 4.3.3, del presente Comunicato 103.

Ai fini della propria valutazione sull'Offerta e sulla congruità del Corrispettivo, il Consiglio di Amministrazione di YNAP non si è avvalso di pareri di esperti o di documenti di valutazione diversi da quelli sopra indicati.

1.4 Esito della riunione del Consiglio di Amministrazione

Ad esito dell'adunanza consiliare, il Consiglio di Amministrazione di YNAP, all'unanimità dei presenti, ha approvato il presente Comunicato dell'Emittente.

A seguito dell'approvazione del Comunicato dell'Emittente, il Consiglio di Amministrazione ha conferito mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Raffaele Napoleone, per, *inter alia*, procedere agli adempimenti finalizzati alla pubblicazione del Comunicato dell'Emittente (quale allegato al Documento di Offerta che sarà pubblicato dall'Offerente) e, se del caso, per apportare al Comunicato 103 le modifiche e le integrazioni che venissero richieste dalla Consob o da ogni altra autorità competente, ovvero per effettuare gli aggiornamenti che, ai sensi dell'art. 39, comma 4, del Regolamento Emittenti, si rendessero necessari in ragione della variazione delle informazioni riportate nel presente Comunicato 103.

Il Collegio Sindacale di YNAP ha preso atto della deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione, senza formulare alcun rilievo.

2. DATI ED ELEMENTI UTILI PER L'APPREZZAMENTO DELL'OFFERTA

Il presente Comunicato 103 è pubblicato congiuntamente al Documento di Offerta e diffuso come allegato allo stesso, d'intesa con l'Offerente.

Per una completa e analitica conoscenza delle caratteristiche e degli elementi essenziali dell'Offerta, nonché di tutti i termini e condizioni della stessa si rinvia al contenuto del Documento Offerta e, in particolare, alle Sezioni e ai Paragrafi di seguito indicati:

- Sezione A – Avvertenze;
- Sezione B, Paragrafo B.1 – Informazioni relative all'Offerente;
- Sezione B, Paragrafo B.2.9 – Principali informazioni risultanti dalla relazione finanziaria dell'Emittente;
- Sezione C – Categorie e quantitativi degli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta;
- Sezione E – Corrispettivo unitario per gli strumenti finanziari e sua giustificazione;
- Sezione F – Modalità e termini di adesione all'Offerta, date e modalità di pagamento del corrispettivo e di restituzione dei titoli oggetto dell'Offerta;
- Sezione G – Modalità di finanziamento, garanzie di esatto adempimento e programmi futuri dell'Offerente.

YOOX NET-A-PORTER GROUP

3. AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO E COMUNICAZIONE DEI FATTI DI RILIEVO AI SENSI DELL'ART. 39, COMMA 1, LETTERE E) ED F), DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

3.1 Informazioni sui fatti di rilievo successivi all'approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017

Il Consiglio di Amministrazione di YNAP in data 6 marzo 2018 ha esaminato e approvato il progetto di bilancio per l'esercizio 2017 – che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria della Società convocata, in unica convocazione, per il giorno 20 aprile 2018 – nonché il bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.

Per informazioni in merito: **(i)** ai dati finanziari di YNAP per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e ai relativi dati comparativi; **(ii)** ai fatti di rilievo intervenuti successivamente alla data del 31 dicembre 2017; nonché **(iii)** sull'evoluzione prevedibile della gestione per l'esercizio 2018, si rinvia al comunicato stampa dell'Emittente pubblicato in data 6 marzo 2018, nonché alla "Presentazione relativa ai risultati annuali 2017", entrambi disponibili sul sito *internet* di YNAP (www.ynap.com), rispettivamente nella Sezione Investor Relations/ Comunicati Stampa e Investor Relations / Presentazioni. Gli elementi essenziali del comunicato stampa di YNAP del 6 marzo 2018 sono altresì riportati al Paragrafo B.2.9 del Documento di Offerta.

Per completezza si segnala che in data 9 marzo 2018 è stato pubblicato l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria di YNAP per il giorno 20 aprile 2018 alle ore 10.00, in unica convocazione, in Milano – Via Filodrammatici n. 3, per discutere e deliberare, tra l'altro, in merito: (i) all'approvazione del bilancio di esercizio di YNAP al 31 dicembre 2017; (ii) alla nomina del Consiglio di Amministrazione; (iii) alla nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; (iv) al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2018 - 2026 ai sensi del D.Lgs. 39/2010 e del Regolamento (UE) n. 537/2014.

Come precisato nell'avviso di convocazione della predetta Assemblea, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 e la relazione sulla gestione, unitamente alla relazione di KPMG S.p.A. e alla relazione del Collegio Sindacale, saranno messe a disposizione del pubblico, ai sensi dell'art. 154-ter del TUF, entro il 30 marzo 2018 con le modalità indicate nell'avviso di convocazione medesimo.

In data 9 marzo 2018, ai sensi dell'art. 14, comma 2, dello Statuto di YNAP, il Consiglio di Amministrazione uscente di YNAP, con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea del prossimo 20 aprile 2018, ha presentato una propria lista per la nomina dell'organo amministrativo di YNAP da sottoporre all'Assemblea (cfr. altresì Avvertenza A.12 del Documento di Offerta).

Per maggiori informazioni in merito all'Assemblea del 20 aprile 2018, alla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente di YNAP e alle proposte formulate in merito dal medesimo Consiglio, si rinvia alla documentazione pubblicata ai sensi di legge e regolamento e disponibile sul sito *internet* dell'Emittente (www.ynap.com, Sezione Governance).

Si segnala, infine, che YNAP ha emesso e assegnato: (i) n. 14.166 Azioni YNAP a seguito dell'esercizio di n. 14.166 Stock Option, in data 9 marzo 2018; (ii) n. 55.599 Azioni YNAP a seguito dell'esercizio di n. 55.599 Stock Option, in data 12 marzo 2018; (iii) n. 19.500 Azioni YNAP a seguito dell'esercizio di n. 19.500 Stock Option, in data 13 marzo 2018; (iv) n. 7.500 Azioni YNAP a seguito dell'esercizio di n. 7.500 Stock Option, in data 14 marzo 2018; (v) n. 10.833 Azioni YNAP a seguito dell'esercizio di n. 10.833 Stock Option, in data 15 marzo 2018; (vi) n. 18.333 Azioni YNAP a seguito dell'esercizio di n. 18.333 Stock Option, in data 16 marzo 2018. Per maggiori informazioni si rinvia ai rispettivi comunicati

YOOX NET-A-PORTER GROUP

stampa disponibili all'indirizzo www.ynap.com, Sezione Investor Relations/Comunicati Stampa.

3.2 Informazioni sull'andamento recente e sulle prospettive dell'Emittente, ove non riportate nel Documento di Offerta

Non vi sono informazioni ulteriori sull'andamento recente e sulle prospettive future dell'Emittente rispetto a quanto indicato nel comunicato stampa di YNAP del 6 marzo 2018 di cui al precedente Paragrafo 3.1 del presente Comunicato 103, i cui elementi essenziali sono riportati al Paragrafo B.2.9 del Documento di Offerta.

4. VALUTAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI YNAP SULL'OFFERTA E SULLA CONGRUITÀ DEL CORRISPETTIVO

4.1 Elementi considerati dal Consiglio di Amministrazione nella propria valutazione

Come indicato al Capitolo 1, Paragrafo 1.3, del presente Comunicato 103, nell'esprimere la propria valutazione sull'Offerta e sulla congruità del Corrispettivo, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha considerato, tra l'altro:

- gli elementi informativi e le valutazioni sul Corrispettivo contenute nel Documento di Offerta;
- le *fairness opinion* rese dai Consulenti Finanziari dell'Emittente, Bank of America Merrill Lynch e Mediobanca, allegate al presente Comunicato 103, rispettivamente, *sub* Allegato "A" e *sub* Allegato "B".

4.2 Valutazione in merito alle motivazioni dell'Offerta e ai programmi futuri dell'Offerente

4.2.1 Motivazioni dell'Offerta

Il Consiglio di Amministrazione di YNAP prende atto delle motivazioni dell'Offerta descritte nella Premessa del Documento di Offerta e nel Paragrafo G.2.1 del Documento di Offerta medesimo.

In particolare, l'Offerente ha dichiarato che Richemont ha sostenuto Net-A-Porter sin dalle fasi iniziali del suo sviluppo, diventandone prima investitore di minoranza, e successivamente azionista di controllo nel 2010. Dalla fusione tra Net-A-Porter e YOOX nel 2015, Richemont ha continuato a sostenere il gruppo risultante da tale fusione quale suo principale azionista, convinto che l'e-commerce offrisse un'opportunità di mercato molto rilevante e rimanendo positivamente colpito dalla qualità del *management* di YNAP guidato da Federico Marchetti, Amministratore Delegato di YNAP.

Nel Documento di Offerta è inoltre evidenziato che, in una fase in cui il canale digitale sta diventando via via più significativo per raggiungere i clienti del settore del lusso, il Gruppo Richemont ha intenzione di rafforzare ulteriormente il proprio impegno in tale canale.

Pertanto – come evidenziato nel Documento di Offerta – l'Offerta costituisce uno strumento di attuazione del programma dell'Offerente volto ad acquistare l'intero capitale sociale ordinario dell'Emittente e a conseguire il Delisting. Il Delisting potrà essere conseguito attraverso: (i) l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF o dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF o l'esercizio del Diritto di Acquisto; o (ii) la Fusione dopo il completamento dell'Offerta.

YOOX NET-A-PORTER GROUP

Con riferimento all'intenzione dell'Offerente di acquistare l'intero capitale sociale ordinario dell'Emittente e di conseguire il Delisting, anziché limitarsi ad acquisire una partecipazione di controllo non totalitario sul capitale sociale dell'Emittente, si segnala che – come evidenziato nel Documento di Offerta – tale obiettivo è in linea con la strategia perseguita negli ultimi anni dal Gruppo Richemont nelle operazioni di acquisizione. Il controllo totalitario consente, infatti, a Richemont di perseguire più agilmente gli obiettivi di *business* di lungo periodo delle proprie controllate e del Gruppo Richemont, aumentando la flessibilità gestionale ed operativa e consentendo a Richemont di fornire un sostegno pieno alle proprie controllate e di condividere con le stesse informazioni senza le limitazioni imposte dalla presenza di soci di minoranza. Il controllo totalitario consente inoltre alle controllate di concentrarsi sulle proprie attività senza obblighi di comunicazione al pubblico e altri obblighi di legge derivanti dallo status di società quotata.

Come riportato nel Documento di Offerta, il Gruppo Richemont intende continuare a supportare la crescita dell'Emittente e ritiene che gli obiettivi di *business* di lungo periodo potranno essere più agevolmente ed efficacemente perseguiti con una ristretta base azionaria dopo il Delisting, dal momento che quest'ultimo aumenterà la flessibilità gestionale ed operativa necessaria per raggiungere tali obiettivi.

Come rappresentato dall'Offerente, la decisione di Richemont di promuovere l'Offerta al fine di ottenere il controllo totalitario sull'Emittente è coerente: (i) con una più profonda consapevolezza da parte del Gruppo Richemont dell'importanza crescente del canale digitale nella sua strategia di *business* per il futuro e con la decisione di rafforzare ulteriormente il proprio impegno in questo canale; (ii) con l'andamento generale del settore del lusso, alla luce dell'importanza crescente del canale digitale nelle vendite, nella promozione e nella comunicazione per i clienti del lusso che richiedono sempre più un'offerta *omni-channel* a fianco di punti vendita fisici e in combinazione con gli stessi. Come descritto nel Documento di Offerta, negli ultimi anni, le vendite attraverso il canale digitale hanno conseguito risultati sensibilmente migliori delle vendite al dettaglio attraverso punti vendita fisici e gli esperti si attendono che questa tendenza si accentui nel futuro. Il settore dell'e-commerce è stato inoltre recentemente caratterizzato da operazioni strategiche e straordinarie che stanno ulteriormente rimodellando il panorama competitivo.

Secondo quanto riportato dall'Offerente, alla luce di tali tendenze, negli ultimi mesi, il Gruppo Richemont ha deciso di rafforzare le proprie competenze e la propria presenza nel digitale e, al fine di conseguire tale obiettivo, ha posto in essere una serie di iniziative tra cui l'inserimento di figure professionali qualificate sia negli organi di gestione sia tra il personale chiave del Gruppo Richemont. È in tale contesto che Richemont ha maturato la decisione di promuovere l'Offerta.

Per informazioni in merito ai contratti di e-commerce sottoscritti a partire dal primo gennaio 2017 tra Richemont (o società ad essa riconducibili), da un lato, e YNAP (o società ad essa riconducibili), dall'altro lato, nell'esercizio della propria attività ordinaria, si rinvia al Paragrafo H.1 del Documento di Offerta.

Nel Documento di Offerta (cfr. Paragrafo A.10.1.c) è altresì rappresentato che l'Offerente, a seconda dell'esito dell'Offerta, potrà decidere di:

- (i) conseguire il Delisting anche attraverso la Fusione nel caso in cui, al completamento dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini), non si fossero realizzati i presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF, l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF e il Diritto di Acquisto e pertanto l'Emittente restasse quotato, il tutto nel rispetto delle norme di legge e delle procedure di governo societario applicabili, al fine di conseguire il Delisting; o
- (ii) procedere con la Fusione a fini di riorganizzazione (al fine cioè di perseguire più agevolmente ed efficacemente i propri obiettivi di *business*) anche nel caso in cui il Delisting fosse già stato

YOOX NET-A-PORTER GROUP

conseguito.

Con riguardo alla predetta possibile operazione di Fusione nel Documento di Offerta viene, inoltre, precisato che:

- nell'ipotesi in cui la Fusione sia posta in essere in assenza del Delisting, agli azionisti dell'Emittente che non abbiano concorso all'approvazione della delibera di approvazione della Fusione spetterebbe il Diritto di Recesso, dal momento che riceverebbero, in concambio per le Azioni YNAP, azioni di una società non quotata (cioè la società incorporante nel contesto della Fusione). In tal caso, il valore di liquidazione delle Azioni YNAP per cui sia esercitato il Diritto di Recesso verrà determinato ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 3, codice civile, cioè facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata ad esprimersi in merito alla Fusione (la "**Media Aritmetica**"). In considerazione di quanto precede, tanto più la Fusione sarà eseguita in prossimità del completamento dell'Offerta, quanto più la Media Aritmetica e di conseguenza il valore di liquidazione delle Azioni YNAP in caso di esercizio del Diritto di Recesso saranno influenzati dal Corrispettivo e dai suoi effetti sull'andamento del prezzo delle Azioni YNAP successivamente alla Data di Annuncio. Per effetto di quanto precede, gli azionisti di YNAP che decidessero di non esercitare il Diritto di Recesso diverrebbero titolari di azioni non quotate su alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento;
- nel caso in cui, successivamente al completamento dell'Offerta (e all'eventuale adempimento dell'Obbligo di Acquisto, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF), fosse conseguito il Delisting e, successivamente, fosse posta in essere la Fusione, gli azionisti di YNAP e che non avessero concorso all'approvazione della delibera di approvazione della Fusione, non avrebbero il Diritto di Recesso (fermo restando il diritto di recesso nel caso in cui dovessero ricorrere di una o più delle circostanze previste dall'art. 2437 del codice civile);
- la Fusione potrebbe determinare l'applicabilità dell'art. 2501-bis del codice civile. A questo proposito, gli azionisti di YNAP che decidessero di non aderire all'Offerta, di non avvalersi dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF e di non esercitare il proprio Diritto di Recesso ad esito della Fusione, diverrebbero azionisti della società incorporante, la quale presenterebbe un livello di indebitamento superiore rispetto a quello dell'Emittente prima della Fusione. Al riguardo si rinvia al successivo Paragrafo 6 del Comunicato 103.

Come riportato nel Documento di Offerta, alla Data del Documento di Offerta, l'Offerente e l'Emittente non hanno assunto alcuna decisione formale né hanno adottato alcuna deliberazione né hanno sviluppato alcun piano interno o analisi in relazione alla Fusione o alle relative modalità esecutive.

Per maggiori informazioni in merito alla Fusione si rinvia al Paragrafo A.10.1.c del Documento di Offerta e al successivo Paragrafo 6 del Comunicato 103.

4.2.2 Programmi futuri dell'Offerente

Il Consiglio di Amministrazione di YNAP prende altresì atto dei programmi futuri che l'Offerente intende perseguire in merito all'attività dell'Emittente descritti nel Paragrafo G.2.2 del Documento di Offerta nel quale è evidenziato che Richemont ritiene che, con il supporto delle risorse e dell'impegno a lungo termine del Gruppo Richemont e grazie all'accesso alla sofisticata clientela di questo, diffusa a livello globale, YNAP avrà a disposizione una rilevante opportunità per rafforzare ulteriormente la propria *leadership* nell'e-commerce del settore del lusso, espandendo il *business* nelle attuali e in nuove aree geografiche, aumentando la disponibilità e la varietà dei prodotti, e continuando a sviluppare servizi e contenuti senza eguali per la propria esigente clientela.

Secondo i programmi descritti dall'Offerente, YNAP, quale società parte del Gruppo Richemont,

YOOX NET-A-PORTER GROUP

continuerà a essere gestita come un *business* distinto a fianco degli altri *business* del Gruppo Richemont. Richemont assicurerà che YNAP rimanga una piattaforma neutrale ed altamente attrattiva per i *brand* del lusso.

Richemont riconosce il ruolo centrale dell'attuale *top management* di YNAP quale elemento chiave del suo successo, della sua crescita e delle sue attività. Pertanto, Richemont intende mantenere la sede di YNAP in Italia e garantire la continuità del *business* di YNAP e la sua cultura imprenditoriale.

Con riferimento a quanto precede, il Consiglio di Amministrazione di YNAP ritiene che i programmi dell'Offerente siano coerenti con la strategia industriale di crescita e con il modello di *business* dell'Emittente, tenuto conto – tra l'altro – delle intenzioni dell'Offerente: **(i)** di rafforzare ulteriormente la *leadership* dell'Emittente nell'e-commerce nel settore del lusso, anche con il supporto delle risorse e dell'impegno a lungo termine del Gruppo Richemont; **(ii)** di garantire un gestione del *business* distinto a fianco degli altri *business* del Gruppo Richemont; **(iii)** di assicurare che YNAP rimanga una piattaforma neutrale ed altamente attrattiva per i *brand* del lusso; **(iv)** di garantire la continuità del *business* di YNAP e la sua cultura imprenditoriale, riconoscendo il ruolo centrale dell'attuale *top management* di YNAP quale elemento chiave del suo successo, della sua crescita e delle sue attività; e **(v)** di mantenere la sede di YNAP in Italia.

In base a quanto indicato nel Documento di Offerta (cfr. Paragrafo G.2.4), Richemont tiene infatti in grande considerazione le capacità e l'esperienza tecnica dell'attuale *management* e dei dipendenti di YNAP. L'Offerente ha inoltre evidenziato che l'andamento del Gruppo Richemont dipende in modo significativo dalle capacità e dall'impegno di alcune figure chiave del personale. L'incapacità di far fronte al rischio di perdere personale chiave di YNAP potrebbe interferire negativamente con il funzionamento del *business* del Gruppo Richemont ed avere conseguenze negative sui risultati operativi del Gruppo Richemont (cfr. Avvertenza A.15 del Documento di Offerta).

Il Gruppo Richemont intende porre in essere piani di incentivazione con le persone chiave del *management* di YNAP non appena possibile dopo il completamento dell'Offerta, con l'obiettivo di continuare a valorizzare e trattenere tali persone chiave.

Come evidenziato dall'Offerente indicato nel Documento di Offerta (cfr. Paragrafo G.2.4), i diritti degli attuali dipendenti di YNAP saranno integralmente preservati dopo la chiusura dell'Offerta, secondo le norme di legge e contrattuali.

Il Consiglio di Amministrazione di YNAP prende inoltre atto che, alla Data del Documento di Offerta (cfr. Paragrafi G.2.3 e G.2.4):

- (i)** l'Offerente e Richemont non hanno programmato investimenti di particolare importanza e/o ulteriori rispetto a quelli generalmente richiesti per la gestione operativa delle attività nel settore industriale in cui YNAP opera; e
- (ii)** l'Offerente non ha assunto alcuna decisione con riferimento a riorganizzazioni riguardanti YNAP e il Gruppo YNAP (es. scissioni o operazioni straordinarie di dismissione di asset), da effettuarsi nei 12 (dodici) mesi successivi alla Data di Pagamento.

4.2.3 Modifiche previste alla composizione degli organi sociali e allo Statuto di YNAP

Il Consiglio di Amministrazione di YNAP in carica alla data del presente Comunicato 103 scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, convocata per il giorno 20 aprile 2018, in unica convocazione. Come anticipato al precedente Paragrafo 3.1 del Comunicato 103, in data 9 marzo 2018, il Consiglio di Amministrazione uscente di YNAP, con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea del prossimo 20 aprile 2018, ha presentato, ai sensi dell'art. 14, comma 2, dello Statuto di YNAP, una propria lista per la nomina dell'organo amministrativo di YNAP da sottoporre all'Assemblea (cfr. lista presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente di YNAP e proposte formulate in merito dal medesimo Consiglio,

25

YOOX NET-A-PORTER GROUP

disponibili all'indirizzo www.ynap.com, Sezione Governance e Avvertenza A.12 del Documento di Offerta).

Come indicato al Paragrafo G.2.5 del Documento di Offerta, l'Offerente intende, dopo il completamento dell'Offerta, riorganizzare la composizione del Consiglio di Amministrazione in modo da riflettere il fatto che l'Offerente sarà diventato l'azionista di controllo di YNAP e, se del caso, il fatto che YNAP non sarà più quotata sul MTA.

Il Consiglio di Amministrazione prende inoltre atto del fatto che l'Offerente ha dichiarato (cfr. Paragrafo G.2.6 del Documento di Offerta) che, a seguito del perfezionamento dell'Offerta e per effetto di esso, potrebbero prefigurarsi i seguenti scenari:

- in caso di mancato avveramento delle condizioni per il Delisting, l'Offerente potrebbe proporre di apportare le modifiche statutarie necessarie a: (i) permettere a Richemont UK, società indirettamente controllata da Compagnie Rupert, di convertire liberamente le azioni di classe 'B' di sua proprietà in Azioni YNAP; (ii) rimuovere tutte le limitazioni al diritto dei titolari di azioni di classe 'B' di indicare i membri del Consiglio di Amministrazione e di votare nelle relative delibere. Quest'ultima modifica permetterebbe all'Offerente di nominare più di due membri del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, coerentemente con la partecipazione di controllo che sarà allora detenuta dall'Offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto;
- se, al ricorrere dei relativi presupposti, il Delisting fosse disposto da Borsa Italiana, l'Offerente potrebbe promuovere le modifiche all'attuale statuto di YNAP al fine di adattare lo statuto dell'Emittente a quelli di una società non quotata. In questo caso verrebbero rimosse tutte le limitazioni al diritto di convertire le azioni di classe 'B' in Azioni YNAP e al diritto dell'Offerente di indicare i membri del consiglio di amministrazione e di votare nelle relative delibere. In conseguenza di quest'ultima modifica, Richemont UK avrebbe il diritto di convertire la totalità delle azioni di classe 'B' di sua proprietà in Azioni YNAP.

Con riferimento alla conversione delle azioni di classe "B", il Consiglio di Amministrazione prende atto del fatto che – come indicato nel Documento di Offerta (Paragrafi A.17.1 e G.4.1) – Richemont UK, società indirettamente controllata da Compagnie Rupert:

- si riserva il diritto di convertire, in corso di Offerta, le proprie azioni di classe 'B' in Azioni YNAP in conformità alle attuali previsioni dell'art. 5.5 dello statuto di YNAP. Tale norma attribuisce ai titolari di azioni di classe 'B' di YNAP, e quindi a Richemont UK, il diritto di convertire le azioni di classe 'B' nel rapporto di 1 Azione YNAP per ogni azione di classe 'B' convertita (e quindi senza il pagamento di alcun corrispettivo) in qualsiasi momento a condizione che il numero complessivo delle Azioni YNAP possedute dopo la conversione da parte di Richemont UK (ivi incluse nel computo le Azioni YNAP possedute dal soggetto controllante, dalle società controllate e dalle società soggette a comune controllo sulla base della nozione di controllo prevista nei principi contabili internazionali IAS IFRS, di volta in volta vigenti, e quindi dalle Persone che Agiscono di Concerto) non ecceda il 25% del capitale sociale rappresentato da Azioni YNAP. Per l'effetto, la Conversione non potrà essere effettuata dopo il regolamento dell'Offerta alla Data di Pagamento del Corrispettivo (e quindi non potrà essere effettuata durante l'eventuale Riapertura dei Termini);
- potrà pertanto convertire le azioni di classe 'B' in Azioni YNAP soltanto nei limiti previsti dallo statuto di YNAP, ossia fino al raggiungimento di un numero complessivo di Azioni YNAP non superiore al 25% del capitale sociale ordinario dell'Emittente. La Conversione potrà essere effettuata da Richemont UK al fine di permettere all'Offerente, unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto, (i) di superare la Soglia Minima per la Rinuncia e per l'avveramento della Condizione Minima di Adesione, tenendo conto a tal fine (a) delle Azioni YNAP rivenienti dalla Conversione attribuite a Richemont UK entro il momento del comunicato dei risultati provvisori dell'Offerta e (b) delle Azioni YNAP ancora da attribuire a Richemont UK al momento del comunicato dei risultati

YOOX NET-A-PORTER GROUP

provvisori dell'Offerta a fronte di richieste di Conversione presentate all'Emittente prima di tale momento; (ii) di superare il 90% del capitale sociale ordinario dell'Emittente e realizzare i presupposti per il Delisting per effetto dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, tenendo conto a tal fine delle Azioni YNAP rivenienti dalla Conversione attribuite a Richemont UK entro il momento del comunicato sui risultati definitivi dell'Offerta; o, ricorrendone i presupposti, (iii) di raggiungere il 95% del capitale sociale ordinario dell'Emittente ai fini dell'applicazione dell'art. 111 del TUF e, conseguentemente, dell'esercizio del Diritto di Acquisto;

- detiene 22.786.452 Azioni YNAP, corrispondenti al 24,76% del capitale sociale ordinario di YNAP. Le Stock Option assegnate e esercitabili durante il Periodo di Adesione (e durante l'eventuale Riapertura dei Termini) sono n. 1.541.973. Ai fini che precedono Richemont UK potrà chiedere l'assegnazione, a seguito della Conversione, di un numero massimo di Azioni YNAP pari a: (i) n. 296.748, assumendo che non venga esercitata alcuna Stock Option e, pertanto, potrà detenere un numero massimo complessivo di Azioni YNAP pari a 23.083.200⁵; (ii) n. 810.739, assumendo l'esercizio e la sottoscrizione di tutte le Stock Option, e, pertanto, in tal caso, potrà detenere un numero massimo complessivo di Azioni YNAP pari a 23.597.191⁶. In entrambi i casi sub (i) e (ii), l'Offerente dichiara che la sua partecipazione, tenuto conto del capitale sociale ordinario di YNAP e delle Azioni YNAP detenute da Richemont UK, sarebbe pari a massimo 25% del capitale sociale ordinario di YNAP. Sulla base di quanto precede, la percentuale del capitale ordinario di YNAP che l'Offerente, congiuntamente con le Persone che Agiscono di Concerto, dovrebbe arrivare a detenere al termine del Periodo di Adesione per poter superare la soglia del 90% delle Azioni YNAP per mezzo della Conversione è pari all'89,13%, assumendo l'integrale esercizio delle Stock Option e l'emissione delle Azioni YNAP a servizio delle medesime, e pari all'89,70%, assumendo che nessuna delle Stock Option sia esercitata. Per far sì che le Azioni YNAP rivenienti dalla Conversione possano essere computate ai fini del superamento o del raggiungimento delle predette soglie in vista del Delisting, la Conversione dovrà essere esercitata in conformità e nei termini previsti dall'art. 5.7 dello statuto di YNAP a mezzo di richieste effettuate entro il momento del comunicato dei risultati provvisori dell'Offerta e le Azioni YNAP rivenienti dalla Conversione dovranno essere emesse entro il momento dell'effettuazione del comunicato dei risultati definitivi dell'Offerta. L'art. 5.7 dello statuto di YNAP prevede, tra l'altro, che, nel caso di Conversione, il Consiglio di Amministrazione sia tenuto a porre in essere tutte le attività necessarie affinché le Azioni YNAP derivanti dalla stessa siano emesse entro il quinto Giorno di Borsa Aperta del mese solare successivo a quello in cui è stata presentata la relativa richiesta o comunque nel termine previsto dalla disciplina anche regolamentare *pro tempore* applicabile. Per informazioni in merito alle modalità di calcolo delle citate percentuali dell'89,13 e dell'89,70% del capitale ordinario di YNAP si rinvia al Paragrafo G.4.1 del Documento di Offerta.

Il Consiglio di Amministrazione prende infine atto del fatto che – come indicato nel Documento di Offerta (Paragrafo A.4) il Delisting potrà altresì essere raggiunto dopo il completamento dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini): (i) per effetto di eventuali acquisti di Azioni YNAP effettuati dall'Offerente e/o dalle Persone che Agiscono di Concerto e/o della conversione di azioni di classe 'B' di YNAP di proprietà di Richemont UK, a seguito di modifiche allo statuto di YNAP che consentano a Richemont UK di convertire liberamente tutte le azioni di classe 'B' di cui è proprietaria, qualora tali acquisti e/o la conversione determinino il superamento della soglia del 90% del capitale sociale ordinario dell'Emittente; o (ii) per effetto della Fusione. Per informazioni in merito alla conversione delle azioni di classe 'B' in azioni ordinarie YNAP a seguito del completamento dell'Offerta e ai possibili

⁵ Si noti che, durante il Periodo di Adesione, le Stock Option in caso di Cambio di Controllo non saranno esercitabili anticipatamente in quanto, durante tale periodo, non si sarà verificato il presupposto per il loro esercizio anticipato.

⁶ Si veda nota precedente.

YOOX NET-A-PORTER GROUP

scenari nei quali la conversione, a seguito del completamento dell'Offerta, potrebbe avrebbe un impatto sulla partecipazione dei soci di YNAP (diversi dall'Offerente), si rinvia ai Paragrafi A.17.2 e G.4.2 del Documento di Offerta.

4.3 Valutazione sulla congruità del Corrispettivo

4.3.1 Principali informazioni sul Corrispettivo contenute nel Documento di Offerta

Secondo quanto descritto nel Paragrafo E.1 del Documento di Offerta, l'Offerente pagherà a ciascun aderente all'Offerta il Corrispettivo, pari a Euro 38,00 per ciascuna Azione YNAP portata in adesione all'Offerta. Il Corrispettivo sarà pagato in denaro e versato integralmente alla Data di Pagamento del Corrispettivo (ovvero all'eventuale Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini).

Il Corrispettivo si intende al netto di bolli, spese, compensi, provvigioni e ulteriori oneri fiscali che rimarranno a carico dell'Offerente, mentre la tassazione sulle plusvalenze, ove dovuta, resterà a carico degli aderenti all'Offerta.

Come indicato nel Documento di Offerta il Corrispettivo è stato determinato a seguito di autonome valutazioni dell'Offerente della situazione economica e patrimoniale dell'Emittente, così come risultante dai bilanci, nonché delle aspettative di potenziale crescita nel medio-lungo periodo del Gruppo YNAP, così come comunicate dall'Emittente e risultanti dalle recenti ricerche pubblicate dagli analisti finanziari. Come precisato nel Documento di Offerta, nella determinazione del Corrispettivo, l'Offerente non si è avvalso di perizie elaborate da soggetti indipendenti finalizzate alla valutazione della congruità dello stesso.

In particolare, il Corrispettivo è stato determinato dall'Offerente sulla base di autonome valutazioni tenendo in considerazione gli elementi di seguito indicati:

- il prezzo di chiusura dell'ultimo giorno intero di negoziazione precedente la Data di Annuncio (19 gennaio 2018);
- la media ponderata dei volumi giornalieri dei prezzi di chiusura delle Azioni YNAP in diversi intervalli temporali – mensile, trimestrale, semestrale ed annuale – nei 12 mesi antecedenti l'ultimo giorno intero di negoziazione precedente la Data di Annuncio (19 gennaio 2018) (cfr. Paragrafo E.1.1 della Sezione E del Documento di Offerta);
- i premi impliciti riconosciuti in precedenti offerte pubbliche di acquisto totalitarie su quote di maggioranza, secondo quanto meglio precisato nel Documento di Offerta (cfr. Paragrafo E.1.2 della Sezione E del Documento di Offerta);
- i prezzi obiettivo (*target prices*) per l'Emittente espressi dagli analisti finanziari nel periodo compreso tra la diffusione dei risultati dell'Emittente relativi al terzo trimestre 2017 (8 novembre 2017) ed il 19 gennaio 2018, secondo quanto meglio precisato nel Documento di Offerta (cfr. Paragrafo E.1.3 della Sezione E del Documento di Offerta).

Nel Documento di Offerta è inoltre precisato che:

- i prezzi di chiusura minimi e massimi registrati per le Azioni YNAP nei dodici mesi precedenti al 19 gennaio 2018 sono rispettivamente di Euro 21,50 (15 marzo 2017) ed Euro 33,63 (12 ottobre 2017);
- il Corrispettivo incorpora un premio del 25,6% rispetto al prezzo di chiusura delle Azioni YNAP registrato in data 19 gennaio 2018 (Giorno di Borsa Aperta precedente la Data di Annuncio) e un premio del 27,0% rispetto al prezzo medio ponderato a 3 mesi, mentre i premi pagati in precedenti offerte pubbliche d'acquisto totalitarie hanno fatto rilevare un premio medio del 17,0% sul prezzo medio ponderato a 3 mesi;

YOOX NET-A-PORTER GROUP

- relativamente ai prezzi obiettivo per l'Emittente espressi dagli analisti finanziari nel periodo compreso tra l'8 novembre 2017 e il 19 gennaio 2018, il Corrispettivo rappresenta un prezzo superiore alla media di tali prezzi obiettivo;
- nell'ultimo esercizio e nell'esercizio in corso non sono state effettuate operazioni finanziarie relative agli strumenti finanziari dell'Emittente oggetto dell'Offerta da parte dell'Offerente.

La seguente tabella – contenuta nel Paragrafo E.1.1 del Documento di Offerta – riassume in forma tabellare i premi rispetto alla media ponderata dei prezzi di chiusura dei periodi di riferimento sotto considerati:

Periodi temporali antecedenti alla data di annuncio	Media ponderata dei prezzi di chiusura (Euro)	Premio implicito nel corrispettivo
1 mese	29,74	27,8%
3 mesi	29,93	27,0%
6 mesi	29,82	27,5%
12 mesi	26,54	43,2%

Fonte: Bloomberg

Per informazioni, così come esposte dall'Offerente, in merito (i) ai premi impliciti riconosciuti in precedenti offerte pubbliche di acquisto e (ii) ai prezzi obiettivo (*target prices*) per l'Emittente espressi dagli analisti finanziari, si rinvia, rispettivamente, ai Paragrafi E.1.2 e E.1.3 del Documento di Offerta.

Per un confronto del Corrispettivo con alcuni indicatori dell'Emittente e per ulteriori informazioni in merito al Corrispettivo medesimo si rinvia alla Sezione E del Documento di Offerta.

Il Controvalore Complessivo, in caso di integrale adesione alla medesima, è pari a Euro 2.690.079.812,00. Tale importo comprende anche il controvalore delle Azioni YNAP emesse a servizio delle Stock Option, ove integralmente esercitate. Nel caso di Riapertura dei Termini, nonché nel caso di esecuzione dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF, dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF o di esercizio del Diritto di Acquisto, l'Offerente potrebbe dover acquistare un massimo di ulteriori n. 2.045.598 Azioni YNAP che l'Emittente potrebbe emettere nel caso di esercizio, da parte dei relativi beneficiari, delle Stock Option in caso di Cambio di Controllo, cosicché il Controvalore Complessivo aumenterebbe a Euro 2.767.812.536,00 (si veda Paragrafo E.2 del Documento di Offerta).

Al Paragrafo G.1 del Documento di Offerta è inoltre precisato che al fine di garantire l'esecuzione puntuale e corretta delle obbligazioni di pagamento dell'Offerente in relazione all'Offerta ai sensi e per gli effetti dell'art. 37-bis, comma 3, del Regolamento Emittenti, Goldman Sachs International Bank ha rilasciato una lettera (la Cash Confirmation) per mezzo della quale si è impegnata irrevocabilmente e incondizionatamente a mettere a disposizione la somma dovuta dall'Offerente come corrispettivo per le Azioni YNAP portate in adesione all'Offerta e per le Azioni YNAP acquistate in esecuzione dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF, dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF o del Diritto di Acquisto, fino a un importo massimo complessivo pari al Controvalore Complessivo.

YOOX NET-A-PORTER GROUP

4.3.2 Metodologie sintesi dei risultati degli Consulenti Finanziari dell'Emittente nominati dal Consiglio di Amministrazione

LA FAIRNESS OPINION RESA DA BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha nominato Bank of America Merrill Lynch quale advisor finanziario, indipendente rispetto all'Offerente e al gruppo cui il medesimo appartiene, incaricato del rilascio di una *fairness opinion* a beneficio del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente sulla congruità, dal punto di vista finanziario, del Corrispettivo per gli azionisti titolari di Azioni YNAP diversi da CFR.

Bank of America Merrill Lynch ha reso la propria *fairness opinion* in data 16 marzo 2018, allegata al presente Comunicato dell'Emittente come Allegato "A".

Al fine della valutazione della congruità del Corrispettivo, Bank of America Merrill Lynch ha utilizzato metodologie, in ottica di *going concern*, in linea con la prassi nazionale e internazionale, applicando quelle ritenute più appropriate, tenuto conto delle finalità delle analisi e delle caratteristiche specifiche dell'operazione.

Prezzi azionari storici: Bank of America Merrill Lynch ha esaminato la *performance* storica dei prezzi delle Azioni YNAP durante un periodo di dodici mesi immediatamente precedenti la Data di Annuncio;

Multipli di mercato di società comparabili: Bank of America Merrill Lynch ha comparato alcune informazioni finanziarie e di mercato di YNAP con analoghe informazioni finanziarie e di mercato per alcune società selezionate che ha ritenuto comparabili a YNAP, e le cui azioni sono quotate su mercati regolamentati. Sono stati calcolati i multipli impliciti EV/ Ricavi per il 2018 e 2019 per le suddette società e tali multipli sono stati applicati alle metriche rilevanti di YNAP;

Prezzi obiettivo degli analisti di ricerca: Bank of America Merrill Lynch ha esaminato i prezzi obiettivo relativi alle Azioni YNAP degli analisti di ricerca emessi nel periodo tra la data di pubblicazione dei risultati dei 9 mesi 2017 (pubblicati l'8 Novembre 2017) e la Data di Annuncio;

Discounted cash flow: Bank of America Merrill Lynch ha condotto un'analisi su base *standalone* scontando i flussi di cassa derivanti dalle previsioni di YNAP ad un tasso di sconto compreso tra 7,4% e 9,4% (basato sul costo medio ponderato del capitale YNAP stimato utilizzando il *Capital Asset Pricing Model*) e un *terminal value* alla fine del periodo delle previsioni di YNAP calcolato sulla base del multiplo EV/ Ricavi compreso in un intervallo di 1,5x e 1,8x;

Operazioni precedenti: Bank of America Merrill Lynch ha analizzato i termini finanziari relativi ad alcune selezionate operazioni di fusione e acquisizione, le cui società acquisite operavano interamente o parzialmente nei settori del commercio online segmento *fashion*, e che ha ritenuto comparabili a YNAP. Per ciascuna operazione è stato calcolato il multiplo EV/ Ricavi LTM implicito nel prezzo pagato dall'acquirente, ed il multiplo risultante è stato applicato alla metrica rilevante di YNAP;

Premi offerte pubbliche di acquisto: Bank of America Merrill Lynch ha esaminato la media storica dei premi pagati in precedenti offerte pubbliche di acquisto lanciate su società con azioni quotate nel mercato azionario Italiano. Tali premi sono stati applicati ai relativi prezzi medi ponderati per i volumi di YNAP precedenti la Data di Annuncio.

La tabella di seguito riassume i risultati delle analisi precedentemente descritte.

YOOX NET-A-PORTER GROUP

Metodologia	Minimo Valore Implicito per Azione (Euro)	Massimo Valore Implicito per Azione (Euro)
Prezzi azionari storici	21,5	33,6
Multipli di mercato di società comparabili	28,2	34,1
Prezzi obiettivo degli analisti di ricerca	27,0	39,0
Discounted cash flow	33,0	40,8
Operazioni precedenti	31,7	38,4
Premi offerte pubbliche di acquisto	32,7	40,0

Inoltre, come ulteriore riferimento, Bank of America Merrill Lynch ha osservato le seguenti informazioni di mercato, che non costituiscono parte delle analisi finanziarie della stessa: (i) prezzi azionari registrati dopo la Data di Annuncio e (ii) prezzi obiettivo degli analisti di ricerca pubblicati dopo la Data di Annuncio.

Ad esito delle proprie analisi valutative e tenendo conto degli intervalli di valore a cui è pervenuta ad esito delle proprie analisi, nonché sulla base delle diverse assunzioni e limitazioni indicate nella propria *fairness opinion*, Bank of America Merrill Lynch ha ritenuto il Corrispettivo congruo, da un punto di vista finanziario, per gli azionisti titolari di Azioni YNAP diversi da CFR.

Si rimanda alla *fairness opinion* di Bank of America Merrill Lynch in data 16 marzo 2018 e allegata al presente Comunicato dell'Emittente come Allegato "A" per maggiori dettagli circa assunzioni, ipotesi, analisi e considerazioni valutative.

LA FAIRNESS OPINION RESA DA MEDIOBANCA

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha nominato Mediobanca quale *advisor* finanziario, indipendente rispetto all'Offerente e al gruppo cui il medesimo appartiene, incaricato di rilasciare un parere (il "**Parere**") a beneficio del Consiglio di Amministrazione medesimo sulla congruità, dal punto di vista finanziario, del Corrispettivo.

Mediobanca ha rilasciato il proprio Parere in data 16 marzo 2018, allegato al presente Comunicato 103 come Allegato "B".

Nel rinviare al richiamato Parere per tutti gli elementi di ulteriore dettaglio, si evidenzia che Mediobanca ha utilizzato le metodologie e i criteri di seguito indicati, fornendo le relative risultanze:

metodi principali di valutazione

- a) metodo dell'Andamento dei Prezzi di Borsa;
- b) metodo dei Multipli di Mercato.

metodi di valutazione di controllo

- a) metodo del Discounted Cash Flow;
- b) metodo delle Transazioni Comparabili;
- c) metodo dei Prezzi Obiettivo (cd. Target Price) pubblicati dagli analisti di ricerca.

YOOX NET-A-PORTER GROUP

Ciascun metodo di valutazione prescelto, pur rappresentando metodologie riconosciute e normalmente utilizzate nella prassi valutativa sia italiana sia internazionale, presenta comunque delle limitazioni intrinseche. In ogni caso, tali valutazioni non debbono essere considerate singolarmente, bensì interpretate come parte inscindibile di un processo di valutazione unico e limitato alle finalità del Parere di Mediobanca.

Nei seguito, si riportano i risultati della analisi e, in particolare, i valori di riferimento per le Azioni YNAP comparate con il Corrispettivo.

Metodologia	Prezzo per azione (Euro per azione)		Premio o (Sconto) implicito riconosciuto nell'Offerta (%)	
	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
Andamento dei Prezzi di Borsa	35,3	37,5	7,5%	1,4%
Multipli di Mercato (EV/Sales)	33,4	34,9	13,6%	8,9%
Discounted Cash Flow	32,8	38,5	15,7%	(1,3%)
Transazioni Comparabili	23,5	38,7	61,4%	(1,7%)
Prezzi Obiettivo (cd. Target Price)	27,0	39,0	40,7%	(2,6%)

Applicando tali metodologie e criteri, come dettagliati nel Parere di Mediobanca allegato al presente Comunicato dell'Emittente come Allegato "B" e a cui si fa integrale rinvio e tenuto conto delle difficoltà e dei limiti delle valutazioni adottate e delle assunzioni sottostanti, Mediobanca ritiene che nel contesto dell'Offerta, il Corrispettivo sia congruo da un punto di vista finanziario.

4.3.3 Valutazioni del Consiglio di Amministrazione sulla congruità del Corrispettivo

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto di quanto indicato nel Documento di Offerta, delle valutazioni espresse nelle *fairness opinion* rese dai Consulenti Finanziari dell'Emittente.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ritiene che le impostazioni metodologiche contenute nelle *fairness opinion* rese dai Consulenti Finanziari dell'Emittente siano coerenti con la prassi professionale e di mercato, nonché idonee a consentire lo svolgimento dell'attività valutativa.

Alla luce delle predette considerazioni, il Consiglio di Amministrazione – in linea con le valutazioni espresse nelle *fairness opinion* rese dai Consulenti Finanziari dell'Emittente – ritiene, all'unanimità dei presenti, il Corrispettivo congruo dal punto di vista finanziario.

5. EFFETTI DELL'EVENTUALE SUCCESSO DELL'OFFERTA SUI LIVELLI OCCUPAZIONALI DI YNAP E SULLA LOCALIZZAZIONE DEI SITI PRODUTTIVI

Secondo quanto riportato dall'Offerente nel Documento di Offerta (cfr. Paragrafi A.4, G.2.2 e G.2.4), di cui il Consiglio dell'Emittente prende atto (cfr. precedente Paragrafo 4.2.2 del Comunicato 103), Richemont:

- (i) ha dichiarato che assicurerà che YNAP rimanga una piattaforma neutrale ed altamente

YOOX NET-A-PORTER GROUP

attrattiva per i brand del lusso;

- (ii) ha riconosciuto il ruolo centrale dell'attuale *top management* di YNAP quale elemento chiave del suo successo, della sua crescita e delle sue attività e ha dichiarato che, pertanto, intende mantenere la sede di YNAP in Italia e garantire la continuità del *business* di YNAP e la sua cultura imprenditoriale;
- (iii) ha evidenziato che l'andamento del Gruppo Richemont dipende in modo significativo dalle capacità e dall'impegno di alcune figure chiave del personale. Secondo Richemont, l'incapacità di far fronte al rischio di perdere personale chiave di YNAP potrebbe interferire negativamente con il funzionamento del *business* del Gruppo Richemont ed avere conseguenze negative sui risultati operativi del Gruppo Richemont (cfr. Avvertenza A.15 del Documento di Offerta);
- (iv) ha evidenziato di tenere in grande considerazione le capacità e l'esperienza tecnica dell'attuale *management* e dei dipendenti di YNAP e che il Gruppo Richemont intende porre in essere piani di incentivazione con le persone chiave del *management* di YNAP non appena possibile dopo il completamento dell'Offerta, con l'obiettivo di continuare a valorizzare e trattenere tali persone chiave, e che i diritti degli attuali dipendenti di YNAP saranno integralmente preservati dopo la chiusura dell'Offerta, secondo le norme di legge e contrattuali;
- (v) ha dichiarato di non avere assunto alcuna decisione con riferimento a riorganizzazioni riguardanti YNAP e il Gruppo YNAP (es. scissioni o operazioni straordinarie di dismissione di asset), da effettuarsi nei 12 (dodici) mesi successivi alla Data di Pagamento.

I lavoratori di YNAP hanno la facoltà di diffondere un autonomo parere in merito alle ripercussioni dell'Offerta sull'occupazione (artt. 103, comma 3-bis, del TUF e 39, comma 6, del RE). Alla data del presente Comunicato 103 non è pervenuto il predetto parere dei lavoratori che, ove rilasciato, sarà messo a disposizione del pubblico nel rispetto delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.

Il presente Comunicato 103 è trasmesso ai lavoratori ai sensi dell'art. 103, comma 3-bis, del TUF.

6. INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 39, COMMA 1, LETT. H), DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

Come anticipato al precedente Paragrafo 4.2.1 del presente Comunicato 103, l'Offerente ha rappresentato nel Documento di Offerta che, a completamento dell'Offerta, anche nell'ipotesi in cui non sia raggiunto il Delisting ad esito della stessa, valuterà comunque l'opportunità di procedere alla Fusione per incorporazione di YNAP nell'Offerente e che, alla Data del Documento di Offerta, né l'Offerente né l'Emittente hanno adottato decisioni formali o assunto alcuna delibera o sviluppato alcun piano interno o analisi sulla Fusione o sulla sua esecuzione.

Nel Documento di Offerta, l'Offerente ha dichiarato, tra l'altro, che la Fusione potrebbe determinare l'applicabilità dell'art. 2501-bis del codice civile (riferito alla fusione a seguito di acquisizione con indebitamento).

A tal proposito, il Consiglio richiama l'attenzione sulla dichiarazione dell'Offerente circa il fatto che, nell'ipotesi in cui venga realizzata la Fusione, gli azionisti di YNAP che decidessero di non aderire all'Offerta, di non avvalersi dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF e di non esercitare il proprio Diritto di Recesso ad esito della Fusione, diverrebbero azionisti della società incorporante, la quale presenterebbe un livello di indebitamento superiore rispetto a quello dell'Emittente prima della Fusione. Infatti, l'indebitamento complessivo della società risultante dalla Fusione comprenderebbe tanto l'indebitamento preesistente in capo all'Emittente, quanto l'indebitamento in capo all'Offerente in essere al momento della Fusione.

33

YOOX NET-A-PORTER GROUP

Al riguardo si segnala che la posizione finanziaria netta del Gruppo YNAP risultante dal bilancio al 31 dicembre 2017 è positiva e pari a 83,7 milioni di Euro (cfr. comunicato stampa di YNAP del 6 marzo 2018 disponibile sul sito internet di YNAP, www.ynap.com, Sezione Investor Relations/ Comunicati Stampa, e Paragrafo B.2.9 del Documento di Offerta).

In relazione all'indebitamento in capo all'Offerente, nel Documento di Offerta è precisato che, in ipotesi di Fusione, si prevede che il debito esistente in capo all'Offerente sarebbe esclusivamente costituito da quello contratto a fini di far fronte all'obbligo di pagamento del Corrispettivo (cfr. Premessa "Controvalore Complessivo e modalità di finanziamento") e dell'ulteriore altro debito eventualmente contratto dall'Offerente per l'acquisto infragruppo delle Azioni YNAP di proprietà di Richemont UK. L'Offerente non prevede che l'incorporante abbia indebitamento aggiuntivo ad esito della Fusione (cfr. Paragrafo A.10.1.c). Per informazioni in merito alla posizione finanziaria netta del Gruppo Richemont relativa all'esercizio 2017 e al 30 settembre 2017 si rinvia, rispettivamente, ai Paragrafi B.1.8.e. e B.1.8.l. del Documento di Offerta.

Come menzionato nei Paragrafi A.10.1.c e G.1 del Documento di Offerta, al fine di pagare il Corrispettivo dell'Offerta, i fondi del Gruppo Richemont, sia se derivanti dal Finanziamento sia se da altre fonti, saranno messi a disposizione dell'Offerente attraverso un'appropriata combinazione di finanziamenti infragruppo fruttiferi e apporti di capitale o comunque di patrimonio netto (coerentemente con la struttura societaria del Gruppo Richemont e delle relative società) nella proporzione che l'Offerente indicativamente ritiene possa essere pari a 30% di debito e 70% di capitale o altra voce di patrimonio netto. Come evidenziato dall'Offerente (cfr. Avvertenza A.10.1.c del Documento di Offerta). Per informazioni in merito al Finanziamento, ai principali termini e condizioni del Contratto di Finanziamento e al Prestito Obbligazionario, si rinvia al Paragrafo G.1 del Documento di Offerta.

Con riferimento al Gruppo YNAP, riguardo agli effetti dell'eventuale Fusione, nonché in generale dell'Offerta, sui contratti di finanziamento in essere, nonché sull'eventuale necessità di stipulare nuovi contratti di finanziamento, si segnala quanto segue.

- (a) Ai sensi delle previsioni contenute in due distinti contratti di finanziamento sottoscritti tra l'Emittente e la Banca Europea degli Investimenti, aventi entrambi scadenza in data 11 dicembre 2019 per complessivi massimi Euro 45.000.000,00 e il cui importo residuo, al 31 dicembre 2017, ammonta a complessivi Euro 18.246 migliaia, è prevista la facoltà in capo alla banca finanziatrice di richiedere il rimborso integrale dell'esposizione in essere qualora: (i) si verifichi un cambio di controllo dell'Emittente; o (ii) l'Emittente sia coinvolto in una operazione di fusione o, più in generale, in un'operazione di riorganizzazione societaria.
- (b) Ai sensi delle previsioni contenute in un ulteriore contratto di finanziamento sottoscritto tra l'Emittente ed un pool di banche finanziatrici con scadenza il 4 agosto 2021 per complessivi massimi Euro 200.000.000,00 (il "**Contratto di Finanziamento in Pool**") qualora l'Emittente: (i) deliberi e ponga in essere un'operazione di fusione, ovvero altra operazione straordinaria, la cui conseguenza diretta sia la violazione dei "covenants finanziari"; o (ii) assuma ulteriore indebitamento finanziario laddove sia in essere un "evento rilevante" ovvero laddove ciò comporti una violazione dei "covenants finanziari", le banche finanziatrici avranno la facoltà di risolvere il Contratto di Finanziamento in Pool o di recedere dal medesimo, con la conseguenza che ogni importo dovuto ai sensi di tale contratto diverrebbe immediatamente esigibile.

Inoltre, sempre ai sensi di quanto previsto dal Contratto di Finanziamento in Pool, l'Emittente dovrà rimborsare integralmente l'esposizione in essere nel caso in cui le azioni dell'Emittente medesimo cessino definitivamente di essere quotate sul MTA.

L'applicazione delle fattispecie di rimborso descritte nei precedenti paragrafi (a) e (b) potrebbe essere evitata qualora le banche finanziatrici rinunciassero espressamente ad avvalersi delle relative previsioni

YOOX NET-A-PORTER GROUP

contrattuali.

7. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Il Consiglio di Amministrazione di YNAP nel corso della riunione del 16 marzo 2018 ha preso atto di quanto indicato nel Documento di Offerta e delle valutazioni espresse nelle *fairness opinion* rese dai Consulenti Finanziari dell'Emittente.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ritiene che le impostazioni metodologiche contenute nelle *fairness opinion* rese dai Consulenti Finanziari dell'Emittente siano coerenti con la prassi professionale e di mercato, nonché idonee a consentire lo svolgimento dell'attività valutativa.

Alla luce delle predette considerazioni, il Consiglio di Amministrazione – in linea con le valutazioni espresse nelle *fairness opinion* rese dai Consulenti Finanziari dell'Emittente – ritiene, all'unanimità dei presenti, il Corrispettivo congruo dal punto di vista finanziario.

Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno segnalare che, come riportato nel Documento di Offerta:

- l'Offerta è finalizzata all'acquisizione dell'intero capitale sociale ordinario dell'Emittente e al Delisting e che conseguentemente, qualora l'Offerente, unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto, venga a detenere – per effetto delle adesioni all'Offerta (ivi incluse le adesioni nel corso della Riapertura dei Termini), di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima e dell'eventuale Conversione – una partecipazione complessiva superiore al 90% del capitale sociale ordinario dell'Emittente, l'Offerente ha dichiarato che non intende ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni dell'Emittente sul MTA. Pertanto, l'Offerente adempirà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF nei confronti di qualunque azionista dell'Emittente che ne faccia richiesta. Nel caso di esecuzione dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, l'Offerente potrebbe dover acquistare un massimo di ulteriori n. 2.045.598 Azioni YNAP che l'Emittente potrebbe emettere nel caso di esercizio, da parte dei relativi beneficiari, delle Stock Option in caso di Cambio di Controllo;
- qualora l'Offerente, unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto, venga a detenere – per effetto delle adesioni all'Offerta, di eventuali acquisti effettuati al di fuori dell'Offerta (ivi incluso nel corso della Riapertura dei Termini), ai sensi della normativa vigente, della Conversione e dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF – una partecipazione complessiva pari o superiore al 95% del capitale sociale ordinario dell'Emittente, l'Offerente ha dichiarato che adempirà all'obbligo di acquistare le rimanenti Azioni YNAP in circolazione da ciascun azionista dell'Emittente che ne faccia richiesta, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF, nonché la propria volontà di avvalersi del Diritto di Acquisto ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 del TUF sulle rimanenti Azioni YNAP in circolazione. Nel caso di esecuzione dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF, e di esercizio del Diritto di Acquisto, l'Offerente potrebbe dover acquistare un massimo di ulteriori n. 2.045.598 Azioni YNAP che l'Emittente potrebbe emettere nel caso di esercizio, da parte dei relativi beneficiari, delle Stock Option in caso di Cambio di Controllo;
- l'Offerente, a seconda dell'esito dell'Offerta, potrà decidere di: **(i)** conseguire il Delisting anche attraverso la Fusione nel caso in cui, al completamento dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini), non fossero realizzati i presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF, l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF e il Diritto di Acquisto e pertanto l'Emittente restasse quotato, il tutto nel rispetto delle norme di legge

35

YOOX NET-A-PORTER GROUP

e delle procedure di governo societario applicabili, al fine di conseguire il Delisting; o (ii) procedere con la Fusione a fini di riorganizzazione (al fine cioè di perseguire più agevolmente ed efficacemente i propri obiettivi di *business*) anche nel caso in cui il Delisting fosse già stato conseguito. Nell'ipotesi in cui:

- (i) la Fusione fosse posta in essere in assenza del Delisting: agli azionisti dell'Emittente che non abbiano concorso all'approvazione della delibera di approvazione della Fusione spetterebbe il Diritto di Recesso, dal momento che riceverebbero, in contropartita per le Azioni YNAP, azioni di una società non quotata (cioè la società incorporante nel contesto della Fusione). In tal caso, il valore di liquidazione delle Azioni YNAP per cui sia esercitato il Diritto di Recesso verrà determinato ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 3, codice civile, cioè facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata ad esprimersi in merito alla Fusione;
- (ii) successivamente al completamento dell'Offerta (e all'eventuale adempimento dell'Obbligo di Acquisto, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF), fosse conseguito il Delisting e, successivamente, fosse posta in essere la Fusione, gli azionisti di YNAP e che non avessero concorso all'approvazione della delibera di approvazione della Fusione, non avrebbero il Diritto di Recesso (fermo restando il diritto di recesso nel caso in cui dovessero ricorrere di una o più delle circostanze previste dall'art. 2437 del codice civile);
- (iii) la Fusione potrebbe determinare l'applicabilità dell'art. 2501-bis del codice civile. A questo proposito, gli azionisti di YNAP che decidessero di non aderire all'Offerta, di non avvalersi dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF e di non esercitare il proprio Diritto di Recesso ad esito dell'Offerta, diverrebbero azionisti della società incorporante, la quale presenterebbe un livello di indebitamento superiore rispetto a quello dell'Emittente prima della Fusione.

Avuto riguardo a quanto precede, non sembra possibile assicurare agli azionisti (diversi dall'Offerente) che non aderissero all'Offerta, un investimento di medio-lungo periodo conservando i benefici derivanti dalla negoziabilità delle azioni YNAP su di un mercato regolamentato.

Inoltre, in ogni ipotesi di Delisting, i titolari di Azioni YNAP che non abbiano aderito all'Offerta saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare il proprio investimento.

Resta inteso che la convenienza economica dell'adesione all'Offerta è prerogativa autonoma del singolo azionista all'atto dell'adesione, tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, dell'andamento del titolo, delle dichiarazioni dell'Offerente e delle ulteriori informazioni contenute nel Documento di Offerta.

YOOX NET-A-PORTER GROUP

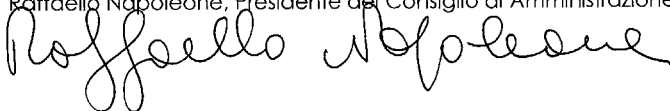
Il presente Comunicato 103, unitamente ai seguenti allegati, è incluso nel Documento di Offerta pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente all'indirizzo www.ynap.com:

- **Allegato A:** *fairness opinion* resa da Bank of America Merrill Lynch in lingua inglese, con traduzione di cortesia in lingua italiana;
- **Allegato B:** Parere reso da Mediobanca in lingua italiana, con traduzione di cortesia in lingua inglese.

Milano, 16 marzo 2018

Per il Consiglio di Amministrazione

Raffaello Napoleone, Presidente del Consiglio di Amministrazione



ALLEGATO A

CONFIDENTIAL

16 March 2018

The Board of Directors

YOOX Net-a-Porter Group S.p.A.
Via Morimondo, 17
20143 Milan
Italy

Members of the Board of Directors:

On 22 January 2018 Compagnie Financière Richemont SA ("**Richemont**") published a notice (the "**Notice**") pursuant to Article 102 of Legislative Decree No. 58 of 24 February 1998, as subsequently amended and supplemented (the "**Consolidated Law on Finance**") and to Article 37 of the regulation adopted by CONSOB by resolution No. 11971 of 14 May 1999, as subsequently amended and supplemented (the "**Issuers Regulation**") relating to a voluntary public tender offer (the "**Offer**") for all the ordinary shares, without par value per share, of YOOX Net-A-Porter Group S.p.A. ("**YNAP**"), listed on the "**mercato telematico azionario**" organized and managed by Borsa Italiana S.p.A., that will be outstanding as at the time of the Offer or issued until the end of the tender period, including the ordinary shares that may be issued pursuant to the existing stock options plans in favor of managers and employees of YNAP and its group companies, excluding those shares already directly or indirectly owned by Richemont (the "**Shares**"), at a price of €38.00 per ordinary share in cash (the "**Consideration**"). Richemont owns directly or indirectly c. 25% of YNAP voting rights and c. 49% of YNAP share capital. The Offer shall be made through RLG Italia Holding S.p.A., a newly incorporated company fully owned by Richemont through a set of fully owned subsidiaries (the "**Offeror**"). The Offer will be made upon the terms and subject to the conditions described in the offer document filed with CONSOB on 12 February 2018 and approved by CONSOB with resolution no. 20335 dated 14 March 2018 and will be made available to the public for consultation on 18 March 2018 (the "**Offer Document**").

In light of the above, pursuant to Article 103 of the Consolidated Law on Finance, the Board of Directors of YNAP is under the obligation to issue a statement containing all information useful to evaluate the Offer, as well as its own evaluation of the Offer (the "**Issuer's Statement**").

In connection therewith, you have requested our opinion as to the fairness, from a financial point of view, to the holders of the Shares, other than Richemont (the "**Relevant Shareholders**"), of the Consideration to be received pursuant to the Offer, in accordance with Article 39, paragraph 1, letter (d) of the Issuers Regulation.

Please be advised that while certain provisions of the Offer are summarized above, the terms of the Offer are more fully described in the Notice and in the Offer Document. As a result, the description of the Offer and certain other information contained herein is qualified in its entirety by reference to the more detailed information appearing or incorporated by reference in the Notice and the Offer Document.

In connection with this opinion, we have, among other things:

- (1) reviewed certain publicly available business and financial information relating to YNAP;

T +39 02 65530 111 • F +39 02 65530 330
www.bofiml.com

Bank of America Merrill Lynch International Limited - Milan Branch
Via A. Manzoni 5, 20121 Milano

Registro delle Imprese di Milano, Cod. Fisc. e PIVA 09604400967 • REA n. MI 2101432 • Banca iscritta all'Albo delle Banche - Iscritta all'Albo
Bank of America Merrill Lynch International Limited - Sede Legale 2 King Edward Street, London E3, 1A • HQ, Oxon Branch
Capitale sociale interamente versato USD 849.551.761 • iscritta al Registro delle Società per l'Inglese e il Galles al n. 1009248
Autorizzata da Prudential Regulation Authority e regolamentata da Financial Conduct Authority e da Prudential Regulation Authority
Incollettamente controllata da Bank of America N.A.

01/2018



The Board of Directors
YOOX Net-a-Porter Group S.p.A.
Page 2

- (2) reviewed certain internal financial and operating information with respect to the business, operations and prospects of YNAP furnished to or discussed with us by the management of YNAP, including certain unaudited financial forecasts relating to YNAP prepared by the management of YNAP (such forecasts, the "YNAP Forecasts");
- (3) discussed the past and current business, operations, financial condition and prospects of YNAP with members of senior management of YNAP;
- (4) compared certain financial information of YNAP with similar information of companies we deemed relevant;
- (5) compared certain financial terms of the Offer to financial terms, to the extent publicly available, of other transactions we deemed relevant;
- (6) reviewed the Notice and the Offer Document; and
- (7) performed such other analyses and studies and considered such other information and factors as we deemed appropriate.

In arriving at our opinion, we have assumed and relied upon, without independent verification, the accuracy and completeness of the financial and other information and data publicly available or provided to or otherwise reviewed by or discussed with us and have relied upon the assurances of the management of YNAP that they are not aware of any facts or circumstances that would make such information or data inaccurate or misleading in any material respect. With respect to the YNAP Forecasts, we have been advised by YNAP, and have assumed, that they have been reasonably prepared on bases reflecting the best currently available estimates and good faith judgments of the management of YNAP as to the future financial performance of YNAP. We have not made or been provided with any independent evaluation or appraisal of the assets or liabilities (contingent or otherwise) of YNAP, nor have we made any physical inspection of the properties or assets of YNAP. We have not evaluated the solvency or fair value of YNAP, the Offeror or Richemont under any laws relating to bankruptcy, insolvency or similar matters. We have assumed, at the direction of YNAP, that the Offer will be completed in accordance with its terms, without waiver, modification or amendment of any material term, condition or agreement and that, in the course of obtaining the necessary governmental, regulatory and other approvals, consents, releases and waivers for the Offer, no delay, limitation, restriction or condition, including any divestiture requirements or amendments or modifications, will be imposed that would have an adverse effect on YNAP or the contemplated benefits of the Offer.

We express no view or opinion as to any terms or other aspects of the Offer (other than the Consideration to the extent expressly specified herein), including, without limitation, the form or structure of the Offer. We were not requested to, and we did not, solicit indications of interest or proposals from third parties regarding a possible acquisition of all or any part of YNAP or any alternative transaction. We express no view or opinion as to any such matters. Our opinion is limited to the fairness, from a financial point of view, to the Relevant Shareholders, of the Consideration to be received in the context of the Offer and no opinion or view is expressed with respect to any consideration received in connection with the Offer by the holders of any class of securities different from the Shares, creditors or other constituencies of any party. In addition, no opinion or view is expressed with respect to the fairness (financial or otherwise) of the amount,



The Board of Directors
YOOX Net-a-Porter Group S.p.A.
Page 3

nature or any other aspect of any compensation to any of the officers, directors or employees of any party to the Offer, or class of such persons, relative to the Consideration. Furthermore, no opinion or view is expressed as to the relative merits of the Offer in comparison to other strategies or transactions that might be available to YNAP or in which YNAP might engage. In addition, we express no opinion or recommendation as to how any shareholder should act in connection with the Offer or any related matter. Finally, we do not express any opinion as to any tax or other consequences that might result from the Offer, nor does our opinion address any legal (including any U.S. or Italian securities law matters), tax, regulatory or accounting matters.

In connection with rendering our opinion, we have performed certain financial analyses to calculate ranges of YNAP implied value per share. A brief summary of the material financial analyses performed is presented below. This summary does not purport to be an exhaustive description of the financial analyses undertaken by us and the factors considered in connection with the release of this opinion. The order of the analyses described and the results of the analyses do not reflect the relative importance or the relative weight attributed by us to such analyses. In arriving at our opinion we have considered the results of all the analyses performed as a whole.

For the purpose of our analysis we have taken into consideration the value of YNAP net financial position and other relevant balance sheet items as of 31 December 2017.

Market prices: we have analyzed the historical trading performance of the YNAP shares during the period of twelve calendar months immediately prior to the publication of the Notice;

Comparable companies' trading multiples: we have compared certain financial and stock information for YNAP with similar financial and stock market information for certain selected companies which we have considered comparable to YNAP and whose securities are publicly traded. We have calculated the valuation multiples of such companies based on 2018 EV/Revenues and 2019 EV/Revenues and we have applied such multiples to YNAP relevant metrics;

Research analysts' target prices: we have analyzed the target prices per ordinary share published, between the announcement of the 9M 2017 results (8 November 2017) and the publication of the Notice, by research analysts in their respective research notes on YNAP;

Discounted cash flow: we performed a discounted cash flow analysis of YNAP on a standalone basis, using the YNAP Forecasts, a range of discount rates of 7.4% to 9.4% (based on the YNAP estimated weighted average cost of capital determined using the Capital Asset Pricing Model) and a terminal value at the end of the YNAP Forecasts period (calculated based on EV/Revenues multiples of 1.5x – 1.8x);

Precedent transactions: we have reviewed the financial aspects of certain selected merger and acquisition transactions, in which the companies being acquired operated wholly or partially in the online fashion retailing business, and which we have considered comparable to YNAP. We have used estimates of the LTM EV/Revenues multiples paid by the acquirer in each such transaction, and have applied such multiples to YNAP relevant metric;



The Board of Directors
YOOX Net-a-Porter Group S.p.A.
Page 4

Precedent tender offer premia: we have analyzed the historical average premia paid in precedent tender offers launched on shares listed in the Italian market. We have applied such premia to the relevant volume weighted YNAP share prices to the publication of the Notice.

The table below summarizes the results of the analysis hereof described.

Methodology	Min Implied Value per Share (€)	Max Implied Value per Share (€)
Market prices	21.5	33.6
Comparable companies' trading multiples	28.2	34.1
Research analysts' target prices	27.0	39.0
Discounted cash flow	33.0	40.8
Precedent transactions	31.7	38.4
Precedent tender offer premia	32.7	40.0

In addition, for reference purposes, we also reviewed the following information, not considered part of our financial analyses: (i) YNAP market prices after the publication of the Notice and (ii) YNAP research analysts' target prices published after the publication of the Notice.

We have acted as financial advisor to the Board of Directors of YNAP in connection with the Offer and will receive a fee for our services that is contingent upon the first settlement of the Offer following the end of the tender period as defined in Article 40, paragraph 2 of the of Issuers Regulation. In addition, YNAP has agreed to reimburse our expenses and indemnify us against certain liabilities arising out of our engagement.

We and our affiliates comprise a full service securities firm and commercial bank engaged in securities, commodities and derivatives trading, foreign exchange and other brokerage activities, and principal investing as well as providing investment, corporate and private banking, asset and investment management, financing and financial advisory services and other commercial services and products to a wide range of companies, governments and individuals. In the ordinary course of our businesses, we and our affiliates may invest on a principal basis or on behalf of customers or manage funds that invest, make or hold long or short positions, finance positions or trade or otherwise effect transactions in equity, debt or other securities or financial instruments (including derivatives, bank loans or other obligations) of YNAP, Richemont and certain of their respective affiliates.

We and our affiliates in the past have provided, currently are providing, and in the future may provide, investment banking, commercial banking and other financial services to YNAP and have received or in the future may receive compensation for the rendering of these services, including having assisted YNAP in structuring the dedicated capital increase of €100m entirely subscribed by Alabbar Enterprises S.à.r.l. in April 2016.

In addition, we and our affiliates in the past have provided, currently are providing, and in the future may provide, investment banking, commercial banking and other financial services to Richemont and have received or in the future may receive compensation for the rendering of these services.



The Board of Directors
YOOX Net-a-Porter Group S.p.A.
Page 5

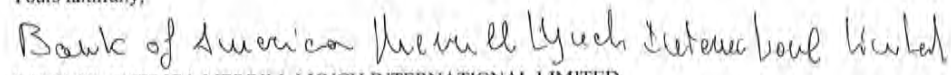
It is understood that this letter is for the benefit and use of the Board of Directors of YNAP (in its capacity as such) in connection with and for purposes of its evaluation of the Offer and is not rendered to or for the benefit of, and shall not confer rights or remedies upon, any person other than the Board of Directors of YNAP. This opinion may not be disclosed, referred to, or communicated (in whole or in part) to any third party, nor shall any public reference to us be made, for any purpose whatsoever except with our prior written consent in each instance. We hereby grant our consent to disclose a copy of this opinion in its entirety (and not as an abstract) as an attachment to the Issuer's Statement.

Our opinion is necessarily based on financial, economic, monetary, market and other conditions and circumstances as in effect on, and the information made available to us as of, the date hereof. It should be understood that subsequent developments may affect this opinion, and we do not have any obligation to update, revise, or reaffirm this opinion. The issuance of this opinion was approved by our EMEA Fairness Opinion Review Committee.

This opinion is provided on and subject to the terms of the engagement letter executed on 15 January 2018 and is rendered in English language. If this opinion is translated into any language other than English, in the event of any discrepancy between the English language and any such other language version, the English language version shall always prevail.

Based upon and subject to the foregoing, including the various assumptions and limitations set forth herein, we are of the opinion on the date hereof that the Consideration to be received in the context of the Offer by the Relevant Shareholders is fair, from a financial point of view, to the Relevant Shareholders.

Yours faithfully,


BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LIMITED



IL PRESENTE DOCUMENTO È STATO REDATTO IN FAVORE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI YOOX NET-A-PORTER GROUP S.P.A. DA BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH UNICAMENTE IN LINGUA INGLESE. LA TRADUZIONE IN ITALIANO DI SEGUITO RIPORTATA È DI MERA CORTESIA E IN CASO DI INCOERENZE CON IL DOCUMENTO ORIGINALE IN LINGUA INGLESE FARÀ FEDE UNICAMENTE QUEST'ULTIMO

CONFIDENZIALE

16 Marzo 2018

Consiglio di Amministrazione

YOOX Net-a-Porter Group S.p.A.
Via Morimondo, 17
20143 Milano
Italia

Membri del Consiglio di Amministrazione:

In data 22 gennaio 2018 Compagnie Financière Richemont SA ("**Richemont**") ha pubblicato un comunicato (il "**Comunicato**") ai sensi dell'articolo 102 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato (il "**Testo Unico delle Disposizioni in Materia di Intermediazione Finanziaria**") e dell'articolo 37 del regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "**Regolamento Emittenti**") in relazione alla promozione di un'offerta pubblica di acquisto volontaria (l' "**Offerta**") avente per oggetto tutte le azioni ordinarie, senza valore nominale, di YOOX Net-A-Porter Group S.p.A. ("**YNAP**"), quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., in circolazione al momento dell'Offerta o emesse entro la fine del periodo di offerta, ivi incluse le azioni ordinarie che potrebbero essere emesse al servizio della conversione delle opzioni detenute dai manager e dai dipendenti di YNAP e delle altre società del gruppo facente capo a YNAP, escluse le azioni già direttamente o indirettamente detenute da Richemont (le "**Azioni**"), al prezzo di €38,00 per azione con pagamento in contanti (il "**Corrispettivo**"). Richemont detiene direttamente o indirettamente c. il 25% dei diritti di voto di YNAP e c. il 49% del capitale sociale di YNAP. L'Offerta sarà promossa da RLG Italia Holding S.p.A., veicolo di nuova costituzione interamente detenuto da Richemont, indirettamente attraverso società interamente controllate (l' "**Offerente**"). L'Offerta sarà soggetta ai termini e alle condizioni illustrate nel documento di offerta depositato alla Consob il 12 Febbraio 2018 e approvato dalla Consob con delibera n. 20335 del 14 marzo 2018, e che sarà a disposizione del pubblico per la consultazione in data 18 marzo 2018 (il "**Documento di Offerta**").

In considerazione di quanto sopra, ai sensi dell'articolo 103 del Testo Unico delle Disposizioni in Materia

YOOX Net-A-Porter Group S.p.A. Page 2

di Intermediazione Finanziaria, il Consiglio di Amministrazione di YNAP è tenuto a diffondere un comunicato contenente ogni dato utile per l'apprezzamento dell'Offerta e la propria valutazione sulla medesima (il "**Comunicato dell'Emittente**").

A tal riguardo, avete richiesto il nostro parere circa la congruità, da un punto di vista finanziario, per i detentori delle Azioni, diversi da Richemont (gli "**Azionisti Rilevanti**"), del Corrispettivo che sarà pagato nell'ambito dell'Offerta, ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, lettera (d) del Regolamento Emittenti.

Sebbene alcune previsioni dell'Offerta siano state riassunte nei paragrafi precedenti, si segnala che i termini della stessa sono più dettagliatamente descritti nel Comunicato e nel Documento di Offerta. Di conseguenza, la descrizione dell'Offerta e talune altre informazioni contenute in questo documento devono essere valutate alla luce delle più dettagliate informazioni contenute o incluse mediante riferimento nel Comunicato e nel Documento di Offerta.

In relazione a questo parere, abbiamo, tra le altre cose:

- (a) esaminato alcune informazioni pubblicamente disponibili di carattere commerciale e finanziario su YNAP;
- (b) esaminato alcune informazioni interne di carattere finanziario e operativo in relazione alle attività e alle prospettive di YNAP fornite a noi o con noi discusse dal management di YNAP, incluse alcune previsioni finanziarie non certificate relative a YNAP predisposte dal management di YNAP (queste previsioni, le "**Previsioni di YNAP**");
- (c) discusso le condizioni commerciali, operative e finanziarie, storiche e attuali, e le prospettive di YNAP con i membri del *senior management* di YNAP;
- (d) confrontato alcune informazioni finanziarie relative a YNAP con informazioni simili relative ad altre società che abbiamo ritenuto rilevanti;
- (e) confrontato alcune condizioni finanziarie dell'Offerta con quelle di altre operazioni che abbiamo considerato rilevanti, nei limiti delle informazioni pubblicamente disponibili;
- (f) esaminato il Comunicato ed il Documento di Offerta; e
- (g) effettuato ogni altra analisi e studio e considerato ogni altra informazione e fattore che abbiamo ritenuto appropriati.

Nel pervenire al nostro parere, abbiamo assunto e abbiamo fatto affidamento, senza compiere verifiche indipendenti, sull'accuratezza e completezza delle informazioni e dei dati di natura finanziaria e di altro genere pubblicamente disponibili o a noi forniti ovvero da noi esaminati o con noi discussi e abbiamo fatto affidamento sulle assicurazioni, fornite dal *management* di YNAP, che essi non siano a conoscenza di fatti o circostanze che renderebbero tali informazioni o dati inesatti o fuorvianti in modo sostanziale. Con riferimento alle Previsioni di YNAP, ci è stato indicato da YNAP, e abbiamo assunto, che esse siano state ragionevolmente preparate riflettendo le migliori stime attualmente disponibili e i giudizi in buona fede del *management* di YNAP sui futuri risultati finanziari di YNAP. Non abbiamo effettuato o ricevuto alcuna valutazione o stima indipendente delle attività o passività (potenziali o di altra natura) di YNAP nè abbiamo ispezionato fisicamente i beni o le attività di YNAP. Non abbiamo valutato la solvibilità o il *fair value* di

YOOX Net-A-Porter Group S.p.A. Page 3

YNAP, dell'Offerente o di Richemont ai sensi di qualsivoglia normativa in materia di fallimento, insolvenza, o materie simili. Abbiamo assunto, su indicazione di YNAP, che l'Offerta sarà completata in base ai termini della stessa, senza alcuna rinuncia, modifica o emendamento ad alcun termine, condizione o pattuizione rilevante e che, durante il processo di rilascio delle necessarie autorizzazioni, consensi, nulla osta ed esenzioni sull'Offerta di natura governativa, regolamentare o di altro genere, non si verificheranno ritardi e non verranno imposte limitazioni, restrizioni o condizioni, inclusa l'imposizione di atti dispositivi o emendamenti o modifiche, che potrebbero avere un impatto negativo rilevante su YNAP, o sui potenziali effetti positivi dell'Offerta.

Non esprimiamo alcun parere o opinione su termini o altri aspetti dell'Offerta (diversi dal Corrispettivo nei limiti qui espressamente previsti), inclusi, senza alcuna limitazione, la forma o la struttura dell'Offerta. Non ci è stato richiesto di sollecitare, e non abbiamo sollecitato, alcuna indicazione di interesse o proposta da altre parti in relazione ad un'acquisizione di tutta o parte di YNAP, o alcuna operazione alternativa. Non esprimiamo alcun parere o opinione in relazione ad alcuno di tali argomenti. Il nostro parere si limita alla congruità, da un punto di vista finanziario, per degli Azionisti Rilevanti, del Corrispettivo da ricevere nel contesto dell'Offerta e non esprimiamo alcun parere o opinione in relazione ad alcun corrispettivo ricevuto in connessione con l'Offerta da parte dei possessori di qualsiasi classe di strumenti finanziari differenti dalle Azioni, dei creditori o di altri portatori di interessi di qualsiasi soggetto. Inoltre, non esprimiamo alcun parere o opinione circa la congruità (finanziaria o secondo altri punti di vista) dell'ammontare, natura o qualsiasi altro aspetto di eventuali compensi ai dirigenti, amministratori o dipendenti di ciascuna delle società partecipanti all'Offerta, o classi delle suddette persone, relativamente al Corrispettivo. In aggiunta, non esprimiamo alcun parere o opinione sui relativi benefici dell'Offerta rispetto ad altre strategie o operazioni che potrebbero essere perseguibili da YNAP o che YNAP potrebbe intraprendere. Inoltre, non esprimiamo alcun parere o raccomandazione su come un azionista dovrebbe agire in relazione all'Offerta o a qualsiasi argomento ad essa collegato. Infine, non esprimiamo alcun parere in relazione ad alcuna conseguenza fiscale o di altra natura che potrebbe derivare dall'Offerta, né il nostro parere contempla alcun aspetto legale (incluse eventuali specificità della legge statunitense o italiana), fiscale, regolamentare o contabile.

Nel predisporre il nostro parere, abbiamo eseguito alcune analisi finanziarie ai fini del calcolo degli intervalli di valore implicito per azione di YNAP. Una breve sintesi delle principali analisi finanziarie svolte è presentato di seguito. Tale sintesi non rappresenta una descrizione esaustiva delle analisi finanziarie da noi eseguite e dei fattori presi in considerazione in sede di predisposizione del nostro parere. L'ordine con cui vengono presentate le analisi ed i relativi risultati non riflettono l'importanza relativa o i pesi relativi da noi attribuiti alle suddette analisi. Ai fini del nostro parere, abbiamo considerato il risultato di tutte le analisi compiute nel loro complesso.

Ai fini delle nostre analisi abbiamo preso in considerazione il valore della posizione finanziaria netta di YNAP e altri dati di bilancio rilevanti disponibili al 31 dicembre 2017.

Prezzi azionari storici: abbiamo esaminato i corsi storici dei prezzi delle azioni di YNAP nel periodo di dodici mesi immediatamente precedente la pubblicazione del Comunicato:

Multipli di mercato di società comparabili: abbiamo confrontato alcune informazioni finanziarie e di mercato di YNAP con analoghe informazioni finanziarie e di mercato per alcune società selezionate che abbiamo ritenuto comparabili a YNAP, e le cui azioni sono quotate su mercati regolamentati. Abbiamo calcolato i multipli impliciti EV/ Ricavi per il 2018 e 2019 per le suddette società e abbiamo applicato tali multipli alle metriche rilevanti di YNAP;

YOOX Net-A-Porter Group S.p.A. Page 4

Prezzi obiettivo degli analisti di ricerca: abbiamo esaminato i prezzi obiettivo relativi alle azioni ordinarie pubblicati nel periodo tra la data di pubblicazione dei risultati dei 9 mesi 2017 (8 Novembre 2017) e la pubblicazione del Comunicato, da analisti di ricerca nelle loro ricerche relative a YNAP;

Discounted cash flow: abbiamo condotto un'analisi su base *standalone* scontando i flussi di cassa derivanti dalle Previsioni di YNAP ad un tasso di sconto compreso tra 7,4% e 9,4% (basato sul costo medio ponderato del capitale YNAP stimato utilizzando il *Capital Asset Pricing Model*) e un *terminal value* alla fine del periodo delle Previsioni di YNAP (calcolato sulla base del multiplo EV/ Ricavi compreso in un intervallo di 1,5x e 1,8x);

Operazioni precedenti: abbiamo analizzato i termini finanziari relativi ad alcune selezionate operazioni di fusione e acquisizione, le cui società oggetto di acquisizione operavano interamente o parzialmente nei settori del commercio *online* segmento *fashion*, e che abbiamo ritenuto comparabili a YNAP. Per ciascuna operazione è stato calcolato il multiplo EV/ Ricavi LTM implicito nel prezzo pagato dall'acquirente, ed il multiplo risultante è stato applicato alla metrica rilevante di YNAP;

Premi offerte pubbliche di acquisto: abbiamo esaminato la media storica dei premi pagati in precedenti offerte pubbliche di acquisto lanciate su azioni quotate nel mercato azionario italiano. Tali premi sono stati applicati ai relativi prezzi medi ponderati per i volumi di YNAP precedenti la data di pubblicazione del Comunicato.

La tabella di seguito riassume i risultati delle analisi precedentemente descritte.

Metodologia	Minimo Valore Implicito per Azione (Euro)	Massimo Valore Implicito per Azione (Euro)
Prezzi azionari storici	21,5	33,6
Multipli di mercato di società comparabili	28,2	34,1
Prezzi obiettivo degli analisti di ricerca	27,0	39,0
<i>Discounted cash flow</i>	33,0	40,8
Operazioni precedenti	31,7	38,4
Premi offerte pubbliche di acquisto	32,7	40,0

Inoltre, come ulteriore riferimento, abbiamo osservato le seguenti informazioni di mercato, che non costituiscono parte delle nostre analisi finanziarie: (i) prezzi azionari di YNAP registrati dopo la data di pubblicazione del Comunicato e (ii) prezzi obiettivo degli analisti di ricerca di YNAP pubblicati dopo la data di pubblicazione del Comunicato .

Abbiamo agito in qualità di *advisor* finanziario del consiglio di amministrazione di YNAP in relazione all'Offerta e riceveremo una commissione per i nostri servizi, che maturerà subordinatamente al perfezionamento del primo regolamento dell'Offerta, dopo la fine del periodo di offerta così come definito nell'Articolo 40, paragrafo 2 del Regolamento Emittenti. Inoltre, YNAP ha accettato di rimborsare le nostre spese e di indennizzarci rispetto ad eventuali responsabilità derivanti dal nostro incarico.

YOOX Net-A-Porter Group S.p.A. Page 5

Noi e le società a noi collegate offriamo una gamma completa di servizi di intermediazione mobiliare e bancaria e siamo coinvolti tanto in una serie di attività quali negoziazione di titoli, merci e strumenti finanziari derivati, attività di intermediazione in cambi ed altre attività di intermediazione e investimenti diretti, quanto nella fornitura di servizi di investimento, *corporate e private banking, asset ed investment management*, finanziamenti e servizi di consulenza di tipo finanziario ed altri servizi e prodotti di tipo commerciale in favore di un elevato numero di società, istituzioni governative ed individui. Nell'ordinario svolgimento delle nostre attività, noi e le società a noi collegate potremmo investire direttamente o per conto di clienti o potremmo gestire fondi che investono, detengono o assumono, posizioni lunghe o corte, o altre posizioni di tipo finanziario ovvero potremmo gestire operazioni, direttamente o per conto di clienti, aventi ad oggetto azioni, obbligazioni o altri titoli o strumenti finanziari (ivi inclusi derivati, prestiti bancari o altre obbligazioni) di YNAP, di Richemont, ovvero di alcune delle rispettive società collegate.

Noi e le nostre società collegate abbiamo fornito in passato, stiamo attualmente fornendo e potremmo fornire in futuro, servizi di *investment banking*, di *commercial banking* ed altri servizi finanziari a YNAP, ed abbiamo ricevuto o in futuro potremmo ricevere compensi per la fornitura di tali servizi, compreso l'aver offerto supporto a YNAP nella strutturazione di un aumento di capitale dedicato per un importo pari a €100m, interamente sottoscritto da Alabbar Enterprises S.à.r.l. nell'Aprile 2016.

Inoltre, noi e le nostre società collegate abbiamo fornito in passato, stiamo attualmente fornendo e potremmo fornire in futuro, servizi di *investment banking*, di *commercial banking* ed altri servizi finanziari a Richemont ed abbiamo ricevuto o in futuro potremmo ricevere compensi per la fornitura di tali servizi.

Resta inteso che questa lettera è a beneficio esclusivo del Consiglio di Amministrazione di YNAP (in sua tale qualità) in relazione e ai fini della sua valutazione dell'Offerta e non è resa a, ovvero a beneficio di, e non conferirà diritti o rimedi a, nessun soggetto diverso dal Consiglio di Amministrazione di YNAP. Il presente parere non può essere pubblicato, riferito o comunicato (integralmente o in parte) a terze parti, nè potrà essere fatto alcun pubblico riferimento a noi a qualsiasi fine, se non in ogni caso con il nostro previo consenso scritto. Si autorizza la pubblicazione di una copia integrale (e non parziale) di questo parere in allegato al Comunicato dell'Emittente.

Il nostro parere si basa necessariamente sulle condizioni e circostanze finanziarie, economiche, monetarie, di mercato e di altro genere in essere alla data di oggi, e sulle informazioni rese a noi disponibili alla data di oggi. Resta inteso che sviluppi successivi potrebbero avere un impatto su questo parere, e noi non abbiamo alcun obbligo di aggiornare, rivedere o confermare questo parere. L'emissione di questo parere è stata approvata dal nostro *EMEA Fairness Opinion Review Committee*.

Questo parere è fornito a ai sensi del ed è soggetto ai termini del mandato firmato il 15 gennaio 2018 ed è redatto in lingua inglese. Qualora tradotto in una lingua diversa dall'inglese, nel caso in cui vi fossero delle discrepanze tra la versione in lingua inglese e la versione in qualsiasi altra lingua, la versione in lingua inglese prevarrà sempre.

Sulla base e a condizione di quanto precede, comprese le varie assunzioni e limitazioni indicate nel presente documento, in data odierna siamo del parere che il Corrispettivo che sarà pagato nel contesto dell'Offerta agli Azionisti Rilevanti sia congruo, da un punto di vista finanziario, per gli Azionisti Rilevanti.

YOOX Net-A-Porter Group S.p.A. Page 6

Cordiali Saluti,

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LIMITED

ALLEGATO B


MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Milano, 16 marzo 2018

Spettabile
YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A.
Via Morimondo, 17
20143 Milano, Italia

Alla c.a. del Consiglio di Amministrazione

In data 22 gennaio 2018 Compagnie Financière Richemont S.A. ("**Richemont**") ha comunicato, ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del D. Lgs. 58/98 (il "**Testo Unico della Finanza**" o "**TUF**") e dell'art. 37, comma 1, del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "**Regolamento Emittenti**") la propria decisione di promuovere per il tramite del veicolo societario RLG Italia Holding S.p.A. (l' "**Offerente**"), una società in corso di costituzione che sarà interamente indirettamente posseduta da Richemont, un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ai sensi degli art. 106, comma 4, del TUF (l' "**Offerta**") sulle azioni ordinarie di YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A. (l' "**YNAP**", la "**Società**" o l' "**Emittente**" ed insieme alle società dalla stessa controllate e/o collegate il "**Gruppo**"), società con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. per un corrispettivo pari a Euro 38,00 per ogni azione ordinaria di YNAP (il "**Corrispettivo**"). In data 12 febbraio 2018, l'Offerente ha comunicato di aver depositato presso la Consob la bozza del documento d'Offerta (il "**Documento d'Offerta**") trasmettendone copia all'Emittente.

L'Offerta è relativa alle azioni ordinarie che saranno emesse e in circolazione al momento dell'Offerta e diverse da quelle di cui l'Offerente e i soggetti che agiscono di concerto con l'Offerente siano già titolari.

Conseguentemente, ai sensi dell'art. 103 del TUF, il Consiglio di Amministrazione ("**CdA**") di YNAP è tenuto a diffondere un comunicato contenente ogni dato utile per l'apprezzamento dell'Offerta e la propria valutazione della stessa (il "**Comunicato dell'Emittente**") e, a tal fine, avvalendosi della facoltà prevista ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera d) del Regolamento Emittenti di nominare un esperto indipendente, ha conferito a Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. ("**Mediobanca**") un incarico (l' "**Incarico**") finalizzato all'emissione di una *fairness opinion* (il "**Parere**") con riferimento alla congruità dal punto di vista finanziario del Corrispettivo.

Il Parere è pertanto indirizzato esclusivamente al Consiglio di Amministrazione di YNAP nell'ambito del processo decisionale relativo all'Offerta come rappresentata nel Documento d'Offerta e si basa sull'assunto che l'Offerta venga posta in essere secondo termini e condizioni non significativamente difformi da quelli in esso rappresentati. In particolare, il Parere è basato sulle assunzioni riportate al Paragrafo 2.2.

Il Parere è stato redatto da Mediobanca a supporto e per uso interno ed esclusivo del Consiglio di Amministrazione di YNAP che se ne potrà avvalere per le determinazioni di propria competenza nei limiti e termini contenuti nel presente Parere. Pertanto, il Parere: (i) non potrà essere pubblicato o divulgato, in tutto o in parte, a terzi o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nel Parere stesso, salvo preventiva autorizzazione scritta di Mediobanca ovvero ove ciò sia richiesto da leggi o regolamenti o richieste specifiche di autorità competenti, mercato o altra autorità competente, fermo restando che è autorizzata sin da ora esclusivamente la pubblicazione di una copia integrale (e non per estratto) del presente Parere quale allegato del Comunicato dell'Emittente; (ii) è indirizzato esclusivamente al Consiglio di Amministrazione di YNAP e, pertanto, nessuno, ad eccezione dei destinatari del Parere, è autorizzato a fare affidamento su quanto riportato nel Parere e, conseguentemente, ogni giudizio di terzi, ivi inclusi gli azionisti di YNAP, sulla bontà e convenienza dell'Offerta rimarrà di loro esclusiva responsabilità e competenza. In particolare, il presente Parere non esprime alcun giudizio o valutazione in merito all'interesse di YNAP all'Offerta e alla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni della stessa.

Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Piazzetta Enrico Cuccia, 1
20121 Milano, Italia
Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Monza, Brianza, Lodi: 00714490158
Tel. +39 02 8829.1
Fax +39 02 8829.367

Mediobanca S.p.A., iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario
Mediobanca, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 10631.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.
Iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi.
Capitale sottoscritto e versato € 441.392.928,50



MEDIOBANCA
Banche di Credito Finanziario S.p.A.

Si precisa che Mediobanca opera in qualità di consulente finanziario e pertanto non ha fornito e non fornisce alcuna prestazione consulenziale di natura, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, legale, attuariale, contabile, fiscale, industriale, ambientale, tecnica. È espressamente escluso un qualsiasi potere del consulente finanziario di vincolare o condizionare in alcun modo il Consiglio di Amministrazione di YNAP nelle proprie decisioni in relazione all'Offerta e il Parere si basa sul presupposto che l'Offerta e i termini e condizioni della stessa vengano valutati dai membri del Consiglio di Amministrazione di YNAP in autonomia di giudizio. Mediobanca riceverà ai sensi dell'incarico una remunerazione fissa per il rilascio del Parere e, solo in caso di perfezionamento dell'Offerta, una remunerazione fissa e un ulteriore compenso da riconoscersi a discrezione dell'Emittente.

Mediobanca, dopo aver svolto gli opportuni approfondimenti, dichiara che non sussistono relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie con YNAP e l'Offerente che possano pregiudicare l'indipendenza e l'autonomia di giudizio di Mediobanca.

Segnaliamo ad ogni modo che Mediobanca fa parte di un primario gruppo bancario che svolge, tra l'altro, attività di *investment banking*, servizi di consulenza finanziaria, attività di negoziazione titoli e attività di finanziamento per varie tipologie di soggetti e istituzioni. Nel corso del normale esercizio di tali attività, Mediobanca potrebbe prestare tali servizi a favore delle società coinvolte nell'Offerta e/o dei loro soci e/o delle loro controllate e collegate. Inoltre Mediobanca potrebbe in certe occasioni effettuare operazioni e detenere posizioni in strumenti finanziari (inclusi strumenti finanziari derivati) delle società coinvolte nell'Offerta e/o delle loro controllate o collegate, per conto proprio o per conto dei propri clienti.

Il Parere è riferito alle condizioni economiche e di mercato alla data del 13 marzo 2018 (la "**Data di Riferimento del Parere**"). Mediobanca ha basato le proprie analisi sul fatto che nel periodo compreso fra le ultime situazioni economico finanziarie disponibili alla data del 31 dicembre 2017 e la Data di Riferimento del Parere non si siano verificati mutamenti sostanziali nel profilo economico patrimoniale e finanziario di YNAP. In ogni caso, in generale, è inteso che sviluppi successivi nelle condizioni di mercato così come in tutte le informazioni utilizzate nei termini e condizioni dell'Offerta, potrebbero avere un effetto anche significativo sulle conclusioni del Parere. Mediobanca peraltro non si assume né avrà alcun onere o impegno ad aggiornare o rivedere il Parere o riconfermare le proprie conclusioni ivi presenti, anche nel caso si verificassero una o più delle variazioni sopra richiamate.

Le conclusioni espresse nel Parere sono basate sul complesso delle considerazioni ivi contenute e, pertanto, nessuna parte del Parere potrà essere utilizzata disgiuntamente rispetto al Parere nella sua interezza. L'utilizzo parziale del contenuto del Parere e/o l'utilizzo dello stesso per scopi diversi rispetto a quelli per i quali è stato redatto può comportare un'errata interpretazione, anche in maniera significativa, di tutte le considerazioni presenti nel Parere e/o delle sue conclusioni. In nessun caso, le valutazioni riportate nel Parere sono da considerarsi in un contesto diverso da quello in esame. In particolare, il presente Parere e le conclusioni in esso contenute non configurano la prestazione di servizi e attività di investimento, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, come successivamente modificato ed integrato. Il Parere non costituisce né un'offerta al pubblico, né un consiglio o una raccomandazione di acquisto o vendita di un qualsiasi prodotto finanziario.

Le valutazioni espresse nel Parere sono state condotte in ottica *stand-alone* e di *going concern* pertanto i risultati dell'analisi prescindono da ogni considerazione concernente eventuali sinergie operative e/o impatti fiscali e/o contabili e/o finanziari e/o operativi dell'Offerta. Inoltre il Parere contiene assunzioni e stime considerate ragionevolmente appropriate da Mediobanca anche con riferimento alla prassi italiana e internazionale, e determinate sulla base delle informazioni.

Inoltre, va rilevato che le analisi valutative sono state effettuate al solo scopo di valutare la congruità del Corrispettivo. Pertanto, con il presente Parere, Mediobanca non esprime alcun giudizio circa: (i) il valore economico e/o il prezzo di mercato pre o post Offerta, che YNAP potrebbe avere in futuro o in un contesto diverso rispetto a quello in esame, ivi incluso in ipotesi di realizzazione dell'Offerta con termini e condizioni diversi rispetto a quelli ad oggi proposti nel Documento d'Offerta, né nulla di quanto indicato nel Parere può o potrà essere considerato una garanzia o un'indicazione dei risultati economici, patrimoniali e finanziari prospettici di YNAP; o (ii) la situazione finanziaria e/o la solvibilità di YNAP. Mediobanca non si assume alcuna responsabilità diretta e/o indiretta per danni che possano derivare da un utilizzo improprio e/o parziale delle informazioni contenute nel Parere.

1. Documentazione utilizzata



MEDIOBANCA
Banche di Credito Italiano S.p.A.

Nello svolgimento dell'incarico e nell'elaborazione del Parere, Mediobanca ha fatto riferimento a informazioni pubblicamente disponibili ritenute rilevanti ai fini dell'applicazione delle varie metodologie valutative selezionate, nonché a documenti, dati ed informazioni forniti dal *management* di YNAP sulle attese di sviluppo dell'attività del Gruppo e dei relativi risultati economico finanziari (complessivamente, le "Informazioni").

Tra le Informazioni, si evidenzia la seguente documentazione (la "**Documentazione Rilevante**"):

- a) relazioni finanziarie annuali e/o infra annuali, comunicati stampa e presentazioni alla comunità finanziaria di YNAP per gli esercizi 2015, 2016 e 2017;
- b) valore di TFR, minoranze e partecipazioni di YNAP al 31/12/2017 come fornite dal *management*;
- c) proiezioni economico finanziarie e patrimoniali per il periodo 2018-2020, redatte dal *management* della Società ma non approvate dal Consiglio di Amministrazione (ad eccezione del *budget* 2018) sulla base del precedente *business plan* approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società, corredate da chiarimenti e indicazioni sulle assunzioni sottostanti ricevuti anche nel corso di incontri con il *management* (le "**Proiezioni Economico Finanziarie**") che, sebbene presentino delle limitazioni legate all'orizzonte ristretto di piano e non siano state approvate dal Consiglio di Amministrazione, la Società ha fornito a Mediobanca affinché la stessa le utilizzi nelle varie metodologie applicate, incluso tra l'altro il Metodo del *Discounted Cash Flow*;
- d) bozza del Documento d'Offerta depositato in data 12 febbraio 2018 presso Consob e successive bozze aggiornate;
- e) ricerche ed analisi finanziarie pubblicate da analisti di ricerca di broker e banche di investimento;
- f) informazioni, dati di mercato e dati economici e patrimoniali anche prospettici rinvenuti principalmente da Factset e Bloomberg nonché da altre basi di dati;
- g) informazioni circa il numero di azioni e dei piani di *stock option* fornite dal *management* di YNAP alla Data di Riferimento del Parere;
- h) corsi di borsa e volumi di negoziazione delle azioni YNAP osservati su diversi orizzonti temporali pre annuncio dell'Offerta;
- i) altre informazioni pubblicamente disponibili ritenute rilevanti ai fini dell'applicazione delle metodologie di valutazione selezionate.

Sono inoltre stati realizzati approfondimenti con il *management* di YNAP finalizzati ad ottenere chiarimenti sulle principali assunzioni sulle metodologie di reportistica contabile e sulla attese di sviluppo riguardanti YNAP e il settore di riferimento nel medio-lungo termine.

Nell'espletamento dell'incarico, nella predisposizione del Parere e in tutte le elaborazioni effettuate, Mediobanca ha:

- (i) confidato (a) sulla veridicità, completezza ed accuratezza delle Informazioni utilizzate, ivi inclusi la Documentazione Rilevante, senza effettuare né direttamente né indirettamente alcuna autonoma verifica, accertamento e/o analisi, e (b) sul fatto che non vi siano dati, informazioni o fatti non rivelati la cui omissione renda ingannevoli le Informazioni;
- (ii) fatto affidamento sugli aspetti legali, contabili, fiscali e tecnici dell'Offerta così come riportati nelle Informazioni e nella Documentazione Rilevante.

Mediobanca non si assume, pertanto, alcuna responsabilità relativamente alla veridicità, completezza ed accuratezza delle Informazioni utilizzate per le proprie analisi e per l'elaborazione e la stesura del Parere.

2. Principali difficoltà e limiti della valutazione e assunzioni sottostanti il Parere

2.1 Principali difficoltà e limiti della valutazione



MEDIOBANCA
Banche di Credito Finanziario S.p.A.

Tra i limiti e le principali difficoltà di valutazione si segnalano i seguenti aspetti:

- Incertezza delle Proiezioni Economico Finanziarie utilizzate per la valutazione di YNAP, per loro natura dipendenti dall'effettiva realizzazione delle ipotesi e delle assunzioni utilizzate nella formulazione delle previsioni e la cui variazione potrebbe avere un impatto anche significativo sulle risultanze delle valutazioni;
- Il limitato orizzonte temporale delle Proiezioni Economico Finanziarie che, tenuto conto delle caratteristiche del settore di riferimento in cui opera YNAP, non consente di catturare appieno il potenziale di crescita della Società, concentrando nel *Terminal Value* una parte considerevole del valore d'azienda, comportando di fatto l'utilizzo della metodologia del *Discounted Cash Flow* come metodologia di controllo e non principale;
- Il limitato numero di pubblicazioni degli analisti di ricerca di broker e banche di investimento contenenti proiezioni economico finanziarie esplicite di medio-lungo termine;
- limitato numero di società quotate comparabili a YNAP sulla base di un insieme di caratteristiche (ad esempio dimensione, modello di business e livello di integrazione, ciclo degli investimenti, tassi di crescita e stadio di maturità, esposizione geografica, risultati economici, struttura finanziaria e copertura da parte degli analisti di ricerca); tale limite si estende anche al campione di transazioni comparabili considerate nella valutazione, la cui disponibilità e completezza di informazioni può risultare limitata;
- i prezzi di borsa della Società e delle società identificate come comparabili sono potenzialmente influenzati dalla presenza *inter alia* di eventuali ciclicità settoriali, pressioni speculative in positivo od in negativo indipendenti dalle prospettive economiche, finanziarie e di business delle stesse;
- ulteriori fattori possono influenzare il valore del business, inclusi ma non limitati a: i) cambiamenti nei tassi di interesse prevalenti, ii) cambiamenti sfavorevoli negli attuali mercati dei capitali, iii) il verificarsi di cambiamenti avversi nelle condizioni finanziarie, attività o prospettive di YNAP.

2.2 Principali assunzioni sottostanti il Parere

In relazione a quanto sopra riportato, si rappresenta che ai fini della predisposizione del presente Parere sono state effettuate le seguenti principali assunzioni:

- la capacità di YNAP di realizzare le Proiezioni Economico Finanziarie;
- non è stata ipotizzata la realizzazione di sinergie derivanti dal completamento dell'Offerta;
- numero di azioni considerato per la rappresentazione del prezzo per azione di YNAP, rinveniente dall'applicazione delle metodologie di valutazione, calcolato su base *fully diluted*.

Occorre pertanto segnalare che, qualora, successivamente alla data di emissione del Parere, si manifestino modifiche rispetto a quanto sopra ipotizzato, le conclusioni del Parere potrebbero modificarsi anche in maniera significativa. Mediobanca, come già indicato in premessa, peraltro non si assume né avrà alcun onere o impegno ad aggiornare o rivedere il Parere o riconfermare le proprie conclusioni, anche nel caso si verificassero una o più delle variazioni sopra richiamate.

3. Individuazione del percorso valutativo condotto e della congruità del Corrispettivo

3.1 Finalità del parere: tratti caratteristici delle valutazioni

Come indicato in premessa, le conclusioni esposte sono basate sul complesso delle considerazioni effettuate. Tali valutazioni non debbono essere considerate singolarmente, bensì interpretate come parte inscindibile di un processo di valutazione unico. L'analisi dei risultati ottenuti da ciascuna metodologia in modo indipendente e non alla luce del rapporto di complementarietà che si crea con gli altri criteri comporta, infatti, la perdita di significatività dell'intero processo di valutazione. Pertanto, in nessun caso, singole parti del presente Parere possono essere utilizzate separatamente dal Parere stesso nella sua interezza.



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario - SpA

3.2 Il percorso valutativo

3.2.1 Metodologie valutative

Tenuto conto, oltre che delle Informazioni disponibili, delle limitazioni relative alla Proiezioni Economico Finanziarie, della tipologia di Offerta, del settore di riferimento in cui opera YNAP, delle caratteristiche specifiche del Gruppo, nonché della prassi valutativa in linea con gli standard nazionali e internazionali, i metodi individuati sono i seguenti.

Metodi di valutazione principali:

- a) Metodo dell'Andamento dei Prezzi di Borsa;
- b) Metodo dei Multipli di Mercato;

Metodi di valutazione di controllo:

- a) Metodo del Discounted Cash Flow;
- b) Metodo delle Transazioni Comparabili;
- c) Metodo dei Prezzi Obiettivo (cd. Target Price) pubblicati dagli analisti di ricerca.

3.2.2 Metodo dell'Andamento dei Prezzi di Borsa

Nel caso di società quotate in Borsa la prassi suggerisce di considerare i prezzi di mercato quali informazioni rilevanti per la stima del valore economico delle società, utilizzando le capitalizzazioni di Borsa calcolate sulla base di quotazioni registrate in intervalli di tempo giudicati significativi.

Nel caso specifico, si è ritenuto opportuno applicare tale metodologia adottando i seguenti criteri: (i) utilizzo di medie aritmetiche dei prezzi ponderate per i volumi; (ii) utilizzo di periodi di riferimento di 1 giorno, 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 1 anno sino al 19 gennaio 2018, ultimo giorno di Borsa aperta antecedente il 22 gennaio 2018, data di annuncio dell'Offerta.

Nell'ambito dell'analisi dei prezzi di mercato, si è tenuto conto anche dei premi, rispetto ai prezzi di mercato stessi, riconosciuti in selezionate operazioni precedenti ritenute comparabili con quella in esame in quanto risultanti in un cambio di controllo nel contesto di un'offerta pubblica di acquisto ("Premi di Controllo").

Sulla base dei risultati ottenuti dall'applicazione del metodo dell'Andamento dei Prezzi di Borsa si ottiene un range di valori per azione YNAP compreso tra Euro 35,3 ed Euro 37,5.

3.2.3 Metodo dei Multipli di Mercato

Il metodo dei Multipli di Mercato è basato sull'analisi delle quotazioni di Borsa di un campione di società comparabili a quella oggetto di valutazione. Per l'applicazione del criterio si calcolano una serie di rapporti ("multipli" o "moltiplicatori") - riferiti al campione di aziende comparabili selezionate - fra il valore di Borsa ed alcuni parametri significativi selezionati.

L'applicazione del metodo dei Multipli di Mercato si articola nelle seguenti fasi: (i) selezione del campione di riferimento e verifica della sua rappresentatività, (ii) determinazione dell'intervallo temporale di riferimento per le quotazioni di Borsa, (iii) identificazione dei rapporti fondamentali ritenuti significativi per il settore oggetto di analisi, e (iv) determinazione dei multipli di mercato per le società incluse nel campione e conseguente determinazione del valore teorico attribuito dal mercato al Gruppo.

Una delle ipotesi fondamentali alla base di tale metodologia è l'affinità fra la società oggetto di valutazione e le società selezionate per il campione di confronto. La significatività dei risultati è infatti



MEDIOBANCA
Banche e Capitali Finanziari da 1848

strettamente dipendente dalla confrontabilità del campione. La scelta dei multipli avviene in base alle caratteristiche del settore nel quale opera la società oggetto di valutazione. Per quanto concerne l'identificazione del valore economico di YNAP è stato utilizzato il moltiplicatore EV/Sales, anche tenuta in considerazione l'attuale prassi di mercato per questo settore utilizzata dagli analisti di ricerca.

EV/Sales; *Enterprise Value* (ovvero il valore dell'impresa o "EV" calcolato come somma tra (i) capitalizzazione di borsa, (ii) posizione finanziaria netta, (iii) poste assimilabili alla posizione finanziaria, c.d. "debt-like items" (quali il TFR) e (iv) patrimonio netto di terzi, al netto delle partecipazioni non consolidate integralmente) rapportato al fatturato.

Per la definizione dei prezzi di Borsa delle società considerate, sono stati utilizzati i prezzi al 13 marzo 2018.

Al fine di determinare il valore dell'*equity* di YNAP, l'EV è stato rettificato per le seguenti voci patrimoniali: in negativo (i) posizione finanziaria netta, (ii) poste assimilabili alla posizione finanziaria - c.d. "debt-like items" (quali il TFR) e (iii) patrimonio netto di terzi; in positivo (i) partecipazioni non consolidate integralmente.

Analogamente al metodo dell'Andamento dei Prezzi di Borsa, nell'ambito dell'analisi dei Multipli di Mercato, si è tenuto conto anche dei Premi di Controllo.

Sulla base dei risultati ottenuti dall'applicazione del metodo dei Multipli di Mercato si ottiene un range di valori per azione YNAP compreso tra Euro 33,4 ed Euro 34,9.

3.2.4 Metodo del Discounted Cash Flow

Il *Discounted Cash Flow* ("DCF") rappresenta una metodologia analitica ed appartiene alla famiglia dei metodi di valutazione di tipo finanziario. Tale metodo permette di recepire le proiezioni economica finanziaria del Gruppo e di cogliere le specifiche prospettive di crescita a medio-lungo termine della Società indipendentemente dal sentiment del mercato borsistico, ma tenuto conto del piano di sviluppo della società stessa e delle prospettive di crescita del mercato in cui opera.

L'*Enterprise Value* ("EV") è uguale alla somma tra:

- Valore dei flussi di cassa netti previsti generati dalla gestione operativa ("**Unlevered Free Cash Flows**" o "UFCF") per il periodo esplicito scontati al costo medio ponderato del capitale ("WACC");
- Valore terminale ("**Terminal Value**" o "TV"), ovvero il valore residuo dell'azienda oggetto di valutazione al termine del periodo esplicito delle proiezioni. Per la stima del TV si è scelto scontare all'infinito l'UFCF dell'ultimo periodo, debitamente normalizzata per rettificare l'impatto di poste non ricorrenti, ad un tasso di attualizzazione pari a quello usato per gli altri flussi e corretto per un coefficiente di crescita perpetua ("g").

In termini sintetici, la formalizzazione di quanto sopra esposto si può rappresentare nel modo seguente:

$$EV = \left[\sum_{t=1}^n \frac{UFCF_t}{(1+WACC)^t} + \frac{TV}{(1+WACC)^n} \right]$$

Ai fini del presente Parere sono stati considerati due scenari quali periodi espliciti delle proiezioni: (i) l'arco temporale 2018-2020 sulla base delle Proiezioni Economico Finanziarie; (ii) l'arco temporale 2018-2025 sulla base delle proiezioni economico finanziarie derivate dal consenso delle pubblicazioni degli analisti di ricerca di broker e banche di investimento (il "**Consenso degli Analisti**").

Il WACC è stato calcolato sulla base della formula finanziaria che considera come parametri il costo del debito, il costo dell'*equity* e la struttura finanziaria di riferimento, dove il costo dell'*equity* è stato calcolato sulla base del modello del *Capital Asset Pricing Model*. Il *Terminal Value* è stato calcolato come capitalizzazione illimitata dell'UFCF atteso all'anno n-esimo, sulla base della formula di Gordon.



MEDIOBANCA
Banco di Credito Finanziario S.p.A.

Al fine di determinare il valore dell'equity di YNAP, l'EV è stato rettificato per le seguenti voci patrimoniali: in negativo (i) posizione finanziaria netta, (ii) poste assimilabili alla posizione finanziaria - c.d. "debt-like items" (quali il TFR) e (iii) patrimonio netto di terzi; in positivo (i) partecipazioni non consolidate integralmente.

Sono state inoltre svolte analisi di sensitività del WACC e del coefficiente di crescita perpetua al fine di definire il range di valutazione.

Sulla base dei risultati ottenuti dall'applicazione del metodo del DCF si ottiene un range di valori per azione YNAP compreso tra Euro 32,8 ed Euro 38,5.

3.2.5 Metodo delle Transazioni Comparabili

L'applicazione del metodo è stata effettuata sulla base di moltiplicatori impliciti osservati in un campione di transazioni precedenti relative a società operanti nel settore di riferimento di YNAP osservate negli ultimi 5 anni.

Nell'ambito dei numerosi moltiplicatori che possono essere utilizzati per l'applicazione del criterio delle transazioni comparabili, nel caso in oggetto e analogamente al Metodo dei Multipli di Mercato, è stato utilizzato il multiplo EV/Sales, anche tenuta in considerazione la prassi degli analisti di ricerca.

Al fine di determinare il valore dell'equity di YNAP, l'EV è stato rettificato per le seguenti voci patrimoniali: in negativo (i) posizione finanziaria netta, (ii) poste assimilabili alla posizione finanziaria - c.d. "debt-like items" (quali il TFR) e (iii) patrimonio netto di terzi; in positivo (i) partecipazioni non consolidate integralmente.

Sulla base dei risultati ottenuti dall'applicazione del metodo delle transazioni comparabili si ottiene un range di valori per azione YNAP compreso tra Euro 23,5 ed Euro 38,7.

3.2.6 Metodo dei Prezzi Obiettivo (cd. Target Price)

Come ulteriore metodo sono stati considerati i valori attribuiti a YNAP dagli analisti finanziari di broker e banche di investimento in termini di Target Price nell'ambito delle valutazioni contenute nelle ricerche disponibili sulla Società.

Nel caso specifico, si è ritenuto opportuno analizzare i valori attribuiti a YNAP dagli analisti finanziari nelle ricerche della Società pubblicate nell'orizzonte temporale compreso tra il giorno della pubblicazione dei risultati relativi al terzo trimestre dell'anno fiscale 2017 e la data di annuncio dell'Offerta.

Sulla base dei risultati ottenuti dall'applicazione del metodo dei Prezzi Obiettivo degli Analisti di Ricerca si ottiene un range di valori per azione YNAP compreso tra Euro 27,0 ed Euro 39,0.

4. Conclusioni

Sulla base di tutto quanto sopra esposto, tenuto conto delle difficoltà e dei limiti delle valutazioni adottate e delle assunzioni sottostanti, si ritiene che nel contesto dell'Offerta, il Corrispettivo sia congruo da un punto di vista finanziario.

L'emissione del presente Parere è stata specificatamente approvata dal Comitato *Fairness Opinion* di Mediobanca.

MEDIOBANCA

Francesco Canzonieri

Alberto Vigo



MEDIABANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

This is an unofficial courtesy translation only and is in no way legally binding. The original text in Italian remains the only authoritative version of this document

Milan, 16 March 2018

To:
YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A.
Via Morimondo, 17
20143 Milan, Italy

For the attention of: the Board of Directors

On 22 January 2018, Compagnie Financière Richemont S.A. ("**Richemont**") disclosed, as required by Article 102, paragraph 1, of Italian Legislative Decree 58/98 (the "**Italian Finance Act**") and Article 37, paragraph 1, of the Consob regulations adopted under resolution no. 11971 of 14 May 1999, as amended (the "**Regulations for Issuers**"), its decision to implement, via special purpose vehicle company RLG Italia Holding S.p.A. (the "**Offeror**"), which is in the process of being incorporated and will be 100%-owned by Richemont, a voluntary public tender offer, as defined by Article 106, paragraph 4, of the Italian Finance Act (the "**Offer**"), for 100% of the ordinary shares of YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A. ("**YNAP**", the "**Company**" or the "**Issuer**" and, jointly with the companies controlled by and/or associated with it, the "**Group**"), a company with shares listed on the Mercato Telematico Azionario organized and operated by Borsa Italiana S.p.A., for a consideration of €38.00 per ordinary YNAP share (the "**Consideration**"). On 12 February 2018, the Offeror gave notice that it had filed the draft offer document (the "**Offer Document**") with Consob, sending a copy to the Issuer.

The Offer is in respect of the ordinary shares to be issued and in issue at the time of the Offer other than the shares of which the Offeror and parties acting in conjunction with the Offeror are already owners.

Accordingly, pursuant to Article 103 of the Italian Finance Act, the Board of Directors (the "**BoD**") of YNAP is required to issue a press release containing all useful data for an assessment of the Offer and its own valuation thereof (the "**Issuer's Press Release**"), and in this connection, availing itself of the right provided for in Article 39, paragraph 1, letter d) of the Regulations for Issuers to retain an independent expert to such end, has granted Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. ("**Mediobanca**") a mandate (the "**Mandate**") to issue a fairness opinion (the "**Opinion**") on the fairness of the Consideration.

The Opinion is therefore addressed exclusively to the Board of Directors of YNAP within the scope of its decision-making process regarding the Offer as described in the Offer Document and is based on the assumption that the Offer is implemented on terms and conditions which do not differ significantly from those represented herein. In particular, the Opinion is based on the assumptions set forth in Section 2.2.

The Opinion has been drawn up by Mediobanca for internal and exclusive use by the Board of Directors of YNAP that may use it in connection with its own decisions within the limits and terms contained in the Opinion. Accordingly, the Opinion: (i) should not be published or disclosed, in whole or in part, to third parties or used for purposes other than those set forth in the Opinion itself, without the prior written authorization of Mediobanca or unless requested by law or regulations or requests made specifically by the relevant authorities, market or otherwise having jurisdiction, without prejudice to the authorization to publish a full copy (not an excerpt) of the Opinion as an attachment to the Issuer's Press Release; (ii) is addressed exclusively to the Board of Directors of YNAP, hence no-one, with the exception of the recipients of the Opinion, is authorized to rely on the contents of the Opinion, and accordingly every judgement by third parties, including the YNAP shareholders, regarding the quality and appropriateness of the Offer shall be exclusively their own responsibility and competence. In particular, the Opinion does not express any judgement or assessment of YNAP's interest in the Offer and the convenience and substantial fairness of the conditions thereof.

It should be noted that Mediobanca is acting as financial advisor and that for this reason it has not provided and is not providing any advice of a legal, actuarial, accounting, tax, industrial environmental, and/or technical nature (such instances not to be construed restrictively). Any power on the part of the financial advisor to restrict or otherwise condition in any way the Board of Directors of YNAP in its own decisions regarding the Offer is hereby expressly excluded, and the Opinion is based on the assumption that the Offer and the terms and conditions thereof shall be assessed by the members of the Board of Directors of YNAP in independence of judgement. Mediobanca shall receive fixed remuneration for issuing the Opinion under the terms of the Mandate and, only in case of completion of

Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Piazzetta Enrico Cuccia, 1
20121 Milano, Italia
Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi: 00714490158
Tel. +39 02 8829 1
Fax +39 02 8829 367

Mediobanca S.p.A., iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Mediobanca, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 10631.
Adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.
Iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi.
Capitale sottoscritto e versato € 441.992.928,50



MEDIOBANCA
Banca di Credito Italiano S.p.A.

the Offer, a fixed remuneration and a discretionary component, to be paid by the issuer at its own discretion.

After carrying out the appropriate investigations Mediobanca declares there are no economic, equity and financial relations with YNAP and the Offeror that could affect the independence and autonomy of judgment of Mediobanca.

In any case, please note that Mediobanca is part of a leading banking group which performs *inter alia* investment banking activities, financial advisory services, securities trading and lending activities on behalf of various types of parties and institutions. In the normal course of the foregoing activities, Mediobanca could on certain occasions carry out trades and hold positions in financial instruments (including derivatives) issued by the companies involved in the Offer and/or by their subsidiaries or associates, on a proprietary basis or on behalf of their clients.

The Opinion refers to the economic and market conditions prevailing as at 13 March 2018 (the "**Opinion Reference Date**"). Mediobanca has based its analysis on the fact that in the period between the most recent economic and financial situations available as of 31/12/2017 and the Opinion Reference Date, no material change has taken place in the economic and financial situation of YNAP. Without prejudice to the foregoing, and in general, it is hereby understood that subsequent developments in market conditions, as is the case with all the information referred to in the terms and conditions of the Offer, could impact even significantly on the Opinion's conclusions. Accordingly, Mediobanca does not accept and shall not be under any duty or responsibility to update or revise the Opinion or reconfirm its conclusions as stated herein, including in the event of one or more of the changes referred to above occurring.

The conclusions stated in the Opinion are based on the set of considerations contained herein, and for this reason no part of the Opinion may be used separately from the Opinion as a whole. Partial use of the contents of the Opinion and/or use of the same for purposes other than those for which the Opinion was prepared may lead to wrong interpretation, even to a significant degree, of all the considerations contained in the Opinion and/or its conclusions. Under no circumstances may the valuations contained in the Opinion be considered in a scenario other than the one referred to herein. In particular, the Opinion and the conclusions contained therein do not constitute the provision of investment services and activities pursuant to Italian legislative decree 58/98, as amended. The Opinion does not constitute an offering to the public or advice or a recommendation to buy or sell any financial product.

The valuations stated in the Opinion have been carried out on a stand-alone and going-concern basis, hence the results of the analysis take no account whatsoever of possible operating synergies and/or the tax and/or accounting and/or financial and/or operational effects of the Offer. The Opinion also contains assumptions and estimates considered appropriate by Mediobanca, *inter alia* with reference to Italian and international practice, and determined on the basis of the Information.

Furthermore, it should also be noted that the valuation analysis has been carried out solely for the purpose of valuing the fairness of the Consideration. Accordingly, in the Opinion, Mediobanca does not express any judgement regarding: (i) the economic value and/or market price, pre- or post-Offer, which YNAP could have in the future or in a different scenario from the one under review herein, including in the assumption of the Offer being executed on different terms and conditions from those currently proposed in the Offer Document; nor may anything contained in the Opinion be considered now or in the future as a guarantee or indication of the future earnings, capital and financial prospects of YNAP; or (ii) the financial situation and/or solvency of YNAP. Mediobanca therefore disclaims all liability, direct and/or indirect, for damages which could be caused by improper and/or partial use of the information contained in the Opinion.

1. Documentation used

In performing the Mandate and compiling the Opinion, Mediobanca has referred to the information available in the public domain considered relevant for the purposes of applying the various valuation methodologies selected, to the documents, data and information provided by the management of YNAP regarding their expectations for growth in the Group's activities and the related earnings/financial results (jointly, the "**Information**").



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

The Information as defined above includes in particular the following documentation (the “**Relevant Documentation**”):

- a) YNAP's annual and/or infra-annual financial statements, press releases and presentations to the financial community for FYs 2015, 2016 and 2017;
- b) YNAP's pension fund, minority interests and equity investments (not fully consolidated) at 31/12/2017 as provided by YNAP management team;
- c) YNAP financial projections for the 2018-2020 period, redacted by YNAP management but not approved by the Board of Directors (except for the budget 2018) on the basis of the previous business plan approved by the Board of Directors, along with explanations and guidance on the underlying assumptions obtained *inter alia* in the course of meetings with the management (the “**Financial Projections**”) which, while presenting some limitations related to the narrow time horizon of the projections and not being approved by the Board of Directors, have been provided to Mediobanca by the Company in order to be used in the application of the various methodologies, including among others the Discounted Cash Flow Method;
- d) draft of the Offer Document filed with Consob on 12 February 2018 and subsequent versions received;
- e) financial research and analysis published by brokers and investment banks research analysts;
- f) information, market data and information on earnings and financial data, *inter alia* forward-looking, deriving mainly from Factset and Bloomberg and from other databases;
- g) information regarding the number of shares and stock option schemes provided by YNAP management at the Opinion Reference Date;
- h) share prices and trading volumes for YNAP shares observed over different time horizons prior to the Offer announcement;
- i) other information in public domain and considered relevant for purposes of applying the valuation methodologies chosen.

Further enquiries have been carried out with the management of YNAP with a view to obtaining clarifications regarding the principal assumptions underlying the methodologies in the financial reporting and the growth estimates for YNAP and its reference sector in the medium/long term.

In performing the Mandate, preparing the Opinion and all the analysis carried out, Mediobanca has:

- (i) relied on (a) the truthfulness, completeness and accuracy of the Information used, including the Relevant Documentation, without carrying directly or indirectly any independent review, enquiry and/or analysis thereof, and (b) the fact that no undisclosed data, information or facts exist, the omission of which would make the Information misleading;
- (ii) relied on the legal, accounting, tax and technical aspects of the Offer as stated in the Information and Relevant Documentation.

Accordingly, Mediobanca disclaims all liability regarding the truthfulness, completeness and accuracy of the Information used in its analysis and used to draft and to prepare the Opinion.

2. Principal difficulties and limitations of the valuation and assumptions underlying the Opinion

2.1 Principal difficulties and limitations of the valuation

The limits and principal difficulties involved in the valuation include the following aspects:

- uncertainty of the Financial Projections used to value YNAP, which by their nature are conditional upon the hypotheses and assumptions used in making the estimates being realized in practice, and their variation could impact the results of the valuations, even significantly;



MEDIOBANCA
Gruppo di Azioni Finanziarie S.p.A.

- the limited time horizon of the Financial Projections which, taking into account the characteristics of YNAP sector of reference, doesn't allow to fully capture the growth potential of the Company, concentrating a significant part of the company value in the terminal value, leading to the use of the Discounted Cash Flow method as a control and not main methodology;
- limited financial research and analysis published by brokers and investment banks research analysts including financial projections over the medium-long term;
- limited number of listed companies comparable to YNAP based on a set of similar characteristics (e.g. size, business model and level of integration, investment cycle, growth rates and stage of maturity, geographical exposure, earnings results, financial structure and coverage by research analysts); the same limitations apply to the sample of comparable transactions considered in the valuation process, information on which may be limited in terms of availability and completeness;
- the share prices of the Company and the identified comparable companies are potentially influenced by the existence *inter alia* of sector cyclical factors, positive or negative speculative pressure unrelated to the company's earnings, financial and business prospects;
- other factors may affect the value of the business, including but not limited to: i) changes in prevailing interest rates, ii) adverse changes in the current capital markets, iii) the occurrence of adverse changes in the financial condition, business, assets, results of operations or prospects of YNAP.

2.2 Principal assumptions underlying the Opinion

In relation to the foregoing, it is hereby represented that for the purpose of preparing the Opinion, specific assumptions have been made regarding:

- the capabilities of YNAP to deliver the Financial Projections;
- no assumptions have been made on the potential generation of synergies as a result of the Offer being completed;
- the number of shares, considered for representing YNAP price per share derived from the application of the valuation methodologies, has been calculated on a fully-diluted basis.

It should therefore be noted that if subsequent to the date on which the Opinion is issued, changes were to emerge compared to the assumptions set forth above, the conclusions of the Opinion itself may also change significantly. Mediobanca, as stated in the introduction, does not accept and shall not be under any duty or responsibility to update or revise the Opinion or reconfirm its conclusions as stated herein, including in the event of one or more of the changes referred to above occurring.

3. Valuation process carried out and fairness of the Consideration

3.1 Purpose of the Opinion: distinctive features of valuation

As stated in the introduction, the conclusions set out herein are based on the set of considerations made. Such assessments should not be considered individually, but construed as an inseparable part of a single valuation process. Analysis of the results obtained from each methodology independently and not in the light of the complementary nature of the relationship created with the other criteria necessarily entails a loss of significance for the valuation process as a whole. Accordingly, under no circumstances may individual parts of the valuation be used separately from the Opinion itself in its entirety.

3.2 Valuation process

3.2.1 Valuation methodologies

Taking into account, in addition to the information available, the limits related to the Financial Projections, the type of Offer, the reference sector in which YNAP operates, the Group's individual characteristics and valuation practice in line with the national and international standards, the following methods have been identified:



MEDIOBANCA
Banca di Credito e Finanziaria S.p.A.

Main valuation methods:

- a) Share price performance method;
- b) Trading multiples method;

Control valuation methods:

- a) Discounted cash flow method;
- b) Comparable transactions method;
- c) Target price method using target prices published by financial analysis.

3.2.2 Share price performance method

For companies listed on the stock market, best practice recommends considering share prices as relevant information for the purpose of estimating the economic value of such companies, utilizing their market capitalization as calculated on the basis of prices recorded during periods of time considered to be significant.

In this particular case, it was deemed appropriate to apply this methodology by adopting the following criteria: (i) use of the arithmetical averages of official share prices weighted by volumes; (ii) use of reference period of 1 day, 1 month, 3 months, 6 months and 1 year up to 19 January 2018, the last stock market trading day prior to 22 January 2018, the date on which the Offer was announced.

In the analysis of market prices, account was taken of the premiums paid relative to market prices in select deals considered to be comparable to the transaction under review, in the sense that they derive from a change of control as part of a public tender offer (the "**Control Premia**").

Based on the results from the application of the share price performance method, a range for the price per YNAP share of between Euro 35.3 and Euro 37.5 is obtained.

3.2.3 Trading multiples method

The market multiples method is based on analysis of the share prices of a sample of companies which are comparable to the one being valued. To apply this method, a series of ratios (or "multiples") are calculated – for the sample of companies selected – between market value and certain significant parameters.

Application of the market multiples method is divided into the following phases: (i) selection of reference sample and review of its representativeness, (ii) determination of the time range for the share prices, (iii) identification of fundamental ratios considered to be significant for the sector being analysed, and (iv) calculation of the market multiples for the companies included in the sample and hence of the theoretical value assigned by the market to the company being valued.

One of the fundamental assumptions underlying the use of this methodology is the similarity between the company being valued and the companies selected for the peer sample. Indeed, the significance of the results is closely related to the comparability of the panel of companies. The multiples are chosen on the basis of the characteristics of the sector in which the company being valued operates. To arrive at the economic value of YNAP the EV/Sales multiple has been used, based *inter alia* on current market practice for this sector by research analysts.

EV/Sales: Enterprise Value (i.e. the value of the company, or "EV", calculated as the sum of: (i) market capitalization, (ii) net financial position, (iii) debt-like items (such as pension liabilities), (iv) any minority interests, net of the book value of equity investments not fully consolidated) relative to total sales.



MEDIOBANCA
Banca di Capitali, Finanziaria e di Fidejussione

For the share prices of the companies considered, the prices as of 13 March 2018 were used.

To determine the equity value of YNAP, the EV has been adjusted for the following items: downward adjustments (i) net financial position, (ii) debt-like items (such as pension liabilities) and (iii) minority interests; upward adjustments (i) equity interests not fully consolidated.

As for the share price performance method, Control Premia were factored into the valuation.

Based on the results obtained from applying the market multiples method, a range for the price per YNAP share of between Euro 33.4 and Euro 34.9 is obtained.

3.2.4 Discounted cash flow method

Discounted cash flow ("DCF") is an analytical methodology. It allows the financial projections of the Group to be factored into the valuation, and captures the Company's specific medium-long-term growth prospects uncoupled from stock market sentiment, but taking due account of the Company's own plans for development and the growth prospects of the market in which it operates.

The enterprise value ("EV") is equal to the sum of:

- The value of the estimated net cash flows generated from ordinary operations ("**Unlevered Free Cash Flows**", or "**UFCF**") for the explicit forecast period discounted at the weighted average cost of capital ("**WACC**");
- The terminal value (the "**Terminal Value**", or "**TV**"), representing the value of the company being valued at the end of the explicit projection period: in order to estimate TV, the UFCF of the most recent period is usually discounted using a perpetuity formula, then normalized to adjust for the impact of non-recurring items, at a discount rate equal to that used for the other flows and adjusted by a perpetual growth coefficient ("**g**").

The foregoing may be summarized in mathematical notation by the following formula:

$$EV = \left[\sum_{t=1}^n \frac{UFCF_t}{(1+WACC)^t} + \frac{TV}{(1+WACC)^n} \right]$$

For the purpose of the Opinion, two scenarios have been considered as explicit projections periods: (i) 2018-2020 time horizon based on the Financial Projections; (ii) 2018-2025 time horizon based on the financial projections derived from the consensus of equity research published by brokers and investment banks research analysts ("**Broker Consensus**").

The WACC has been calculated based on a financial formula which takes into account the cost of debt, cost of equity and financial structure, where the cost of equity is calculated based on the Capital Asset Pricing Model formula. The Terminal Value has been calculated as the unlimited capitalization of the UFCF expected estimated for year n, using the Gordon formula.

To determine the equity value of YNAP, the EV has been adjusted for the following items: downward adjustments (i) net financial position, (ii) debt-like items (such as pension liabilities) and (iii) minority interests; upward adjustments (i) equity interests not fully consolidated.

Sensitivity analysis were then carried out on WACC and perpetual growth coefficient in order to define the valuation range.

Based on the results obtained from applying the DCF method, a range for the price per YNAP share of between Euro 32.8 and Euro 38.5 is obtained.

3.2.5 Comparable transactions method

Application of this method is based on the multiples implied in a sample of precedent transactions involving companies operating in the same sector of YNAP observed over the last 5 years.



From the numerous multiples which can be used to apply the comparable transactions method, in this case, as with application of the market multiples method, the EV/Sales multiple has been used, bearing in mind market practice by research analysts.

To determine the equity value of YNAP, the EV has been adjusted for the following items: downward adjustments (i) net financial position, (ii) debt-like items (such as pension liabilities) and (iii) minority interests; upward adjustments (i) equity interests not fully consolidated.

Based on the results obtained from applying the comparable transactions method, a range for the price per YNAP share of between Euro 23.5 and Euro 38.7 is obtained.

3.2.6 Target price method

As a further method, the values assigned to YNAP by financial analysts in terms of Target Price have been considered as part of the valuations contained in the equity research available on the Company.

In the specific case, it has been considered appropriate to analyse the values assigned to YNAP by financial analysts in equity research on the Company published in the time horizon which goes from the publication of 3Q 2017 results to the date on which the Offer was announced.

Based on the results obtained from applying the target price method, a range for the price per YNAP share of between Euro 27.0 and Euro 39.0 is obtained.

4. Conclusions

In view of the foregoing, taking into account the difficulties and limits of the adopted valuation methodologies and the underlying assumptions, it is considered that in connection with the Offer, the Consideration is fair from a financial standpoint.

The Mediobanca Fairness Opinion Committee has specifically approved the issue of the Opinion.

MEDIOBANCA

M.2 ESTRATTO ED INFORMAZIONI ESSENZIALI DEI PATTI PARASOCIALI

M.2.1 Patto Parasociale

M.2.1a Estratto del Patto Parasociale

Patto parasociale avente a oggetto azioni di YOOX S.p.A. (quale società risultante dall'operazione infra descritta) – Estratto pubblicato ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 129 del Regolamento Consob n. 11971/1999

Ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998 (il **"TUF"**) e dell'art. 129 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il **"Regolamento Consob"**), si rende noto quanto segue.

1. PREMESSA

- A. In data 31 marzo 2015 (la **"Data di Sottoscrizione"**), YOOX S.p.A. (**"YOOX"** o anche l'**"Emittente"**), Compagnie Financière Richemont SA (**"Richemont"**) e Richemont Holdings (UK) Limited, società interamente controllata da Richemont (**"RH"** e, congiuntamente a YOOX e RH, le **"Parti"** e, singolarmente, la **"Parte"**) hanno sottoscritto un accordo (l'**"Accordo di Fusione"**) finalizzato all'integrazione delle attività di YOOX e di The Net-A-Porter Group Limited, società indirettamente controllata da Richemont anche per il tramite di RH. L'operazione sarà strutturata come una fusione per incorporazione (la **"Fusione"**) in YOOX di un veicolo societario di diritto italiano direttamente controllato da RH che, alla data di efficacia della Fusione, deterrà una partecipazione di controllo in The Net-A-Porter Group Limited.
- B. Per effetto della Fusione, RH riceverà in concambio un numero di azioni YOOX (le **"Azioni in Concambio"**) rappresentative di una partecipazione nel capitale sociale di YOOX (post-Fusione) (calcolato su base *fully diluted*) pari a un massimo del 50% di detto capitale e composta da: (i) un numero di azioni ordinarie YOOX pari al 25% del capitale sociale ordinario con diritto di voto dell'Emittente e (ii) un numero di azioni YOOX prive del diritto di voto pari alla differenza tra il numero di Azioni in Concambio e il numero delle azioni ordinarie assegnate in concambio *sub (i)*.
- C. Contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo di Fusione, le Parti hanno altresì sottoscritto un accordo contenente pattuizioni parasociali rilevanti ex art. 122 del TUF volto a disciplinare i principi relativi ad alcuni aspetti della *corporate governance* di YOOX (post-Fusione), nonché le regole applicabili alle partecipazioni azionarie che RH verrà a detenere in YOOX (post-Fusione) e il relativo trasferimento (il **"Patto Parasociale"**).
- D. L'efficacia delle pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale è sospensivamente condizionata all'efficacia della Fusione, da realizzarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2015.

2. TIPO DI ACCORDO

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell'art. 122, comma 1 e comma 5, lett. a) e b), TUF.

3. SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DELLE PATTUIZIONI PARASOCIALI

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale hanno a oggetto le Azioni in Concambio, come indicato nella Premessa B.

YOOX è una società per azioni di diritto italiano con sede legale in Zola Predosa (BO), iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna al n. 02050461207, con capitale sociale pari a Euro 620.238,32 (i.v.), rappresentato da n. 62.023.832 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Alla Data di Sottoscrizione: (i) YOOX detiene n. 17.339 azioni proprie, pari allo 0,028% del capitale sociale e (ii) nessun azionista esercita il controllo su YOOX ex art. 93 del TUF.

4. SOGGETTI ADERENTI AL PATTO PARASOCIALE E STRUMENTI FINANZIARI DAGLI STESSI DETENUTI

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale vincolano Richemont, RH e YOOX. Alla Data di Sottoscrizione:

- Richemont è una *société anonyme* di diritto svizzero con sede legale a Bellevue, Ginevra, 50, chemin de la Chènaie, CP30 1293, Svizzera. La società Compagnie Financière Rupert esercita il controllo su Richemont. Richemont non detiene azioni di YOOX.
- RH è una *private company limited by shares* di diritto inglese e del Galles con sede legale a Londra, 15 Hill Street, London, W1J 5QT. La società Compagnie Financière Rupert esercita il controllo su RH. RH non detiene azioni di YOOX.
- YOOX, al riguardo si rinvia al precedente punto 3.

Per le informazioni in merito alle partecipazioni che saranno detenute da Richemont in YOOX, per il tramite di RH e per effetto della Fusione, si rinvia alla Premessa B e al precedente punto 3.

5. SITO INTERNET OVE SONO PUBBLICATE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PATTUIZIONI PARASOCIALI CONTENUTE NEL PATTO PARASOCIALE

Le informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale sono pubblicate, ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Consob, sul sito internet di YOOX all'indirizzo www.yooxgroup.com.

3 aprile 2015

M.2.1.b. Informazioni essenziali ex art. 130 del Regolamento Emittenti relative al Patto Parasociale**Patto parasociale avente a oggetto azioni di YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A. - Informazioni essenziali ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999**

Le informazioni essenziali di seguito riportate costituiscono un ulteriore aggiornamento (ai sensi e per gli effetti dell'art. 131 del Regolamento Consob n. 11971/1999) del testo pubblicato in data 3 aprile 2015 e successivamente aggiornato con l'intervenuta efficacia, in data 5 ottobre 2015, della fusione per incorporazione di Largenta Italia S.p.A. in YOOX S.p.A. (ora YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A.), come da ultimo pubblicato e altresì aggiornato in data 5 gennaio 2018.

*** ** *

Ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998 (il "TUF") e dell'art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "**Regolamento Consob**"), si rende noto quanto segue.

1. PREMESSA

- A.** In data 31 marzo 2015 YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A. (già YOOX S.p.A.) (l' "**Emittente**" o la "**Società**" o "**YNAP**"), Compagnie Financière Richemont SA ("**Richemont**" o "**CFR**") e Richemont Holdings (UK) Limited, società interamente controllata da Richemont ("**RH**" e, congiuntamente alla Società e Richemont, le "**Parti**" e, singolarmente, la "**Parte**") hanno sottoscritto un accordo (l' "**Accordo di Fusione**") finalizzato all'integrazione delle attività di YOOX S.p.A. e di The Net-A-Porter Group Limited ("**NAP**"), società indirettamente controllata da Richemont anche per il tramite di RH, mediante fusione per incorporazione in YOOX S.p.A. (ora YNAP) di Largenta Italia S.p.A. ("**Largenta Italia**"), società che controlla indirettamente NAP (la "**Fusione**").
- B.** Contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo di Fusione, le Parti hanno altresì sottoscritto un accordo contenente pattuizioni parasociali rilevanti ex art. 122 del TUF volto a disciplinare i principi relativi ad alcuni aspetti della *corporate governance* della Società nonché le regole applicabili alle partecipazioni azionarie da RH nella Società stessa e il relativo trasferimento (il "**Patto Parasociale**").
- C.** L'Accordo di Fusione, così come modificato dalle Parti in data 24 aprile 2015, prevede tra l'altro che, per un periodo di 3 anni dalla Data di Efficacia della Fusione (come *infra* definita) e fino all'approvazione da parte dell'assemblea ordinaria della Società del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, il consiglio di amministrazione della Società sia composto da un numero di membri compreso tra n. 12 e n. 14 come segue:
- (i) n. 7 consiglieri nominati dall'assemblea dei soci dell'Emittente del 30 aprile 2015, di cui n. 4 in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF;

- (ii) da un minimo di n. 2 fino ad un massimo di n. 4 ulteriori membri in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF; l'Assemblea dell'Emittente, da tenersi entro 45 giorni dalla Data di Efficacia della Fusione (come *infra* definita), sarà chiamata a deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, sulla determinazione del numero nonché all'individuazione di tali membri e Richemont potrà fornire commenti sulla scelta operata dalla Società;
- (iii) n. 2 membri designati (direttamente o indirettamente) nelle persone dei signori Richard Lepeu e Gary Saage; e
- (iv) la signora Natalie Massenet.

D. In data 21 luglio 2015, l'Assemblea dell'Emittente ha deliberato:

- (i) di approvare la Fusione, alle condizioni e secondo le modalità tutte di cui al progetto di fusione e di adottare, con decorrenza dalla Data di Efficacia della Fusione (come *infra* definita), un nuovo statuto sociale (il "**Nuovo Statuto**");
- (ii) con effetto dalla Data di Efficacia della Fusione (come *infra* definita), di rideterminare il numero dei membri del consiglio di amministrazione della Società da n. 7 a n. 10 e di nominare, quali ulteriori membri dell'organo amministrativo, Richard Lepeu, Gary Saage e Natalie Massenet (la quale alla Data di Efficacia della Fusione non ha accettato la nomina)¹;
- (iii) di conferire al consiglio di amministrazione della Società una delega ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, da esercitarsi entro 3 anni dalla Data di Efficacia della Fusione (come *infra* definita), per un aumento di capitale, a pagamento e in via scindibile, da eseguirsi in una o più *tranche*, fino a un massimo di Euro 200.000.000, per un numero complessivo di azioni non superiore al 10% del capitale sociale dell'Emittente che potrà essere offerto in opzione ai soci; ovvero riservato a partner strategici e/o industriali della Società; o riservato a investitori qualificati ex articolo 34-ter, comma 1, del Regolamento Consob; oppure potrà essere realizzato ricorrendo a una combinazione delle predette tre alternative (l'**"Aumento di Capitale Riservato"**).

E. In data 5 ottobre 2015 (la "**Data di Efficacia della Fusione**") la Fusione è divenuta efficace e la Società ha pertanto aumentato il proprio capitale sociale per un importo complessivo di nominali Euro 655.995,97 con emissione di complessive n. 65.599.597 azioni (tutte prive di indicazione del valore nominale), a servizio del

¹ In data 24 febbraio 2017 il Consigliere Gary Saage ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore della Società, con efficacia a far data dall'Assemblea degli Azionisti del successivo 21 aprile 2017, data in cui la stessa ha nominato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, Cedric Charles Marcel Bossert quale nuovo Amministratore.

rapporto di cambio di n. 1 azione della Società di nuova emissione per ogni n. 1 azione di Largentia Italia di cui:

- (i) n. 20.693.964 azioni ordinarie (le “**Nuove Azioni Ordinarie**”) negoziate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**MTA**”) al pari di tutte le azioni ordinarie YNAP in circolazione; e
- (ii) n. 44.905.633 azioni prive del diritto di voto (le “**Azioni B**”) non quotate sul MTA.

Le Nuove Azioni Ordinarie e le Azioni B sono state assegnate a RH in qualità di unico azionista di Largentia Italia.

F. A decorrere dalla Data di Efficacia della Fusione, inoltre (a) la Società ha assunto la nuova denominazione sociale “YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A.” e in forma abbreviata “YNAP S.p.A.” e (b) è entrato in vigore il Nuovo Statuto che, ai sensi dell’Accordo di Fusione, contiene tra l’altro le seguenti previsioni:

- (i) in caso di trasferimento di Azioni B a un soggetto diverso da una parte correlata (ai sensi dei Principi Contabili Internazionali IAS IFRS) di Richemont, le Azioni B trasferite saranno automaticamente convertite, nel rapporto 1:1 (il “**Rapporto di Conversione**”), in azioni ordinarie della Società;
- (ii) ciascun socio titolare di Azioni B avrà la facoltà di convertire, nel Rapporto di Conversione, tutte o parte delle Azioni B possedute, a condizione tuttavia che il numero complessivo delle azioni ordinarie possedute dopo la conversione da parte del socio che l’ha richiesta (ivi incluse nel computo le azioni ordinarie possedute dal soggetto controllante, dalle società controllate e dalle società soggette a comune controllo ai sensi dell’art. 93 del TUF, di seguito le “**Affiliate**”) non ecceda il 25% del capitale sociale della Società rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto;
- (iii) nel caso di promozione di una offerta pubblica di acquisto o di scambio avente ad oggetto almeno il 60% delle azioni ordinarie della Società, ciascun socio titolare di Azioni B avrà la facoltà di convertire, nel Rapporto di Conversione, tutte o parte delle Azioni B possedute al fine esclusivo di trasferire all’offerente le azioni ordinarie derivanti dalla conversione; in tale ipotesi tuttavia l’efficacia della conversione è subordinata alla definitiva efficacia dell’offerta medesima e opera con esclusivo riferimento alle azioni portate in adesione alla stessa ed effettivamente trasferite all’offerente;
- (iv) un meccanismo volto a limitare i diritti di RH (e delle sue parti correlate ai sensi dei Principi Contabili Internazionali IAS IFRS) di nomina dei componenti del consiglio di amministrazione dell’Emittente, in modo che tali soggetti non possano nominare più di n. 2 membri del consiglio di amministrazione della Società.

G. In data 18 aprile 2016, YNAP e Alabbar Enterprises S.à r.l. (l’“**Investitore**” o “**Alabbar Enterprises**”) hanno sottoscritto un accordo di sottoscrizione (l’“**Accordo di**

Sottoscrizione) al fine di disciplinare l'impegno dell'Investitore ad investire nel capitale sociale della Società, mediante sottoscrizione e liberazione di azioni ordinarie di nuova emissione nell'ambito dell'Aumento di Capitale Riservato, nonché di stabilire alcuni ulteriori impegni di lock-up ad esso relativi². In data 18 aprile 2016, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di aumentare il capitale sociale di YNAP, in esercizio della delega conferita al Consiglio di Amministrazione all'Aumento di Capitale Riservato, per un importo pari ad Euro 100 milioni (incluso sovrapprezzo) mediante l'emissione di n. 3.571.428 azioni ordinarie di nuova emissione YNAP, prive di indicazione del valore nominale, da riservarsi in sottoscrizione all'Investitore (l'**"Aumento di Capitale Alabbar"**). In data 22 aprile l'Aumento di Capitale Alabbar è stato eseguito.

- H.** In data 5 ottobre 2016 e in data 11 settembre 2017, a seguito dell'esercizio della facoltà di conversione di cui al punto F che precede da parte di Richemont Holdings (UK) Limited al fine di riportare la propria partecipazione al 25% del capitale votante, la Società ha dato esecuzione alla conversione - rispettivamente - di n. 1.999.495 e di 92.993 azioni B in altrettante n. 1.999.495 e 92.993 azioni ordinarie YNAP S.p.A., con assegnazione di queste ultime a Richemont Holding (UK) Limited. La partecipazione complessiva di RH risulta pertanto pari a n. 22.786.452 azioni ordinarie e n. 42.813.145 azioni B.
- I.** In data 20 gennaio 2018 YNAP ha ricevuto da Richemont un'offerta contenente l'impegno irrevocabile di Richemont a comunicare – entro le ore 09.00 del giorno 22 gennaio 2018 – la propria intenzione di promuovere, tramite RLG Italia Holding S.p.A., società interamente e indirettamente posseduta da Richemont (l'**"Offerente"**), un'offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità delle azioni ordinarie, emesse o da emettere, di YNAP, diverse da quelle di cui Richemont e le relative società controllanti, controllate o soggette a comune controllo siano titolari (l'**"Offerta"**); il tutto, subordinatamente, tra l'altro, alla concessione da parte di YNAP della deroga allo *standstill* assunto da CFR (e dalle sue affiliate) ai sensi dell'art. 5.1 del Patto Parasociale, nonché alla risoluzione del Patto Parasociale medesimo, nei termini di seguito meglio descritti.
- J.** In data 22 gennaio 2018 Richemont ha comunicato ai sensi dell'art. 102, comma 1, del TUF la propria intenzione di promuovere l'Offerta tramite l'Offerente ai termini e alle condizioni stabilite, o a cui si fa riferimento, nella citata comunicazione ex art. 102 TUF (il **"Comunicato 102"**).
- K.** In funzione dell'impegno di Richemont di annunciare la propria volontà di promuovere, tramite l'Offerente, l'Offerta, e subordinatamente alla pubblicazione (e trasmissione alla Consob) del Comunicato 102 entro le ore 09.00 del giorno 22 gennaio 2018, in data 21 gennaio 2018 YNAP, CFR e RH hanno sottoscritto un accordo modificativo del Patto Parasociale (l'**"Accordo Modificativo"**) ai sensi del

² Tali ulteriori impegni di lock-up avevano durata di 18 (diciotto) mesi e sono pertanto scaduti in data 18 ottobre 2017.

quale: **(a)** YNAP ha concesso a CFR la deroga allo *standstill* assunto da Richemont (e dalle sue affiliate) ai sensi dell'art. 5.1 del Patto Parasociale, nei termini di cui al successivo punto 5.2; e **(ii)** hanno convenuto di modificare le previsioni relative alla durata del Patto Parasociale, nei termini di cui al successivo punto 6.

2. TIPO DI ACCORDO

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale, riprodotte in sintesi al punto 5 che segue, sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell'art. 122, comma 1 e comma 5, lett. a) e b) del TUF.

3. SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DELLE PATTUZIONI PARASOCIALI

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale hanno ad oggetto tutte le azioni YNAP possedute da RH e quindi (alla data del 26 gennaio 2018): (a) n. 22.786.452 azioni ordinarie YNAP, che rappresentano il 24,971% del capitale sociale ordinario con diritto di voto dell'Emittente; e (b) n. 42.813.145 Azioni B, che rappresentano la totalità delle Azioni B emesse da YNAP.

YNAP è una società per azioni di diritto italiano con sede legale in Milano, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al n. 02050461207, con capitale sociale (alla data del 26 gennaio 2018) pari a Euro 1.340.627,17, interamente sottoscritto e versato, rappresentato da complessive n. 134.062.717 azioni prive di indicazione del valore nominale, di cui n. 91.249.572 azioni ordinarie, ammesse alle negoziazioni sul MTA, e n. 42.813.145 azioni B prive del diritto di voto, non quotate sul MTA.

Alla data del 26 gennaio 2018 l'Emittente detiene n. 17.339 azioni proprie, pari allo 0,013% del capitale sociale complessivo.

Alla data del 26 gennaio 2018 nessun azionista esercita il controllo sull'Emittente ai sensi dell'art. 93 del TUF.

4. SOGGETTI ADERENTI AL PATTO PARASOCIALE E STRUMENTI FINANZIARI DAGLI STESSI DETENUTI

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale vincolano Richemont, RH e la Società.

Alla data del 26 gennaio 2018:

- Richemont: è una *société anonyme* di diritto svizzero con sede legale a Bellevue, Ginevra, 50, Chemin de la Chênaie, CP30 1293, Svizzera, con capitale sociale pari a CHF 574.200.000 (i.v.) iscritta presso il Registro delle Imprese di Ginevra al n. CHE-106.325.524.

Richemont è controllata da Compagnie Financière Rupert, una *société en commandite par actions* di diritto svizzero con sede legale a Bellevue, Ginevra, 2 Chemin des Mastellettes, CP30 1293, Svizzera, iscritta presso il Registro

delle Imprese di Ginevra al n. CHE-101.498.608, titolare di n. 522.000.000 azioni di classe B di Richemont, pari al 9,1% del capitale sociale, e ne controlla il 50% del capitale votante.

Per le informazioni in merito alle partecipazioni che sono detenute da Richemont, per il tramite di RH, nell'Emittente si rinvia alla Premessa E.

- RH: è una *private company limited by shares* di diritto inglese con sede legale a Londra, 15 Hill Street, London, W1J 5QT, avente capitale sociale pari a GBP 1.078.671.534. e numero di registrazione 02841548.

RH è controllata indirettamente da Compagnie Financière Rupert, una *société en commandite par actions* di diritto svizzero con sede legale a Bellevue, Ginevra, 2 Chemin des Mastelletes, CP30 1293, Svizzera, iscritta presso il Registro delle Imprese di Ginevra al n. CHE-101.498.608. Compagnie Financière Rupert è titolare di n. 522.000.000 azioni di classe B di Richemont, pari al 9,1% del capitale sociale, e ne controlla il 50% del capitale votante. Richemont a sua volta è titolare indirettamente del 100% del capitale sociale di RH.

Alla data del 26 gennaio 2018, RH partecipa al capitale sociale di YNAP come segue: (a) n. 22.786.452 azioni ordinarie, che rappresentano il 24,971% del capitale sociale ordinario con diritto di voto dell'Emittente; e (b) n. 42.813.145 Azioni B, che rappresentano la totalità delle Azioni B emesse da YNAP.

- YNAP: per le informazioni in merito a YNAP, si rinvia al precedente punto 3.

5. PATTUZIONI PARASOCIALI CONTENUTE NEL PATTO PARASOCIALE

5.1. Governance di YNAP

5.1.1. Conferma e rinnovo dell'Amministratore Delegato

Al fine di preservare l'indipendenza della gestione di YNAP e delle attività congiunte delle due società partecipanti alla Fusione, Richemont ha convenuto essere di interesse delle Parti che l'attuale Amministratore Delegato di YNAP, Federico Marchetti (l'“**AD**”), sia riconfermato per il periodo decorrente dalla Data di Efficacia della Fusione fino alla data dell'assemblea degli azionisti della Società di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 (il “**Primo Periodo**”), mantenendo le attuali deleghe gestionali su tutto il *business* di YNAP.

A tal fine, ai sensi del Patto Parasociale, alla scadenza del Primo Periodo, RH si è impegnata a compiere (e Richemont si è impegnata a far sì che RH compia) quanto segue:

- (i) votare a favore della nomina di Federico Marchetti quale consigliere della Società per ulteriori 3 anni e, pertanto, votare a favore della lista di candidati presentata dal consiglio di amministrazione all'interno della quale sarà

ricompreso Federico Marchetti, a condizione che tale lista includa, tra i primi 9 candidati, anche n. 2 candidati designati da Richemont; e

- (ii) esercitare i poteri spettanti a RH in qualità di azionista della Società al fine di sostenere la nomina di Federico Marchetti alla carica di AD di YNAP per un ulteriore periodo di 3 anni, a termini e condizioni non peggiorativi rispetto al Primo Periodo,

il tutto a condizione che Federico Marchetti sia in carica alla scadenza del Primo Periodo.

5.1.2. Comitato Nomine

Il Comitato Nomine della Società includerà tra i propri membri almeno n. 1 consigliere designato da Richemont; il primo membro del Comitato Nomine designato da Richemont è il signor Richard Lepeu, nominato in data 11 novembre 2015.

5.1.3. Aumento di Capitale

Nel caso in cui l'Aumento di Capitale non venga offerto in opzione secondo quanto indicato nella Premessa D., l'esecuzione dell'Aumento di Capitale richiederà il, e sarà subordinata al, voto favorevole di n. 1 consigliere designato da Richemont.

5.1.4. Piano di incentivazione

Ciascuna delle Parti, per quanto di propria competenza, farà tutto quanto necessario al fine di procurare l'attuazione dei nuovi piani di incentivazione basati su azioni da approvarsi da parte di YNAP non appena possibile dopo la Data di Efficacia della Fusione e in conformità ai principi di cui al Patto Parasociale i quali prevedono, tra l'altro, un numero di azioni a servizio di detti piani fino ad un massimo del 5% del capitale sociale di YNAP (calcolato su base *fully diluted*), di cui una quota da assegnarsi all'AD in sede di assegnazione dei relativi diritti.

5.1.5. Lock-up

- (a) Per un periodo di 3 anni a decorrere dalla Data di Efficacia della Fusione, con riferimento ad un numero di azioni di YNAP (con diritto di voto e Azioni B) rappresentative del:
 - 25% del capitale sociale complessivo di YNAP, inclusa almeno n. 1 Azione B, e
 - 25% delle azioni di YNAP (comprensivo, per chiarezza, di azioni con diritto di voto e di Azioni B) emesse a seguito dell'Aumento di Capitale e sottoscritte da RH,

(le "Azioni YNAP Soggette a Lock-up"),

RH non potrà, direttamente o indirettamente, e Richemont dovrà far sì che RH non faccia, direttamente o indirettamente, nulla di quanto segue senza il preventivo consenso scritto di YNAP:

- offrire, vendere, impegnarsi a vendere o altrimenti disporre delle Azioni YNAP Soggette a Lock-up o concludere qualsiasi altro negozio il cui scopo o effetto sia il trasferimento di qualsiasi Azione YNAP Soggetta a Lock-up o di qualsiasi diritto sulle stesse, in qualsiasi forma, incluso qualsiasi strumento finanziario che attribuisce il diritto di comprare o sottoscrivere Azione YNAP Soggetta a Lock-up o comunque convertibili o scambiabili in Azione YNAP Soggetta a Lock-up; o
 - stipulare qualsiasi contratto derivato relativo ad Azioni YNAP Soggette a Lock-up o porre in essere qualsiasi operazione su derivati che ha una delle conseguenze sopra descritte (anche se limitatamente a conseguenze di natura economica).
- (b) Quanto previsto dal precedente punto 5.1.5(a), non vieta in ogni caso, a RH o a qualunque altra Affiliata di Richemont di vendere qualsiasi Azione YNAP Soggetta a Lock-up a condizione che Richemont o tale Affiliata di Richemont abbia preventivamente aderito per iscritto al Patto Parasociale e abbia assunto gli impegni dallo stesso derivanti.
- (c) Anche in deroga a quanto precedente punto 5.1.5(a), le restrizioni ivi previste non limitano il diritto di RH o di alcuna delle Affiliate di Richemont di aderire – ai termini e alle condizioni previste nel Nuovo Statuto – a un’offerta pubblica di acquisto o di scambio promossa nei confronti di tutti gli azionisti di YNAP o di azionisti rappresentativi di almeno il 60% del capitale di YNAP e promossa a condizioni che prevedano la parità di trattamento dei azionisti.

5.2. **Standstill**

- (a) Né Richemont, né alcuna delle sue Affiliate potranno, senza il preventivo consenso scritto della Società, per un periodo di 3 anni successivi alla Data di Efficacia della Fusione, acquistare azioni o altri strumenti finanziari di YNAP (compresi opzioni o derivati relativi alle azioni di YNAP), diversi da:
- (i) le Nuove Azioni Ordinarie emesse in favore di RH alla Data di Efficacia della Fusione; e
 - (ii) qualunque azione di nuova emissione di YNAP da emettere in conseguenza dell’Aumento di Capitale o qualunque successivo aumento di capitale.
- (b) Quanto previsto nel precedente punto 5.2(a)(i) non potrà impedire a Richemont o ad alcuna delle sue Affiliate di:
- (i) acquistare qualunque azione di YNAP da Richemont o da un’Affiliata di Richemont in conformità a quanto previsto ai precedenti punti 5.2(a)(i) e 5.2(a)(ii); ovvero

- (ii) convertire qualunque Azione B in azione ordinaria di YNAP, a condizione che la percentuale delle azioni con diritto di voto detenute complessivamente da Richemont e sue Affiliate non sia superiore al 25% del capitale sociale con diritto di voto di YNAP.
- (c) Nonostante le previsioni di cui al precedente punto 5.2(b), le limitazioni di cui al presente punto 5.2 non impediranno a Richemont o a qualunque sua Affiliata di promuovere un'offerta pubblica di acquisto concorrente avente ad oggetto le azioni di YNAP ovvero di acquistare ulteriori azioni di YNAP nel caso in cui un terzo non collegato a Richemont promuova un'offerta pubblica di acquisto avente ad oggetto le azioni di YNAP ovvero renda nota la propria intenzione, vincolante e irrevocabile, di promuovere tale offerta.

Con l'Accordo Modificativo YNAP – in funzione dell'impegno di Richemont di annunciare la propria volontà di promuovere, tramite l'Offerente, l'Offerta e subordinatamente alla pubblicazione (e trasmissione alla Consob) del Comunicato 102 entro le ore 09.00 del 22 gennaio 2018³ – ha prestato il proprio consenso ai sensi e per gli effetti dell'art. 5.1 (*Standstill*) del Patto Parasociale all'annuncio e alla proposizione dell'Offerta, nonché all'acquisizione delle azioni di YNAP nell'ambito della medesima, ai termini e alle condizioni previsti nella stessa, e al compimento di ogni azione connessa.

5.3. Impegno a non sottoscrivere patti parasociali

Richemont e RH si sono impegnate, per un periodo di 3 anni dalla Data di Efficacia della Fusione, a non stipulare alcun altro patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF.

6. DURATA DEL PATTO PARASOCIALE E DELLE PATTUZIONI PARASOCIALI IVI CONTENUTE

Il Patto Parasociale è entrato in vigore il 5 ottobre 2015 (corrispondente alla Data di Efficacia della Fusione) e avrà la durata di 3 anni a decorrere da tale data.

Nell'Accordo Modificativo gli aderenti al Patto Parasociale hanno convenuto – subordinatamente alla pubblicazione (e trasmissione alla Consob) del Comunicato 102 entro le ore 09.00 del giorno 22 gennaio 2018⁴ – di risolvere consensualmente il Patto Parasociale, con conseguente cessazione di qualsivoglia validità ed effetto dello stesso, con efficacia dalla, e condizionatamente alla, dichiarazione di avveramento di, o di rinuncia a, tutte le condizioni dell'Offerta in conformità ai termini della medesima.

7. SOGGETTO CHE ESERCITA IL CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 93 TUF

³ Come indicato sopra al punto J della Premessa, il Comunicato 102 è stato diffuso in data 22 gennaio 2018 anteriormente alle ore 09.00.

⁴ Come indicato sopra al punto J della Premessa, il Comunicato 102 è stato diffuso in data 22 gennaio 2018 anteriormente alle ore 09.00.

In virtù delle pattuizioni contenute nel Patto Parasociale, nessuno degli aderenti ha il potere di esercitare il controllo sull'Emittente ai sensi dell'art. 93 del TUF.

8. DEPOSITO AL REGISTRO DELLE IMPRESE

Il Patto Parasociale è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Bologna in data 3 aprile 2015. Gli estremi del deposito sono N. PRA/20045/2015. L'avviso relativo all'aggiornamento delle informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 9 ottobre 2015, con i seguenti estremi del deposito: N. PRA/286652/2015. L'Accordo Modificativo è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 25 gennaio 2018.

9. SITO INTERNET OVE SONO PUBBLICATE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PATTUZIONI PARASOCIALI CONTENUTE NEL PATTO PARASOCIALE

Le informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale sono pubblicate, ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Consob, sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo www.ynap.com.

26 gennaio 2018

M.2.2 Accordo di Lock-up

M.2.2.a Estratto dell'Accordo di Lock-up

Accordo di Lock-up avente a oggetto azioni di YOOX S.p.A. (quale società risultante dall'operazione infra descritta) - Estratto ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 129 del Regolamento Consob n. 11971/1999

Ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998 (il **"TUF"**) e dell'art. 129 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il **"Regolamento Consob"**), si rende noto quanto segue.

1. PREMESSA

- A. In data 31 marzo 2015 (la **"Data di Sottoscrizione"**), YOOX S.p.A. (**"YOOX"** o anche l'**"Emittente"**), Compagnie Financière Richemont SA (**"Richemont"**) e Richemont Holdings (UK) Limited, società interamente controllata da Richemont (**"RH"** e, congiuntamente a YOOX e Richemont, le **"Parti"** e, singolarmente, la **"Parte"**) hanno sottoscritto un accordo (l'**"Accordo di Fusione"**) finalizzato all'integrazione delle attività di YOOX e di The Net-A-Porter Group Limited, società indirettamente controllata da Richemont anche per il tramite di RH. L'operazione sarà strutturata come una fusione per incorporazione (la **"Fusione"**) in YOOX di un veicolo societario di diritto italiano direttamente controllato da RH che, alla data di efficacia della Fusione (la **"Data di Efficacia della Fusione"**), deterrà una partecipazione di controllo in The Net-A-Porter Group Limited.
- B. Al fine di fornire alla società risultante dalla Fusione nuova liquidità per l'attuazione del proprio piano industriale, successivamente alla Fusione potrà darsi esecuzione a un aumento di capitale sociale di YOOX delegato al consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, per un ammontare massimo di Euro 200.000.000, e comunque con un numero massimo di azioni YOOX di nuova emissione pari al 10% del capitale sociale (l'**"Aumento di Capitale"**).
- C. Contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo di Fusione, le Parti hanno altresì sottoscritto un accordo contenente pattuizioni parasociali rilevanti ex art. 122 del TUF (il **"Patto Parasociale"**) nel quale, tra l'altro, hanno convenuto che l'attuale amministratore delegato di YOOX (l'**"AD"**), Federico Marchetti (**"FM"**), sarà confermato nella carica fino all'approvazione da parte dell'assemblea ordinaria di YOOX del bilancio al 31 dicembre 2017 (il **"Primo Periodo"**), mantenendo le attuali deleghe gestionali su tutto il *business* di YOOX (post-Fusione). Inoltre, alla scadenza del Primo Periodo RH si è impegnata (e Richemont si impegna a far sì che RH compia) a votare a favore della nomina di FM quale consigliere di YOOX per ulteriori 3 anni ed esercitare i poteri spettanti a RH al fine di sostenere la nomina di FM alla carica di AD di YOOX per un ulteriore periodo di n. 3 anni, a termini e condizioni non peggiorativi rispetto al Primo Periodo, a condizione che FM sia in carica alla scadenza del Primo Periodo.
- D. Ai sensi del Patto Parasociale le Parti si sono altresì impegnate, per quanto di propria competenza, a fare tutto quanto necessario per l'attuazione dei nuovi piani di incentivazione basati su azioni da approvarsi da parte di YOOX non appena possibile dopo la Data di Efficacia della Fusione e in conformità ai principi di cui al Patto Parasociale i quali prevedono, tra l'altro, un numero di azioni a servizio di detti piani fino ad un massimo del 5% del capitale sociale di YOOX (calcolato su base *fully diluted*), di cui una quota da assegnarsi all'AD in sede di assegnazione dei relativi diritti. (Per maggiori informazioni sulle previsioni del Patto Parasociale, si rinvia alle informazioni essenziali pubblicate, ex art. 130 del Regolamento Consob, sul sito internet dell'Emittente (www.yooxgroup.com) e sul sito internet di Consob (www.consob.it)).
- E. Contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo di Fusione e del Patto Parasociale, Richemont e FM hanno sottoscritto un accordo contenente i vincoli di lock-up a carico di FM di seguito descritti (l'**"Accordo di Lock-up"**).

- F. L'efficacia delle pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo di Lock-up è sospensivamente condizionata all'efficacia della Fusione, da realizzarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2015.

2. TIPO DI ACCORDO

Le pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo di Lock-up sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell'art. 122, comma 5, lett. b), del TUF.

3. SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DELLE PATTUZIONI PARASOCIALI

Le pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo di Lock-up hanno a oggetto le azioni che saranno sottoscritte da FM in esecuzione di qualsiasi nuovo piano di incentivazione e di futuri aumenti di capitale (compreso l'Aumento di Capitale) dell'Emittente.

YOOX è una società per azioni di diritto italiano con sede legale in Zola Predosa (BO), iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna al n. 02050461207, con capitale sociale pari a Euro 620.238,32, interamente sottoscritto e versato, rappresentato da n. 62.023.832 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Alla Data di Sottoscrizione (i) l'Emittente detiene n. 17.339 azioni proprie, pari allo 0,028% del capitale sociale e (ii) nessun azionista esercita il controllo su YOOX ai sensi dell'art. 93 del TUF.

4. SOGGETTI ADERENTI ALL'ACCORDO DI LOCK UP E STRUMENTI FINANZIARI DAGLI STESSI DETENUTI

Le pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo di Lock-up vincolano Richemont e FM.

Alla Data di Sottoscrizione:

- Richemont: è una *société anonyme* di diritto svizzero con sede legale a Bellevue, Ginevra, 50, chemin de la Chènaie, CP30 1293, Svizzera.
Ad esito della Fusione, Richemont, per il tramite di RH, deterrà una partecipazione nel capitale sociale di YOOX (calcolata su base *fully diluted*) pari a un massimo del 50% del capitale sociale (in parte in azioni ordinarie con diritto di voto e in parte in azioni senza diritto di voto),
- FM: nato a Ravenna (RA), il 21 febbraio 1969, residente a Lenno (CO), Via Regina n. 42, codice fiscale MRCFRC69B21H1990. FM detiene, direttamente e indirettamente, n. 4.760.697 azioni ordinarie dell'Emittente, pari al 7,676% del capitale sociale.

5. SITO INTERNET OVE SONO PUBBLICATE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PATTUZIONI PARASOCIALI CONTENUTE NELL'ACCORDO DI LOCK-UP

Le informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo di Lock-up sono pubblicate, ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Consob, sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo www.yooxgroup.com.

3 aprile 2015

M.2.2.b. Informazioni essenziali ex art. 130 del Regolamento Emittenti relative all'Accordo di Lock-up

Accordo di Lock-up avente a oggetto azioni di YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A. - Informazioni essenziali ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999

Le informazioni essenziali di seguito riportate costituiscono un ulteriore aggiornamento (ai sensi e per gli effetti dell'art. 131 del Regolamento Consob n. 11971/1999) del testo pubblicato in data 3 aprile 2015 e successivamente aggiornato con l'intervenuta efficacia, in data 5 ottobre 2015, della fusione per incorporazione di Largentia Italia S.p.A. in YOOX S.p.A. (ora YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A.), come da ultimo pubblicato e altresì aggiornato in data 5 gennaio 2018.

*** ** *

Ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998 (il "TUF") e dell'art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "Regolamento Consob"), si rende noto quanto segue.

1. PREMESSA

1.1 Accordo di Fusione

- (a) In data 31 marzo 2015 YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A. (già YOOX S.p.A.) (l' "**Emittente**" o la "**Società**" o "**YNAP**"), Compagnie Financière Richemont SA ("**Richemont**") e Richemont Holdings (UK) Limited, società interamente controllata da Richemont ("**RH**") e, congiuntamente alla Società e Richemont, le "**Parti**" e, singolarmente, la "**Parte**") hanno sottoscritto un accordo (l' "**Accordo di Fusione**") finalizzato all'integrazione delle attività di YOOX S.p.A. e di The Net-A-Porter Group Limited ("**NAP**"), società indirettamente controllata da Richemont anche per il tramite di RH, mediante fusione per incorporazione in YOOX S.p.A. (ora YNAP) di Largentia Italia S.p.A. ("**Largentia Italia**"), società che controlla indirettamente NAP (la "**Fusione**").
- (b) In data 5 ottobre 2015 (la "**Data di Efficacia della Fusione**"), secondo quanto previsto nell'atto di fusione stipulato in data 28 settembre 2015 tra l'Emittente e Largentia Italia, la Fusione è divenuta efficace e la Società ha pertanto aumentato il proprio capitale sociale per un importo complessivo di nominali Euro 655.995,97 con emissione di complessive n. 65.599.597 azioni (tutte prive di indicazione del valore nominale), a servizio del rapporto di cambio di n. 1 azione della Società di nuova emissione per ogni n. 1 azione di Largentia Italia, assegnate a RH in qualità di unico azionista di Largentia Italia, di cui:
 - (i) n. 20.693.964 azioni ordinarie negoziate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**MTA**") al pari di tutte le azioni ordinarie YNAP in circolazione; e
 - (ii) n. 44.905.633 azioni prive del diritto di voto, non quotate sul MTA.
- (c) A decorrere dalla Data di Efficacia della Fusione, inoltre, la Società ha assunto la nuova denominazione sociale "YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A." e in forma abbreviata "YNAP S.p.A."

- (d) In data 21 luglio 2015, l'Assemblea dell'Emittente ha deliberato di conferire al consiglio di amministrazione della Società una delega ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, da esercitarsi entro 3 anni dalla Data di Efficacia della Fusione (come *infra* definita), per un aumento di capitale, a pagamento e in via scindibile, da eseguirsi in una o più *tranche*, fino a un massimo di Euro 200.000.000, per un numero complessivo di azioni non superiore al 10% del capitale sociale dell'Emittente (l'**"Aumento di Capitale Riservato"**). In data 18 aprile 2016, YNAP e Alabbar Enterprises S.à r.l. (l'**"Investitore"** o **"Alabbar Enterprises"** e, congiuntamente a YNAP, le **"Parti"**) hanno sottoscritto un accordo di sottoscrizione (l'**"Accordo di Sottoscrizione"**) al fine di disciplinare l'impegno dell'Investitore ad investire nel capitale sociale della Società, mediante sottoscrizione e liberazione di azioni ordinarie di nuova emissione nell'ambito dell'Aumento di Capitale Riservato, nonché di stabilire alcuni ulteriori impegni di lock-up ad esso relativi¹. In data 18 aprile 2016, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di aumentare il capitale sociale di YNAP, in esercizio della Delega, per un importo pari ad Euro 100 milioni (incluso sovrapprezzo) mediante l'emissione di n. 3.571.428 azioni ordinarie di nuova emissione YNAP, prive di indicazione del valore nominale, da riservarsi in sottoscrizione all'Investitore (l'**"Aumento di Capitale Alabbar"**). In data 22 aprile 2016 l'Aumento di Capitale Alabbar è stato eseguito.
- (e) In data 5 ottobre 2016 e in data 11 settembre 2017, a seguito dell'esercizio della facoltà di conversione - prevista dallo Statuto e dall'Accordo di Fusione - da parte di Richemont Holdings (UK) Limited al fine di riportare la propria partecipazione al 25% del capitale votante, la Società ha dato esecuzione alla conversione – rispettivamente - di n. 1.999.495 e n. 92.993 azioni B in altrettante n. 1.999.495 e n. 92.993 azioni ordinarie YNAP S.p.A., con assegnazione di queste ultime a Richemont Holding (UK) Limited. La partecipazione di RH risulta pertanto pari a n. 22.786.452 azioni ordinarie e n. 42.813.145 azioni B.

1.2 **Patto Parasociale tra Richemont, RH e la Società**

- (a) Contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo di Fusione, le Parti hanno altresì sottoscritto un accordo contenente pattuizioni parasociali rilevanti ex art. 122 del TUF (il **"Patto Parasociale"**) nel quale, tra l'altro, hanno convenuto che l'attuale amministratore delegato di YNAP (l'**"AD"**), Federico Marchetti (**"FM"**), sia confermato nella carica fino all'approvazione da parte dell'assemblea ordinaria di YNAP del bilancio al 31 dicembre 2017 (il **"Primo Periodo"**), mantenendo le attuali deleghe gestionali su tutto il *business* di YNAP. Inoltre, alla scadenza del Primo Periodo RH si è impegnata a compiere (e Richemont si è impegnata a far sì che RH compia) quanto segue:
- (i) votare a favore della nomina di FM quale consigliere di YNAP per ulteriori 3 anni e, pertanto, votare a favore della lista di candidati presentata dal consiglio di amministrazione all'interno della quale sarà ricompreso FM, a condizione che tale lista includa tra i primi n. 9 candidati anche n. 2 candidati designati da Richemont; e

¹ Tali ulteriori impegni di lock-up avevano durata di 18 (diciotto) mesi e sono pertanto scaduti in data 18 ottobre 2017.

- (ii) esercitare i poteri spettanti a RH in qualità di azionista di YNAP al fine di sostenere la nomina di FM alla carica di AD della Società per un ulteriore periodo di 3 anni, a termini e condizioni non peggiorativi rispetto al Primo Periodo,

il tutto a condizione che FM sia in carica alla scadenza del Primo Periodo.

- (b) Ai sensi del Patto Parasociale le Parti si sono altresì impegnate, per quanto di propria competenza, a fare tutto quanto necessario al fine di procurare l'attuazione dei nuovi piani di incentivazione basati su azioni da approvarsi da parte di YNAP non appena possibile dopo la Data di Efficacia della Fusione e in conformità ai principi di cui al Patto Parasociale i quali prevedono, tra l'altro, un numero di azioni a servizio di detti piani fino ad un massimo del 5% del capitale sociale di YNAP (calcolato su base *fully diluted*), di cui di cui una quota da assegnarsi all'AD in sede di assegnazione dei relativi diritti.

Per maggiori informazioni relative alle previsioni del Patto Parasociale, si rinvia alle informazioni essenziali pubblicate, ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Consob, sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo www.ynap.com nonché sul sito internet www.consob.it.

1.3 **Accordo di Lock-up**

- (a) Contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo di Fusione e del Patto Parasociale, Richemont e FM hanno sottoscritto un accordo contenente i vincoli di lock-up a carico di FM di seguito descritti (l'“**Accordo di Lock-up**”).
- (b) In data 22 gennaio 2018 Richemont ha comunicato, ai sensi dell'art. 102, comma 1, del TUF, la propria intenzione di promuovere tramite RLG Italia Holding S.p.A. (l'“**Offerente**”), società interamente e indirettamente posseduta da Richemont medesima, un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'“**Offerta**”) sulla totalità delle azioni ordinarie, emesse o da emettere, di YNAP, diverse da quelle di cui Richemont e le relative società controllanti, controllate o soggette a comune controllo siano titolari ai termini e alle condizioni stabilite, o a cui si fa riferimento, nella citata comunicazione ex art. 102 TUF (il “**Comunicato 102**”).
- (c) In funzione dell'impegno di Richemont di annunciare la propria volontà di promuovere, tramite l'Offerente, l'Offerta e subordinatamente alla pubblicazione (e trasmissione alla Consob) del Comunicato 102 entro le ore 09.00 del giorno 22 gennaio 2018, in data 21 gennaio 2018 FM ha assunto un impegno irrevocabile ad aderire all'Offerta (l'“**Impegno di Adesione**”) nei termini meglio precisati nell'Impegno di Adesione. Per maggiori informazioni relative alle previsioni dell'Impegno di Adesione, si rinvia alle informazioni essenziali pubblicate, ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Consob, sul sito *internet* dell'Emittente all'indirizzo www.ynap.com nonché sul sito *internet* www.consob.it.
- (d) Nell'Impegno di Adesione Richemont e FM hanno altresì convenuto di modificare le previsioni relative alla durata dell'Accordo di Lock-up come precisato al successivo punto 6.

2. **TIPO DI ACCORDO**

Le pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo di Lock-up, riprodotte in sintesi al punto 5 che segue, sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell'art. 122, comma 5, lett. b) del TUF.

3. SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DELLE PATTUZIONI PARASOCIALI

Le pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo di Lock-up hanno a oggetto le azioni che saranno sottoscritte da FM in esecuzione di qualsiasi nuovo piano di incentivazione e di futuri aumenti di capitale (compreso l'Aumento di Capitale) dell'Emittente come indicato al punto 5 che segue.

YNAP è una società per azioni di diritto italiano con sede legale in Milano, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al n. 02050461207, con capitale sociale (alla data del 26 gennaio 2018) pari a Euro 1.340.627,17, interamente sottoscritto e versato, rappresentato da complessive n. 134.062.717 azioni prive di indicazione del valore nominale, di cui n. 91.249.572 azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni sul MTA e n. 42.813.145 azioni B prive del diritto di voto non quotate sul MTA.

Alla data del 26 gennaio 2018 l'Emittente detiene n. 17.339 azioni proprie, pari allo 0,013% del capitale sociale complessivo.

Alla data del 26 gennaio 2018 nessun azionista esercita il controllo sull'Emittente ai sensi dell'art. 93 del TUF.

4. SOGGETTI ADERENTI ALL'ACCORDO DI LOCK UP E STRUMENTI FINANZIARI DAGLI STESSI DETENUTI

Le pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo di Lock-up vincolano Richemont e FM.

Alla data del 26 gennaio 2018

- Richemont: è una *société anonyme* di diritto svizzero con sede legale a Bellevue, Ginevra, 50, Chemin de la Chênaie, CP30 1293, Svizzera, con capitale sociale pari a CHF 574.200.000 (i.v.) iscritta presso il Registro delle Imprese di Ginevra al n. CHE-106.325.524.

Richemont è controllata da Compagnie Financière Rupert, una *société en commandite par actions* di diritto svizzero con sede legale a Bellevue, Ginevra, 2 Chemin des Mastelletes, CP30 1293, Svizzera, iscritta presso il Registro delle Imprese di Ginevra al n. CHE-101.498.608, titolare di n. 522.000.000 azioni di classe B di Richemont, pari al 9.1% del capitale sociale e ne controlla il 50% del capitale votante.

Alla data del 26 gennaio 2018, Richemont, per il tramite di RH, detiene una partecipazione nel capitale sociale di YNAP pari a: (a) n. 22.786.452 azioni ordinarie, che rappresentano il 24,971% del capitale sociale ordinario con diritto di voto dell'Emittente; e (b) n. 42.813.145 azioni B prive di diritto di voto, che rappresentano la totalità delle azioni B emesse da YNAP.

- FM: nato a Ravenna (RA), il 21 febbraio 1969, residente a Lenno (CO), Via Regina n. 42, codice fiscale MRCFRC69B21H199O.

Alla data del 26 gennaio 2018, FM detiene, direttamente e indirettamente, n. 5.164.667 azioni ordinarie dell'Emittente, pari al 5,660% del capitale votante della Società.

5. PATTUZIONI PARASOCIALI CONTENUTE NELL'ACCORDO DI LOCK-UP

- (a) Per un periodo di 3 anni a decorrere dalla Data di Efficacia della Fusione, e fino a quando FM sarà AD della Società, con riferimento a ciascuna azione di nuova emissione di YNAP sottoscritta da FM:

- a valere su qualsiasi futuro aumento di capitale dell'Emittente (incluso l'Aumento di Capitale); e
- in esecuzione di qualsiasi nuovo piano di incentivazione o piano di *stock option*, comunque definito,

(le “Azioni Oggetto di Lock-up”),

FM non potrà fare, direttamente o indirettamente, nulla di quanto segue senza il preventivo consenso scritto di Richemont:

- offrire, vendere, impegnarsi a vendere o altrimenti disporre delle Azioni Oggetto di Lock-up o concludere qualsiasi altro negozio il cui scopo o effetto sia il trasferimento di qualsiasi Azione Oggetto di Lock-up o di qualsiasi diritto sulle stesse, in qualsiasi forma, incluso qualsiasi strumento finanziario che attribuisce il diritto di comprare o sottoscrivere Azioni Oggetto di Lock-up o comunque convertibili o scambiabili in Azioni Oggetto di Lock-up; o
 - stipulare qualsiasi contratto derivato relativo ad Azioni Oggetto di Lock-up o porre in essere qualsiasi operazione su derivati che abbia una delle conseguenze sopra descritte (anche se limitatamente a conseguenze di natura economica).
- (b) L'Accordo di Lock-up prevede, a soli fini di chiarimento, che le Azioni Oggetto di Lock-up non includono (i) alcuna delle azioni YNAP di cui FM è titolare alla Data di Efficacia della Fusione e (ii) le azioni ordinarie YNAP che saranno emesse dall'Emittente in esecuzione di qualsiasi piano di incentivazione o piano di *stock option* approvato dall'assemblea dell'Emittente prima della data di esecuzione della Fusione.
- (c) Quanto previsto dal precedente punto (a), non vieta in ogni caso a FM di trasferire qualsiasi Azione Oggetto di Lock-up a qualsiasi propria affiliata, ove tale affiliata abbia preventivamente aderito per iscritto all'Accordo di Lock-up e abbia assunto gli impegni dallo stesso derivanti.
- (d) Anche in deroga a quanto previsto nel precedente punto (a), le restrizioni ivi previste non limitano il diritto di FM o di alcuna delle sue affiliate di aderire a un'offerta pubblica di acquisto o di scambio promossa nei confronti di tutti gli azionisti di YNAP o di azionisti rappresentativi di almeno il 60% del capitale di YNAP e promossa a condizioni che prevedano la parità di trattamento degli azionisti.

6. DURATA DELL'ACCORDO DI LOCK-UP E DELLE PATTUZIONI PARASOCIALI IVI CONTENUTE

L'Accordo di Lock-up è entrato in vigore il 5 ottobre 2015 (corrispondente alla Data di Efficacia della Fusione) e avrà la durata di 3 anni a decorrere da tale data.

Nell'Impegno di Adesione Richemont e FM hanno convenuto di risolvere consensualmente l'Accordo di Lock-up – con conseguente cessazione di qualsivoglia validità ed effetto dello stesso – con effetto dalla, e condizionatamente alla, pubblicazione, e trasmissione a Consob, del Comunicato 102².

Richemont e FM hanno tuttavia convenuto che al verificarsi delle circostanze di seguito indicate l'Accordo di Lock-up continuerà a essere valido, efficace e vincolante tra le sue parti come se la sua risoluzione non fosse mai intervenuta:

- (i) mancata pubblicazione – e trasmissione a Consob – da parte di Richemont del Comunicato 102 entro le ore 09.00 del 22 gennaio 2018³;
- (ii) nel caso in cui l'Offerta sia ritirata o cessi ai termini della stessa.

7. SOGGETTO CHE ESERCITA IL CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 93 TUF

Le pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo di Lock-up non rilevano ai fini del controllo dell'Emittente.

8. DEPOSITO AL REGISTRO DELLE IMPRESE

L'Accordo di Lock-up è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Bologna in data 3 aprile 2015. Gli estremi del deposito sono N. PRA/20054/2015. L'avviso relativo all'aggiornamento delle informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo di Lock-up è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 9 ottobre 2015, con i seguenti estremi del deposito: N. PRA/286652/2015. L'impegno di Adesione è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 25 gennaio 2018.

9. SITO INTERNET OVE SONO PUBBLICATE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PATTUZIONI PARASOCIALI CONTENUTE NELL'ACCORDO DI LOCK-UP

Le informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo di Lock-up sono pubblicate, ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Consob, sul sito *internet* dell'Emittente all'indirizzo www.ynap.com.

26 gennaio 2018

² Come indicato al punto 1.3 della Premessa, il Comunicato 102 è stato diffuso in data 22 gennaio 2018 antecedentemente alle ore 09.00 e, per l'effetto, l'Accordo di Lock-Up è stato risolto.

³ Si veda la nota 2.

M.2.3 Impegno Irrevocabile

M.2.3.a Estratto dell'Impegno Irrevocabile

Patti parasociali aventi ad oggetto azioni di YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A. - Avviso ai sensi degli artt. 129 e 131 del Regolamento Consob n.11971/1999 ("RE")

In relazione all'intenzione di Compagnie Financière Richemont SA ("**CFR**") di promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità delle azioni ordinarie, emesse o da emettere, di YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A. ("**YNAP**") di cui al comunicato pubblicato da CFR, ai sensi dell'art. 102, comma 1, del D.Lgs. 58/1998, in data 22 gennaio 2018 si comunica quanto segue. In data 21 gennaio 2018:

- CFR, Richemont Holdings (UK) Limited e YNAP hanno convenuto di modificare le previsioni relative alla durata del patto parasociale sottoscritto in data 31 marzo 2015 tra le predette parti (il "Patto"), e
- CFR e Federico Marchetti hanno convenuto di modificare le previsioni relative alla durata del patto parasociale sottoscritto in data 31 marzo 2015 tra i predetti soggetti (l' "**Accordo di Lock-up**"), il tutto subordinatamente alle circostanze e nei termini precisati nelle informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute, rispettivamente, nel Patto e nell' Accordo di Lock-up pubblicate, ai sensi dell'art. 130 RE, sul sito *internet* di YNAP all'indirizzo www.ynap.com.

* * *

Patto parasociale avente ad oggetto azioni di YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A. – Estratto pubblicato ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") e dell'art. 129 del Regolamento Consob n.11971/1999 ("RE")

In relazione all'intenzione di Compagnie Financière Richemont SA ("**CFR**") di promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria (l' "**Offerta**") sulla totalità delle azioni ordinarie, emesse o da emettere, di YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A. ("**YNAP**" o la "**Società**") di cui al comunicato pubblicato da CFR, ai sensi dell'art. 102, comma 1, del TUF, in data 22 gennaio 2018 si comunica quanto segue.

In funzione dell'impegno di CFR di annunciare la propria volontà di promuovere l'Offerta, Federico Marchetti ("**FM**"), in data 21 gennaio 2018, ha assunto nei confronti di CFR un impegno irrevocabile ad aderire all'Offerta (l' "**Impegno di Adesione**"), contenente pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell'art. 122, comma 5, lett. d)-*bis*, TUF.

SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DELLE PATTUZIONI PARASOCIALI

YNAP, con sede legale in Milano, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al n. 02050461207. Le azioni ordinarie di YNAP sono ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

SOGGETTI ADERENTI ALL'IMPEGNO DI ADESIONE E STRUMENTI FINANZIARI DAGLI STESSI DETENUTI

Le pattuizioni parasociali contenute nell'Impegno di Adesione vincolano CFR e FM.

- CFR: è una *société anonyme* di diritto svizzero con sede legale a Bellevue, Ginevra, 50, Chemin de la Chénaie, CP30 1293, Svizzera, iscritta presso il Registro delle Imprese di Ginevra al n. CHE-106.325.524. CFR è controllata da Compagnie Financière Rupert, una *société en commandite par actions* di diritto svizzero con sede legale a Bellevue, Ginevra, 2 Chemin des Mastellettes, CP30 1293, Svizzera, iscritta presso il Registro delle Imprese di Ginevra al n. CHE-101.498.608, titolare di n. 522.000.000 azioni di classe B di CFR, pari al 9.1% del capitale sociale e ne controlla il 50% del capitale votante. CFR, per il tramite di Richemont Holdings (UK) Limited, detiene una partecipazione nel capitale sociale di YNAP pari a: (a) n. 22.786.452 azioni ordinarie, che rappresentano il 24,971% del capitale sociale ordinario con diritto di voto dell'Emittente; e (b) n. 42.813.145 azioni B prive di diritto di voto, che rappresentano la totalità delle azioni B emesse da YNAP.
- FM: nato a Ravenna (RA), il 21 febbraio 1969, codice fiscale MRCFRC691321H1990, il quale detiene, direttamente e indirettamente, n. 5.164.667 azioni ordinarie YNAP, pari al 5,660% del capitale ordinario della Società.

Le pattuizioni parasociali contenute nell'Impegno di Adesione hanno ad oggetto (i) n. 5.164.667 azioni ordinarie di YNAP detenute, direttamente e indirettamente, da FM, pari al 5,660% del capitale ordinario della Società, e (ii) le ulteriori azioni ordinarie di YNAP che potrebbero essere acquisite da FM – ivi incluse le azioni di cui potrebbe diventare titolare FM a seguito dell'esercizio delle opzioni ai sensi dei piani di *stock option* adottati da YNAP – prima del regolamento, ovvero prima della revoca o cessazione, dell'Offerta.

SITO INTERNET OVE SONO PUBBLICATE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPEGNO DI ADESIONE

Le informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nell'Impegno di Adesione sono pubblicate, ai sensi dell'art. 130 del RE, sul sito internet di YNAP all'indirizzo www.ynap.com.

26 gennaio 2018

M.2.3.b. Informazioni essenziali ex art. 130 del Regolamento Emittenti relative all'Impegno Irrevocabile

Patto parasociale avente ad oggetto azioni di YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A. – Informazioni essenziali ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999.

Ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998 (il "TUF") e dell'art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "Regolamento Consob" o "RE"), si rende noto quanto segue.

1. PREMESSA

A. In data 20 gennaio 2018 YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A. (l'"Emittente" o la "Società" o "YNAP") ha ricevuto da Compagnie Financière Richemont SA ("Richemont" o "CFR") un'offerta contenente l'impegno irrevocabile di CFR a comunicare – entro le ore 09.00 del giorno 22 gennaio 2018 – la propria intenzione di promuovere, tramite RLG Italia Holding S.p.A., società interamente e indirettamente posseduta da Richemont (l'"Offerente"), un'offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità delle azioni ordinarie, emesse o da emettere, di YNAP, diverse da quelle di cui Richemont e le relative società controllanti, controllate o soggette a comune controllo siano titolari (l'"Offerta"); il tutto, subordinatamente, tra l'altro, all'assunzione da parte di Federico Marchetti ("FM") di un impegno irrevocabile ad aderire all'Offerta, nei termini di seguito meglio descritti (l'"Impegno di Adesione").

B. In data 22 gennaio 2018 Richemont ha comunicato ai sensi dell'art. 102, comma 1, del TUF, la propria intenzione di promuovere l'Offerta tramite l'Offerente ai termini e alle condizioni stabilite, o a cui si fa riferimento, nella citata comunicazione ex art. 102 TUF (il "Comunicato 102").

C. In funzione dell'impegno di Richemont di annunciare la propria volontà di promuovere, tramite l'Offerente, l'Offerta e subordinatamente alla pubblicazione (e trasmissione alla Consob) del Comunicato 102 entro le ore 09.00 del giorno 22 gennaio 2018, in data 21 gennaio 2018 FM ha assunto nei confronti di Richemont l'Impegno di Adesione.

2. TIPO DI ACCORDO

Le pattuizioni parasociali contenute nell'Impegno di Adesione sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell'art. 122, comma 5, lett. d)-bis, TUF.

3. SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DELLE PATTUIZIONI PARASOCIALI

Le pattuizioni parasociali contenute nell'Impegno di Adesione hanno a oggetto:

- (a) n. 5.164.667 azioni ordinarie di YNAP detenute, direttamente e indirettamente, da FM, pari al 5,660% del capitale ordinario della Società, e
- (b) le ulteriori azioni ordinarie di YNAP che potrebbero essere acquisite da FM – ivi incluse le azioni di cui potrebbe diventare titolare FM a seguito dell'esercizio delle opzioni ai sensi dei piani di *stock option* adottati da YNAP – prima del regolamento, ovvero prima della revoca o cessazione, dell'Offerta,

le azioni di cui ai precedenti punti (a) e (b) congiuntamente le "Azioni".

YNAP è una società per azioni di diritto italiano con sede legale in Milano, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al n. 02050461207, con capitale sociale (alla data del 26 gennaio 2018) pari a Euro 1.340.627,17, interamente sottoscritto e versato, rappresentato da complessive n. 134.062.717 azioni prive di indicazione del valore nominale, di cui n. 91.249.572 azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA") e n. 42.813.145 azioni B prive del diritto di voto non quotate sul MTA.

Alla data del 26 gennaio 2018 l'Emittente detiene n. 17.339 azioni proprie, pari allo 0,013% del capitale sociale complessivo.

Alla data del 26 gennaio 2018 nessun azionista esercita il controllo sull'Emittente ai sensi dell'art. 93 del TUF.

4. SOGGETTI ADERENTI ALL'IMPEGNO DI ADESIONE E STRUMENTI FINANZIARI DAGLI STESSI DETENUTI

Le pattuizioni parasociali contenute nell'Impegno di Adesione vincolano Richemont e FM.

Alla data del 26 gennaio 2018:

- Richemont: è una *société anonyme* di diritto svizzero con sede legale a Bellevue, Ginevra, 50, Chemin de la Chênaie, CP30 1293, Svizzera, con capitale sociale pari a CHF 574.200.000 (i.v.) iscritta presso il Registro delle Imprese di Ginevra al n. CHE-106.325.524.

Richemont è controllata da Compagnie Financière Rupert, una *société en commandite par actions* di diritto svizzero con sede legale a Bellevue, Ginevra, 2 Chemin des Mastellettes, CP30 1293, Svizzera, iscritta presso il Registro delle Imprese di Ginevra al n. CHE-101.498.608, titolare di n. 522.000.000 azioni di classe B di Richemont, pari al 9.1% del capitale sociale e ne controlla il 50% del capitale votante.

Alla data del 26 gennaio 2018, Richemont, per il tramite di Richemont Holdings (UK) Limited, detiene una partecipazione nel capitale sociale di YNAP pari a: (a) n. 22.786.452 azioni ordinarie, che rappresentano il 24,971% del capitale sociale ordinario con diritto di voto dell'Emittente; e (b) n. 42.813.145 azioni B prive di diritto di voto, che rappresentano la totalità delle azioni B emesse da YNAP.

- FM: nato a Ravenna (RA), il 21 febbraio 1969, residente a Lenno (CO), Via Regina n. 42, codice fiscale MRCFRC69B21H199O.

Alla data del 26 gennaio 2018, FM detiene, direttamente e indirettamente, n. 5.164.667 azioni ordinarie dell'Emittente, pari al 5,660% del capitale votante della Società.

5. PATTUZIONI PARASOCIALI CONTENUTE NELL'IMPEGNO DI ADESIONE

- 5.1 Ai sensi dell'Impegno di Adesione, FM – subordinatamente all'annuncio da parte di Richemont dell'Offerta e alla trasmissione a Consob del Comunicato 102 entro le ore 09.00 del 22 gennaio 2018 – si è impegnato irrevocabilmente a portare in adesione (e a procurare l'adesione) all'Offerta tutte le azioni ordinarie di YNAP di cui FM sia, direttamente o

indirettamente, titolare entro il quinto giorno lavorativo dall'inizio del periodo di adesione all'Offerta¹.

- 5.2 Costituiscono altresì oggetto dell'Impegno di Adesione le azioni ordinarie di YNAP acquisite da FM – ivi incluse le azioni di cui potrebbe diventare titolare FM a seguito dell'esercizio delle opzioni ai sensi dei piani di *stock option* adottati da YNAP – prima del regolamento, ovvero prima della revoca o cessazione, dell'Offerta.
- 5.3 Nell'Impegno di Adesione FM ha altresì riconosciuto all'Offerente un'opzione di acquisto (*call option*) avente ad oggetto ogni azione acquisita da FM (ivi incluse le azioni di cui potrebbe diventare titolare a seguito dell'esercizio delle opzioni ai sensi dei piani di *stock option* adottati da YNAP) successivamente al regolamento dell'Offerta a fronte del riconoscimento di un'opzione di vendita (*put option*) concessa dall'Offerente a FM avente ad oggetto le medesime azioni, in entrambi i casi al medesimo prezzo offerto agli azionisti nel contesto dell'Offerta.
- 5.4 Le obbligazioni assunte con l'Impegno di Adesione non pregiudicano il diritto di FM di (a) revocare l'adesione delle Azioni ai sensi dell'art. 44, comma 7, RE e (b) recedere dall'obbligo di portare in adesione le Azioni ai sensi dell'art. 123, comma 3, del TUF. In ciascuno di tali casi, tutte e ciascuna delle obbligazioni assunte ai sensi dell'Impegno di Adesione si intenderanno cessate e prive di qualsiasi validità ed effetto e FM non sarà più soggetto alle obbligazioni assunte con il predetto impegno.

6. DURATA DELL'IMPEGNO DI ADESIONE E DELLE PATTUZIONI PARASOCIALI IVI CONTENUTE

L'Impegno di Adesione cesserà di avere qualsiasi effetto nel caso:

- (i) di mancata pubblicazione – e trasmissione a Consob – da parte di Richemont del Comunicato 102 entro le ore 09.00 del 22 gennaio 2018²;
- (ii) in cui l'Offerta sia ritirata o cessi ai termini della stessa.

7. DEPOSITO A REGISTRO DELLE IMPRESE

L'Impegno di Adesione è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 25 gennaio 2018.

8. SITO INTERNET OVE SONO PUBBLICATE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PATTUZIONI PARASOCIALI CONTENUTE NELL'IMPEGNO DI ADESIONE

Le informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nell'Impegno di Adesione sono pubblicate, ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Consob, sul sito *internet* dell'Emittente all'indirizzo www.ynap.com.

26 gennaio 2018

¹ Come indicato in Premessa, il Comunicato 102 è stato diffuso in data 22 gennaio 2018 anteriormente alle ore 09.00 e per l'effetto l'Impegno di Adesione è divenuto efficace.

² Si veda la nota 1.

N. DOCUMENTI MESSI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO, ANCHE MEDIANTE RIFERIMENTO, E LUOGHI NEI QUALI DETTI DOCUMENTI SONO DISPONIBILI PER LA CONSULTAZIONE

Il presente Documento di Offerta e i documenti elencati nella Sezione N vengono messi a disposizione del pubblico presso:

- (i) la sede dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni in Milano, Largo Mattioli 3;
- (ii) la sede sociale dell'Offerente in Milano, via Benigno Crespi 26;
- (iii) il sito internet dell'Emittente www.ynap.com;
- (iv) il sito internet di Richemont www.richemont.com/investor-relations/yoox-net-a-porter-group-tender-offer.html; e
- (v) il sito internet del Global Information Agent www.georgeson.com/it.

Si segnala altresì che, per le informazioni relative all'Offerta, è stato predisposto il **Numero Verde 800.123.792**, che sarà attivo nei giorni feriali, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, per l'intera durata dell'Offerta medesima.

N.1 DOCUMENTI RELATIVI ALL'OFFERENTE

- (i) Bilancio consolidato e bilancio di esercizio di Richemont chiuso al 31 marzo 2017.
- (ii) Relazione semestrale di Richemont al 30 settembre 2017.

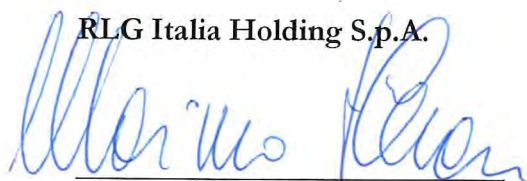
N.2 DOCUMENTI RELATIVI ALL'EMITTENTE

- (i) Relazione finanziaria dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, comprendente il bilancio consolidato e il bilancio di esercizio dell'Emittente al 31 dicembre 2016, corredata degli allegati previsti per legge.
- (ii) Relazione semestrale al 30 giugno 2017, corredata degli allegati previsti per legge.

O. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

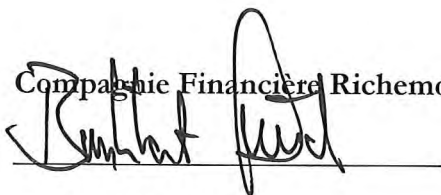
La responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente Documento di Offerta è in capo all'Offerente e a Richemont.

L'Offerente e Richemont dichiarano che, per quanto a loro conoscenza, i dati contenuti nel Documento di Offerta rispondono alla realtà e non vi sono omissioni che possano alterarne la portata.

RLG Italia Holding S.p.A.


Massimo Di Cesare

(Presidente del consiglio di amministrazione)

Compagnie Financière Richemont S.A.


Burkhardt Grund

(Amministratore)